

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Editore



Réseau Alpin des Espaces Protégés
Rete delle Aree Protette Alpine
Netzwerk Alpiner Schutzgebiete
Mreža zavarovanih območij v Alpah

Les dossiers du Réseau Alpin ***I dossiers della Rete Alpina*** ***Die Dossiers des Alpenen Netzwerks*** ***Dosjeji alpske mreže***

N°8 / 2002

N°ISSN 1624-9143

Coordinamento: Emmanuelle Brancaz, Guido Plassmann
Studio svolto da Caroline Dieterich, Nathalie Subotsch, Sylvie Morino
Rielaborazione: Agnes Bousquet
Lay-out: Agnes Bousquet
Traduzione: Agnes Bousquet, Ingrid Cotic, Doriana Moscone, Patricia Picchio, Klemens Röthig
Riproduzione: evol'repro, Francia

Prefazione

Ci sono diverse aree protette nei paesi alpini. Esse si contraddistinguono tra loro per lo status di tutela, il numero, il budget, i regolamenti, la strutturazione e gli organi amministrativi ai quali sono soggette. Molti sono i criteri in base ai quali viene deciso il grado di tutela dell'ambiente e che riflettono le misure ed i mezzi di implementazione della tutela di ogni area protetta

Lo sviluppo delle regioni montane degli ultimi anni come anche la consapevolezza sempre maggiore da parte dei politici, amministratori e della popolazione in generale contribuiscono alla prova di identità delle aree protette. L'opinione pubblica s'interessa alla tutela dell'ambiente nell'ambito dello sviluppo turistico e dell'economia regionale. Queste aree sono protette da un intervento troppo pesante da parte dell'uomo e servono al contempo come trasmissione di una cultura della tutela in armonia con l'ambiente.

13 parchi nazionali, 59 parchi regionali, 268 riserve naturali, 8 riserve di biosfera - una superficie soggetta a misure di tutela di 33 878 km² permettono il mantenimento di aree ambientali ad alto valore ecologico e culturale. Il 17.6% dell'arco alpino riflette il desiderio e la necessità di conservare la popolazione montana, la flora e la fauna, l'economia regionale e l'agricoltura montana affinché la biodiversità nel senso più ampio possa essere preservata.

Ma dove risiedono esattamente le differenze tra le aree protette che si trovano nei paesi di diverse culture? Perché esistono? Quali sono i loro obiettivi? Queste sono le domande che si pongono gli amministratori ed i responsabili delle aree protette. Esistono delle procedure comuni nel campo della tutela dell'ambiente, metodi diversi, basi legislative, esperienze?

L'opera che presentiamo affronta queste domande e accenna alcune risposte, cercando di elogiare affinità e differenze. La strutturazione dell'azione di tutela in determinate aree è complessa e ciò rappresenta la difficoltà che esiste in questo campo negli otto stati alpini. Abbiamo cercato di fornire un contributo basandoci su esami approfonditi al fine di capire le aree protette, descrivendo anche le loro basi legislative, con l'obiettivo di conservare un futuro intatto per le generazioni future.

**Unità di coordinamento
Rete Alpina**

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Ringraziamenti

Ringraziamo le seguenti persone, per la loro preziosa collaborazione.

Germania

- Herr Dr. Fritz Dieterich, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
- Herr Brenner, Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen
- Herr Dr. Zierl, Nationalpark Berchtesgaden

Austria

- Herr Hofrat Ing. Dr. Graze, Landesregierung Kärnten / Abteilung Raumordnungs- und Naturschutzrecht
- Herr Dr. Ruckensteiner, Landesregierung Oberösterreich / Naturschutzabteilung
- Herr Hofrat Dr. Wippel, Landesregierung Steiermark
- Herr Dr. Wolfgang Nairz, Amt der Landesregierung Tirol / Abteilung Umweltschutz
- Herr Dr. Schütz, Amt der Landesregierung Salzburg
- Herr Dr. Hinterstoisser, Amt der Landesregierung Salzburg
- Frau Dr. Breyer, Landesregierung Niederösterreich / Gruppe Raumordnung und Umwelt - Naturschutzabteilung
- Herr Silberbauer, Landesregierung Niederösterreich / Gruppe Raumordnung und Umwelt - Naturschutzabteilung
- Herr Dr. Hicke, Landesregierung Burgenland
- Frau Winkler, Umweltbundesamt
- Herr Dipl. Ing. Albrecht, Landesregierung Vorarlberg
- Herr Dipl. Ing. Kremser, Nationalpark Hohe Tauern (Salzburg)
- Herr Dipl. Ing. Stotter, Nationalpark Hohe Tauern (Tirol)

Francia

- Madame Bauer, Conseil de l'Europe
- Monsieur Châtain, Parc naturel régional du Vercors
- Monsieur de Guillebon, Parc national de la Vanoise
- Monsieur Galzi, Office national des Forêts - Grenoble
- Monsieur Gilles, Parc naturel régional du Lubéron
- Monsieur Grégoire, Parc naturel régional du Lubéron
- Monsieur Grossan, Parc naturel régional du Queyras
- Monsieur Keronem, Office national des Forêts - Paris
- Monsieur Maigne, Parc national des Ecrins
- Madame Martin, ATEN
- Monsieur Meniccuci, Parc naturel régional du Verdon
- Monsieur Moulinas, DIREN Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Madame Pisot, Parc naturel régional de Chartreuse
- Monsieur Sommier, Parc naturel régional du Massif des Bauges
- Monsieur Tron, Parc national des Ecrins
- Madame Trotignon, Conservatoire Régional des Rivages Lacustres
- Monsieur Vallette Viillard, DIREN Rhône-Alpes

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Italia

- Signora Agostini, Provincia Autonoma di Trento
- Signore Bocca, Parco Naturale Mont Avic
- Signora Carmellino, Parco Naturale Alta Valsesia
- Signore Danelin, Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
- Signore Da Pozzo, Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo
- Signora Delleani, Regione Piemonte
- Signore Del Nero, Parco Naturale delle Orobie Valtellinesi
- Signore De Negri, Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero
- Signora Fadi, Parco Naturale delle Prealpi Giulie
- Signore Franceschi, Parco Naturale Adamello Brenta
- Dottore Kammerer, Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
- Signore Lorenzi, Parco Naturale delle Orobie Bergamasche
- Dottore Martino, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
- Signore Mussola, Parco Naturale della Lessinia
- Dottore Muzi, Regione Friuli - Venezia Giulia
- Signore Pinoli, Parco Naturale Pineta di Appiano Gentile e Tradate
- Dottore Quagliato, Regione Veneto
- Signore Rolando, Parco Naturale Laghi di Avigliana
- Dottore Rota, Parco Nazionale Gran Paradiso
- Signore Sartori, Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino
- Signore Stoter, Parco Nazionale Stelvio
- Signore Tallone, Parco Nazionale Val Grande
- Signore Tenconi, Regione Lombardia
- Signore Riccarand, Regione della Valle d'Aosta
- Dottore Palladino, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Slovenia

- Signora Bizjak, Triglavski narodni park
- Signora Naprudnik, Ministrstvo za okolje in prostor

Svizzera

- Herr Schenker, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
- Herr Dr. Küttel, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
- Herr Dr. Sieber, Pro Natura Suisse
- Herr Rüssel, Amt für Heimatschutz, Kultur und Denkmalpflege / Kanton Nidwalden
- Herr Dr. Brülisauer, Planungsamt des Kantons St.Gallen / Abteilung Natur- und Landschaftsschutz
- Herr Leiser, Naturschutzinspektorat des Kantons Bern
- Herr Aeberhard, Naturschutzinspektorat des Kantons Bern
- Herr Stirnimann, Amt für Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Luzern
- Herr Meyer, Amt für Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Luzern
- Frau Wieser, Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Appenzell A.Rh.
- Herr Meier, Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Appenzell A.Rh.
- Frau Knüsel, Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Appenzell A.Rh.
- Herr Marti, Amt für Umweltschutz des Kantons Glarus
- Herr Zopfi, Amt für Umweltschutz des Kantons Glarus
- Herr Raschle, Oberforstamt des Kantons Appenzell I.Rh.
- Herr Ragaz, Amt für Landschaftspflege und Naturschutz des Kantons Graubünden

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



- Frau Schwank, Amt für Umweltschutz / Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Obwalden
- Monsieur Gmür, Conservation de la nature du Canton de Vaud
- Monsieur Achermann, Direction des travaux publics du Canton de Fribourg
- Herr Dr. Ramp, Amt für Raumplanung/Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Schwyz
- Herr Eich, Amt für Umweltschutz / Abteilung Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Uri
- Monsieur Keusch, Service des forêts et du paysage du Canton de Valais
- Monsieur Blötzer, Service des forêts et du paysage du Canton de Valais
- Monsieur Storni, Ufficio protezione della natura del Ticino

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



<i>Prefazione</i>5
<i>Ringraziamenti</i>7
<i>Introduzione e metodo</i>15
I. GERMANIA	
1.1 La Baviera (Bayern)27
1.1.1 Presentazione delle forme di protezione27
1.1.2 Forme di protezione nate da un impegno internazionale32
II. AUSTRIA	
2.1 La Bassa-Austria (Niederösterreich)39
2.1.1 Presentazione delle forme di protezione40
2.2 Il Burgenland44
2.2.1 Presentazione delle forme di protezione44
2.2.2 Forme di protezione secondo le direttive Europee48
2.2.3 Forme di protezione nate da un impegno internazionale49
2.3 La Carinzia (Kärnten)51
2.3.1 Presentazione delle forme di protezione53
2.4 L'Alta-Austria (Oberösterreich)58
2.4.1 Presentazione delle forme di protezione59
2.5 Il Salisburgo (Salzburg)63
2.5.1 Presentazione delle forme di protezione64
2.6 La Stiria (Steiermark) ..	.71
2.6.1 Presentazione delle forme di protezione72
2.7 Il Tirolo (Tirol)77
2.7.1 Presentazione delle forme di protezione78
2.8 Il Vorarlberg86
2.8.1 Presentazione delle forme di protezione87
2.9 Protezioni nate da un impegno internazionale91
III. FRANCIA	
3.1 Su iniziativa dello Stato98
3.2 Su iniziativa della regione107
3.3 Tutela mediante il controllo del terreno e del suolo112
3.4 Tutela convenzionale115
3.5 Tutela attraverso l'impegno internazionale117

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



IV. ITALIA

4.1 Il quadro nazionale	125
4.1.1 Presentazione delle forme di protezione nazionali	127
4.2 La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia	132
4.2.1 Presentazione delle forme di protezione	133
4.3 La Regione Lombardia	137
4.3.1 Presentazione delle forme di protezione	138
4.4 La Regione Piemonte	144
4.4.1 Presentazione delle forme di protezione	145
4.5 La Regione Veneto	150
4.5.1 Presentazione delle forme di protezione	151
4.6 La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige	156
4.6.1 Presentazione delle forme di protezione	157
4.7 La Provincia Autonoma di Trento	161
4.7.1 Presentazione delle forme di protezione	161
4.8 La Regione Autonoma della Valle d'Aosta	165
4.8.1 Presentazione delle forme di protezione	166
4.9 Tipi di tutela internazionale	169

V. LIECHTENSTEIN

5.1 Il quadro nazionale	175
5.1.1 Presentazione delle forme di protezione nazionale	175
5.1.2 Altre forme di protezione	177

VI. SLOVENIA

6.1 Il quadro nazionale	183
6.1.1 Presentazione delle forme di protezione nazionale	184

VII. SVIZZERA

7.1 Il quadro nazionale	191
7.1.1 Presentazione delle forme di protezione nazionale	194
7.2 Il Cantone Appenzello Esterno	202
7.2.1 Presentazione delle forme di protezione	203
7.3 Il Cantone Appenzello Interno	206
7.3.1 Presentazione delle forme di protezione	206
7.4 Il Cantone di Berna	209
7.4.1 Presentazione delle forme di protezione	211
7.5 Il Cantone di Friburgo	212

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.6 Il Cantone Glarona	215
7.6.1 Presentazione delle forme di protezione	215
7.7 Il Cantone dei Grigioni	216
7.7.1 Presentazione delle forme di protezione	216
7.8 Il Cantone di Lucerna	219
7.8.1 Presentazione delle forme di protezione	219
7.9 Il Cantone Nidwald	220
7.9.1 Presentazione delle forme di protezione	220
7.10 Il Cantone Obwald	221
7.10.1 Presentazione delle forme di protezione	222
7.11 Il Cantone San Gallo	225
7.11.1 Presentazione delle forme di protezione	225
7.12 Il Cantone Svitto	229
7.12.1 Presentazione delle forme di protezione	229
7.13 Il Cantone Ticino	231
7.13.1 Presentazione delle forme di protezione	232
7.14 Il Cantone Uri	233
7.15 Il Cantone Valsese	235
7.15.1 Presentazione delle forme di protezione	236
7.16 Il Cantone Vaud	240
7.17 Forme di tutela dovute all'impegno internazionale	241
VIII. PROTEZIONE INTERNATIONALE	
8.1 Forme di tutela dovute all'impegno internazionale	247
IX. SINTESI	
9.1 CRITERI	253
9.1.1 Un primo elemento di Categoria: gli obiettivi	253
9.1.2 Un regolamento delle attività umane che induce ad un'altra classificazione	255
9.1.3 La Zonizzazione	257
9.2 Caratterizzazione delle aree protette esistenti	259
<i>Conclusione</i>	<i>273</i>
<i>Bibliografia</i>	<i>275</i>
<i>Lista delle tabelle e carte</i>	<i>279</i>

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Introduzione e metodo

La ricerca effettuata per la sistemazione di una tipologia delle aree protette s'inserisce nell'ambito delle varie missioni della Rete delle Aree Protette Alpine la cui creazione fu progettata in seguito alla «Prima Conferenza Internazionale delle Aree Protette Alpine» organizzata dal Parco nazionale degli Ecrins nell'ottobre del 1995 sotto la presidenza congiunta della Francia e della Slovenia. Durante la VI Conferenza delle Alpi tenutasi a Lucerna, la Rete Alpina è stata ufficialmente riconosciuta come strumento dell'applicazione della Convenzione delle Alpi.

La rete ha proposto di condurre una riflessione su una tipologia delle aree protette all'interno dell'Arco Alpino in una prospettiva di complementarità sia per le forme di conservazione che per la nozione di sviluppo sostenibile. Le Alpi, composte da diversi paesi e culture formano un'unità. Le forme di protezione dei diversi paesi, possono essere diversi oppure avere lo stesso statuto, ma non lo stesso punto di vista.

Lo scopo di tale lavoro consiste nel presentare le varie forme di protezione già esistenti all'interno dell'Arco Alpino e di paragonarle tra di loro in modo da poterne trarre punti in comune e da permettere una miglior comprensione attraverso analogie. Una maggior trasparenza degli obiettivi delle aree protette aiuterebbe a facilitare gli scambi tra gestori.

Le informazioni necessarie per attuare questo lavoro sono state ottenute tramite l'analisi dei testi di legge in vigore in ogni paese. Secondo criteri ben determinati, è stato possibile concepire una base di dati associata ad una carta delle principali forme di aree protette già esistenti nelle Alpi, in modo da rendere più facile gli scambi tra gestori.

Quadro metodologico

Il lavoro si svolge in due tempi: in un primo tempo, vengono presentati i tipi di aree protette nei diversi paesi dell'Arco Alpino e nel secondo tempo le aree effettivamente sistemate. Si potrebbe prendere in considerazione un terzo tempo più sintetico: la tipologia. Solo i tipi di aree protette comprese entro i limiti della Convenzione Alpina saranno esaminati.

Al fine di realizzare una presentazione esauriente dei tipi di aree protette definite da ogni paese dell'Arco Alpino, abbiamo realizzato tale lavoro basandoci ai testi di legge forniti dalle amministrazioni dei paesi coinvolti e non riferendoci alle letterature «secondarie» oppure ad opere di tipo generico. I documenti richiesti hanno permesso una più ampia informazione.

Censimento delle forme di protezione

Le forme di protezione spaziale nelle Alpi sono state censite presso le amministrazioni dei vari paesi coinvolti al livello nazionale (livello NUTS 0), regionale (livello NUTS 2), oppure provinciale (livello NUTS 3) secondo necessità. Ministeri, organismi responsabili all'interno delle Regioni, Länder, Cantoni e Province sono stati sollecitati al fine di fornirci i testi di legge che si riferiscono alle aree protette.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Per ottenere i testi regolamentari, sono stati contattati:

- In Germania:

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen.

- In Austria:

Amt der Burgenländischen Landesregierung ; Amt der Kärntner Landesregierung / Abteilung Raumordnungs- und Naturschutzrecht; Amt der Niederösterreichischen Landesregierung / Gruppe Raumordnung und Umwelt; Amt der Oberösterreichischen Landesregierung / Naturschutzabteilung; Amt der Salzburger Landesregierung; Naturschutzfachdienst; Amt der Steiermärkischen Landesregierung / Abteilung Naturschutz; Amt der Tiroler Landesregierung / Abteilung Umweltschutz; Amt der Vorarlberger Landesregierung / Abteilung Umweltschutz; Umweltbundesamt.

- In Francia:

Atelier Technique des Espaces Naturels; Conseil de l'Europe (Strasbourg); Conservatoire Régional des Rivages Lacustres; Direction Régionale de l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur; Direction régionale de l'Environnement Rhône-Alpes; Office National des Forêts (Grenoble; Paris).

- In Italia:

Consiglio Nazionale delle Ricerche; Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Parchi Naturali; Provincia Autonoma di Trento - Servizio Parchi e Foreste Demaniali; Regione Autonoma della Valle d'Aosta Assessorato Ambiente; Regione Piemonte Settore Parchi Naturali; Regione Lombardia Assessorato Ambiente ed Energia - Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi; Regione Veneto - Dipartimento Parchi e Riserve Naturali; Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione Regionale delle Foreste e Parchi.

- In Slovenia:

Ministrstvo za okolje in prostor.

- In Svizzera:

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft; Pro Natura; Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Appenzell A.Rh.; Oberforstamt des Kantons Appenzell I.Rh.; Naturschutzinspektorat des Kantons Bern; Direction des travaux publics du Canton de Fribourg; Amt für Umweltschutz des Kantons Glarus; Amt für Natur und Landschaft des Kantons Graubünden; Amt für Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Luzern; Amt für Heimatschutz, Kultur und Denkmalpflege / Kanton Nidwalden; Amt für Umweltschutz / Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Obwalden; Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Schwyz; Planungsamt des Kantons St.Gallen; Ufficio protezione della natura del Ticino; Abteilung Natur- und Landschaftsschutz; Amt für Raumplanung/ Amt für Umweltschutz/ Abteilung Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Uri; Service des forêts et du paysage du Canton de Valais; Conservation de la nature du Canton de Vaud.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Presentazione dei tipi di aree protette in base ad un quadro comune

Al fine di determinare i criteri di classificazione delle forme di protezione, sono stati definiti diversi temi.

1. Denominazione

E' importante, poiché rivela il grado e la forma di protezione istituita.

2. Classificazione IUCN

La classificazione internazionale per le aree protette stabilita dall'IUCN costituisce una base di riflessione. Tramite quest'intermediario è possibile rivelare similitudini tra aree di denominazione diversa. Per questo motivo abbiamo indicato la categoria dell'area scelta. Per quanto riguarda gli altri casi, abbiamo precisato tra parentesi la categoria dove l'area è stata classificata. A titolo indicativo, presentiamo le definizioni delle diverse categorie stabilite dall'IUCN in francese (non esiste una versione italiana). Occorre tuttavia precisare che tali categorie poiché sono di nuovo state definite, hanno subito una diminuzione (da dieci a sei).

Categoria I

Riserve Naturali Integrali / Zone di natura selvatica: area protetta gestita principalmente a fini scientifici o di protezione delle risorse selvatiche

- Categoria Ia (Riserva Scientifica / Riserva Naturale Integrale)

Riserva Naturale Integrale: area gestita principalmente a fini scientifici.

«Area terrestre e/o marina che comporti ecosistemi di natura geologica o fisiologica e/o specie notevoli e rappresentative, gestita principalmente a fini di ricerche scientifiche o di vigilanza continua dell'ambiente».

- Categoria Ib

Zona di Natura Selvatica: area protetta gestita principalmente a fini di protezione delle risorse selvatiche.

«Ampia area terrestre e/o marina, intatta o poco modificata che abbia conservato il suo carattere e la sua influenza naturale, sprovvista di strutture permanenti o importanti, protetta e gestita al fine di mantenere il suo stato naturale».

Categoria II (Parco Nazionale)

Parco Nazionale: area protetta gestita principalmente al fine di proteggere gli ecosistemi e con finalità ricreative.

«Zona naturale e/o marina, indicata (a) per proteggere l'integrità ecologica all'interno di uno o più ecosistemi nell'interesse delle generazioni attuali e future, (b) per escludere ogni tipo di sfruttamento o di occupazione incompatibile con gli obiettivi della designazione e (c) per offrire possibilità di visite, con finalità spirituali, scientifiche, educative, ricreative e turistiche, nel rispetto dell'ambiente naturale e della cultura delle comunità locali».

Categoria III (Monumento Naturale / Elemento Naturale Notevole)

Monumento Naturale: area protetta gestita principalmente al fine di salvaguardare elementi naturali specifici.

«Area che racchiuda uno o più elementi naturali o naturali/culturali particolari, d'importanza eccezionale o unica, e che meriti di essere protetta per la sua rarità, rappresentatività, qualità estetiche, nonché per l'importanza culturale intrinseca».

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Categoria IV (Riserva per la conservazione della natura / Riserva naturale diretta / Santuario faunistico)

Area di gestione degli habitat o delle specie: area protetta gestita principalmente per la conservazione e la gestione.

«Area terrestre e/o marina che sia oggetto di un intervento attivo al livello della gestione, al fine di garantire il mantenimento degli habitat e/o di corrispondere alle esigenze di particolari specie».

Categoria V (Paesaggio Protetto)

Paesaggio terrestre o marino protetto: area protetta gestita principalmente al fine di assicurare la conservazione dei paesaggi terrestri o marini con finalità ricreative.

«Zona terrestre, che comprenda talvolta il litorale e le acque adiacenti, dove l'interazione tra uomo e natura ha, attraverso gli anni, modellato il paesaggio con qualità estetiche, ecologiche e/o culturali assai particolari ed eccezionali, e che presenti una grande diversità biologica. Salvaguardare l'integrità di questa interazione tradizionale si rivela essenziale per la protezione, il mantenimento nonché l'evoluzione di tale area».

Categoria VI

Area protetta di risorse naturali gestite: area protetta gestita principalmente al fine di utilizzare in modo durevole gli ecosistemi naturali.

«Area che contenga sistemi naturali, in gran parte non modificati, gestiti al fine di assicurare la protezione ed il mantenimento a lungo termine della diversità biologica, garantendo la sostenibilità delle funzioni e dei prodotti naturali necessari per il benessere della comunità».

3. Zonizzazione

In questa rubrica precisiamo com'è suddivisa un'area protetta. Ciò permette di capire i vari gradi di protezione suscettibili di convivere. Ogni zona costitutiva all'interno delle varie aree sarà presentata. (Nella rubrica si precisa la zonizzazione esistente all'interno di una stessa area. Cio, permette di capire i diversi gradi di protezione suscettibili di coabitare. Ogni zona che costituisce le diverse aree, sarà presentata).

4. Quadro regolamentare

In questa rubrica elenchiamo i vari testi di legge i quali verranno probabilmente applicati su una determinata area.

5. Quadro amministrativo

Le modalità di gestione sono precisate: presentazione dell'entità di gestione e del funzionamento, overosia degli organi costituenti l'entità di gestione.

6. Particolarità

Le particolarità oppure i termini non rappresentati saranno indicati nella rubrica e le segnalate specificità appartenenti ad un certo tipo di area protetta saranno segnalate.

7. Obiettivi di gestione

Per quanto riguarda la classificazione, abbiamo realizzato la presentazione degli obiettivi di ogni area, riferendoci al lavoro dell'IUCN. Distingueremo quindi gli obiettivi di valore diverso nel seguente modo: obiettivo prioritario (1) e obiettivo secondario (2).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 1: obiettivi nei vari tipi di aree protette

Obiettivi	Tipo dell aree protette
Ricerca scientifica	
Protezione delle specie selvatiche	
Protezione della biodiversità	
Mantenimento delle funzioni ecologiche	
Protezione di particolari elementi naturali	
Protezione di particolari elementi culturali	
Sviluppo sostenibile	
Educazione ambientale	
Funzione ricreativa	
Turismo e tempo libero	
Sviluppo dell'agricoltura	
Conservazione di particolarità tradizionale	

Abbiamo definito alcuni termini:

- La protezione della «biodiversità» riguarda l'insieme dell'ambiente naturale e l'insieme dei suoi componenti.
- Il «mantenimento delle funzioni ecologiche» rinvia alla protezione dei luoghi di riproduzione delle specie, alla nozione di habitat. Tale rubrica riguarda i luoghi di vita, le zone di nutrimento, le zone di svernamento.
- La «protezione delle specie selvatiche» si riferisce soltanto alla fauna od alla flora.
- La «protezione di particolari elementi naturali» riguarda i beni ambientalistici puntuali come ad esempio le grotte, i ghiacciai, ecc. In altri termini questa rubrica racchiude tutte le componenti dell'ambiente naturale che non appartengano né alla fauna né alla flora.
- Come precedentemente indicato, la «protezione di particolari elementi culturali» concerne i beni culturali puntuali.
- «Turismo e tempo libero»: privilegiamo tale attività per lo sviluppo locale. Questo è contrario alla «funzione ricreativa», la quale concerne un'area destinata al pubblico ma senza volontà di sviluppo locale (ristoranti, alberghi, ecc...).

8. Attività autorizzate

Proponiamo una tabella delle attività umane, nonché delle condizioni autorizzate. Distinguiamo nel modo seguente, le attività autorizzate (1), autorizzate ma regolamentate (2), proibite (3), non menzionate (-).

Tabella 2: attività umane nei vari tipi di aree protette

Attività umane		Tipo dell aree protette
Agropastorizia	Agricoltura	
	Pastorizia	
Silvicoltura	Silvicoltura	
Prelievi	Caccia	
	Pesca	
	Altro	
Attività commerciali	Commercio	
	Artigianato	
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	
	Senza particolare attrezzatura	
Costruzione / Lavori / Attrezzature		

Osservazione: gli obiettivi di gestione e attività umane saranno presentati sotto forma di tabella sintetica alla fine di ogni paragrafo.

Sintesi / comparazione

La presentazione dei vari tipi di aree protette, permette di comparare le forme di protezione nelle Alpi, attraverso l'evidenziazione di similitudini tra tipi di aree che a volte hanno denominazioni diverse.

I criteri da considerare per questa comparazione sono i seguenti:

- obiettivi mirati;
- regolamentazione;
- zonizzazione;
- quadro regolamentare.

Acquisizione dei testi regolamentari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



I testi di legge sono stati richiesti direttamente ad ognuno dei gestori delle aree studiate. Partendo da codesti, e tramite un quadro di presentazione, è stato possibile presentare le regolamentazioni particolari di ogni area. Inoltre, gli stessi responsabili ci hanno fornito gli obiettivi delle varie aree.

I responsabili delle aree protette sono i seguenti:

Nationalpark Berchtesgaden; Nationalpark Hohe Tauern (Kärnten - Salzburg - Tirol); Nationalpark Kalkalpen; Nationalpark Nockberge; Parc national des Ecrins; Parc national du Mercantour; Parc national de la Vanoise; Triglavski narodni park; Parco Nazionale dello Stelvio; Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; Parco Nazionale Gran Paradiso; Parco Nazionale Val Grande; Parc national suisse; Parc naturel régional du Massif des Bauges; Parc naturel régional de Chartreuse; Parc naturel régional du Luberon; Parc naturel régional du Queyras; Parc naturel régional du Vercors; Parc naturel régional du Verdon; Parco Naturale Mont Avic; Parco Naturale dell'Alpe Veglia e Devero; Parco Naturale Alpi Marittime; Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro; Parco Naturale Alta Valsesia; Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand; Parco Naturale Laghi di Avigliana; Parco Naturale Monte Fenera; Parco Naturale Orsiera Rocciavrè; Parco Naturale Val Tronca; Parco Naturale dell'Adamello; Parco Naturale Monte Barro; Parco Naturale Montevicchia e della Valle del Curone; Parco Naturale delle Orobie Bergamasche; Parco Naturale delle Orobie Valtellinesi; Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate; Parco Naturale Dolomiti di Sesto; Parco Naturale Fanes Sennes Braies; Parco Naturale Gruppo di Tessa; Parco Naturale Monte Corno; Parco Naturale Puez-Odle; Parco Naturale Vedrette di Ries Aurina; Parco Naturale Sciliar; Parco Naturale dell'Adamello Brenta; Parco Naturale Paneveggio-Pale di Martino; Parco Naturale Dolomiti Friulane; Parco Naturale delle Prealpi Giulie; Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo; Parco Naturale della Lessinia.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Carta I: le aree protette che superano i 100 ettari e che sono situati nel perimetro della Convenzione delle Alpi

Presentazione per stato

I. Germania

In Germania ogni Land esercita le relative pertinenze nell'ambito legislativo tedesco sulle aree protette (categoria, procedure e competenze). Lo stato federale non ha alcuna competenza diretta nei confronti delle aree protette. Sul piano federale esiste soltanto una legislazione quadro, alla quale fanno riferimento le leggi promulgate nei singoli Länder. L'attuale legge federale sulla tutela della natura e del paesaggio in vigore, ovvero la legge federale sulla tutela della natura, è stata stilata e varata nel 1976. Dopo la riunificazione dei Länder, nel 1990, è entrata in vigore anche nel nuovo territorio nazionale. Essa rappresenta soltanto una legislazione quadro, alla quale i Länder devono attenersi quando promulgano eventuali leggi regionali sulla tutela della natura e del paesaggio. Una legge della protezione della natura è stata realizzata in 2002 e utilizzata a quest'ora.

1.1 La Baviera (Bayern)

La Baviera è l'unico Land federale che in parte rientra nell'area di applicazione della Convenzione delle Alpi. La tutela della natura è di pertinenza del Ministero Bavarese. Al Ministero sono correlate diverse istituzioni che operano a livello locale, esercitando funzioni di consulenza per gli enti locali; questi a loro volta gestiscono le aree protette.

L'attuale normativa vigente è la legge per la tutela della natura, del paesaggio e delle aree di svago a contatto con la natura (Legge sulla Tutela della Natura Bavarese - BayNatSchG) del 18 agosto 1998, e relativi emendamenti del 24 aprile 2001. Essa rappresenta il riferimento essenziale per la tutela delle aree in Baviera.

Le Aree protette in Baviera:

- Parchi Nazionali (Nationalparke);
- Riserve Naturali (Naturschutzgebiete);
- Aree Paesaggistiche Protette (Landschaftsschutzgebiete);
- Monumenti Naturali (Naturdenkmäler);
- Riserve Forestali Naturali (Naturwaldreservate);
- Riserve di biosfera (Biosphärenreservate).

La classificazione delle aree protette è di pertinenza di ogni Land. L'ordinamento scritto deve contenere i seguenti punti:

- L'oggetto tutelato;
- L'obiettivo della destinazione ad area protetta;
- Le disposizioni, autorizzazioni e misure volte alla gestione ed al conseguimento di tali obiettivi.

1.1.1 Presentazione delle forme di protezione

I Parchi Nazionali (Nationalparke)

In Baviera, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione delle Alpi, si trova soltanto un parco nazionale. Il parco nazionale è stato istituito in seguito alla decisione della Baviera presa in concerto con lo stato federale.

1. Denominazione: «Nationalpark»

«Si tratta di spazi paesaggistici che, al loro patrimonio naturale armonico, alla conformazione del suolo, alla ricchezza o bellezza assumono particolare valore; tali spazi devono avere una superficie media di 10000 ettari (...), possono essere dichiarati parchi nazionali con un decreto legge previo consenso del Parlamento del Land. (...). I parchi nazionali hanno il compito di preservare e osservare scientificamente la biocenosi naturale o di rinnovazione mista; preservando flora e fauna indigena, al fine di mantenerla ricca e varia» (§ 8 della legge bavarese sulla tutela della natura).

2. Classificazione IUCN: II

3. Zonizzazione: il Parco Nazionale di Berchtesgaden si suddivide in una zona centrale ed una zona protetta. Nella zona protetta si trovano aree tutelate in modo permanente o temporaneo. Nelle aree tutelate permanentemente vengono delimitate alcune zone che vengono sottoposte a diverse regolamentazioni. Il parco nazionale corrisponde ad una zona centrale e protetta con una riserva di biosfera. La zona periferica del parco nazionale viene considerata zona di sviluppo della riserva di biosfera.

4. Quadro legislativo:

- Legge federale sulla tutela della natura da 2002 (Art. 24) (§ 24 des Bundesnaturschutzgesetzes).
- Legge bavarese sulla tutela della natura (Art. 8 della BayNatSchG da 2001) (§ 8 des Bayerischen Naturschutzgesetzes von 2001).
- Ordinanza relativa al Parco Nazionale alpino di Berchtesgaden del 18 luglio 1978 (nuova versione del 16 febbraio 1987) (Verordnung über den Alpen- und Nationalpark Berchtesgaden vom 18. Juli 1978 (Neufassung: 16. Februar 1987)).

5. Quadro amministrativo:

La pianificazione e la tutela sono di pertinenza dell'Amministrazione del parco nazionale che è anche una sezione dell'ufficio di un Landkreis (unità amministrativa composta da più comuni, Landratsamt). Il direttore dell'Amministrazione del parco nazionale viene nominato dal Ministro degli Interni bavarese con il consenso del Ministero per lo sviluppo regionale e le questioni ambientali (Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten). Il Land della Baviera risarcisce al «Kreis Berchtesgadener Land» le spese stanziare per all'amministrazione del parco nazionale (Art. 14 dell'ordinanza relativa al Parco Nazionale Alpino Berchtesgaden nella stesura comunicativa del 16 febbraio 1987).

L'amministrazione del parco esercita le seguenti funzioni:

- elaborazione e attuazione di un programma per lo sviluppo e la tutela del parco;
- gestione del parco e delle relative strutture;
- attuazione e sostegno delle misure volte alla tutela degli habitat naturali;
- assistenza e ricerca nell'ambito scientifico;
- formazione ed educazione ambientale;
- regolamentazione del patrimonio di selvaggina.
- gestione dei flussi turistici.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Il programma per lo sviluppo e la tutela del parco contiene misure ed obiettivi volti allo sviluppo del parco. E' stato inoltre costituito un consiglio consultivo, affinché si occupi delle questioni scientifiche ed amministrative. Esso è composto da 28 membri che rappresentano i diversi ministeri, amministrazioni, comuni, ambiti scientifici, organizzazioni per la tutela della natura, camere di commercio, associazioni delle parti interessate, ecc.

6. Particolarità:

I singoli Länder pongono attenzione affinché parti del loro territorio vengano destinate a riserve naturali. Nel caso sia compatibile con gli obiettivi di tutela, i parchi nazionali possono essere resi accessibili al vasto pubblico. Nella disposizione devono essere definite le misure volte alla tutela, alla salvaguardia ed al mantenimento come anche le direttive sulla caccia e sulla regolamentazione del patrimonio di selvaggina.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

«Le riserve naturali sono quelle aree nelle quali è necessario tutelare interamente o parzialmente la natura ed il paesaggio, al fine di:

- *garantire il mantenimento della biocenosi o degli ambienti, nei quali sono presenti piante spontanee o specie animali allo stato brado;*
- *salvaguardare gli elementi d'importanza ecologica, scientifica, storico naturale o culturale;*
- *salvaguardare la loro rarità, particolarità o bellezza» (§ 7 della legge bavarese sulla tutela della natura).*

Se compatibile con gli obiettivi di tutela, la riserva naturale può essere resa accessibile anche al grande pubblico.

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: Possono esistere zone con diverse destinazioni di tutela.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge federale sulla tutela della natura (Art. 23 legge federale) (§ 23 des Bundesnaturschutzgesetzes).*
- *Legge bavarese sulla tutela della natura (Art. 7) (§ 7 des Bayerischen Naturschutzgesetz von 2001).*

Lo stato di tutela della riserva naturale viene definito con un'ordinanza del governo bavarese. Tale ordinanza si basa sulla Legge bavarese relativa alla tutela della natura del 27 luglio 1973, modificata il 10 ottobre 1982. La fondazione delle riserve naturali può aver luogo su iniziativa privata o associativa. Normalmente però ciò avviene su iniziativa delle sezioni delle amministrazioni locali o regionali operanti nell'ambito della tutela della natura, che si occupano della destinazione delle aree protette.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Quanto prima verranno coinvolte nell'ambito di tali processi anche i comuni, amministrazioni locali attive nel settore, associazioni per la promozione turistica, associazioni per la tutela dell'ambiente ecc. proprietari, associazioni ecc. hanno il diritto di rifiutare e/o di presentare altre proposte.

5. Quadro amministrativo:

Le riserve naturali sono di pertinenza della Sezione per la tutela della natura del Ministero dell'Ambiente bavarese.

Le Riserve Forestali Naturali (Naturwaldreservate)

1. Denominazione: «Naturwaldreservat»

«Nella foresta demaniale, proprietà dello Stato libero della Baviera, possono essere destinate a riserve forestali boschi naturali o di rinnovazione mista. Esse servono al mantenimento e alle attività di ricerca nei boschi con caratteristiche simili. A parte alcune misure rientranti nel pacchetto dalla tutela forestale e della sicurezza nell'ambito dei trasporti, nella riserve forestale non hanno luogo coltivazioni o disboscamenti» (§ 18 delle legge forestale per la Baviera del 22 ottobre 1974).

2. Classificazione IUCN:(IV)

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge forestale per la Baviera del 22 ottobre 1974.

5. Quadro amministrativo:

Le riserve forestali vengono amministrate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dai rispettivi enti forestali.

Le Aree Paesaggistiche Protette (Landschaftschutzgebiete)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet»

«La destinazione ad aree paesaggistiche protette viene stabilita con un decreto legge, in tali aree vengono tutelati in particolar modo la natura ed il paesaggio; vengono inoltre adottate misure specifiche di protezione necessarie:

- al il mantenimento e ripristino del patrimonio naturale o all'utilizzazione dei beni naturali;*
- per salvaguardare la ricchezza, particolarità e bellezza del paesaggio oppure*
- per salvaguardare la particolare importanza che esse rivestono nell'ambito dello svago» (§ 10 della legge federale sulla tutela della natura).*

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: Assenza.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4. Quadro regolamentare:

- Legge federale sulla tutela della natura da 2002 (§ 26 des Bundesnaturschutzgesetz).
- Legge bavarese sulla tutela della natura (Art. 10) (§10 des Bayerischen Naturschutzgesetzes von 2001).

Le aree protette sono regolamentate con ordinanze degli enti, dei distretti (Bezirk) e dei comuni; tutte le proposte che non corrispondono ai fini della tutela o portano a modifiche sostanziali dell'area, vengono respinte.

5. Quadro amministrativo: Nessuna informazione.

Le Monumenti Naturali

1. Denominazione: «Naturdenkmal»

«Per monumenti naturali si intendono anche singoli elementi naturali soggetti a tutela che per la loro particolare bellezza, eccezionalità o importanza a livello ecologico, scientifico, storico, popolare o culturale rientrano nell'interesse pubblico» (§ 28 della legge federale sulla tutela della natura).

Possono essere destinati a monumenti naturali:

- habitat di flora e fauna indigena;
- particolari specie silvicolture;
- rive, torrenti, paludi e stagni;
- stratificazioni geologiche;
- grotte e fonti di particolare interesse.

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge federale sulla tutela della natura (Art. 28) (§ 28 des Bundesnaturschutzgesetz);
- Legge bavarese sulla tutela della natura (Art. 9) (§ 9 des Bayerischen Naturschutzgesetzes von 2001).

I monumenti naturali vengono dichiarati tali con ordinanze degli enti minori per la tutela della natura.

5. Quadro amministrativo: Nessuna informazione.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

1.1.2 Forme di protezione nate da un impegno internazionale

Vedi le forme di tutela dovute all'impegno internazionale cap. 8 «Protezione internazionale»)

Le Riserve di biosfera

Le riserve di biosfera istituite nel 1971, comprendono vaste aree riconosciute grazie al programma Men and Biosphere (MAB) dell' UNESCO.

In Germania, tali riserve possono essere paesaggi naturali o antropizzati ed alcune di esse fanno parte dei parchi nazionali.

1. Denominazione: «Biosphärenreservat»

«Le riserve di biosfera sono vaste aree che rappresentano parti del paesaggio antropizzato e naturale. La maggior parte del loro territorio è tutelato legislativamente. Nelle riserve di biosfera si eseguono ricerche sui rapporti uomo-ambiente, viene fatta attenta considerazione sulla situazione ecologico-ambientale e sull'educazione ambientale» (Riserve di biosfera in Germania, Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland: Biosphärenreservate in Deutschland, Springer Verlag 1995, p. XV).

2. Classificazione IUCN: Nessuna informazione.

3. Zonizzazione:

Una riserva di biosfera è composta da diverse zone a loro volta soggette a diverse disposizioni giuridiche di salvaguardia e caratterizzate da vari interventi di diversa natura:

- Zona centrale: zone protette con severi controlli delle attività
- Zona cuscinetto: tali zone possono essere modificate dalle attività antropogeniche; qui si possono eseguire lavori di ricerca sperimentale
- Zona transitoria: Zone con ecosistemi degradati, utilizzate prevalentemente ai fini di studio e sperimentazione.

4. Quadro regolamentare:

- *Accordo internazionale (programma MAB, Men and Biosphere).*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione della riserva di biosfera può essere designata ad uno specifico ente, oppure la gestione della stessa può essere assegnata ad un'altra struttura (per esempio la riserva di biosfera di Berchtesgaden – è amministrata dal Parco Nazionale di Berchtesgaden).

6. Particolarità:

Le riserve di biosfera si trovano spesso in regioni dove si sono notati notevoli cambiamenti anche tramite interventi umani. L'utilizzazione dell'area non è quindi soggetta a particolari regolamenti. L'obiettivo principale consiste nell'elaborare un piano di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.

Le Aree Protette Particolari

In Baviera esiste un'area protetta particolare che rientra nell'ambito della Convenzione delle Alpi (in base alle informazioni fornite dal Ministero).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Baviera

Tabella 3: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Baviera

Obiettivi	Parco nazionale	Riserva naturale	Riserva forestale naturale	Area paesag-gistica protetta	Riserva di biosfera
Ricerche scientifiche	1		1		1
Protezione delle specie selvatiche	1	1			
Protezione della biodiversità	1	1	1		1
Mantenimento delle funzioni ecologiche	2	1	1		1
Protezione di particolari elementi naturali	2	1			
Protezione di particolari elementi culturali	2			1	
Sviluppo sostenibile	2			1	1
Educazione ambientale	1				1
Funzione ricreativa	2			1	2
Turismo e tempo libero					2
Sviluppo dell'agricoltura					2
Conservazione di particolarità tradizionali	2			1	

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 4: attività umane dei vari tipi di aree protette della Baviera


Attività umane		Parco nazionale	Riserva naturale	Riserva forestale naturale	Area paesag-gistica protetta	Riserva di biosfera
Agropastorizia	Agricoltura	3	2	1	1	1
	Pastorizia	2	2	1	1	1
Silvicoltura	Silvicoltura	2	2	1	1	1
Attività commerciali	Commercio	3	3	1	1	1
	Artigianato	3	3	1	1	1
Prelievi	Caccia	2	2	1	1	1
	Pesca	2	2	1	1	1
	Altro	2	2	1	1	1
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	2	3	1	2	1
	Senza particolare attrezzatura	1	1	1	1	1
Costruzione / Lavori / Attrezzature		3	2	2	2	1

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Carta 2: le aree protette nello spazio alpino tedesco (> 100 ha)



Presentazione per stato

II. Austria

In Austria, la protezione della natura evidenzia la competenza dei «Länder». Così, esiste una legge per la protezione della natura in ogni «Land» ma, al livello federale, nessuna legge corrisponde. I governi d'ogni Land, nonché le loro rispettive amministrazioni, assumono il compito della sistemazione, gestione e mantenimento delle aree protette.

Tabella 5: le diverse forme di protezione nei Länder austriaci

	Bassa-Austria	Burgenland	Carinzia	Alta-Austria	Salisburgo	Stiria	Tirolo	Vorarlberg
Parco Nazionale	*	*	*	*	*	*	*	
Riserva Naturale	*	*	*	*	*	*	*	*
Paesaggio protetto	*	*	*	*	*	*	*	*
Parco Naturale	*	*	*	*	*	*	*	
Riserva di biosfera							*	*
Zona di tranquillità							*	
Parte di paesaggio protetto		*	*1)	*	*	*	*	*
Protezione delle specie floristiche					*			*
Monumento naturale	*	*	*	*	*	*	*	*

1) «Area verde protetta» con gli stessi obiettivi del «paesaggio parzialmente protetto».

2.1 La Bassa-Austria (Niederösterreich)

Le finalità della legge concernente la protezione della natura

Nei testi di legge concernente la conservazione ed il mantenimento della natura (legge sulla protezione della natura della Bassa - Austria) del 14 gennaio 1977, modificata ultimamente il 28 marzo 1996 (Gesetz über die Erhaltung und die Pflege der Natur (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz) vom 14. Januar 1977, zuletzt erneuert am 28. März 1996), il parlamento del Land della Bassa-Austria dichiara:

«(...) che la protezione della natura, mira a conservare e mantenere la natura in tutte le sue forme e diversità, rendendola disponibile per il benessere della popolazione (§ 1 delle legge concernente la conservazione ed il mantenimento della natura del 14 gennaio 1977).

Per raggiungere le finalità stabilite, la legge ha previsto le seguenti misure:

In tutte le aree verdi è vietato:

- o la discarica dei rifiuti,
- o lo stazionamento dei camping-cars, eccetto le aree previste a tal effetto.

Necessitano un'autorizzazione speciale in ogni area verde:

- o la costruzione d'impianti per lo sfruttamento delle cavi, miniere ecc,
- o la sistemazione di cartelloni pubblicitari.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

2.1.1 Presentazione delle forme di protezione

Nel Land della Bassa Austria, l'amministrazione del distretto è la prima istanza responsabile per l'applicazione della legge concernente la conservazione e la difesa della natura (Bezirksverwaltungsbehörde). Con l'ordinanza, il governo del Land assume l'incarico di sistemare la maggior parte delle aree protette. Esiste anche un Consiglio per la protezione della natura (Naturschutzbeirat), incaricato di consigliare il governo del Land nominato dall'amministrazione del governo stesso. Tale governo è costituito da un presidente e due vicepresidenti responsabili delle diverse operazioni.

I Paesaggi Protetti (Landschaftsschutzgebiete)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet»

«Si possono dichiarare Paesaggi Protetti, le aree di un'eccezionale bellezza ed interesse paesaggistico e culturale» (§ 6 della legge concernente la conservazione ed il mantenimento della natura del 14 gennaio 1977).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla conservazione e tutela della natura (legge sulla protezione della natura della Bassa-Austria) del 14 gennaio 1977, modificata ultimamente il 28 marzo 1996 (Gesetz über die Erhaltung und die Pflege der Natur (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz) vom 14. Januar 1977, zuletzt erneuert am 28. März 1996).*
- *Ordinanza per la creazione di un'area protetta, deliberata dal governo del Land dopo aver concertato i comuni interessati.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land, rappresentano la base del quadro amministrativo.

6. Particolarità:

In Austria, l'amministrazione ha l'obbligo di segnalare le aree protette. I paesaggi protetti Nella Bassa-Austria invece, costituiscono un'eccezione, poiché non è obbligatorio segnalarli.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

«Si possono dichiarare Riserve Naturali, le aree di grande interesse scientifico, dove la presenza di specie faunistiche e floristiche è rara» (§ 7 della legge concernente la conservazione ed il mantenimento della natura del 14 gennaio 1977).

2. Classificazione IUCN: (IV)

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla conservazione e tutela della natura (legge sulla protezione della natura della Bassa-Austria) del 14 gennaio 1977, modificata ultimamente il 28 marzo 1996 (Gesetz über die Erhaltung und die Pflege der Natur (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz) vom 14. Januar 1977, zuletzt erneuert am 28. März 1996).*
- *Ordinanza per la creazione di un area protetta, deliberata dal governo del Land dopo aver concertato i comuni interessati.*

5. Quadro amministrativo:

Come accennato precedentemente, l'amministrazione del distretto ed il governo del Land, rappresentano la base del quadro amministrativo.

6. Particolarità:

E' severamente vietato ogni intervento sull'ambiente naturale, che possa compromettere la vita delle piante e degli animali. Una riserva naturale non può essere utilizzata come area fabbricabile oppure per la costruzione di una strada.

I Parchi Naturali (Naturparke)

1. Denominazione: «Naturpark»

«Si possono dichiarare Parchi Naturali, le aree come le Riserve Naturali, i Paesaggi Protetti oppure una parte di quelli che si prestano alla ricreazione, nonché alla trasmissione delle conoscenze concernenti la natura» (§ 8 delle legge concernente la conservazione ed il mantenimento della natura del 14 gennaio 1977).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla conservazione e tutela della natura (legge sulla protezione della natura della Bassa-Austria) del 14 gennaio 1977, modificata ultimamente il 28 marzo 1996 (Gesetz über die Erhaltung und die Pflege der Natur (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz) vom 14. Januar 1977, zuletzt erneuert am 28. März 1996).*
- *Ordinanza per la creazione di un area protetta, deliberata dal governo del Land dopo aver concertato i comuni interessati.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land, rappresentano la base del quadro amministrativo.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

I Monumenti Naturali (Naturdenkmale)

1. Denominazione: «Naturdenkmal»

«Si possono dichiarare monumenti naturali, alcuni elementi del paesaggio che presentano grande interesse scientifico e culturale» (§ 9 della legge concernente la conservazione ed il mantenimento della natura del 14 gennaio 1977).

Tra essi possiamo citare: orridi, gole, alberi, siepi, boschi, viali, parchi cittadini, sorgenti, cascate, stagni, laghi, rocce, formazioni geologiche, fossili, minerali.

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla conservazione ed il mantenimento della natura (legge sulla protezione della natura della Bassa-Austria) del 14 gennaio 1977, modificata ultimamente il 28 marzo 1996 (Gesetz über die Erhaltung und die Pflege der Natur (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz) vom 14. Januar 1977, zuletzt erneuert am 28. März 1996).*
- *Decreto per la creazione di un monumento naturale, deliberato dall'amministrazione del distretto e valido per il programma di pianificazione territoriale.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land, costituiscono il quadro amministrativo. Tra l'altro, l'amministrazione del distretto può incaricare il proprietario nell'intraprendere alcune decisioni, al fine di assicurare la protezione del monumento naturale.

6. Particolarità:

E' severamente vietato modificare, asportare o distruggere un monumento naturale. Sono inoltre vietati cartelli d'orientamento oppure cartelloni pubblicitari.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Bassa-Austria

Tabella 6: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Bassa-Austria

Obiettivi	Paesaggio protetto	Riserva Naturale	Parco Naturale	Monumento Naturale
Ricerca scientifica		2		
Protezione delle specie selvatiche		1		
Protezione della biodiversità				
Mantenimento delle funzioni ecologiche				
Protezione di particolari elementi naturali		1		1
Protezione di particolari elementi culturali	1		1	1
Sviluppo sostenibile				
Educazione ambientale		1		
Funzione ricreativa	1		1	
Turismo e tempo libero	1		2	
Sviluppo dell'agricoltura				
Conservazione di particolarità tradizionale	1		1	1

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 7: attività umane dei vari tipi di aree protette della Bassa-Austria

Attività umane		Paesaggio protetto	Riserva Naturale	Parco Naturale	Monumento Naturale
Agropastorizia	Agricoltura	1	-	2	-
	Pastorizia	1	-	2	-
Silvicoltura	Silvicoltura	2	-	2	-
Attività commerciali	Commercio	1	-	-	2
	Artigianato	1	-	-	2
Prelievi	Caccia	1	-	-	1
	Pesca	1	-	-	-
	Altro	1	-	2	-
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	2	2	3	-
	Senza particolare attrezzatura	1	2	1	1
Costruzione / Lavori / Attrezzature		2	2	2	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

2.2 Il Burgenland

Il parlamento del Land di Burgenland, ha deciso, seguendo la legge del 15 novembre 1990 concernente la protezione e la tutela della natura e del paesaggio (Gesetz vom 15. November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl. Nr. 27/1991 in der Fassung LGBl. Nr.1/1994 und 66/1996), di garantire la protezione della natura e del paesaggio, sotto tutte le sue forme e soprattutto per quanto riguarda:

- o la diversità, particolarità, bellezza e funzione ricreativa della natura e del paesaggio,
- o lo svolgimento dei processi naturali,
- o le diversità faunistiche e floristiche (protezione delle specie) e dei loro rispettivi habitat (protezione dei biotopi).

Al fine di giungere al risultato cui si tende, la legge ha previsto le seguenti misure che concernano l'insieme delle aree protette:

Il governo deve realizzare un inventario oppure una cartografia dell'ambiente naturale, al fine di censire le aree che necessitano di protezione.

Tra l'altro, al di fuori delle zone urbane, le seguenti attività necessitano un'autorizzazione particolare come ad esempio:

- o la costruzione d'edifici, stabilimenti ecc;
- o apparecchiature per lo sfruttamento di cave, estrazione della torba ecc.;
- o l'installazione di linee elettriche > 30 kW;
- o la costruzione di terreni adibiti allo sport (aerodromi, motocross, auto-cross, golf, ecc.).

2.2.1 Presentazione delle forme di protezione

Nel Burgenland, il governo del Land si rivela competente nel campo della protezione delle aree. Dispone di un consiglio consultativo per rispondere ad ogni domanda concernente la protezione della natura. Il governo del Land, volontariamente può designare un console incaricato della difesa degli interessi locali per la protezione della natura. Per partecipare all'esecuzione della legge, si nominano alcune persone per la protezione della natura. Tali persone, sono considerate come «guardiani pubblici». Al di fuori, il governo del Land ha l'obbligo di nominare alcuni esperti, incaricati d'informare e consigliare ogni soggetto in materia di protezione della natura.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet »

«Si possono dichiarare Riserve naturali, le aree che ospitano specie faunistiche e floristiche rare o minacciate e presentano grande interesse scientifico grazie alla presenza di minerali e fossili (§ 21 delle legge del 15 novembre 1990 concernente la protezione e la tutela della natura e del paesaggio).

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assenza.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del Burgenland del 15 novembre 1990 (Gesetz vom 15. November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl. Nr. 27/1991 in der Fassung LGBl.Nr.1/1994 und 66/1996).*
- *Ordinanza per la creazione di una Riserva naturale, deliberata dal governo del Land e nella quale sono espresse le disposizioni da realizzare al fine di garantire la protezione.*

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land costituisce il quadro amministrativo.

6. Particolarità:

E' severamente vietato ogni intervento che può compromettere l'ambiente naturale.

Alcune attività possono essere regolamentate come: le attività agricole, silvicole, venatorie, la pesca e l'accesso all'interno della Riserva.

I Paesaggi Protetti (Landschaftsschutzgebiete)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet»

«Con l'ordinanza, si possono dichiarare paesaggi protetti, le aree d'eccezionale bellezza, diversità e particolarità, che possiedono un patrimonio storico importante, oppure zone tranquille dove i turisti possono rilassarsi» (§ 23 delle legge del 15 novembre 1990 concernente la protezione e la tutela della natura e del paesaggio).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: diverse zone possono essere attrezzate.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del Burgenland del 15 novembre 1990 (Gesetz vom 15. November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl. Nr. 27/1991 in der Fassung LGBl.Nr.1/1994 und 66/1996).*
- *Ordinanza per la creazione di un Paesaggio protetto, deliberata dal governo del Land, nella quale sono espressi i limiti, l'oggetto, l'obiettivo di protezione, nonché le disposizioni da attuare per garantire la protezione.*

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land, costituisce il quadro amministrativo.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Alcune parti del paesaggio protetto (Geschützte Landschaftsteile)

1. Denominazione: «Geschützter Landschaftsteil»

«Con l'ordinanza, si possono dichiarare parti di un paesaggio protetto, le aree di superficie limitata (giardini, parchi), importanti per la ricreazione e l'immagine di una città» (§ 24 della legge del 15 novembre 1990 concernente la protezione e la tutela della natura e del paesaggio).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio del Burgenland del 15 novembre 1990 (Gesetz vom 15. November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl.Nr. 27/1991 in der Fassung LGBl. Nr.1/1994 und 66/1996).*
- *Ordinanza per la creazione di un Paesaggio protetto, deliberata dal governo del Land, nella quale sono espressi i limiti, l'oggetto, l'obiettivo di protezione, nonché le disponibilità da attuare per garantire la protezione.*

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land, costituisce il quadro amministrativo.

I Parchi Naturali (Naturparke)

1. Denominazione: «Naturpark»

«Con l'ordinanza, il governo del Land può dichiarare Parco naturale, un Paesaggio protetto od alcune zone tranquille, dove la gente può trovare tranquillità e scambiare le proprie conoscenze sulla natura» (§ 25 della legge del 15 novembre 1990 concernente la protezione e la tutela della natura e del paesaggio).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del Burgenland del 15 novembre 1990 (Gesetz vom 15. November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl.Nr. 27/1991 in der Fassung LGBl. Nr.1/1994 und 66/1996).*

Il governo del Land delibera l'ordinanza per la creazione di un Parco naturale.

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land costituisce il quadro amministrativo

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



I Monumenti Naturali (Naturdenkmale)

1. Denominazione: «Naturdenkmal»

«Con il decreto dell'amministrazione del distretto, si possono dichiarare monumenti naturali, ogni elemento naturale di eccezionale bellezza, particolarità e rarità, presentando grande interesse scientifico, culturale e paesaggistico; biotopi di piccole dimensioni, nei quali si trovano minerali o fossili» (§ 27 della legge del 15 novembre 1990 concernente la protezione e la tutela della natura e del paesaggio)

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del Burgenland del 15 novembre 1990 (Gesetz vom 15. November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl.Nr. 27/1991 in der Fassung LGBl. Nr.1/1994 und 66/1996).

Alcuni oggetti sono dichiarati monumenti naturali con il decreto applicato dall'amministrazione del distretto, ed eccezionalmente dal governo del Land.

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land costituisce il quadro amministrativo.

6. Particolarità:

L'amministrazione del distretto ha il compito d'informare il proprietario del monumento naturale, che tale è protetto. E' severamente vietato modificare o distruggere un monumento naturale.

La Protezione delle grotte (Naturhöhlen)

1. Denominazione: «Naturhöhle»

«Una cavità sotterranea formata naturalmente e dove l'insieme o la maggior parte è circondata da rocce e terra, è considerata grotta naturale, quindi protetta» (§ 35-40, parte VII della legge del 15 novembre 1990 concernente la protezione e la tutela della natura e del paesaggio).

2. Classificazione IUCN: senza informazioni.

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del Burgenland del 15 novembre 1990 (Gesetz vom 15. November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl.Nr. 27/1991 in der Fassung LGBl. Nr.1/1994 und 66/1996).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land, costituisce il quadro amministrativo. Inoltre, accorda alcune deroghe per certe attività.

6. Particolarità:

Protezione specifica delle grotte («Besonderer Höhlenschutz»): grotte naturali od alcune parti di esse che si distinguono per la loro particolare forma, importanza culturale o scientifica, le grotte rare, oppure quelle che, per ragioni ecologiche, beneficiano di una protezione speciale con l'ordinanza del governo del Land e nella misura dove, l'accesso e tutte le attività umane sono vietate.

2.2.2 Forme di protezione secondo le direttive Europee

La protezione dei biotopi e delle aree protette Europee, fanno parte di una rete Europea di protezione delle aree basata sulle direttive Europee (92/43/EWG e 79/409/EWG). La protezione dei biotopi rappresenta l'applicazione della direttiva Europea. La creazione delle aree protette Europee si riferisce però all'iniziativa del Land, al fine di contribuire alla rete «Natura 2000».

La Protezione dei biotopi d'importanza Europea (Geschützte Lebensräume)

1. Denominazione: «Geschützter Lebensraum»

«Il governo assume l'incarico di proteggere i biotopi che figurano nell'annesso I della direttiva 92/43/EWG e minacciati nel Burgenland» (§ 22 delle legge del 15 novembre 1990 concernente la protezione e la tutela della natura e del paesaggio).

Exempio: laghi salati e sponde, dune, paludi, basse calcaree, foreste paludose, biotopi, vegetazione di ghiaioni, praterie calcaree e secche, paludi silicee, foreste di alluvioni, grotte non ancora servitate ecc.

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del Burgenland del 15 novembre 1990 (Gesetz vom 15. November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl.Nr. 27/1991 in der Fassung LGBl. Nr.1/1994 und 66/1996).

Dichiarazione mediante decreto o protezione del biotopo con contratto oppure con l'aiuto di sovvenzioni.

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land costituisce il quadro amministrativo.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Le Aree Protette Europee (Europaschutzgebiete)

1. Denominazione: «Europaschutzgebiet»

«Aree d'importanza comunitaria, idonee a contribuire alla conservazione, allo sviluppo od alla ricreazione di uno stato naturale.

a) biotopi enumerati nell'allegato I, o specie faunistiche o floristiche enumerate nell'allegato II della direttiva 92/43/EWG

b) uccelli enumerati nell'allegato I della direttiva 79/409/EWG

Le aree protette Europee fanno parte della rete «Natura 2000» (§ 22b delle legge del 15 novembre 1990 concernente la protezione e la tutela della natura e del paesaggio).

2. Classificazione UICN : senza informazioni.

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge del 15 novembre 1990, sulla protezione e tutela della natura e del paesaggio (Gesetze vom 15. November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl. Nr. 27/1991 in der Fassung LGBl.Nr.1/1994 und 66/1996)
- Ordinanza del governo del Land.

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land costituisce il quadro amministrativo. Il governo stesso talvolta accorda alcune deroghe per certe attività.

6. Particolarità:

I dintorni possono essere anch'essi protetti. Riserve naturali, paesaggi protetti, possono essere nominati aree protette Europee a condizione che essi rappresentino un interesse Europeo.

Per ogni area protetta Europea si deve creare un piano di gestione.

2.2.3 Forme di protezione nate da un impegno internazionale

Dopo aver fatto eccezione dell'integrazione dell'impegno internazionale, la legge del 15 novembre 1990 sulla protezione e la tutela della natura e del paesaggio, (NG 1990) in conformità al § 7, 22a e 22b (protezione delle zone umide, dei biotopi, delle aree protette Europee), la Riserva naturale «Neusiedler See» è riconosciuta nelle seguenti categorie di protezione internazionali: riserva di Biosfera, Riserva Europea biogenetica, Sito Ramsar, Zona di protezione speciale (direttiva 79/409/CEE e 92/43/EWG), Parco nazionale della categoria UICN II (parte sud del lago).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Burgenland

Tabella 8: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Burgenland

Obiettivi	Riserva Naturale	Paesaggi protetti	Parte del paesaggio protetto	Bio-topo	Parco Naturale	Monumento Naturale	Protezione delle grotte	Area Protetta Europea
Ricerca scientifica	1			2		2	2	-
Protezione delle specie selvatiche	1						-	1
Protezione della biodiversità	1					1	2	1
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1					1	2	1
Protezione di particolare elementi naturali	1	1	2	1		1	1	1
Protezione di particolare elementi culturali		1	1	1	1	1	-	-
Sviluppo sostenibile							-	-
Educazione ambientale				1	2	-	-	
Funzione ricreativa		1	1		1		2	-
Turismo e tempo libero		1			2		-	-
Sviluppo dell'agricoltura						-	-	
Conservazione di particolarità tradizionale		1	1	1	1	1	-	-

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 9: attività umane dei vari tipi di aree protette del Burgenland

Attività umane		Riserva Naturale	Paesaggi protetti	Parte del paesaggio protetto	Bio-topo	Parco Naturale	Monumento Naturale	Protezione delle grotte	Area Protetta Europea
Agropastorizia	Agricoltura	2	1	non	2		1	a	b
	Pastorizia	2	1	abbiamo	2		1		
Silvicoltura	Silvicoltura	2	1	dati	2		1		
Attività commerciali	Commercio	3	-	precisi	3		-		
	Artigianato	3	-		3		-		
Prelievi	Caccia	2	1		-		1		
	Pesca	2	1		-		1		
	Altro	3	2		3		3		
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	3	3		3		2		
	Senza particolare attrezzatura	2	1		2		1		
Costruzione / Lavori / Attrezzature		2	2		3		3		

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

a) Ogni azione che potrebbe nuocere o distruggere una grotta naturale, necessita l'autorizzazione del governo del Land.

b) L'ordinanza, che rappresenta la base d'ogni area, deve contenere l'oggetto e le misure di protezione (che variano secondo i casi).

2.3 La Carinzia (Kärnten)

Le finalità della legge sulla protezione della natura

Il parlamento del Land della Carinzia ha deciso, nella legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986 (54. Gesetz vom 3. Juni 1986 über den Schutz und die Pflege der Natur (Kärntner Naturschutzgesetz - K-NSG), LGBl. Nr. 54/1986, in der Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 4/1988, 104/1993, 87/1995, 21/1997 und den Kundmachungen LGBl. Nr. 52/1987, 60/1994, 52/97) che la natura necessita una protezione per:

- «o la sua diversità, particolarità e bellezza ;
- o ricchezza delle specie floristiche e faunistiche, nonché i loro rispettivi habitat ;
- o ed affinché l'ambiente ecologico ed il resto ;

siano conservati in modo duraturo» (§ 1 della legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Per raggiungere il risultato cui si tende, la legge ha previsto le seguenti misure che concernano l'insieme delle aree protette:

«Tali misure necessitano una particolare autorizzazione su tutto il territorio del Land:

- *o la costruzione o lavori di costruzioni diverse (edifici, aziende, installazioni di trattamento, ...);*
- *o cavi, miniere, ...;*
- *o impianti sciistici, terreni adibiti allo sport (tennis, golf, sci, moto-cross,...);*
- *o la circolazione con macchine a motore, nonché lo stazionamento al di fuori delle zone autorizzate..*

Lo sfruttamento agricolo e silvicolo, la caccia e la pesca sono autorizzate nella misura dove non si compromette l'obiettivo di protezione» (§ 6 della legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986).

Protezione delle regioni alpine:

Sotto il limite delle foreste, ogni costruzione necessita un'autorizzazione speciale.

E' vietata ogni modifica apportata al terreno. E' ugualmente vietato il decollo o l'atterraggio d'aerei a motore

Quadro amministrativo

Il governo del Land, ha l'incarico della gestione e della pianificazione delle aree protette / campo per la protezione della natura (Abteilung 20 der Landesregierung Kärnten, Fachbereich Naturschutz). La prima istanza per l'applicazione della legge sulla protezione della natura è rappresentata dall'amministrazione del distretto (Bezirksverwaltungsbehörde). La seconda è rappresentata dalla sezione 2RO del governo del Land (Raumordnungs- und Naturschutzrecht). Un «consiglio per la protezione della natura», nominato dall'amministrazione del governo e composto d'esperti, ha l'incarico di consigliare il governo del Land (Naturschutzbeirat, § 61 des Gesetzes vom 3. Juni 1986 über den Schutz und die Pflege der Natur; 54. Gesetz: Kärntner Naturschutzgesetz, LGBl. Nr. 54/1986.). Il governo del Land può imporre ai proprietari interessati la tutela delle aree protette.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



2.3.1 Presentazione delle forme di protezione

I Parchi Nazionali (Nationalparke)

1. Denominazione: «Nationalpark Hohe Tauern»

«Il parlamento del Land della Carinzia ha deciso che un'area:

- o presentando parti del paesaggio caratteristico, importante e particolare per l'Austria;
- o rappresentando un certo stato naturale non influenzato dall'attività umana;
- o presentando ecosistemi particolari e d'interesse scientifico;
- o possedendo una certa superficie.;

con l'ordinanza del governo del Land, può essere dichiarata Parco nazionale» (§ 1 delle ordinanza per la creazione di un Parco del governo del Land).

Per ottenere il labello di Parco nazionale, deve garantire la tutela e la conservazione dell'area, seguendo la situazione logica della natura:

- o per il benessere della popolazione, o a scopi scientifici,
- o per lo sviluppo dell'economia, dell'agricoltura e della silvicoltura locale,
- o per le specie faunistiche e floristiche caratteristiche ed i loro habitat,
- o per i monumenti e paesaggi importanti.

2. Classificazione IUCN: II

3. Zonizzazione: zona centrale, zona di protezione speciale e zona periferica.

La zona centrale, è considerata come la parte del Parco nazionale che si avvicina di più allo stato naturale e che presenta quindi un particolare interesse scientifico. Le piccole zone del parco rappresentano particolare interesse scientifico ed ecologico, quindi possono essere protette ed incluse in una zona di protezione speciale. Le parti del Parco nazionale non situate nella zona centrale e che non beneficiano di una protezione speciale, sono considerate zone di tutela. Esiste ugualmente una zona periferica costituita dai comuni del parco.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sul Parco nazionale del Land della Carinzia del 1° luglio 1983 (Gesetz vom 1. Juli 1983 über die Errichtung von Nationalparks - Kärntner Nationalparkgesetz LGBl. Nr. 55/1983 in der Fassung LGBl. Nr. 57/1986 und LGBl. Nr. 53/1992).
- Ordinanza per la creazione di un Parco del governo del Land.

5. Quadro amministrativo:

La gestione dei Parchi Nazionali della Carinzia è affidata ad un'amministrazione del Parco. Ogni Parco nazionale dispone di una direzione.

All'amministrazione del parco incombe la responsabilità di:

- o informare, formare e organizzare seminari, atelier ecc.;
- o la pianificazione del parco, nonché il monitoraggio dei lavori scientifici sul parco ed il territorio;
- o l'integrazione e l'informazione della popolazione locale, nonché dei visitatori.

I fondi del Parco nazionale:

- o attribuisce le sovvenzioni,
- o applica le misure corrispondenti agli obiettivi del Parco nazionale;
- o appoggia i lavori scientifici nel Parco;
- o contribuisce alla creazione ed alla stesura dei piani per la tutela del Parco.

I mezzi finanziari dei fondi, sono garantiti dalle sovvenzioni del Land, dalle fondazioni e dalle vendite d'articoli pubblicitari del Parco.

Gli organi dei fondi sono:

- o la direzione;
- o il comitato del Parco nazionale;
- o il raggruppamento del comitato.

Il comitato del Parco nazionale è incaricato di consigliare la direzione. E' costituito da:

- o i sindaci dei comuni interessati;
- o due proprietari per ogni comune interessato dal Parco;
- o i membri designati dal governo;
- o da un membro della camera dell'agricoltura e della silvicoltura.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

«Con l'ordinanza, si possono proteggere le aree

a). che presentano un carattere naturale o autentico,

b). che ospitano specie faunistiche o floristiche rare o minacciate,

c). presentando habitat rari o minacciati di piante e animali,

d). oppure fossili e minerali rari e di grande interesse scientifico» (§ 23 della legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986).

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986 (§ 23 des Gesetzes vom 3.Juni 1986 über den Schutz und die Pflege der Natur - Kärntner Naturschutzgesetz - LGBl. Nr.54/1986).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land e l'amministrazione del distretto, rappresentano la base del quadro amministrativo.

6. Particolarità:

Le regole di protezione, nonché i regolamenti d'eccezione, devono figurare nelle ordinanze, badando che gli obiettivi di protezione siano rispettati. Lo sfruttamento agricolo e silvicolo, venatorio e la pesca, sono autorizzati, se non si compromette l'obiettivo di protezione.

I Paesaggi Protetti (Landschaftsschutzgebiete)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet»

«Con l'ordinanza, si possono dichiarare Paesaggi protetti, le aree protette caratterizzate dalla loro diversità, particolarità, bellezza del paesaggio, che presentano grande importanza per la ricreazione, oppure che possiedono parti storiche importanti» (§ 25 della legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986 (Gesetz vom 3. Juni 1986 über den Schutz und die Pflege der Natur - Kärntner Naturschutzgesetz - LGBl. Nr.54/1986).*
- *Ordinanza per la creazione di un Paesaggio protetto. Nell'ordinanza devono figurare le misure che necessitano particolare autorizzazione e rischiano di compromettere la bellezza, la funzione ricreativa e l'importanza storica del paesaggio.*

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land e l'amministrazione del distretto rappresentano la base del quadro amministrativo.

Le Aree verdi protette (Geschützte Grünbestände)

1. Denominazione: «Geschützter Grünbestand»

«Con l'ordinanza si possono dichiarare Aree verdi protette, le aree limitate che contribuiscono a valorizzare il paesaggio oppure un villaggio e rivelano importanza per la ricreazione della popolazione» (§ 26 legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986 (Gesetz vom 3. Juni 1986 über den Schutz und die Pflege der Natur - Kärntner Naturschutzgesetz - LGBl. Nr. 54/1986).*
- *Ordinanza per la creazione di un'area verde.*

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land e l'amministrazione del distretto rappresentano la base del quadro amministrativo.

I Monumenti Naturali (Naturdenkmale)

1. Denominazione: «Naturdenkmal»

«Con il decreto dell'amministrazione del distretto, si possono proteggere i monumenti naturali di particolare bellezza, rarità, di gran valore scientifico e culturale, aree di superficie limitata, importanti per il microclima e l'habitat di alcune specie faunistiche e floristiche» (§ 28 della legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986).

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: se i dintorni di un monumento naturale, si rivelano importanti per la protezione, anch'essi saranno inclusi nella procedura di protezione.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986 (Gesetz vom 3. Juni 1986 über den Schutz und die Pflege der Natur - Kärntner Naturschutzgesetz - LGBl. Nr. 54/1986).*
- *Decreto dell'amministrazione del distretto.*

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land e l'amministrazione del distretto rappresentano la base del quadro amministrativo.

6. Particolarità:

La dichiarazione di un monumento naturale è affissa per quattro settimane nei comuni interessati.

Le Caverne Naturali (Naturhöhlen)

1. Denominazione: «Naturhöhle»

«Tutte le cavità sotterranee formatesi naturalmente, circondate completamente o parzialmente da rocce ed accessibili agli uomini (= caverne naturali)» (§ 33 della legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986).

2. Classificazione IUCN: senza informazioni.

3. Zonizzazione: assenza.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura del 3 giugno 1986 (*Kärntner Naturschutzgesetz vom 3. Juni 1986, Abschnitt VII, Paragraph 33-41*).

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land e l'amministrazione del distretto, rappresentano la base del quadro amministrativo. L'apertura al pubblico di caverne, necessita l'autorizzazione del governo del Land.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Carinzia.

Tabella 10: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Carinzia

Obiettivi	Parco Nazionale			Riserva Naturale	Paesaggio Protetto	Area verde protetta	Monumento Naturale	Caverna Naturale
	ZC	ZM	ZS					
Ricerca scientifica	1		1					
Protezione delle specie selvatiche	2		1	1				
Protezione della biodiversità	1		1	1				
Mantenimento delle funzioni ecologiche		2	1				1	
Protezione di particolari elementi naturali	1	2		1			1	1
Protezione di particolari elementi culturali	2	1			1	1	1	
Sviluppo sostenibile	2	1						
Educazione ambientale	1	1	2					
Funzione ricreativa	2	1			1	1		2
Turismo e tempo libero					2	2		2
Sviluppo dell'agricoltura	2	1						
Conservazione di particolarità tradizionale	2	1			1	1	1	

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

ZC = zona centrale; ZM = zona di tutela; ZS = zona di protezione speciale

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabella 11: attività umane dei vari tipi di aree protette della Carinzia

Attività umane		Parco Nazionale			Riserva Naturale	Paesaggio Protetto	Area verde protetta	Monumento Naturale*	Caverna Naturale
		ZC	ZM	ZS					
Agropastorizia	Agricoltura	1	1	2					-
	Pastorizia	1	1	2					-
Silvicoltura	Silvicoltura	1	1	2					-
Attività commerciali	Commercio	3	2	3					-
	Artigianato	3	2	3					-
Prelievi	Caccia	1	1	2					2
	Pesca	1	1	2					2
	Altro	3	1	3					-
Attività turistiche	Con particolare attrezzature	3	1	3					2
	Senza particolare attrezzature	1	2	2					-
Costruzione / Lavori / Attrezzature		2	2	3					-

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*senza informazioni

ZC = zona centrale; ZM = zona di tutela; ZS = zona di protezione speciale

2.4 L'Alta-Austria (Oberösterreich)

Le finalità della legge per la protezione della natura

Il parlamento del Land dell'Alta-Austria, ha deciso con la legge sulla protezione della natura e del paesaggio del 1995 (Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz von 1995, LGBl.Nr.37/1995), di proteggere, conservare e mantenere la natura ed il paesaggio nella sua integrità, al fine di garantire un'ottima qualità di vita per la popolazione.

Tale legge protegge:

- o l'ambiente naturale nell'evoluzione,
- o le specie faunistiche e floristiche, nonché i loro rispettivi habitat,
- o la diversità, particolarità, bellezza e funzione ricreativa del paesaggio,
- o i fossili ed i minerali.

Al fine di giungere al risultato cui si tende, la legge ha previsto le seguenti misure che concernano l'insieme delle aree protette:

Il governo del Land delibera con ordinanza, piani di gestione per la protezione della natura nei quali sono stabilite l'area ed il relativo statuto di protezione. Il Land ed i comuni hanno l'obbligo d'incoraggiare la conservazione e la tutela della natura e del paesaggio.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Necessitano un'autorizzazione particolare:

- o alcune costruzioni (edifici, strade, piazze, aree adibite allo sport, impianti sciistici);
- o la modificazione;
- o l'intensificazione di certe aziende (agricole, silvicole, cavi, torbiere...);
- o lo stazionamento d'autovetture, campeggi,.... Al di fuori delle zone definite.

Le attività come l'agricoltura e la silvicoltura non necessitano, nella maggior parte dei casi, una particolare autorizzazione. Le attività umane autorizzate o vietate sono precisate nell'ordinanza concernente una determinata area. Tuttavia, è severamente vietata ogni modifica o distruzione dell'ambiente naturale, dei suoi abitanti, nonché ogni impatto negativo sul paesaggio.

2.4.1 Presentazione delle forme di protezione

Per l'insieme delle aree protette dell'Alta-Austria (eccetto il Parco nazionale), il responsabile per la tutela delle aree protette è l'amministrazione del governo dell'Alta-Austria, dipartimento della protezione della natura (Amt der oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz). L'amministrazione del distretto, (Bezirksverwaltungsbehörde) rappresenta la prima istanza responsabile per l'applicazione della legge concernente la conservazione e la tutela della natura

Il Parco Nazionale (Nationalpark)

1. Denominazione: «Nationalpark Oberösterreichische Kalkalpen»

2. Classificazione IUCN: II

3. Zonizzazione: zona naturale e zona di preservazione

E' considerata zona naturale l'area che non ha subito o solo in parte, interventi umani. Nella zona naturale sono vietate ogni forma di sfruttamento. Nella zona di preservazione il paesaggio culturale deve essere conservato. Si devono incoraggiare le aziende agricole, silvicole ecologiche, al fine di evitare il ritorno della natura selvaggia. Esiste ugualmente una zona periferica costituita dai comuni del parco.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sul Parco nazionale del Land dell'Alta-Austria del 1996, pubblicata il 28 febbraio 1997.*
- *Alcuni articoli della legge sulla protezione della natura et del paesaggio dell'Alta-Austria del 1995, legge sulla pesca e la caccia.*

5. Quadro amministrativo:

Il Land dell'Alta-Austria in collaborazione con lo Stato, ha fondato una SARL (Società a responsabilità limitata) per la creazione e la conservazione del Parco nazionale di Kalkalpen.

Il consiglio d'amministrazione è costituito di 14 membri ed è stato creato al fine di:

- o definire i programmi di sovvenzioni,
- o assicurare la funzionalità delle linee direttrici al fine di realizzare gli obiettivi del Parco,
- o partecipare alla ricerca scientifica del Parco
- o partecipare ai lavori di comunicazione ed informazione.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Il governo del Land deve definire un piano di gestione per le dichiarazioni del Parco nazionale. Nei piani di gestione si devono risolvere i seguenti compiti:

- o la gestione dell'ambiente naturale e l'inventario dei biotopi,
- o regolarizzare la selvaggina (caccia);
- o la frequentazione turistica del parco.

I Paesaggi Protetti (Landschaftsschutzgebiete)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet»

«Sono protetti dalla legge concernente la protezione della natura del Land dell'Alta-Austria, le aree caratterizzate da: diversità, particolarità, bellezza paesaggistica ed importanza per la ricreazione» (§ 9 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del 1995).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura (Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz von 1995, LGBl. Nr.37/1995).*

I paesaggi protetti sono instaurati con l'ordinanza (Verordnung) del governo del Land, nella quale figurano le autorizzazioni particolari concernenti ogni area.

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land rappresentano la base del quadro amministrativo.

Particolarità:

Con l'ordinanza del governo del Land si possono dichiarare «Parco naturale», i paesaggi protetti, generalmente accessibili, che si prestano in modo particolare alla distensione od alla trasmissione delle conoscenze sulla natura, equipaggiati e conformi a tali funzioni.

Alcune Parti del paesaggio protetto (Geschützte Landschaftsteile)

1. Denominazione: «Geschütztes Landschaftsteil»

«La legge protegge le parti dei paesaggi naturali o culturali, d'importanza paesaggistica, nelle quali la popolazione ritrova calma e serenità. Con l'ordinanza, si dichiarano anche le aree verdi, i viali,....» (§ 10 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del 1995).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz von 1995, LGBl. Nr.37/1995).*

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Le parti del paesaggio protetto sono instaurate con l'ordinanza (Verordnung) del governo del Land e nelle quali figurano le autorizzazioni particolari che concernano ogni area.

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land rappresentano il quadro amministrativo.

I Monumenti Naturali (Naturdenkmale)

1. Denominazione: «Naturdenkmal»

«La legge protegge i monumenti naturali di valore scientifico e culturale, che possiedono fossili o minerali, che hanno un'importante influenza sull'immagine del paesaggio come:

- o le associazioni forestali rare;
- o le rive, i ruscelli, gli stagni o gli affluenti geologici;
- o le caverne e sorgenti d'interesse particolare» (§ 19 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del 1995).

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura (Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz von 1995, LGBl.Nr.37/1995).

Si dichiara con decreto, la protezione di un monumento naturale (Bescheid) del Land, nel quale sarà menzionato la natura, l'oggetto, nonché le misure di conservazione che saranno adottate in accordo con il proprietario.

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land rappresentano il quadro amministrativo.

6. Particolarità:

Un Monumento naturale nonché l'ambiente che lo circonda, non devono subire interventi di modifiche o distruzione. Il proprietario ha l'obbligo di dichiarare ogni cambiamento o deterioramento dell'oggetto.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

Questa legge dichiara Riserve naturali le aree che:

- «O ospitano specie faunistiche e floristiche selvagge e monumenti naturali;
- non sono troppo trasformate dalle attività umane» (§ 21 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del 1995).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura (*Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz von 1995, LGBl.Nr.37/1995*).

Con l'ordinanza (Verordnung), il governo del Land ha l'incarico di sistemare le riserve naturali.

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land rappresentano il quadro amministrativo.

6. Particolarità:

E' severamente vietato deteriorare, distruggere o modificare la Riserva. Tuttavia, se l'interesse pubblico si rivela più importante degli obiettivi di protezione, il governo del Land può accordare alcune deroghe.

Tablee riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette dell'Alta-Austria

Tabella 12: obiettivi dei vari tipi di aree protette dell'Alta-Austria

Obiettivi	Parco Nazionale		Paesaggio Protetto	Riserva Naturale	Monumento Naturale	Parte del paesaggio protetto
	Zona naturale	Zona di preservazione				
Ricerca scientifica	1					
Protezione delle specie selvatiche	1			1		
Protezione della biodiversità	1					
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1					
Protezione di particolari elementi naturali			1	1	1	
Protezione di particolari elementi culturali		1	1		1	1
Sviluppo sostenibile		1				
Educazione ambientale	2	1				
Funzione ricreativa	2	1	1			1
Turismo e tempo libero			2			2
Sviluppo dell'agricoltura	1					
Conservazione di particolarità tradizionale		2	1		1	1

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 13: attività umane dei vari tipi di aree protette dell'Alta-Austria

Attività umane		Parco Nazionale		Paesaggio Protetto	Riserva Naturale	Monumento Naturale	Parte del paesaggio protetto
		Zona naturale	Zona di preservazione				
Agropastorizia	Agricoltura	3	2	1	1	-	1
	Pastorizia	3	2	1	1	-	1
Silvicoltura	Silvicoltura	3	1	1	1	-	1
Attività commerciali	Commercio	3	2	1	2	2	1
	Artigianato	3	2	1	2	2	1
Prelievi	Caccia	3	3*	1	1	1	1
	Pesca	2	2	1	1	-	1
	Altro	3	2**	1	2	-	1
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	3	2	2	3	-	2
	Senza particolare attrezzatura	1	1	1	1	1	1
Costruzione / Lavori / Attrezzature		2	2***	2	2	2	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*Nella zona naturale e al di fuori della regolarizzazione della selvaggina, la caccia è vietata

**Nella zona di preservazione, la raccolta dei funghi e frutti è autorizzata

***Restauro dei rifugi, costruzione di sentieri e manutenzione

2.5 Il Salisburgo (Salzburg)

Le finalità della legge sulla protezione della natura

La legge sulla protezione della natura di Salisburgo del 1999 (Salzburger Naturschutzgesetz von 1999) mira alla protezione e la tutela della natura e del paesaggio culturale.

Al fine di giungere al risultato cui si tende, la legge ha previsto le seguenti misure che concernano l'insieme delle aree protette:

Il governo del Land, può concludere contratti con privati, al fine di conservare certe aree. Attribuendo sovvenzioni a privati od associazioni, garantisce la tutela del paesaggio. Le sovvenzioni del Land, sono innanzi tutto attribuite alle aree protette, quelle del Land e dei comuni ai Monumenti naturali ed alle parti del paesaggio protetto e quelle dei comuni, agli oggetti naturali.

2.5.1 Presentazione delle forme di protezione

L'amministrazione del distretto è responsabile dell'applicazione della legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio. Il governo è responsabile delle aree, nonché delle autorizzazioni che oltrepassano le competenze dell'amministrazione del distretto. Per le questioni che concernano la protezione della natura, il governo del Land designa un consiglio amministrativo. Inoltre, designa per ogni distretto un incaricato delle missioni (Naturschutzbeauftragter), il quale avrà il compito della sorveglianza, gestione e baderà all'applicazione delle leggi. Con l'ordinanza del governo del Land, un'associazione indipendente per la protezione della natura, potrà essere nominata «difesa dell'ambiente». Questa «difesa dell'ambiente» ha il diritto di sostenere i progetti concernenti la protezione della natura, i quali non sono di competenza dell'incaricato delle missioni. Al fine di aiutare gli amministratori a compiere lavori educativi applicando la legge, il governo del Land nomina alcune persone volontarie, chiamanti anche «guardiani della protezione della natura» (Salzburger Berg- und Naturwacht).

Il Parco Nazionale (Nationalparke)

Nel territorio di Salisburgo, oggi esiste un Parco nazionale.

1. Denominazione: «Nationalpark Hohe Tauern»

«La legge di chiara Parco nazionale, un'area che possiede parti del paesaggio di forme diverse e caratteristiche per l'Austria ospitando specie faunistiche e floristiche rappresentative. Tale paesaggio deve essere conservato al fine di garantire il benessere della popolazione, nonché per scopi scientifici, estetici ed economici (...).» (§ 22 della legge sulla protezione della natura di Salisburgo del 1999).

Il Parco deve permettere la ricreazione per la popolazione, gestione e monitoraggio scientifico permanente.

Gli obiettivi della legge consistono nel:

- o conservare l'area considerata per la sua bellezza ed originalità;
- o proteggere le specie faunistiche e floristiche ed i loro rispettivi campi vitali.

2. Classificazione IUCN: V, il Land Salisburgo ha chiesto di essere iscritto sulla lista UICN nella categoria II.

3. Zonizzazione: le zone del Parco sono suddivise nel modo seguente:

- o zona centrale equivalente ad una riserva naturale;
- o zona di tutela equivalente ad un paesaggio protetto;
- o zona periferica costituita dai comuni del parco.

Il governo del Land, in accordo con i proprietari può dichiarare alcune zone d'importanza ecologica e paesaggistica come le zone di protezione speciale.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio di Salisburgo del 1999 (*Salzburger Naturschutzgesetz 1999*).
- Legge per la creazione di un Parco Nazionale del 19 ottobre 1983 (*Gesetz über die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern im Land Salzburg vom 19. Oktober 1983*).
- Le disposizioni delle altre aree protette, sono applicate nel parco nazionale.

5. Quadro amministrativo:

I fondi del Parco nazionale, nominati «fondi del Parco Nazionale di Salisburgo», servono per promuovere, dirigere e realizzare azioni nel Parco. Una persona è addetta alla gestione degli aspetti finanziari (sovvenzioni, progetti scientifici, crediti). Gli organi esecutivi dei fondi sono: il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il consiglio dei fondi.

Il consiglio d'amministrazione è costituito dalle seguenti persone:

- o il presidente membro del governo del Land;
- o due membri designati dal governo del Land;
- o due membri che rappresentano i comuni del Parco;
- o due persone che rappresentano i proprietari privati nel Parco.

I membri del consiglio d'amministrazione sono eletti ogni cinque anni.

Il consiglio dei fondi è responsabile:

- o del consiglio del programma d'attività;
- o della realizzazione o dei cambiamenti delle sovvenzioni.

Il consiglio è costituito dal presidente ed almeno 24 persone che rappresentano i diversi comuni, proprietari, camere consolari, associazioni ecc.

6. Particolarità:

Le attività umane sono autorizzate in rapporto alla zona interessata. Nella zona centrale, sono vietate tutte le attività che compromettono l'ambiente naturale. La zona periferica, mira al mantenimento della biodiversità e preserva le risorse naturali.

I Monumenti Naturali (Naturdenkmale)

1. Denominazione: «Naturdenkmal»

«Con il decreto dell'amministrazione del distretto, si possono dichiarare Monumenti naturali gli elementi naturali che presentano particolare bellezza, rarità eccezionale ed interesse paesaggistico» (§ 6 della legge sulla protezione della natura di Salisburgo del 1999).

Si possono dichiarare monumenti naturali:

- o alcuni alberi;
- o sorgenti;
- o acque e paludi di superficie limitata;
- o cascate e formazioni glaciali;
- o gole, grotte etc.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio di Salisburgo del 1999 (Salzburger Naturschutzgesetz 1999).*
- *La legge del 1985 protegge le grotte naturali.*
- *L'amministrazione del distretto, stabilisce il decreto per la creazione di un monumento naturale.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto è responsabile dell'applicazione della legge concernente la protezione della natura e la tutela del paesaggio. L'amministrazione del distretto ha il compito di promulgare le ordinanze del monumento naturale, nonché le deroghe per l'intervento nelle aree.

6. Particolarità:

L'accesso può essere vietato.

Le Zone protette del paesaggio (Geschützte Landschaftsteile)

1. Denominazione: «Geschützter Landschaftsteil»

«Si possono dichiarare con l'ordinanza e quando corrispondono a certi criteri, le parti protette del paesaggio, le aree di superficie limitata che contengono biocenosi rare, rivelano grande interesse scientifico, culturale e climatico e sono importanti per la ricreazione e l'immagine di una città e dei suoi abitanti» (§ 12 della legge sulla protezione della natura di Salisburgo del 1999).

Si tratta ad esempio di piccole paludi, gruppi d'alberi, parchi ecc.

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio di Salisburgo del 1999 (Salzburger Naturschutzgesetz 1999).*
- *Ordinanza per la creazione di una parte protetta del paesaggio, deliberata dall'amministrazione del distretto e nella quale figurano le disposizioni da realizzare per proteggerla. L'amministrazione del distretto è responsabile dell'attribuzione delle deroghe.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto è responsabile dell'applicazione della legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



6. Particolarità:

Dichiarare un'area come «Parte protetta del paesaggio» rispetto al «Monumento naturale», permette di proteggere un piccolo ecosistema. Le Riserve forestali naturali, possono essere dichiarate «parte protetta del paesaggio». Esse presentano la libera evoluzione delle specie faunistiche e floristiche e grande interesse scientifico. Nella riserva è vietato ogni sfruttamento. L'attività venatoria invece può essere autorizzata.

I Paesaggi Protetti (Landschaftsschutzgebiete)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet»

«Con l'ordinanza, si possono dichiarare paesaggi protetti le aree d'eccezionale bellezza e diversità, che si prestano alla ricreazione per la popolazione nonché per i turisti poiché fanno parte di un notevole paesaggio naturale e culturale» (§ 16 della legge sulla protezione della natura di Salisburgo del 1999).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio di Salisburgo del 1999 (Salzburger Naturschutzgesetz 1999).*
- *Ordinanza per la creazione di un paesaggio protetto, deliberata dal governo del Land rappresenta i limiti dell'area e le disposizioni da realizzare al fine di proteggerla.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto è responsabile dell'applicazione della legge e attribuisce le deroghe.

6. Particolarità:

Oggi, l'importanza dei paesaggi protetti dipende soprattutto dall'influenza delle amministrazioni responsabili della pianificazione.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

«Si possono dichiarare riserve naturali, le aree che ospitano specie faunistiche e floristiche rare o minacciate, nonché biocenosi faunistiche e floristiche» (§ 19 della legge sulla protezione della natura di Salisburgo del 1999).

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio di Salisburgo del 1999 (Salzburger Naturschutzgesetz 1999).*
- *Ordinanza per la creazione di una riserva naturale, deliberata dal governo del Land, nella quale figurano i limiti dell'area e le disposizioni da realizzare al fine di proteggerla.*

5. Quadro amministrativo:

Il governo del Land ha il compito di applicare il regolamento e autorizzare le attività umane nelle riserve naturali.

6. Particolarità:

Nella riserva naturale ogni intervento è vietato. Lo sfruttamento agricolo e silvicolo è autorizzato se già esistente.

I Parchi Naturali (Naturparke)

1. Denominazione: «Naturpark»

«Con l'ordinanza, il governo del Land può dichiarare parco naturale un'area che si presta alla ricreazione per la popolazione, nonché alla trasmissione delle conoscenze sulla natura» (§ 23 della legge sulla protezione della natura di Salisburgo del 1999).

L'area interessata, deve essere protetta come «Riserva naturale» o «Paesaggio protetto» e presentare mezzi supplementari per la ricreazione della popolazione o per l'educazione ambientale. Dichiarare una zona «Parco naturale», non presenta alcun valor proprio ma la certezza d'avere un certificato per la funzione ricreativa (labello).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio di Salisburgo del 1999 (Salzburger Naturschutzgesetz 1999).*
- *Ordinanza per la creazione di un parco naturale, deliberata dal governo del Land.*
- *Le ordinanze sull'utilizzazione generale di un parco naturale possono essere adottate dal governo del Land.*
- *Autorizzazione di sovvenzioni mediante l'aiuto del governo del Land.*
- *Ordinanze del governo del Land, nelle quali si potranno deliberare regolamenti concernenti l'utilizzazione di un parco naturale.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto è responsabile dell'applicazione della legge concernente la protezione della natura e la tutela del paesaggio. Il proprietario dell'area è responsabile della conservazione e dell'applicazione degli obiettivi di protezione. Il labello di Parco naturale, necessita l'accordo del proprietario.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



La Protezione dei biotopi (Schutz von Lebensräumen)

1. Denominazione: «Schutz von Lebensräumen»

«Sono protette: le paludi, foreste alluvionali, fiumi, torrenti e zone inondate, acque stagnanti con una superficie compresa tra 20 e 2000 m², nonché gli argini, praterie alpine, ghiacciai e dintorni» (§ 24 della legge sulla protezione della natura di Salisburgo del 1999).

2. Classificazione UICN: (IV)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio di Salisburgo del 1999 (Salzburger Naturschutzgesetz 1999).

Il governo, inventaria in un catasto i Biotopi d'importanza ecologica. Il governo ha l'obbligo di deliberare un inventario dei biotopi. Conclude contratti con i proprietari per la conservazione dell'area e incoraggia l'utilizzazione durevole delle risorse.

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto è responsabile dell'applicazione della legge e attribuisce le deroghe.

6. Particolarità:

Il governo del Land, sostiene sul piano finanziario ogni forma di sfruttamento che assicura la conservazione del sito.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Salisburgo

Tabella 14: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Salisburgo

Obiettivi	Parco Nazionale			Monu- mento Naturale	Parte del paesaggio protetto	Paesaggio protetto	Riserva Naturale	Parco Naturale	Bio- topo
	ZC	ZM	ZS						
Ricerca scientifica	1	1	1	1	1				
Protezione delle specie selvatiche	1	1	1			1			
Protezione della biodiversità	1	1	1			1			
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1	1	1	1	1		1		1
Protezione di particolari elementi naturali	1	1	1	1	1	2			1
Protezione di particolari elementi culturali	2	1	-		1	1		2	
Sviluppo sostenibile	2	1	-					1	
Educazione ambientale	2	1	-				1		
Funzione ricreativa	1	1	-		1	1		1	
Turismo e tempo libero	2	1	-		1	2		1	
Sviluppo dell'agricoltura	2	1	-					1	
Conservazione di particolarità tradizionale	2	1	-		1	1		2	

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

ZC = zona centrale; ZM = zona di tutela; ZS = zona di protezione speciale

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabella 15: attività umane dei vari tipi di aree protette del Salsburgo

Attività umane		Parco Nazionale			Monu- mento Naturale	Parte del paesaggio protetto	Paesaggio Protetto	Riserva Naturale	Parco Naturale	Bio- topo
		ZC	ZM	ZS						
Agropastorizia	Agricoltura	2	1	3	2	2	1	2	1	1
	Pastorizia	1	1	3	2	2	1	2	1	1
Silvicoltura	Silvicoltura	2	1	3	2	2	1	2	1	1
Attività commerciali	Commercio	3	3	3	-	-	2	3	-	-
	Artigianato	3	3	3	-	-	2	3	-	-
Prelievi	Caccia	2	2	2	2	1	1	1	1	1
	Pesca	2	2	2	2	1	1	1	1	1
	Altro	3	3	3	3	3	2	3	2	2
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	3	3	3	3	3	2	3	2	2
	Senza partico- lare attrezzatura	1	1	2	2	2	1	2	1	1
Costruzione / Lavori / Attrezzature		2	2	3	2	2	2	2	2	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato
ZC = zona centrale; ZM = zona di tutela; ZS = zona di protezione speciale

2.6 La Stiria (Steiermark)

Le finalità della legge concernenti la protezione della natura

Nella legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio del 30 giugno 1976 (Gesetz vom 30. Juni 1976 über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft, LGBl. Nr. 65/1976, Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976), il parlamento del Land e la Stiria, hanno deciso di proteggere le seguenti aree:

- o le aree che presentano diversità di specie faunistiche e floristiche,
- o le aree d'eccezionale bellezza e particolarità, che si prestano alla ricreazione della popolazione,
- o le parti di paesaggio che presentano un particolare microclima e caratteristiche ecologiche o culturali importanti,
- o laghi, stagni e dintorni,
- o monumenti naturali (§ 1 della legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio del 30 giugno 1976).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Al fine di giungere al risultato cui si tende, la legge ha previsto le seguenti misure:

Il governo delibera con l'ordinanza, alcuni «piani quadro» per la gestione della natura. Nelle ordinanze per la creazione delle aree protette, devono essere citati i limiti dell'area e le autorizzazioni da accordare.

2.6.1 Presentazione delle forme di protezione

Nell'insieme, la gestione delle aree naturali è affidata al governo del Land. Il governo designa un incaricato della missione al livello del Land, ed un incaricato della missione per ogni distretto. Al fine di proteggere la natura il governo ha creato un comitato consultativo composto di sedici membri ed esperti. Il Parco Nazionale Gesäuse, recentemente creato, non ha potuto essere preso in conto nell'ambito di questo studio.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

«Con l'ordinanza, si possono dichiarare Riserve naturali, le aree di grande interesse scientifico, dove la presenza di specie faunistiche e floristiche è rara» (§ 5 della legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio del 30 giugno 1976).

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: la legge non prevede zonaggio per le Riserve naturali. Certe riserve dispongono di uno zonaggio per stabilire livelli di protezione.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del 1976 (Gesetz vom 30. Juni 1976 über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976).*
- *Ordinanza per la creazione di una Riserva naturale, deliberata dal governo del Land (quando si tratta di paesaggi alpini, fluviali, montani oppure paludi, torbiere,...) o dall'amministrazione del distretto (Bezirksverwaltungsbehörde), per le aree dove piante e animali sono protetti.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto, rappresenta la prima istanza responsabile della gestione delle aree protette al livello locale ed è consigliata dall'incaricato della missione per la protezione della natura.

6. Particolarità:

Nell'ambiente naturale, è vietato ogni intervento che compromette la vita delle piante e degli animali. Dal regolamento si escludono le attività agricole, silvicole, venatorie e la pesca.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

I Paesaggi Protetti (Landschaftsschutzgebiete)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet»

«Si dichiarano paesaggi protetti, le aree d'eccezionale bellezza e interesse per il paesaggio culturale, nonché per la ricreazione della popolazione» (§ 6 della legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del 30 giugno 1976).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del 30 giugno 1976 (Gesetz vom 30. Juni 1976 über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976)).*
- *Ordinanza per la creazione di un paesaggio protetto, deliberata dal governo del Land.*

Il governo del Land, il distretto ed il comune, sono responsabili dell'attribuzione dei regolamenti eccezionali secondo l'ampiezza delle misure previste.

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto, consigliata dall'incaricato della missione per la protezione della natura, è la prima istanza responsabile della gestione delle aree protette al livello locale.

I Parchi Naturali (Naturparke)

1. Denominazione: «Naturpark»

«Si possono dichiarare parchi naturali, le aree che si prestano alla ricreazione e trasmissione delle conoscenze relative alla natura, e considerate come area protetta o parte di essa» (§ 8 della legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del 30 giugno 1976).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del 30 giugno 1976 (Gesetz vom 30. Juni 1976 über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976)).*
- *Ordinanza per la creazione di un parco naturale, deliberata dal governo del Land.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto, assistita dall'incaricato della missione per la protezione della natura, è la prima istanza responsabile della gestione delle aree protette al livello locale.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

6. Particolarità:

Le attività umane autorizzate non sono né citate né dettagliate nella legislazione.

I Monumenti Naturali (Naturdenkmale)

1. Denominazione: «Naturdenkmal»

«Si possono dichiarare monumenti naturali, le parti del paesaggio di grande interesse scientifico e culturale, nonché d'eccezionale bellezza e rarità» (§ 10 della legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del 30 giugno 1976).

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura del 30 giugno 1976 (Gesetz vom 30. Juni 1976 über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976)).

Con l'ordinanza, l'amministrazione del distretto (Bezirksverwaltungsbehörde) ha il compito di sistemare il monumento naturale.

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto, assistita dall'incaricato della missione per la protezione della natura, rappresenta la prima istanza responsabile della gestione delle aree protette al livello locale.

6. Particolarità:

Il proprietario di un monumento naturale, ha l'incarico della conservazione e del mantenimento di tale.

Le Parti protette del paesaggio (Geschützte Landschaftsteile)

1. Denominazione: «Geschützter Landschaftsteil»

«Si possono dichiarare parti protette del paesaggio, gli elementi naturali e culturali importanti che, con certe costruzioni formano un insieme e contribuiscono alla ricreazione» (§ 11 della legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del 30 giugno 1976).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del 30 giugno 1976 (Gesetz vom 30. Juni 1976 über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976)).

- Ordinanza dell'amministrazione del distretto, sono state create le parti protette del paesaggio (Bezirksverwaltungsbehörde).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto, assistita dall'incaricato della missione per la protezione della natura ed i comuni interessati, rappresenta la prima istanza responsabile della gestione delle aree protette al livello locale.

6. Particolarità:

Il proprietario di un Paesaggio protetto, ha l'incarico della conservazione e della tutela di tale. E' severamente vietata ogni modifica o intervento umano.

La Protezione delle acque e delle rive (Ufer- und Gewässerschutz)

1. Denominazione: «Ufer- und Gewässerschutz»

«Tutte le acque stagnanti e le rispettive rive, sino ad una distanza equivalente a 150 metri all'interno delle terre (misurata partendo dalla riva), sono protette. I perimetri dell'area protetta che circondano le acque, possono essere estese o limitate secondo bisogni particolari» (§ 7 della legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del 30 giugno 1976).

2. Classificazione UICN: senza informazioni.

3. Zonizzazione: assente, eccetto lo zonaggio naturale delle acque.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura e tutela del paesaggio del 30 giugno 1976 (Gesetz vom 30. Juni 1976 über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976).

Il governo del Land si occupa dell'estensione e del limite dei perimetri di terreno protetto, nonché della protezione delle acque artificiali.

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto, assistita dall'incaricato della missione per la protezione della natura ed i comuni interessati, rappresentano la prima istanza responsabile della gestione. Il governo del Land, l'amministrazione del distretto oppure i comuni, hanno l'incarico di accordare autorizzazioni eccezionali.

6. Particolarità:

E' severamente vietato ogni intervento nell'ambiente naturale, che possa compromettere la vita delle piante e degli animali.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Stiria

Tabella 16: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Stiria

Obiettivi	Paesaggio Protetto	Riserva Naturale	Monumento Naturale	Parte del Paesaggio protetto	Parco Naturale	Protezione delle acque e delle rive
Ricerca scientifica		2	2			
Protezione delle specie selvatiche		1				1
Protezione della biodiversità		1				1
Mantenimento delle funzioni ecologiche		1				1
Protezione di particolari elementi naturali		1	1	1		1
Protezione di particolari elementi culturali	1		1	1		
Sviluppo sostenibile	2					
Educazione ambientale				1		
Funzione ricreativa	1			1	1	
Turismo e tempo libero					2	
Sviluppo dell'agricoltura						
Conservazione di particolarità tradizionale	1		1	1		

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabella 17: attività umane dei vari tipi di aree protette della Stiria

Attività umane		Paesaggio Protetto	Riserva Naturale	Monumento Naturale*	Parte del Paesaggio protetto	Parco Naturale	Protezione delle acque e delle rive
Agropastorizia	Agricoltura	1	1				1
	Pastorizia	1	1				1
Silvicoltura	Silvicoltura	1	1				1
Attività commerciali	Commercio	-	-				-
	Artigianato	-	-				-
Prelievi	Caccia	1	1				1
	Pesca	1	1				1
	Altro	3	3				-
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	2	3				-
	Senza particolare attrezzatura	1	1				-
Costruzione / Lavori / Attrezzature		2	3				3

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*non citata nei testi della legge.

2.7 Il Tirolo (Tirol)

Le finalità della Legge concernente la protezione della natura

La legge sulla protezione della natura del 1997 (Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur (Tiroler Naturschutzgesetz 1997), mira alla protezione della natura come quadro di vita per la popolazione, al fine di assicurare e conservare:

- o la sua particolarità, diversità e bellezza,
- o la funzione ricreativa,
- o una diversità di specie faunistiche e floristiche, nonché i loro rispettivi habitat,
- o uno stato competitivo e non contaminato dall'intervento umano (§ 1 della legge sulla protezione della natura del 1997).

Al fine di giungere al risultato cui si tende, la legge ha previsto le seguenti misure:

Su tutto il territorio è vietato:

- o esercitare gare sportive con veicoli motorizzati;
- o utilizzare gli elicotteri;
- o utilizzare barche munite di motori;
- o modificare o intervenire nella regione dei ghiacciai.

Al di fuori delle zone urbane si richiede un'autorizzazione particolare per:

- o la costruzione d'edifici, fabbriche ecc. su una superficie > 2000 m²;
- o l'installazione di fabbriche adibite al trattamento;
- o la costruzione d'impianti sciistici;
- o la costruzione di terreni adibiti allo sport;
- o la costruzione di parcheggi > 2000 m²;
- o la sistemazione di cartelloni pubblicitari;
- o l'utilizzazione di veicoli muniti di motore al di fuori delle strade autorizzate.

Nelle foreste alluvionali, zone umide ed acque stagnanti, necessitano un'autorizzazione speciale, le seguenti attività:

- o la costruzione d'edifici, fabbriche ecc.;
- o il campeggio al di fuori dei luoghi previsti a tal effetto;
- o l'utilizzazione di veicoli a motore;
- o i commercianti ambulanti;
- o le escavazioni;
- o l'inquinamento acustico;
- o alcune attività agricole e silvicole.

Sono escluse da tali disposizioni, le attività agricole, silvicole, venatorie e la pesca.

2.7.1 Presentazione delle forme di protezione

Le aree protette sono amministrate dall'amministrazione del distretto (Bezirksverwaltungsbehörde). Tuttavia, alcune misure esigono l'autorizzazione del governo del Land. Il governo designa «un avvocato dell'ambiente» (Landesumweltanwalt, livello del Land) ed un incaricato della missione per ogni distretto (Naturschutzbeauftragte, livello dei distretti). L'avvocato dell'ambiente e le persone incaricate delle missioni, sono responsabili della difesa degli interessi generali in materia di protezione della natura e idonei nel consigliare ed informare. Al fine di proteggere la natura, il governo ha creato un comitato consultativo composto di dodici membri ed esperti nei diversi campi (camere consolari, associazioni...). Carabinieri e polizia, partecipano all'amministrazione delle aree protette infliggendo multe nel caso d'infrazioni. I proprietari fondiari dei terreni protetti, rimangono proprietari.

I Parchi Nazionali (Nationalparke)

1. Denominazione: «Nationalpark Hohe Tauern»

La legge del 9 ottobre 1991 concernente il Parco Nazionale degli Hohe Tauern del Tirolo, mira a proteggere il Parco per scopi scientifici, pubblici ed economici.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Si tratta soprattutto di:

- o proteggere l'ambiente naturale per la sua diversità, particolarità e bellezza,
- o conservare le specie faunistiche e floristiche rappresentative, nonché i loro habitat,
- o proteggere gli obiettivi importanti,
- o conservare il paesaggio culturale per la sua particolare bellezza,
- o garantire alla popolazione locale un certo quadro di vita nella regione del Parco,
- o fare in modo che la natura sia alla disposizione dei visitatori per scopi ricreativi.

2. Classificazione IUCN: V, ha richiesto di essere classificato nella categoria II.

3. Zonizzazione: il Parco è suddiviso come segue:

- o zona centrale (piano alpino);
- o zona di tutela (piano subalpino);
- o zona di protezione speciale
- o zona periferica (costituita dai comuni con territori nella zona del parco).

4. Quadro regolamentare:

- *Legge concernente il Parco nazionale degli Hohe Tauern del 9 ottobre 1991 (Nationalparkgesetz vom 9. Oktober 1991).*
- *Legge tirolese concernente la protezione della natura del 1997 (Tiroler Naturschutzgesetz von 1997).*

5. Quadro amministrativo:

I fondi del Parco nazionale servono per la promozione e per l'inquadramento del parco e per la gestione degli aspetti finanziari (sovvenzioni, progetti scientifici, crediti). Gli organi esecutivi dei fondi sono il consiglio d'amministrazione ed il presidente.

Il consiglio d'amministrazione è costituito di:

- o un presidente membro del governo del Land;
- o quattro rappresentanti dei comuni del parco;
- o cinque rappresentanti dei proprietari privati nel parco;
- o un rappresentante del Club alpino;
- o due esperti nel campo della protezione della natura.

I membri del consiglio d'amministrazione sono eletti per cinque anni.

Il consiglio dei fondi del Parco presenzia ad ogni adunanza concernente:

- o la ricerca scientifica nel Parco;
- o la redazione o cambiamenti di sovvenzioni;
- o le proposte per la stesura del rapporto d'attività del Parco.

Il consiglio è composto di almeno 24 persone, le quali rappresentano i diversi comuni, proprietari, camere, associazioni ecc.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

I Paesaggi Protetti (Landschaftsschutzgebiete)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet »

«Si possono dichiarare paesaggi protetti al di fuori delle zone urbanizzate, le aree d'eccezionale bellezza» (§ 10 della legge sulla protezione della natura del 1997).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura del 1997 (Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur, Tiroler Naturschutzgesetz 1997).
- Ordinanza per la creazione di un Paesaggio protetto deliberata dal governo del Land.

Il progetto d'ordinanza è affisso nei comuni interessati. Prima di promulgare l'ordinanza, il governo deve intendersi con i comuni, camere consolari ed associazioni per la protezione della natura.

5. Quadro amministrativo:

Le aree protette sono amministrate dal distretto (Bezirksverwaltungsbehörde). Tuttavia, alcune misure richiedono l'autorizzazione del governo del Land.

6. Particolarità:

Le seguenti attività necessitano un'autorizzazione speciale

- o la costruzione di strade;
- o il rimboscamento;
- o l'atterraggio ed il decollo d'aerei a motore.

Le Zone di tranquillità (Ruhegebiete)

1. Denominazione: «Ruhegebiet»

«Si possono considerare zone tranquille al di fuori delle zone urbanizzate, le aree dove non esiste alcun inquinamento acustico e che si prestano alla quiete ed alla ricreazione per la popolazione» (§ 11 della legge sulla protezione della natura del 1997).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla protezione della natura del 1997 (Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur, Tiroler Naturschutzgesetz 1997).
- Ordinanza per la creazione di una zona tranquilla, deliberata dal governo del Land.

Il progetto d'ordinanza deve essere esposto nei comuni interessati ed i governo, prima di promulgare l'ordinanza, deve intendersi con i comuni, camere ed associazioni per la protezione della natura.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



5. Quadro amministrativo:

Le aree protette sono amministrare dal distretto (Bezirksverwaltungsbehörde). Tuttavia, alcune misure richiedono l'autorizzazione del governo del Land.

6. Particolarità:

Tra l'altro le seguenti attività sono vietate:

- o l'inquinamento acustico;
- o la costruzione di strade;
- o l'atterraggio ed il decollo d'aerei a motore;
- o l'installazione d'impianti sciistici.

Necessita un'autorizzazione speciale:

- o l'utilizzazione di veicoli a motore.

I Parchi Naturali (Naturparke)

1. Denominazione: «Naturpark»

«Con l'ordinanza, il governo del Land può dichiarare Parco naturale un Paesaggio protetto, una Riserva naturale oppure una Zona tranquilla che si presta alla ricreazione per la popolazione ed alla trasmissione delle conoscenze concernente la natura» (§ 12 della legge sulla protezione della natura del 1997).

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 1997 (Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur, Tiroler Naturschutzgesetz 1997).*
- *Ordinanza del governo del Land, si è creato un Parco naturale.*

5. Quadro amministrativo:

Le aree protette sono amministrare dal distretto (Bezirksverwaltungsbehörde). Tuttavia, alcune misure necessitano l'autorizzazione del governo del Land.

6. Particolarità:

«Naturpark» è un predicato per le aree protette esistenti (Landschaftsschutzgebiete, Ruhegebiete o Naturschutzgebiete o parti di esse), luoghi tranquilli, adibiti alla ricerca ed alla formazione.

Le Parti protette del paesaggio (Geschützte Landschaftsteile)

1. Denominazione: «Geschützter Landschaftsteil»

«Con l'ordinanza, l'amministrazione del distretto può dichiarare paesaggi in parte protetti, le zone che non beneficiano ancora di uno statuto di protezione, ma si rivelano importanti per l'ambiente naturale ed il paesaggio. (§ 13 della legge sulla protezione della natura del 1997).

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: assenza.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 1997 (Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur, Tiroler Naturschutzgesetz 1997).*

Istituiti con l'ordinanza. Il progetto d'ordinanza è affisso nei comuni interessati. Prima di promulgare l'ordinanza, il governo deve intendersi con i comuni, le diverse camere consolari ed associazioni per la protezione della natura

5. Quadro amministrativo:

Le aree protette sono amministrate dal distretto (Bezirksverwaltungsbehörde). Tuttavia, alcune misure necessitano l'autorizzazione del governo del Land.

6. Particolarità:

Questa forma di protezione, corrisponde ad alcune parti del paesaggio non incluse in un'area protetta, che non possiedono i requisiti necessari per essere dichiarate come «monumenti naturali», ma importanti per l'ecosistema e particolarmente per il microclima, la fauna, la flora, oppure che contribuiscono al carattere del paesaggio o della località.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

«Dato che si tratta di un interesse pubblico (per esempio scientifico), il governo del Land può, con l'ordinanza dichiarare Riserve naturali al di fuori delle zone urbanizzate, le aree che si caratterizzano con una diversità faunistica o floristica, oppure dalla presenza di specie faunistiche o floristiche rare, minacciate di estinguersi oppure dalla presenza di biocenosi faunistiche o floristiche rare» (§ 20 della legge sulla protezione della natura del 1997).

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assenza

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 1991 (Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur, Tiroler Naturschutzgesetz 1997).*
- *Ordinanza per la creazione di una Riserva naturale, deliberata dal governo del Land.*

Il progetto dell'ordinanza è affisso nei comuni interessati. Prima di promulgare tale ordinanza, il governo del Land deve intendersi con i comuni, le diverse camere consolari ed associazioni per la protezione della natura.

5. Quadro amministrativo:

Le aree protette sono amministrate dal distretto (Bezirksverwaltungsbehörde). Tuttavia, alcune misure necessitano l'autorizzazione del governo del Land.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



6. Particolarità:

E' vietato ogni intervento nell'ambiente naturale che possa compromettere la vita delle piante e animali.

Dal regolamento sono escluse le attività agricole, silvicole, venatorie e la pesca.

I Monumenti Naturali (Naturdenkmale)

1. Denominazione: «Naturdenkmal»

«Con il decreto dell'amministrazione del distretto, si possono dichiarare Monumenti naturali alcuni elementi naturali d'eccezionale bellezza, particolarità, rarità, d'interesse scientifico, culturale e paesaggistico» (§ 25 della legge sulla protezione della natura del 1997).

Si possono dichiarare monumenti naturali (tra l'altro):

- o gli habitat di specie vegetali indigeni;
- o associazioni forestali rare;
- o laghi, ruscelli e stagni;
- o affluenti geologici;
- o caverne e sorgenti che presentano interesse particolare.

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 1997 (Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur, Tiroler Naturschutzgesetz 1997).*
- *Decreto (Bescheid), l'amministrazione del distretto ha l'incarico di sistemare i Monumenti naturali.*

Tale amministrazione ha il compito d'informare il proprietario del monumento naturale che tale è protetto, e deve inoltre intendersi con la camera d'agricoltura del distretto prima di promulgare il decreto.

5. Quadro amministrativo:

Le aree protette sono amministrate dal distretto (Bezirksverwaltungsbehörde). Tuttavia, alcune misure necessitano l'autorizzazione del governo del Land.

Le Caverne Naturali (Naturhöhlen)

1. Denominazione: «Naturhöhle»

«E' vietata ogni azione che potrebbe nuocere l'esistenza, il contenuto, oppure la forma caratteristica delle grotte naturali. Al fine di poter aprire al pubblico una grotta naturale è necessaria l'autorizzazione» (§ 26 della legge sulla protezione della natura del 1997).

2. Classificazione IUCN: senza informazioni.

3. Zonizzazione: assenza.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 1997 (Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur, Tiroler Naturschutzgesetz 1997).*

5. Quadro amministrativo:

Le aree protette sono amministrate dal distretto (Bezirksverwaltungsbehörde). Tuttavia, alcune misure necessitano l'autorizzazione del governo del Land.

Particolarità:

Tutte le grotte esistenti sono sistematicamente protette, per considerarle come «area protetta» non occorre dunque l'ordinanza.

Le Aree Protette Particolari (Sonderschutzgebiete)

1. Denominazione: «Sonderschutzgebiet»

«*Riguardo all'interesse pubblico (per esempio scientifico), il governo del Land può dichiarare con l'ordinanza, area protetta speciale al di fuori delle zone urbanizzate, le aree intatte*» (§ 21 della legge sulla protezione della natura del 1997).

2. Classificazione IUCN: senza informazioni.

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 1997 (Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur, Tiroler Naturschutzgesetz 1997).*

- *Ordinanza per la creazione di un'area protetta speciale deliberata dal governo del Land.*

5. Quadro amministrativo:

Le aree protette sono amministrate dal distretto (Bezirksverwaltungsbehörde). Tuttavia, alcune modifiche necessitano l'autorizzazione del governo del Land.

6. Particolarità:

E' vietata ogni azione che potrebbe nuocere alla natura. Si possono fare eccezioni per alcuni provvedimenti di carattere scientifico e/o agricolo, silvicolo, nonché venatorio e per la caccia.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Tirolo

Tabella 18: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Tirolo

Obiettivi	Parco N		Paesaggio Protetto	Zona di tranquillità	Parco Naturale	Parte del paesaggio	Riserva Naturale	Monumento Nat.	Caverna Nat.	Area prot. part.
	ZC	ZS								
Ricerca scientifica	1	1					2		2	2
Protezione delle specie selvatiche	1	1					1			2
Protezione della biodiversità	1	1					1			2
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1	1				1	1			2
Protezione di particolari elementi naturali	1	1					1	1	1	1
Protezione di particolari elementi culturali	1	1	1			1		1	1	
Sviluppo sostenibile	1									
Educazione ambientale	2				1					
Funzione ricreativa	1			1	1				2	
Turismo e tempo libero	2								2	
Sviluppo dell'agricoltura	2									
Conservazione di particolarità tradizionale	1		1			1		1		

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

ZC = zona centrale; ZM = zona di tutela; ZS = zona di protezione speciale

Tabella 19: attività umane dei vari tipi di aree protette del Tirolo

Attività umane		Parco N			Paesaggio Protetto	Zona di tranquillità	Parco Naturale	Parte del paesaggio	Riserva Naturale	Monumento Nat.	Caverna Nat.	Area prot. part.
		ZC	ZS	ZM								
Agropastorizia	Agricoltura	2	3	1	1	1	1	N	1	1	-	2
	Pastorizia	1	3	1	1	1	1	N	1	1	-	2
Silvicoltura	Silvicoltura	2	3	2	2	1	1	N	1	1	-	2
Attività commerciali	Commercio	3	3	2	-	-	-	N	3	-	-	3
	Artigianato	3	3	2	-	-	-	N	3	-	-	3
Prelievi	Caccia	1	3	1	1	1	1	N	1	1	2	2
	Pesca	1	3	1	1	1	1	N	1	1	2	2
	Altro	3	3	2	2	2	2	N	3	3	2	3
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	3	3	3	2	3	2	N	3	2	2	3
	Senza particolare attrezzatura	2	3	1	1	1	2	N	2	1	2	3
Costruzione / Lavori / Attrezzature		3	3	2	2	3	2	N	3	2	2	3

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

N=senza informazioni

ZC=zona centrale; ZM=zona di tutela; ZS=zona di protezione speciale;

2.8 Il Vorarlberg

Le finalità della legge per la protezione della natura

La legge per la protezione della natura del 1997 costituisce il quadro legislativo per la creazione d'aree protette.

Con l'ordinanza, il governo può proteggere certe aree delimitate.

«Si deve conservare la natura ed il paesaggio al fine di garantire:

- o lo sviluppo duraturo della funzione ecologica;
- o la capacità di rigenerazione, risorse naturali;
- o la flora, fauna ed i loro rispettivi habitat;
- o nonché la diversità, particolarità e bellezza della natura e del paesaggio» (§ 2 della legge per la protezione della natura del 1997).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



2.8.1 Presentazione delle forme di protezione

Presentazione della legge

I tipi d'aree protette: «riserve naturali», «zone di tranquillità», «paesaggi protetti» e «aree per la protezione delle piante», sono presentate nel paragrafo (§ 26) e specificate all'interno delle ordinanze. Gli altri tipi d'aree («parco di biosfera», «monumenti naturali» e «protezione della natura locale», sono presentati nei paragrafi).

Quadro amministrativo

Come nella maggior parte dei Länder austriaci, le competenze legislative (la sistemazione ed anche la maggior parte delle autorizzazioni), spettano al governo del Land mentre l'amministrazione del distretto, si occupa della delibera legislativa. I comuni ed i «guardiani della natura», si occupano delle aree protette.

Protezione al livello locale

Con l'ordinanza, e dopo aver consultato il governo, il consiglio municipale può assumersi l'incarico di proteggere alcune aree od oggetti d'importanza locale.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

«Con l'ordinanza, il governo può incaricarsi della protezione della natura, dichiarando un'area Riserva naturale» (§ 26 della legge per la protezione della natura del 1997).

Al fine di garantire la dinamica libera delle foreste, fiumi e torrenti, la protezione dei biotopi all'interno delle aree naturali è rigorosa.

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: in alta montagna, lo zonaggio non si rivela necessario; in media montagna, le riserve naturali devono essere costituite di una zona centrale ed una zona tampone.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 1997 (Naturschutzgesetz, LGBl. Nr. 51/1997).*
- *Ordinanza per la creazione di una Riserva naturale, deliberata dal governo del Land.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land costituiscono il quadro amministrativo. La Riserva naturale «Rheindelta» è la sola che dispone di una propria amministrazione.

6. Particolarità:

Tutte le azioni mirate a compromettere l'ambiente naturale sono vietate.

Le attività agricole, silvicole, venatorie, nonché la pesca, possono essere regolamentate.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

I Paesaggi Protetti (Landschaftsschutzgebiete)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet»

«Con l'ordinanza, si possono dichiarare Paesaggi protetti le aree d'eccezionale bellezza» (§ 26 della legge per la protezione della natura del 1997).

I paesaggi protetti sono considerati come uno strumento per la protezione del «paesaggio culturale», nel quadro di una coesistenza natura-cultura. Gli elementi importanti sono i fenomeni agro-morfologici, come ad esempio i paesaggi a terrazza, le siepi, le strutture di sfruttamento tradizionale.

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge per la protezione della natura del 1997 (Naturschutzgesetz, LGBl. Nr. 51/1997).*
- *Ordinanza del governo del Land.*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land, costituiscono il quadro amministrativo.

6. Particolarità:

In regola generale, si tratta di territori relativamente vasti.

I Monumenti Naturali

1. Denominazione: «Naturdenkmal»

«Con l'ordinanza, si possono dichiarare Monumenti naturali, gli elementi naturali che presentano un'eccezionale bellezza, particolarità, rarità, nonché grande interesse scientifico, culturale e paesaggistico» (§ 28 della legge per la protezione della natura del 1997).

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge per la protezione della natura del 1997 (Naturschutzgesetz, LGBl. Nr. 51/1997).*
- *Ordinanza dell'amministrazione del distretto (Verordnung der Bezirkshauptmannschaft).*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land costituiscono il quadro amministrativo.

6. Particolarità:

Esistono monumenti naturali comunali e non.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Le Zone di tranquillità (Ruhegebiete)

1. Denominazione: «Ruhegebiet»

Il governo può proteggere alcune aree al fine di evitare l'inquinamento acustico causato dalle attività turistiche. «La zona di tranquillità» è una categoria di protezione classica per l'alta montagna. In regola generale si tratta di vasti territori.

2. Classificazione UICN: assenza.

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 1997 (Naturschutzgesetz, LGBl. Nr. 51/1997).*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land, costituiscono il quadro amministrativo.

Le Riserve di biosfera o «parco di biosfera» (Biosphärenparke)

Questo tipo d'area è escluso dalla categoria internazionale «riserva di biosfera», e rappresenta una regione modello per lo sviluppo duraturo. Nel Land di Vorarlberg esiste una riserva di biosfera.

«Con l'ordinanza, il governo può dichiarare riserva di biosfera, alcune aree di considerevole estensione le quali rappresentano una parte del paesaggio rimasto incontaminato» (§ 27 della legge per la protezione della natura del 1997).

Le riserve di biosfera contribuiscono alla conservazione, allo sviluppo ed alla diversità del paesaggio modificato da attività umane e sono rappresentative per lo sviluppo di nuove attività e concetti che rispettano l'ambiente.

Le Riserve per la protezione delle piante (Pflanzenschutzgebiete)

1. Denominazione: «Pflanzenschutzgebiet»

Sono riserve all'interno delle quali la protezione viene maggiormente incentrata sulle piante.

2. Classificazione IUCN: senza informazioni.

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla protezione della natura del 1997, § 26 (§ 26 des Naturschutzgesetzes, LGBl. Nr.51/1997).*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione del distretto ed il governo del Land costituiscono il quadro amministrativo.

6. Particolarità:

Questo tipo d'area è oggi considerata come obsoleta. Si prevede l'abrogazione di tale categoria.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Vorarlberg

Tabella 20: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Vorarlberg

Obiettivi	Riserva Naturale	Paesaggio protetto	Monumento Naturale	Riserva per la protezione delle piante	Zona di tranquillità
Ricerca scientifica			1		
Protezione delle specie selvatiche	1			1	
Protezione della biodiversità	1			2	
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1			2	1
Protezione di particolari elementi naturali		1	1	1	1
Protezione di particolari elementi culturali		1	1		
Sviluppo sostenibile					2
Educazione ambientale					
Funzione ricreativa		1			
Turismo e tempo libero					
Sviluppo dell'agricoltura				2	
Conservazione di particolarità tradizionale		1	1		

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabella 21: attività umane dei vari tipi di aree protette del Vorarlberg

Attività umane		Riserva Naturale	Paesaggio protetto	Monumento Naturale	Riserva per la protezione delle piante
Agropastorizia	Agricoltura	1*		1,2	-
	Pastorizia	1		1,2	-
Silvicoltura	Silvicoltura	1		1,2	-
Attività commerciali	Commercio	3		-	-
	Artigianato	3		-	-
Prelievi	Caccia	1		-	-
	Pesca	1		-	-
	Altro	3		-	3
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	3		2	-
	Senza particolare attrezzatura	2		2	-
Costruzione / Lavori / Attrezzature		3		-	-

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*Le attività agricole e silvicole in determinate condizioni possono essere regolamentate.

2.9 Protezioni nate da un impegno internazionale

Le Riserve di biosfera

In Austria, esistono attualmente tre riserve di biosfera: due nel Tirolo ed una nel Vorarlberg situate nei limiti della Convenzione delle Alpi.

Le Riserve biogenetiche

L'Austria ha creato numerose riserve biogenetiche la maggior parte delle quali situate all'interno dei limiti della Convenzione delle Alpi.


Zone umide: Convenzione Ramsar

L'Austria ha dichiarato cinque zone umide (dati del 1997) nei limiti della Convenzione delle Alpi.

Zone di protezione speciale

Nel 1988, alcune zone di protezione speciale sono state nominate dai diversi Länder. Esse corrispondono per la maggior parte alle zone per la protezione degli uccelli.

Carta 3: le aree protette nello spazio alpino austro (> 100 ha)



Presentazione per stato

III. Francia

Nell'arco di 20 anni i provvedimenti per la tutela delle aree naturali ubicate in Francia si sono moltiplicati. Un inventario esaustivo delle aree protette è stato stilato dal Museo di Storia Naturale. Nell'ambito del programma del Ministero per l'Ambiente avviato nel 1982, sono state schedate le aree naturali di importanza ecologica, faunistica e floristica (ZNIEFF) di tutto il territorio nazionale. Sono state inoltre definiti due tipi di zone:

- Area tipo I: parti delimitate, che si distinguono per la particolare importanza biologica.
- Area tipo II: l'insieme di un'area naturale scarsamente modificata, ricca e di ampie dimensioni ovvero, quelle aree naturaliste che presentano importanti possibilità di sviluppo biologico.

A tal proposito bisogna considerare, che l'inserimento di un'area nello ZNIEFF non conferisce alcuna tutela regolamentata a livello legislativo. Bisogna in ogni modo precisare, che la rigorosità e la severità della tutela dipende dai fondamenti giuridici. Un inventario dei beni naturali è stato stilato per i tipi di suolo, acque correnti ed aree marine. Lo stato si occupa dell'ideazione, dell'assistenza e valutazione. Tali inventari sono di competenza scientifica del Museo Nazionale di Storia Naturale.

Tabella 22: tipi di aree protette nelle due regioni del Sud della Francia

Forme di protezione presenti in due regioni ¹	Regione Rhône-Alpes	Regione Provence-Alpes Côte d'Azur
Parchi Nazionali	3 ¹	
Riservi Naturali	18	24
Aree paesaggistiche protette	170	208
Boschi di protezione	*	8
Tutela dei biotopi	691	30
Riserve nazionali di caccia	*	*
Aree di caccia e selvaggina protette	*	*
Riserve di pesca	*	*
Riserve forestali biologiche demaniali	0	14
Siti iscritti	530	*
Riserve Naturali Regionali	6	
Parchi Naturali Regionali	3 ¹	3 ¹
Conservatori per la salvaguardia delle aree costiere e sponde lacustri	10	44
Spazi naturali sensibili del dipartimento	*	*
Conservatori regionali degli spazi naturali	*	*
Tutela convenzionale	*	*
Rifugi - Riserve libere	*	*
Aree protette particolari	7	8
Zone umide di importanza internazionale (Ramsar)	1	3
Riserve di biosfera	0 ¹	2 ¹
Riserve biogenetiche	8	1 ¹

Fonti: DIREN PACA, DIREN Rhône-Alpes

1=dati validi per la regione alpina

*dati disponibili, non in forma scritta

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

3.1 Su iniziativa dello Stato

I Parchi Nazionali (Parcs nationaux)

1. Denominazione: «Parc national»

«L'area, aparte di essa di uno o più comuni, può essere dichiarata Parco nazionale con decreto del governo se la tutela della fauna, della flora, del suolo, delle ricchezze del sottosuolo, dell'atmosfera, dei corsi d'acqua e della natura in generale risulta essere importante. Tale decisione previene il depauperamento naturale dell'area e al contempo impedisce qualsiasi azione artificiale che potrebbe cambiarne l'aspetto, la composizione e lo sviluppo. L'area delimitata con il decreto può includere anche aree marine.» (Codice fondiario art. L. 241-1.).

2. Classificazione IUCN: II

3. Zonizzazione: nel decreto si possono stabilire alcuni limiti in determinate aree, al fine di garantire con obiettivi scientifici una tutela più vasta della fauna e della flora. Tali aree sono classificate come riserve integrali. Esiste una zona centrale soggetta ad una protezione molto rigida.

Con il decreto si possono stabilire le delimitazioni di una zona periferica del parco nazionale attorno alla zona centrale, nella quale sono previste delle misure volte a migliorare gli ambiti sociali, economici e culturali ed in tal modo elaborare una tutela più efficace della natura nella zona centrale del parco nazionale.

4. Quadro regolamentare:

- *Catasto fondiario: art. L. 241-1 bis L.241-20; art. R. 241-1 bis art. R. 241-71.*

Su iniziativa dello stato. L'area viene dichiarata parco nazionale per decreto governativo. L'istituzione avviene in accordo con le amministrazioni interessate nell'ambito di un programma per la pianificazione territoriale del parco. Il programma prevede in particolare l'avvio dei lavori sulle infrastrutture e le misure di valorizzazione prevedibili.

5. Quadro amministrativo:

L'area è gestita attraverso istituzioni amministrative pubbliche. L'operato viene garantito da un consiglio amministrativo composto in particolare da rappresentanti delle amministrazioni interessate, degli enti locali, collaboratori e personaggi di rilievo. Il consiglio di amministrazione pone i principi per la pianificazione territoriale, l'amministrazione e le regole del parco che vengono sorvegliate dal direttore stesso. In base al decreto istitutivo, il direttore prende le decisioni necessarie. Il consiglio controlla la gestione del direttore, approva il bilancio preventivo ovvero le entrate e le uscite previste e può inoltre esprimersi su tutte le questioni che riguardano il parco.

Il consiglio può formare una commissione stabile, composta dai rappresentanti delle categorie sopracitate. Il consiglio può delegare le attività svolte nelle aree di sua competenza alla commissione e al direttore.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Il direttore nominato dal Ministero può avere poteri normativi se aventi fine di tutela della natura. E responsabile dell'amministrazione quotidiana e dell'applicazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, dirige le diverse sezioni, rappresenta l'istituzione dinanzi al tribunale ed in tutti gli atti civili.

Le Riserve Naturali Nazionali (Réserve naturelles nationales)

1. Denominazione: «Réserve naturelle nationale»

«Una parte dell'area di uno o più comuni, può essere dichiarata riserva naturale nazionale se la salvaguardia della fauna e della flora, del suolo, dei corsi d'acqua, dei minerali, fossili e della natura in senso generale risultano essere particolarmente importanti; se opportuno, viene evitata inoltre qualsiasi azione artificiale che potrebbe determinarne l'usura. Sotto tutela possono essere poste anche aree marine e le acque territoriali francesi. In tale occasione si considerano:

- 1. La conservazione delle specie faunistiche e floristiche e degli habitat su tutto o su una parte del territorio nazionale che sono minacciati di estinzione o che presentano caratteristiche eccezionali.*
- 2. Il ripristino delle popolazioni faunistiche e floristiche e/o dei loro habitat.*
- 3. La conservazione dei giardini botanici e dei vivai di piante arboree che presentano habitat minacciati, rari o con particolari specie floristiche.*
- 4. Il mantenimento dei biotopi, grotte e formazioni geologiche e geomorfologiche particolari.*
- 5. La conservazione e/o l'istituzione di tappe sulle grandi vie migratorie della selvaggina.*
- 6. Irrinunciabile studio scientifico e tecnico volto all'arricchimento del sapere umano.*
- 7. La conservazione dei luoghi di particolare importanza per la ricerca sullo sviluppo della vita e delle prime attività umane». (Codice fondiario art. L. 242-1).*

2. Classificazione IUCN: IV

3. Zonizzazione: attorno alle riserve naturali possono essere istituiti ambiti di tutela su iniziativa o in accordo con i comuni interessati e vengono in seguito istituiti a sondaggi pubblici eseguiti dai prefetti. Le limitazioni sono uguali a quelle dell'area protetta.

4. Quadro regolamentare:

- *Catasto fondiario: art. L. 242-1 bis L.242-27 ; art. R. 242-1 bis R. 242-49 (Code Rural : art. L. 242-1 à L.242-27 ; art. R. 242-1 à R. 242-49).*
- *Codice sulla tutela della natura: art. L332-1 (Code de l'environnement : Art L.332-1).*
- *Circolare del 19. febbraio 1986 e del 2. novembre 1987 (Circulaire du 19 février 1986 et du 2 novembre 1987).*

Su iniziativa dello stato. L'area protetta viene istituita con il decreto del governo o con un decreto normale dopo aver raggiunto un accordo con i proprietari. Il decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed esposto presso l'Ufficio per le ipoteche. Le normative legislative vengono adattate in base alle circostanze dell'area protetta.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

5. Quadro amministrativo:

Il prefetto costituisce un comitato di consulenza per determinare la politica di gestione dell'area protetta. Ad esso si aggiunge un comitato scientifico. Una struttura gestionale viene stabilita sommariamente con il decreto di istituzione dell'area protetta (struttura che deve essere fondata o già esistente). Tramite assegnazione pubblica possono essere spesso impiegati collaboratori che si occupano della gestione, del controllo, del collaudo ed assistenza scientifica oltre all'assistenza dei visitatori nell'area protetta. A tal proposito possono essere stanziati aiuti finanziari locali o autofinanziamenti.

6. Particolarità:

Industria, settore minerario, pubblicità, utilizzo delle risorse acquifere, turismo generale, animali domestici in libertà e il sorvolo dell'area, possono essere assoggettati a permessi particolari o addirittura proibiti.

I Siti classificati (Sites classés)

1. Denominazione: «Site classé»

«In ogni dipartimento viene stilata una lista di monumenti naturali e di aree per le quali la tutela e/o la conservazione è importante per quanto riguarda l'aspetto artistico, storico, scientifico, leggendario o originale».

2. Classificazione IUCN: (III)

3. **Zonizzazione:** attorno alle aree paesaggistiche protette si possono creare altre zone protette.

4. Quadro regolamentare:

- Legge del 2 maggio 1930 (Loi du 2 mai 1930).
- Decreto 69-607 del 13. giugno 1969 (Décret n°69-607 du 13 juin 1969).
- Decreto del 15 dicembre 1988 (Bollettino ufficiale del 17. dicembre 1988) (Décret du 15 décembre 1988 (J.O. du 17-12-1988)).

Una zona può essere dichiarata area paesaggistica protetta con l'autorizzazione del Ministro che esercita le proprie competenze sulla zona. Nel caso in cui il proprietario dell'area sia d'accordo, o per decreto governativo se il proprietario dell'area da porre sotto tutela non è d'accordo, la destinazione ad area paesaggistica protetta viene avviata su iniziativa del Comitato dipartimentale per le aree paesaggistiche protette.

5. Quadro amministrativo:

Non è prevista alcuna amministrazione. La destinazione ad area paesaggistica protetta non corrisponde alle misure volte all'attiva gestione della natura.

6. Particolarità:

Il campeggio, la costruzione di villaggi turistici, l'affissione di manifesti e la pubblicità sono proibite a meno che il Ministro non conceda deroghe in tal senso. La zona deve essere iscritta nel piano d'utilizzazione del suolo a titolo di servitù di utilità comune per la tutela di terzi. Le zone limitrofe devono rispettare l'istituzione delle aree paesaggistiche protette.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Le Foreste di protezione (Forêts de protection)

1. Denominazione: «Forêt de protection»

«Le foreste che possono essere dichiarate protette per motivi d'utilità comune, sono:

- Boschi, per i quali è necessario salvaguardare le superfici su monti e pendii, affinché venga garantita la protezione contro le slavine, erosioni, inondazioni e insabbiamento
- Boschi, ubicati vicino a centri di grande concentrazione industriale ed abitativa e in luoghi che, indipendentemente dal comportamento dei proprietari, risultino essere importanti a livello ecologico e/o per il benessere dell'uomo» (Codice forestale art. L.411-1).

2. Classificazione IUCN: assente.

3. Zonizzazione: assente.

4. Quadro regolamentare:

- Codice forestale: art. L. 411-1 e successivi; art. R. 411-1 e successivi. (Code Forestier : art. L. 411-1 et suivants ; art. R. 411-1 et suivants).
- La destinazione viene sancita per decreto del governo.

Su iniziativa dello stato. Il prefetto definisce la lista dei boschi da prendere in considerazione per la classificazione a titolo di foreste di protezione contro le valanghe.

5. Quadro amministrativo:

Nella fondazione non è stata prevista un'amministrazione. Le foreste sono amministrate dall'Ente Forestale nazionale (ONF) e dall'Ufficio per i torrenti e paravalanghe (RTM).

6. Particolarità:

Le visite turistiche possono essere vietate o assoggettate a determinate regole. Il traffico con mezzi motorizzati, il parcheggio ed il campeggio fuori dai tracciati o al di fuori dai luoghi ad essi destinati sono proibiti. Nell'ambito di tale procedimento non possono essere avviate delle misure specifiche volte ad una particolare tutela. Si tratta qui in particolar modo di tutelare il bosco in qualità di luogo e non in qualità di habitat.

I Decreti prefettizi per la conservazione dei biotopi (Arrêtés préfectoraux de conservation des biotopes)

1. Denominazione: «Arrêté préfectoral de conservation des biotopes»

«Per prevenire l'estinzione delle specie elencate nella lista sotto l'articolo R. 211-1, il Prefetto può stabilire con una disposizione delle misure che abbiano come obiettivo la tutela di tutto il territorio del Dipartimento o di una parte di esso, posto al di fuori delle aree marine pubbliche, dove le misure da avviarsi sono di competenza del Ministro, competente per le questioni di pesca marittima. La tutela dei biotopi quali pozze, acquitrini, paludi, boscaglie, boschetti, macchie, dune, prati, o degli ambiti naturali che non vengono utilizzati spesso dalle persone, può essere perseguita nella misura in cui i biotopi e le formazioni risultino essere necessarie per l'alimentazione, la riproduzione, lo svago ed il patrimonio forestale di tali specie» (R. 211-12 Codice fondiario).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Sono previsti due tipi di misure. Esse possono entrare in vigore con le disposizioni del Prefetto di Tipo I o di Tipo II. La differenza tra loro è determinata dagli obiettivi ai quali mirano.

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assente.

4. Quadro regolamentare: su iniziativa dello stato tramite il prefetto

- *Codice fondiario: art. L. 211-2 ; art. R.211-12 bis R. 211-14 (Code rural : art. L. 211-2 ; art. R.211-12 à R. 211-14).*
- *Disposizione, pubblicata nella Raccolta degli Atti Amministrativi in due quotidiani regionali e locali e affissa nel Comune.*

5. Quadro amministrativo: non è prevista l'amministrazione.

6. Particolarità:

Può essere considerata un'eventuale applicazione di limitazioni al traffico, se ciò è necessario per la tutela del sito. Le disposizioni del Tipo II sono abbastanza rare (soltanto regolamenti relativi ad incendi ed alla dispersione di pesticidi)

Le Riserve di caccia nazionali (Réerves nationales de chasse)

1. Denominazione: «Réserve nationale de chasse»

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assente.

4. Quadro legislativo:

- *Codice fondiario: art. L. 222-25; art. R. 222-92 (Code Rural : art. L. 222-25; art. R. 222-92).*
- *disposizione del 23 settembre 1991 sulle zone di caccia e selvaggina (Bollettino Ufficiale del 24. settembre) (Arrêté du 23 septembre 1991 relatif aux Réerves de chasse et de faune sauvage (J.O. 24 septembre).*

Le norme vigenti nelle aree di caccia e selvaggina sono valide anche nelle riserve di caccia nazionali. Un'area nella quale è prevista l'istituzione di una riserva di caccia nazionale, deve essere stata precedentemente una area di caccia e selvaggina. Tale classificazione avviene tramite la disposizione del Ministro, il quale esercita le proprie competenze nell'ambito della materia venatoria. Il Ministro deve tenere in considerazione l'iniziativa dell'Ufficio venatorio nazionale (ONC). Il programma di gestione viene avviato dall'Ente Amministrativo.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



5. Quadro amministrativo:

Le riserve di caccia nazionali sono amministrate dall'Ufficio venatorio nazionale (ONC) o da un altro ente autorizzato. L'Ente Amministrativo dispone di un programma di gestione coerente con gli obiettivi ritenuti primari, in occasione dell'istituzione di un'area di tale tipo. Il Comitato dirigente della riserva di caccia nazionale viene nominato con la disposizione costitutiva dell'area. Il comitato propone delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Esso è composto da rappresentanti delle relative amministrazioni, dell'Ufficio venatorio nazionale, dell'Ente forestale nazionale, da cacciatori, da enti interessati ed altre istituzioni amministrative. Su proposta dell'Ente amministrativo il prefetto nomina un direttore al quale viene delegata l'amministrazione dell'area nella misura e nei modi stabili dalla disposizione costitutiva. Il comitato direttivo controlla l'operato.

Le Riserve di caccia e selvaggina (Réserve de chasse et de faune sauvage)

1. Denominazione: «Réserve de chasse et de faune sauvage»

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assente.

4. Quadro regolamentare:

- Codice fondiario: art. L. 222-21 e L. 222-25; art. R. 222-65 bis R. 222-67 (*Code rural* : art. L. 222-21 et L. 222-25; art. R. 222-65 à R. 222-67).

Su iniziativa dello stato. Il prefetto istituisce l'area con una disposizione (pubblicata nella Raccolta degli atti amministrativi). La disposizione può prevedere un programma di caccia, se necessario. La fondazione di una riserva di caccia e selvaggina può avvenire su iniziativa del prefetto o del detentore del diritto in materia venatoria.

5. Quadro amministrativo:

Le riserve di caccia e selvaggina nazionali sono amministrate, conformemente alle disposizioni stabilite, con disposizioni del Ministro di pertinenza in materia venatoria, dall'Ufficio venatorio nazionale o altre organizzazioni incaricate, con l'aiuto di un programma che abbia i seguenti obiettivi:

- o Tutela delle specie minacciate della famiglia dei cinghiali;
- o Riproduzione dei cinghiali con l'obiettivo di ripopolamento;
- o Studi scientifici e tecnici;
- o Creazione di un modello per la gestione dei cinghiali;
- o Formazione di esperti e relazioni pubbliche.

6. Particolarità:

E' possibile l'abbattimento di animali dannosi. Il traffico con mezzi motorizzati personali, la presenza di animali domestici e l'utilizzo di strumenti sonori possono essere soggetti a regolamentazioni. In casi eccezionali può essere regolamentato o proibito l'accesso ai pedoni (eccetto ai/al proprietari/o)

Le Riserve di pesca (Réserve de pêche)

1. **Denominazione:** «Réserve de pêche»
2. **Classificazione IUCN:** (IV)
3. **Zonizzazione:** assente.
4. **Quadro regolamentare:** su iniziativa dello stato
- *Codice fondiario: art. L. 236-12; art. R. 236-90 bis R. 236-95 (Code Rural : art. L. 236-12 ; art. R. 236-90 à R. 236-95).*

La fondazione avviene con la disposizione del Ministro che esercita le proprie funzioni in materia di pesca in acque dolci nell'ambito di una riserva, per un periodo prorogabile da uno a cinque anni (Riserva di pesca nazionale). L'istituzione di un'area avviene per un limite massimo di un anno tramite il prefetto, dopo che il delegato regionale del Supremo Consiglio per la pesca abbia preso posizione e in seguito all'accordo dipartimentale delle associazioni riconosciute che si occupano di allevamento e pesca e in alcuni casi delle associazioni riconosciute da pescatori di acque dolci. La disposizione viene presentata al sindaco del relativo comune. Successivamente viene affissa nel comune per un mese.

5. **Quadro amministrativo:** non è prevista l'amministrazione

6. Particolarità:

Esistono inoltre divieti che si riferiscono alla pesca nell'ambito degli argini delle strutture fortificate. (dighe, chiuse, fogne, protezioni). Codice fondiario art. R. 236-85 bis R.236-89.

Le Riserve biologiche demaniali (Réserve biologiques domaniales)

1. **Denominazione:** «Réserve biologique domaniale»
«Nelle foreste demaniali dove si trovano determinati territori, nei quali la natura è particolarmente degna di tutela e si presenta in forme rare, ricche o è particolarmente sensibile, tanto da giustificare l'impiego di una particolare gestione. Tale gestione si orienta alla tutela della fauna, della flora e di tutte le altre risorse naturali oltre all'osservazione scientifica e formazione del pubblico».
2. **Classificazione IUCN:** (IV)
3. **Zonizzazione:** la classificazione conduce all'istituzione di zone vietate e di tutela della selvaggina, di riserve integrali o di un'area protetta mirata, e/o area protetta di biotopi e tutela delle specie. Possono essere istituite anche zone cuscinetto (vengono determinati particolari regolamentazioni in ambito forestale che dipendono dagli obiettivi delle aree protette).
4. **Quadro regolamentare:**
- *Accordo generale del 3. febbraio 1981 sulle riserve forestali nazionali tra il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell'agricoltura e l'Ente forestale nazionale.*

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Una riserva biologica nazionale viene istituita con una disposizione sulla pianificazione territoriale del Ministro per l'Agricoltura e l'economia forestale dopo aver concluso uno studio scientifico antecedente.

5. Quadro amministrativo:

Queste riserve rientrano nell'ambito delle foreste demaniali che sono amministrare dall'Ente forestale nazionale (Foreste demaniali).

6. Particolarità:

Nelle riserve integrali è vietato l'accesso al pubblico. Nelle zone delle aree protette mirate è in parte permesso l'accesso al pubblico ai fini informativi o di formazione.

Le regolamentazioni vengono decise caso per caso in relazione ad ogni riserva forestale demaniale.

Le Siti iscritti (Sites inscrits)

1. Denominazione: «Site inscrit»

«In ogni dipartimento viene stilata una lista dei monumenti naturali e aree per le quali si ritiene sia di importanza generale la loro tutela o la conservazione, a causa dell'aspetto artistico, storico, scientifico, leggendario o per la loro originalità».

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: assente.

4. Quadro regolamentare:

- Legge del 2. maggio 1930 (Loi du 2 mai 1930).

- Decreto 69-607 del 13 giugno 1969 (Décret n°69-607 du 13 juin 1969).

Su iniziativa dello stato. L'iscrizione avviene per disposizione del Ministro, il quale esercita le proprie competenze nei relativi territori unitamente all'iniziativa della commissione dipartimentale per i relativi territori. La Commissione può decidere sull'iscrizione sola o delega la stessa ad un privato, un'associazione, ente locale, o un'amministrazione. Per quanto riguarda l'iscrizione, non è necessario il consenso del proprietario (al contrario invece per i casi di classificazione).

5. Quadro amministrativo: non è prevista l'amministrazione.

6. Particolarità:

Il campeggio, la costruzione di villaggi turistici, l'affissione di manifesti, la pubblicità sono permessi solo con concessioni particolari da parte del ministro, altrimenti sono proibiti. Il sito deve essere riportato nel piano di utilizzazione del suolo a titolo di servitù di beneficio comune per la tutela di terzi.

Le tabelle riassuntive degli obiettivi principali e la presentazione delle attività antropogeniche nei diversi tipi di aree protette che beneficiano dello status nazionale e su iniziativa dello stato francese.

Tabella 23: obiettivi dei tipi di area protetta in Francia che sono oggetto di misure di tutela disciplinate legislativamente e avviate su iniziativa statale

Obiettivi	Parco Nazionale		Riserva Integrale	Riserva Naturale	Aree paesagistiche	Foreste di protezione	Bio topo tipo I	Bio topo tipo II	Riserva di caccia	Riserva di caccia/selvaggina	Riserva di pesca	Riserve biologiche	Sito iscritto
	ZC	ZP											
Ricerca scientifica	2		1	1					1	1	2	1	
Protezione delle specie selvatiche	1		1	1					1		1		
Protezione della biodiversità	1	1	1	2			1	1		1			
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1		1	1			1		1	1	1		
Protezione di particolari elementi naturali	1		1	1		1					1	1	
Protezione di particolari elementi culturali				1	1								1
Sviluppo sostenibile		1			1								
Educazione ambientale		1							1	1		1	
Funzione ricreativa		1											
Turismo e tempo libero													
Sviluppo dell'agricoltura		1											
Conservazione di particolarità tradizionale			1	1						1			

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

ZC = Zona centrale; ZP = Zona periferico del parco nazionale

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 24: attività umane dei vari tipi di aree protette francesi, che sono oggetto di misure di tutela disciplinate legislativamente e avviate su iniziativa statale

Attività umane	Parco Nazionale		Riserva Integrale*	Riserva Naturale	Aree paesagistiche	Foreste di protezione.	Bio tipo I	Bio tipo II**	Riserva di caccia	Riserva di caccia/selvaggina	Riserva di pesca	Riserve biologiche**	Sito iscritto
	ZC	ZP											
Agropastorizia													
Agricoltura	2	1		2	2	2	2		2	2	1		2
Pastorizia	2	1		2	2	2	2		1	1	1		2
Silvicoltura	2	1		2	2	3	2		1	1	1		2
Attività commerciali													
Commercio	2	1		2	1	-	-		-	-	1		1
Artigianato	2	1		2	1	-	-		-	-	1		1
Prelievi													
Caccia	3	2		2	1	1	1		3	3	1		1
Pesca	2	2		2	1	1	1		1	1	3		1
Altro	2	2		2	3	3	3		1	1	1		2
Attività turistiche													
Con particolare attrezzatura	2	1		2	3	2	2		2	2	1		2
Senza particolare attrezzatura	1	1		2	2	2	2		2	2	1		1
Costruzione / Lavori / Attrezzature	3	1		2	3	2	3		2	2	1		2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*Attività umane e ricerche scientifiche vietate

**da caso a caso

ZC = Zona centrale; ZP = Zona periferica del parco nazionale

3.2 Su iniziativa della regione

Le Riserve Naturali Regionali (Réerves naturelles régionales)

1. Denominazione: «Réserve naturelle régionale»

«Per poter tutelare la fauna e la flora di importanza scientifica ed ecologica su fondi privati, i proprietari possono richiedere la destinazione a riserva naturale volontaria [riserva naturale regionale] agli enti amministrativi, dopo aver consultato gli enti locali interessati» (art. L. 242-11 Codice fondiario).

Tali riserve naturali erano state chiamate riserve naturali volontarie prima che la legge sulla democrazia popolare sia entrata in vigore.

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assente.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4. Quadro regolamentare:

- *Codice fondiario: art. L. 242-11 e L.242-12; art. R. 242-26 bis R. 242-35 (Code Rural : art. L. 242-11 et L.242-12 ; art. R. 242-26 à R. 242-35).*
- *Legge sulla democrazia popolare del 27.02.2002 (Loi de la démocratie de proximité du 27.02.2002).*

Dopo l'entrata in vigore della legge nr. 2002-276 del 27 febbraio 2002 sulla democrazia popolare le riserve naturali volontarie vengono chiamate riserve naturali regionali.

Su iniziativa delle regione o del proprietario. La destinazione ad area protetta viene richiesta su proposta del consiglio scientifico regionale per il patrimonio naturale e dopo aver raccolto le opinioni degli enti locali interessati e del comitato per il massiccio. Nella decisione vengono disposte la durata della tutela, le misure di protezione ed i provvedimenti gestionali. Con essa si vuole inoltre controllare ottemperanza dei provvedimenti. La decisione di porre sotto tutela viene pubblicata dagli enti amministrativi di competenza. Le regioni possono istituire le riserve naturali regionali o dichiarare le riserve naturali volontarie riserve naturali regionali. Per la delimitazione della riserva naturale e per l'implementazione dei provvedimenti di tutela è necessario il consenso del proprietario.

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione della riserva naturale può essere assegnata previo accordo a istituzioni pubbliche di competenza nel settore o a gruppi di interesse pubblico oltre che ad associazioni di interesse collettivo, fondazioni, proprietari delle riserve naturali protette o enti locali.

6. Particolarità:

Lo stato non copre le spese di gestione dell'area. Circa il 40 % di tutte le riserve naturali possono usufruire di finanziamenti locali. Qualsiasi attività che possa compromettere il patrimonio faunistico e floristico può essere proibita o legislativamente regolata.

Le Riserve forestali biologiche (Réserves biologiques forestières)

1. Denominazione: «Réserve biologique forestière»

«Nelle foreste demaniali si trovano determinati territori nei quali la natura si presenta in forma particolarmente rara, ricca o molto sensibile, per la quale è giustificata una particolare gestione mirata alla tutela della fauna e della flora e di altre risorse naturali, all'osservazione scientifica e formazione del vasto pubblico».

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. **Zonizzazione:** la classificazione conduce all'istituzione di una riserva integrale o ad una riserva naturale mirata. Possono essere create anche delle zone cuscinetto (l'introduzione di normative forestali particolari dipendono dagli obiettivi della riserva).

4. Quadro amministrativo:

- *Accordo del 14 maggio 1986 sulle riserve biologiche nelle foreste non demaniali che sottostanno all'ordinamento forestale, tra il Ministro per l'Ambiente, il Ministro per l'Agricoltura e l'Ente Forestale Nazionale (Convention du 14 mai 1986, relative aux Réserves biologiques dans les forêts non domaniales soumises au régime forestier, entre le Ministère de l'Environnement, le Ministère de l'Agriculture et l'Office National des Forêts).*

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



- *Ordinanza comune agricoltura/ambiente PN/S2 nr. 14 del 7. agosto 1986 (Instruction conjointe agricoltura/environnement PN/S2 n°14 du 7 août 1986).*

Una riserva forestale biologica viene istituita con la disposizione relativa alla pianificazione territoriale dal Ministro per l'Agricoltura e l'Economia Forestale. L'iniziativa per l'istituzione di una tale riserva è nelle mani del proprietario che presenta la domanda all'Ente forestale nazionale. Il Ministero per l'Agricoltura e l'Ambiente elabora un progetto per la riserva. Le conclusioni che si traggono dal progetto vengono presentate al proprietario che deve dare il suo consenso.

5. Quadro amministrativo:

Le riserve riguardano le foreste non demaniali, soggette all'ordinamento forestale, dei comuni, delle regioni e delle istituzioni pubbliche. Esse vengono gestite dall'Ente forestale nazionale.

6. Particolarità:

Nelle riserve integrali è proibito l'accesso al pubblico. I siti delle aree protette mirate sono soggetti ad accesso limitato per fini formativi o d'informativi.

Le normative vengono definite caso per caso per ogni tipo di riserva forestale.

Le Aree boschive protette (Espaces boisés classés)

1. Denominazione: «Espace boisé classé»

«Con il progetto per l'utilizzazione del suolo (POS) si possono classificare i boschi, foreste o parchi da tutelare o conservare o appena considerati come superfici boschive protette, indipendentemente da fatto che sottostiano alla normativa forestale» (art. L. 130-1 Codice edilizio).

2. Classificazione IUCN: nessuna informazione.

3. Zonizzazione: assente.

4. Quadro regolamentare:

- *Codice edilizio: art. L. 130-1 bis L. 130-6 ; art. R. 130-1 bis R. 130-16. Circolare nr. 77-114 del 1. agosto 1977 (Code de l'Urbanisme : art. L. 130-1 à L. 130-6 ; art. R. 130-1 à R. 130-16. Circulaire n°77-114 du 1 août 1977).*
- *Codice edilizio: art. L. 142-11 e circolare 142-2 (Code de l'Urbanisme : art. L. 142-11 et R. 142-2).*

Creazione su iniziativa degli enti locali.

5. Quadro amministrativo:

Non è prevista la gestione. Istituzione di una superficie boschiva protetta: l'area può essere classificata nel quadro del progetto di utilizzazione del suolo. Nei comuni che non dispongono di un progetto di utilizzazione del suolo, il dipartimento può istituire una «superficie boschiva protetta» se il dipartimento - fisco la rileva a beneficio dei paesaggi sensibili:

- o su proposta del consiglio generale;
- o con approvazione del consiglio comunale;
- o se oggetto di disposizione del prefetto.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



6. Particolarità:

Qualsiasi modifica di destinazione del suolo naturale con la quale viene minacciata la conservazione, la tutela e l'imboschimento è proibita. E' inoltre vietato il parcheggio dei camper.

I Parchi Naturali Regionali (Parcs naturels régionaux)

1. Denominazione: «Parc naturel régional»

«Su iniziativa della regione può essere classificata come parco naturale regionale un'area che presenta un patrimonio naturale e culturale ricco e nella quale viene minacciato l'equilibrio. Al contempo con tale iniziativa si dispone che:

- 1 - tale patrimonio venga tutelato in particolare con una gestione appropriata e rispettosa della natura;*
- 2 - venga promosso lo sviluppo economico e sociale dell'area in coerenza con le condizioni normative previste nelle leggi che si riferiscono ai diritti dei comuni, dei dipartimenti e delle regioni;*
- 3 - viene promossa l'accoglienza dei visitatori, la formazione ed l'informazione del pubblico;*
- 4 - nelle suddette aree vengano condotte attività sperimentali ed esemplificative affinché diano un contributo ai programmi di ricerca» (art. R. 244-1. Codice fondiario).*

2. Classificazione IUCN: V

3. Zonizzazione: assente. Il parco può essere la base per la formazione e la gestione di una riserva naturale all'interno del suo spazio. Può inoltre favorire la disposizione di misure di tutela per alcuni fondi di particolare importanza. (concessioni per la tutela dei biotopi, classificazioni soggette alle disposizioni di tutela, liste, iscrizione dei siti ecc.)

4. Quadro regolamentare:

- *Codice fondiario: art. R. 244-1 bis art. R. 241-15 (Code Rural : art. R. 244-1 à art. R. 241-15).*
- *Legge n° 83-8 del 7 gennaio 1983, modificata in base alla suddivisione delle competenze tra i comuni, dipartimenti, regioni e lo stato (Bollettino ufficiale del 9 gennaio 1983) (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (J.O. du 9-01-1983)).*

L'iniziativa per l'istituzione in un parco naturale regionale e di competenza delle regioni. Essa viene regolata da un ente regionale o locale interessata dal parco con l'elaborazione di una carta.

La carta del parco naturale regionale comprende:

1. il progetto del parco con la delimitazione dei confini e delle varie zone che sono di particolare importanza per quanto riguarda l'ambiente e il patrimonio naturale;
2. le priorità scelte grazie alle quali potranno essere raggiunti gli obiettivi desiderati;
3. i provvedimenti che gli aderenti ritengono necessari affinché si garantisca l'applicazione consensuale delle loro decisioni in accordo con i singoli obiettivi;

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4. Lo statuto, la composizione, gli incarichi e le regolamentazioni di funzionamento dell'organizzazione incaricata dell'istituzione e della gestione del parco.

La carta è stata integrata:

1. con un piano di attività pluriennale che sarà avviato progressivamente e calcolato per i primi tre anni;
2. provvedimenti previsti per poter garantire la stabilità gestionale dell'organizzazione amministrativa.

5. Quadro amministrativo:

Amministrazione tramite un'organizzazione. L'organizzazione incaricata dell'istituzione e della gestione implementa la carta e si occupa dell'ottemperanza della stessa. L'organizzazione elabora le proposte di revisione della carta che fanno riferimento alla richiesta di nomine per la classificazione. Garantisce l'assistenza al parco. Verifica nel quadro previsto dalla carta la coerenza e la coordinazione delle attività di pianificazione territoriale, gestione e sviluppo sull'area di competenza. Ad essa possono essere affidate con il consenso dei singoli partner, in particolare con il consenso del Ministero incaricato della tutela dell'ambiente, i compiti che non rientrano nell'area delle competenze di quest'ultimo.

6. Particolarità:

Attività: All'interno del parco naturale regionale non esistono regolamenti particolari volti alla tutela della natura.

Tablee riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette con lo status di tutela avviate su iniziativa delle regioni

Tabella 25: obiettivi dei tipi di area protetta, soggetta a regolamentazioni legislative ed a misure di protezione basate su iniziative statali e regionali

Obiettivi	Riserva Naturale Regionale	Riserva Biologica Forestale	Riserva Boschiva protetta	Parco Naturale Regionale
Ricerca scientifica	1	1		1
Protezione delle specie selvatiche	1	1	1	
Protezione della biodiversità				1
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1			
Protezione di particolari elementi naturali	2	1		
Protezione di particolari elementi culturali	2			
Sviluppo sostenibile				1
Educazione ambientale	2	1		1
Funzione ricreativa	2			
Turismo e tempo libero			2	1
Sviluppo dell'agricoltura				1
Conservazione di particolarità tradizionale				1

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 26: attività umane dei vari tipi di aree protette, soggette a regolamentazioni legislative e misure di protezione basate su iniziative statali e regionali

Attività umane		Riserva Naturale Regionale	Riserva Biologica Forestale*	Riserva Boschiva protetta	Parco Naturale Regionale**
Agropastorizia	Agricoltura	2		3	
	Pastorizia	2		3	
Silvicoltura	Silvicoltura	2		2	
Attività commerciali	Commercio	2		3	
	Artigianato	2		3	
Prelievi	Caccia	3		1	
	Pesca	2		1	
	Altro	2		3	
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	- 2		1	
	Senza particolare attrezzatura	1		1	
Costruzione / Lavori / Attrezzature			2		3

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*e regolamentazioni vengono definite caso per caso

**nessuna regolamentazione

3.3 Tutela mediante il controllo del terreno e del suolo

I Conservatorii per la salvaguardia delle aree costiere e sponde lacustri (Conservatoires de l'espace littoral et des rivages lacustres)

1. Denominazione: «Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres»

Il conservatorio è il soggetto del diritto di proprietà (con finanziamenti statali) e permette l'acquisto dei terreni e la tutela delle aree costiere e sponde lacustri. Esso può inoltre espropriare.

2. Classificazione IUCN: nessuna informazione.

3. Zonizzazione: assente.

4. Quadro regolamentare:

- Codice fondiario: art. L. 243-1 bis L. 243-14 ; art. R.243-1 bis C. 243-28 (Code Rural : art. L. 243-1 à L. 243-14 ; art. R.243-1 à R. 243-28).

Tutela mediante il controllo del terreno e del suolo su iniziativa personale di diritto pubblico. Il conservatorio per la salvaguardia delle aree costiere e sponde lacustri è un ente pubblico di tipo amministrativo fondato in base alla legge del 10 giugno 1975.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione è garantita da un ente locale o da un ente pubblico (Ente forestale nazionale), una fondazione o una particolare associazione istituita per conseguire tale obiettivo.

6. Particolarità:

Le aree del conservatorio non sono alienabili. Esse possono essere vendute solo per decreto del governo. Il proprietario (il conservatorio) e l'amministratore sono vincolati da un accordo che definisce l'utilizzazione delle aree in base alle necessità di tutela. Le attività sono legislativamente regolamentate caso per caso.

I Spazi naturali sensibili dei dipartimenti (Espaces naturels sensibles des départements)

1. Denominazione: «Espace naturel sensible des départements»

«Affinché venga conservata la qualità dei siti, dei paesaggi e della natura, il dipartimento può elaborare ed avviare una politica volta alla tutela, alla gestione e all'accesso al pubblico per i paesaggi sensibili, boschi e non».

2. Classificazione IUCN: nessuna informazione.

3. Zonizzazione: zona soggetta al diritto di prelazione. All'interno di questa zona il dipartimento esercita il diritto di prelazione.

4. Quadro regolamentare:

- *Codice edilizio: art. L. 142-1 bis L. 142-13 ; art. R. 142-1 bis R. 142-18 (Code de l'Urbanisme : art. L. 142-1 à L. 142-13 ; art. R. 142-1 à R. 142-18).*

Tutela mediante il controllo del terreno e del suolo.

5. Quadro amministrativo:

E possibile la gestione attraverso un'associazione. L'amministrazione può essere affidata ad una persona privata o pubblica. Queste aree si rifanno sull'iniziativa del Consiglio generale, che delibera sull'introduzione di un dipartimento-fisco per i paesaggi sensibili e decide sull'implementazione di una politica di tutela nei paesaggi sensibili. La tassa viene riscossa sulle nuove costruzioni, soggette alla concessione edilizia del dipartimento. La riscossione delle tasse deve essere impiegata per la tutela della natura ed i sentieri escursionistici nel quadro di un bilancio elaborato a tali fini.

I Conservatori regionali degli spazi naturali (Conservatoires régionaux d'espaces naturels)

1. Denominazione: «Conservatoire régional d'espaces naturels»

«L'obiettivo dei conservatori è volto alla tutela degli spazi naturali ed in particolare alla conservazione in situ delle ricchezze biologiche degli ambienti totalmente o parzialmente naturali minacciati, come ad esempio le zone umide, frutteti, boschi, torrenti, habitat e patrimonio faunistico e floristico ecc.».

2. Classificazione IUCN: nessuna informazione.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



3. Zonizzazione: assente.

4. Quadro regolamentare:

Tutela mediante il controllo del terreno e del suolo. Ogni conservatorio viene gestito secondo la legge del 1. luglio 1901 e fa parte dell'Unione nazionale dei Conservatori degli spazi naturali regionali: «Spazi naturali della Francia».

Il conservatorio dispone dei seguenti strumenti:

- o Controllo del terreno e del suolo (acquisto, eredità);
- o Controllo dell'utilizzazione (locazione, cessione ecc.);
- o Accordo di gestione.

5. Quadro amministrativo:

La gestione dipende dagli atti costitutivi e dal proprietario.

6. Particolarità:

La politica dei conservatori regionali degli spazi naturali integra le già esistenti forme di tutela regolamentate legislativamente. La regolamentazione delle attività dipende dagli atti costitutivi e dal proprietario. Da caso a caso viene esercitato un controllo di utilizzazione dell'area interessata o vengono determinate delle modalità di gestione.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette con lo status di tutela, su iniziativa delle regioni, oggetto di misure di tutela esercitate attraverso controlli del territorio e del suolo

Tabella 27: obiettivi dei tipi di aree protette, oggetto di misure di tutela esercitate attraverso controlli del territorio e del suolo

Obiettivi	Conservatori per le sponde lacustri	Spazi naturali sensibili	Conservatori regionali
Ricerca scientifica			
Protezione delle specie selvatiche			1
Protezione della biodiversità		1	1
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1		1
Protezione di particolari elementi naturali	1		1
Protezione di particolari elementi culturali			
Sviluppo sostenibile			
Educazione ambientale	1		
Funzione ricreativa			
Turismo e tempo libero			
Sviluppo dell' agricoltura			
Conservazione di particolarità tradizionale			

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 28: attività umane dei vari tipi di aree protette, oggetto di misure di tutela esercitate attraverso controlli del territorio e del suolo

Attività umane		Conservatori per le spondi lacustri*	Spazi naturali sensibili	Conservatori regionali*
Agropastorizia	Agricoltura		1	
	Pastorizia		1	
Silvicoltura	Silvicoltura		1	
Attività commerciali	Commercio		-	
	Artigianato		-	
Prelievi	Caccia		1	
	Pesca		1	
	Altro		-	
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura		2	
	Senza particolare attrezzatura		1	
Costruzione / Lavori / Attrezzature			2	

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*da caso a caso

3.4 Tutela convenzionale

La Tutela attraverso azione convenzionale (Protection par acte conventionnel)

1. Denominazione: «Protection par acte conventionnel»

Questo provvedimento ha l'obiettivo di tutelare gli ambiti naturali nel quadro dei patti amministrativi e in senso più vasto, di raggiungere un controllo sull'utilizzazione dei siti. Tali misure permettono di salvaguardare un'agricoltura appropriata all'ambiente.

2. Classificazione IUCN: nessuna informazione.

3. Zonizzazione: assente.

4. Quadro regolamentare:

- *Codice civile: art. 1101 bis 1369 relativo ai patti (Code Civil : art. 1101 à 1369 qui concerne les conventions).*
- *Codice fondiario: art. L. 411-1 bis L.411-78 relativo alla locazione dei fondi e art. L. 481-1 relativo ai contratti di coltivazione per le superfici da pascolo (Code Rural :art. L. 411-1 à L.411-78 relatifs aux baux ruraux et art. L. 481-1 relatif aux contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale).*

5. Quadro amministrativo:

In tale ambito si possono verificare due situazioni:

- Il patto si garantisce la gestione; l'associazione diventa locatario;
- Con il patto/accordo si controlla la gestione, se l'associazione ha dato in locazione ad un agricoltore l'area interessata, o se l'area appartiene all'agricoltore e l'associazione contratta la gestione con l'agricoltore.

6. Particolarità:

La regolamentazione delle attività viene definita caso per caso. La maggior parte delle attività non è soggetta a vincoli, nemmeno la caccia, se indirizzata all'agricoltura biologica.

I Rifugi - Riserve libere (Refuges - Réserves libres)

1. Denominazione: «Refuge - Réserve libre»

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assente.

4. Quadro regolamentare:

Per queste riserve non esistono fondamenti giuridici. Esse rientrano nella normativa che regola la proprietà privata. Il proprietario si impegna con una associazione per la tutela della natura attraverso un patto. Egli può diventare anche membro di una carta precedentemente stilata da un'associazione.

5. Quadro amministrativo:

La gestione dell'area è di competenza del proprietario e membro di una rete di rifugi liberi. L'associazione esercita nei confronti del proprietario una funzione consultiva a beneficio della valorizzazione ecologica della sua proprietà.

6. Particolarità :

A parte la caccia che è vietata, viene presentata al proprietario la regolamentazione delle attività.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette che beneficiano dello stato di tutela su iniziativa delle regioni, oggetto di misure di tutela convenzionale

Tabella 29: obiettivi dei diversi tipi di aree protette, oggetto di misure di tutela convenzionale

Obiettivi	Tutela attraverso azione convenzionale	Rifugi - Riserve libere
Ricerca scientifica		
Protezione delle specie selvatiche		1
Protezione della biodiversità	1	
Mantenimento delle funzioni ecologiche		1
Protezione di particolari elementi naturali		
Protezione di particolari elementi culturali		
Sviluppo sostenibile		
Educazione ambientale		
Funzione ricreativa		
Turismo e tempo libero		
Sviluppo dell'agricoltura		
Conservazione di particolarità tradizionale		

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

3.5 Tutela attraverso l'impegno internazionale

Le Riserve di biosfera

1972 è stato fondato il comitato francese MAB che coordina e si interessa delle attività da avviare nel quadro del programma MAB in Francia ovvero della cooperazione con gli altri paesi: assiste la rete delle riserve di biosfera francese, la quale si interessa delle ricerche scientifiche a tema. Esso decide sulla partecipazione di istituzioni e di gruppi francesi alle attività internazionali e ne segue i relativi lavori.

Il presidente del comitato è una personalità proveniente dall'ambito scientifico e nominato dal Ministro per gli affari esteri. Un segretariato scientifico aiuta il presidente a coordinare le attività nazionali che rientrano nel quadro del programma.

Egli costituisce un comitato composto da due persone che lo sostituiscono nella funzione di presidente, consulente, rappresentante amministrativo e scientifico, o incaricati che seguono i gruppi di lavoro di tutte le aree più importanti e da altre persone di rilievo provenienti da ambiti scientifici.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

I lavori sono organizzati e suddivisi in 5 gruppi di lavoro, tra i quali anche la rete delle riserve di biosfera. Uno dei due siti iscritti all'UNESCO dal 1977 sono ubicati nelle Alpi: ti tratta della riserva di biosfera del Mont Ventoux e del Luberon.

Le Riserve biogenetiche

Elaborato dal Consiglio d'Europa nel 1976, il programma ha come obiettivo la conservazione degli esemplari rappresentativi del patrimonio floristico e faunistico e dello spazio naturale al fine di permettere il sostegno del potenziale genetico e della diversità di numerosi tipi di habitat oltre alle ricerche scientifiche. In Francia esistono 35 riserve biogenetiche.

Le Zone umide secondo la Convenzione di Ramsar

La Francia fa parte della convenzione dal 1986. In occasione della sua entrata ha iscritto un sito. Da allora si sono aggiunti nuovi siti, due di essi si trovano nelle Alpi francesi.

Le Zone protette particolari

Ogni stato dichiara dei siti zone protette particolari e informa l'UE. In Francia vengono decise con una lista preliminare stilata dal Museo di Storia Naturale, le aree di importanza particolare per la conservazione dell'avifauna selvatica (ZICO).


Questo tipo di tutela non è applicabile direttamente sul sistema normativo francese. Lo stato deve provvedere, affinché determinate zone vengano effettivamente protette tramite una serie di provvedimenti legislativi e contrattuali. Visto l'elevato numero di tali siti si tratta di aree protette, determinate dalla legislazione francese (riserva naturale, parco nazionale, area paesaggistica protetta, riserva di caccia ecc.).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Carta 4: le aree protette nello spazio alpino francese (> 100 ha)



Presentazione per stato

IV. Italia

Nel 1986, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ha permesso all'Italia di allinearsi sulla posizione ritenuta da numerosi paesi Europei un decennio prima. In modo concreto questa scelta si è tradotta con l'attuazione di nuovi parchi nazionali.

Nel 1991 una legge quadro riguardante le aree protette viene adottata « Legge quadro del 6 dicembre 1991 n° 394 ». Essa definisce i principi fondamentali per la creazione e la gestione delle aree naturali protette, in modo da garantire e sviluppare coordinatamente la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

Oltre a questa legge nazionale al livello di ogni Regione o Regione Autonoma, vengono create leggi relative alla protezione dell'ambiente. I tipi di ambienti protetti al livello regionale dimostrano una certa preponderanza degli ambienti di montagna.

La legislazione regionale ha permesso di dar vita ad una grande varietà di aree protette. In effetti ogni regione ha realizzato la propria classifica dei luoghi suscettibili di essere protetti. Ciò ha generato una proliferazione di termini specifici ad ogni regione rendendone ancora più difficile la comprensione.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 30: tipi di aree protette esistenti nelle varie regioni italiane

	Friuli- Venezia	Alto- Adige	Lombardia	Piemonte	Trentino	Valle d'Aosta	Veneto
Parco Nazionale		*	*	*	*	*	*
Riserva Naturale Statale				*			*
Parco Regionale		*	*	*		*	
Parco Regionale Regionale	*		*		*		*
Parco Regionale Fluviale			*	*			
Parco Regionale Montano	*	*	*	*	*	*	*
Parco Regionale Agricolo			*				
Parco Regionale Forestale			*				
Parco Regionale di Periferia metropolitana		*					
Parchi comunali o intercomunali	*			*			*
Aree contigue / Preparchi / Zone di salvaguardia	*			*			*
Aree attrezzate				*			
Riserva Naturale	*	*	*	*	*	*	*
Riserva Integrale			*	*	*	*	*
Riserva Naturale/ zone umide						*	
Aree contigue/Zone che pre- sentino un interesse dal punto di vista naturale e scientifico						*	
Riserva Naturale Orientata			*	*			*
Riserva Naturale Parziale			*				
Riserva Naturale Speciale				*			*
Riserva Naturale Guidata					*		
Riserva Naturale Controllata					*		
Monumento Naturale		*	*				
Biotopo	*	*	*	*	*		*
Zone corografiche		*					
Guardini/Parchi		*					
Area di Riperimento	*						
Riserva di Biosfera							
Riserve Biogenetiche				*			*
Zona di Protezione Speciale			*	*		*	*
Sito RAMSAR			*				

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4.1 Il quadro nazionale

Principi generici che definiscono le aree naturali (legge n. 394/91)

Questi principi generici vengono presentati nella Legge quadro nazionale che riguarda le aree protette «Legge quadro del 6 dicembre 1991 n. 394 - Legge quadro sulle aree protette». Tutti i territori sottomessi ai vari regimi di protezione qui sotto presentati costituiscono aree naturali.

Finalità

Le aree protette sono attuate in modo da salvaguardare elementi del patrimonio naturale che vengono definiti dalla legge come «*formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche o gruppi di codesti, che abbiano un grande valore naturale e ambientalistico.*»

In modo ancor più particolare, gli obiettivi mirati per l'attuazione delle aree protette sono i seguenti:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali di particolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici o panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione dei metodi di gestione o restauro ambientalistico capaci di realizzare l'integrazione tra l'uomo e l'ambiente naturale mediante la conservazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici come pure delle attività agro e silvo-pastorali o tradizionali;
- sviluppo di attività di educazione, formazione, ricerca scientifica, attività ricreative compatibili con la funzione di queste aree;
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Su queste aree possono essere sviluppate ed sperimentate attività produttive compatibili. Per la loro gestione, lo Stato, Regioni e collettività locali sistemano forme di cooperazione.

Classificazione delle aree protette:

I Parchi Nazionali

«Costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti o future» (Art.2 Titolo I alinea 1 della «Legge quadro del 6 dicembre 1991 n° 394 - Legge quadro sulle aree protette»).

I Parchi Naturali Regionali

«Costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali» (Art.2 Titolo I alinea 2 della «Legge quadro del 6 dicembre 1991 n° 394 - Legge quadro sulle aree protette»).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Le Riserve Naturali

«Costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine, che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche» (Art.2 Titolo I alinea 3 della «Legge quadro del 6 dicembre 1991 n° 394 - Legge quadro sulle aree protette»).

Le riserve naturali possono essere «nazionali» quando l'interesse ambientalistico è molto importante o «regionali» quando è minore.

Sistemazione delle aree protette : Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica

a) Il Comitato per le aree naturali protette

Componimento

- il Ministro dell'ambiente lo presiede;
- Ministri dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile, per i beni culturali ed ambientalistici, dei lavori pubblici e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica o sottosegretari delegati;
- sei presidenti di regioni o province autonome o assessori per i rapporti tra Stato, Regioni, e Province Autonome.

Ruolo

- stabilisce la classificazione delle aree protette in armonia con la consulta tecnica;
- adotta un programma (programma triennale per le aree naturali protette) d'interesse nazionale ed internazionale in armonia con il consiglio tecnico, oppure le modalità per la realizzazione e le modifiche che si avverrebbero necessarie;
- approva la lista ufficiale delle aree naturali protette.

La Carta della natura

Viene preparata dai servizi tecnici nazionali in quanto applicazione delle indicazioni del comitato. Essa include i dati che permettono di raggiungere «gli obiettivi» definiti precedentemente. Permette la costituzione dell'assemblea tecnica.

b) La Consulta Tecnica

Costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e gli studi realizzati per quanto riguarda la protezione della natura, designata dal Ministro dell'Ambiente per cinque anni, essa esprime opinioni per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette di propria iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell' ambiente.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



c) Strumenti per la sistemazione: il Programma triennale

Esso determina i territori che sono oggetti di protezione internazionale, nazionale e regionale. Indica le condizioni necessarie per l'istituzione di nuove aree o l'ingrandimento di quelle già esistenti. Definisce la ripartizione delle disponibilità finanziarie per ogni area e per le attività che si svolgono all'interno di queste; attività agricola inclusa. Il Ministro dell'ambiente bada alla realizzazione del programma.

4.1.1 Presentazione delle forme di protezione nazionali

Qualora il Parco o la Riserva interessasse il territorio di una o più Regioni, comprese quelle con uno statuto speciale e le Province autonome, si procede ad un'intesa e viene attuata una gestione unitaria.

I Parchi Nazionali

1. Denominazione: «Parchi Nazionali»

«Costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti o future» (Art.2 Titolo I alinea 1 della «Legge quadro del 6 dicembre 1991 n° 394 - Legge quadro sulle aree protette»).

2. Classificazione IUCN: II

3. Zonizzazione: Il piano del parco si suddivide in aree sottoposte a vari gradi di protezione:

- Le Riserve Integrali all'interno delle quali l'ambiente naturale viene integralmente protetto.
- Le Riserve Generali Orientate all'interno delle quali è proibito sistemare nuove costruzioni, ampliare quelle già esistenti, eseguire lavori che tenderebbero a trasformare il territorio. Tuttavia, possono essere autorizzati gli usi produttivi tradizionali, la realizzazione di infrastrutture assolutamente necessarie, come pure le azioni di gestione delle risorse naturali a carica dell'Ente parco. Inoltre, sono autorizzate le azioni di manutenzione su opere già esistenti.
- Le Aree di protezione in cui, in armonia con gli obiettivi mirati e in conformità con i criteri generali stabiliti dall'Ente parco, possono continuare (secondo usanze tradizionali oppure secondo metodi di agricoltura biologica) le attività di pastorizia silvo-agricola come pure quelle di pesca e di raccolta di prodotti naturali e, in cui viene anche promossa la produzione artigianale di qualità.
- Le Aree di promozione economica e sociale che appartengono allo stesso ecosistema, in cui l'antropizzazione è più presente e in cui sono permesse le attività compatibili con gli obiettivi stabiliti dal parco, e le cui finalità mirano a migliorare la vita socio-culturale delle collettività locali come pure la frequentazione e lo sfruttamento del parco da parte dei visitatori.

4. Quadro regolamentare:

- Legge quadro nazionale n° 394 sulle aree protette del 6 dicembre 1991.
- Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero e dopo accordo con le Regioni.
- Piano per il parco.
- Piano pluriennale economico e sociale che tende a promuovere le iniziative capaci di privilegiare lo sviluppo economico e sociale delle collettività che eventualmente risiedono all'interno del parco.

5. Quadro amministrativo:

I parchi sono gestiti dall' «Ente parco» che rappresenta il diritto pubblico.

I organi di gestione dell'Ente

Il Presidente nominato da un decreto del Ministro dell'Ambiente, rappresenta l'Ente parco, coordina le attività, esercita le funzioni attribuitegli dal consiglio direttivo e adotta le misure d'emergenza (sottoposte al Consiglio).

Il Consiglio direttivo

Composto dal Presidente e dodici membri nominati da un decreto del Ministro dell'Ambiente in accordo con le Regioni interessate, scelti tra le persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco. Elegge un vice preside ed eventualmente una giunta esecutiva.

Il collegio dei revisori dei conti

È nominato da un decreto del Ministro del Tesoro in accordo con il Ministro dell'Ambiente. Realizza il reso conto contabile sugli atti dell'Ente parco.

La «Comunità del parco»

Costituita dai presidenti delle regioni e province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane, territori sui quali è stabilito il parco. È un organo consultativo dell'Ente parco. È obbligatorio il suo parere per quanto riguarda il regolamento del parco, il piano del parco, altre domande a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo, il bilancio. Essa delibera il piano pluriennale economico e sociale, bada alla sua sistemazione, adotta il suo regolamento.

Le Riserve Naturali Statali

1. Denominazione: «Riserva Naturale Statale»

«Costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche» (Art.2 Titolo I alinea 3 della «Legge quadro del 6 dicembre 1991 n° 394 - Legge quadro sulle aree protette»).

2. Classificazione IUCN: IV/I

3. Zonizzazione: Assenza.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4. Quadro regolamentare:

- Legge del 6 dicembre 1991 - n° 394 «Legge quadro sulle aree protette».
- Decreto istitutivo delle Riserve naturali nazionali : decreto del Ministero dell'Ambiente.

5. Quadro amministrativo:

Gestite da un ente di gestione determinato dal decreto istitutivo.

Tablette riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette nazionali

Tabella 31: obiettivi dei vari tipi di aree protette d'importanza nazionale in Italia

Obiettivi	Parco Nazionale	Riserva Naturale
Ricerca scientifica	1	
Protezione delle specie selvatiche	1	1
Protezione della biodiversità	1	1
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1	1
Protezione di particolari elementi naturali	1	1
Protezione di particolari elementi culturali	1	
Sviluppo sostenibile	1	
Educazione ambientale	1	
Funzione ricreativa 1		
Turismo e tempo libero		
Sviluppo dell'agricoltura		
Conservazione di particolarità tradizionale	1	

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 32: attività umane dei vari tipi di aree protette d'importanza nazionale

Attività umane		Parco Nazionale		Aree di protezione	Aree di promozione economica e sociale	Riserva Naturale
		Riserva Integrale	Riserva Naturale			
Agropastorizia	Agricoltura	3	2	2	1	2
	Pastorizia	3	2	2	1	2
Silvicoltura	Silvicoltura	3	2	2	1	2
Attività commerciali	Commercio	3	2	-	1	2
	Artigianato	3	2	1	1	2
Prelievi	Caccia	3	3	3	3	3
	Pesca	3	3	3	2	3
	Altro	3	3	3	3	3
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	3	2	2	2	2
	Senza particolare attrezzatura	3	2	1	1	2
Costruzione / Lavori / Attrezzature		3	3	2	2	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Le aree protette nelle regioni che si sono allineate alla legge quadro

Le disposizioni previste dalla Legge nazionale 394/91

Disposizioni generali

à) I principi fondamentali per la regolamentazione delle aree protette regionali:

- Le province, comunità montane e comuni, partecipano al processo d'istituzione di un'area protetta. Così, partecipano alla redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da proteggere, alla delimitazione, alla definizione degli obiettivi da seguire, all'evaluazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
- gli atti relativi all'istituzione dell'area protetta o alla definizione del piano del parco devono essere pubblicati;
- le collettività locali interessate partecipano alla gestione dell'area protetta;
- i regolamenti delle aree protette devono essere conformi ai criteri definiti dalla legge regionale;
- la gestione dell'area può essere affidata alle comunità montane familiari, anche associate tra di esse quando l'area naturale protetta è interamente o solo in parte inclusa nei territori pastorali di tipo silvo-agricoli che costituiscono il patrimonio delle proprie comunità.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



b) Le regioni istituiscono i Parchi naturali regionali e delle Riserve regionali usando soprattutto i territori e patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e collettività locali con lo scopo di usare in modo razionale il territorio e per le attività compatibili con la destinazione dell'area.

c) Le aree protette regionali sistemate sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, con accordo preliminare tra di esse, e sono gestite secondo criteri unitari per l'insieme dell'area.

d) Non è possibile istituire un Parco regionale o una Riserva regionale sul territorio di un Parco nazionale oppure su quello appartenente ad una Riserva naturale nazionale.

e) Nei Parchi e Riserve regionali, l'attività di caccia è proibita salvo eventuali prelievi faunistici ed «abbattimenti» necessari per la ricostituzione dell'equilibrio ecologico.

Disposizioni relative ai Parchi Naturali Regionali

a) Legge regionale

La legge regionale che istituisce il Parco naturale regionale, tenendo conto del «documento d'indirizzo», definisce i limiti provvisori e le misure di protezione, stabilisce chi riveste la funzione di gestore del parco ed indica gli elementi del piano per il parco come pure i principi di regolamentazione. A tale fine possono essere istituiti enti di diritto pubblico o consorzi tra collettività locali o enti di tipo associativo. Per la gestione dei servizi del parco, eccetto la vigilanza possono essere concluse convenzioni con enti pubblici o comunità montane familiari.

b) Organizzazione amministrativa del Parco naturale regionale

In rapporto con le particolarità di ogni parco, ognuno prevede un'organizzazione diversa che indichi i criteri per il componimento del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, il componimento ed i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi consultativi sia tecnico che scientifico, le modalità di convocazione ed il funzionamento degli enti statuari, la costituzione di comunità del parco. Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi mirati dal parco sono; il piano del parco ed il piano pluriennale economico e sociale.

Il piano del parco: adottato dall'ente gestore del parco e approvato dalla Regione. Esso ha valore di piano di tutela del paesaggio come pure di piano urbanistico e sostituisce i piani di tutela del paesaggio ed i piani territoriali o urbanistici di ogni tipo.

Il piano pluriennale economico e sociale: il parco promuove iniziative, in correlazione con quelle delle Regioni e delle collettività locali interessate, capace di privilegiare la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

Tale piano è adottato dall'ente gestore del parco tenendo conto delle deliberazioni espresse dalle collettività locali coinvolte ed approvate dalla Regione. Può essere annualmente aggiornato.

Leggi regionali

In seguito alla sistemazione della Legge quadro nazionale sulle aree protette, le regioni devono assolutamente adattare la loro legislazione a questa legge. Quindi, in ogni regione dovrà essere adottata una Legge regionale che presenti le norme in vigore per le aree protette.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4.2 La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

Le norme in materia di aree protette della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia sono stabilite dalla legge regionale del 30 settembre 1996 - n° 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali».

Finalità

«Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento» (Legge regionale del 30 settembre 1996 - n° 42, art. n°1).

Per raggiungere queste finalità (classificazione):

Al fine di raggiungere gli obiettivi mirati, la regione del Friuli istituisce un certo numero di aree protette:

- Parchi naturali regionali e parchi comunali e intercomunali;
- Riserve naturali regionali;
- Aree contigue (preparchi): territori contigui al Parco o alla Riserva, organizzati in armonia con quanto previsto dalla legge quadro nazionale e in cui sono regolamentate le attività compatibili con la protezione dei valori naturali presenti. Essi sono regolamentati da un decreto del Presidente dell'Assemblea regionale;
- Biotopi naturali: aree di piccola superficie caratterizzate da «elementi naturali» di maggior rilevanza che rischiano la distruzione e la scomparsa.

I biotopi naturali sono individuati all'esterno dei Parchi e delle Riserve dal decreto del presidente dell'assemblea regionale secondo il parere del comitato tecnico-scientifico e con l'approvazione dei comuni coinvolti. Lo stesso decreto definisce il perimetro dei biotopi, le modalità di gestione, e le misure necessarie per la protezione dei valori naturali individuali. Nota: ogni biotopo individuato ha una propria normativa che prevede determinati vincoli e relative sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme di attuazione. La regolamentazione relativa ai biotopi sta per essere pubblicata ed è per questo motivo che non sarà l'oggetto di una presentazione più dettagliata.

Le competenze regionali

Le competenze regionali previste dalla presente legge sono affidate all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ad eccezione delle competenze previste per le Aree di rilevante interesse ambientale (ARIA). Vedere l'art. n°5 L.R.42/96. e l'espace de Tarvisiano (Area del Tarvisiano) qui relèvent de la Direction régionale de la planification territoriale (Direzione regionale della pianificazione territoriale).

Il comitato tecnico e scientifico per i Parchi e le Riserve, organo consultativo dell'amministrazione regionale, viene istituito con lo scopo di esprimere opinioni in vari ambiti. S'interessa quindi ai piani di tutela e di sviluppo dei Parchi o Riserve o alle loro varianti. Viene anche sollecitato per i regolamenti dei Parchi o Riserve come pure per il loro piano di gestione faunistica.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4.2.1 Presentazione delle forme di protezione

I Parchi Naturali Regionali e Riserve Naturali Regionali

I Parchi e le Riserve Naturali sono definiti al senso della legge nazionale 394/1991 e in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale al fine di proteggere i maggior valori naturalistici dei vari elementi ambientalistici del territorio regionale, con un particolare interesse per il mantenimento della diversità biologica.

1. Denominazione: «Parco Naturale Regionale» e «Riserva Naturale Regionale»

Parco Naturale Regionale

È un sistema territoriale che, per i suoi valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolar rilevanza, si organizza in modo unitario in base alle seguenti modalità:

1. Conservare, proteggere, restaurare, risistemare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
2. Continuare uno sviluppo sociale, economico e culturale pur sempre privilegiando la qualità delle condizioni di vita e lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità precedentemente citate ; proseguire uno scopo di riconversione e valorizzazione delle attività tradizionali esistenti pur sempre proponendo modelli di sviluppo alternativo nelle aree marginali;
3. Promuovere lo sviluppo della «cultura ambientalistica» attraverso attività educative, informative, formative e anche attività di vulgarizzazione e ricerca scientifica anche interdisciplinari.

Riserva Naturale

È un territorio caratterizzato dalla propria ricchezza naturale in cui le finalità di conservazione prevalgono su ogni altra finalità.

2. Classificazione IUCN: V ; IV/I

3. Zonizzazione:

Tabella 33: zonizzazione dei Parchi Naturali e Riserve Naturali del Friuli

Parco Naturale	Riserva Naturale
- Zona RN di protezione naturale: l'ambiente naturale ed il paesaggio vengono conservati nella loro integralità. Sono esclusivamente ammesse azioni di ripristino o restauro degli ecosistemi degradati, danneggiati, oppure compromessi dal punto di vista naturalistico;	
- Zona RG di protezione generale: all'interno della quale si segue lo scopo di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;	
- Zona RP: destinata alle infrastrutture e strutture funzionali del parco o della riserva;	
- Zona AC o zone contigue al parco o alla riserva definite precedentemente.	
Per i territori la cui vocazione è di essere un parco, la zonizzazione, definita da PCS, deve prevedere tutte le suddivisioni sopra-elencate.	Per i territori definiti come riserve, la zonizzazione, definita da PCS, potrebbe limitarsi all'unica zona RN.

*PCS=Piano di conservazione e sviluppo

4. Quadro regolamentare:

- Legge del 6 dicembre 1991 - n° 394 «Legge quadro sulle aree protette».

- Legge regionale del 30 settembre 1996 - n° 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali».

Parchi e riserve vengono istituiti da una Legge regionale che ne definisce il perimetro e per i parchi presenta l'Ente di gestione. Tale legge racchiude inoltre le norme di protezione in vigore fino all'approbazione del Piano di conservazione e di sviluppo.

Piano di conservazione e di sviluppo: i comuni che vengono inclusi in modo totale o parziale nel perimetro del parco o della riserva sono partecipi alla sua sistemazione. Tale piano contiene la delimitazione dell'area, la zonizzazione, gli interventi per lo sviluppo socio-economico e culturale, l'elenco dei beni immobiliari da acquisire, i rapporti e le interazioni con gli elementi territoriali strutturali interni ed esterni sia al parco che alla riserva ma anche l'individualizzazione delle attività.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



5. Quadro amministrativo:

Tabella 34: gestione dei Parchi Naturali e delle Riserve Naturali del Friuli

Parco Naturale	Riserva Naturale
- La gestione del parco è affidata a un ente specifico «Ente parco» vigilato dalla Regione. L'Ente parco segue le finalità previste dalla legge (42/96) ed esegua le funzioni necessarie per la sistemazione del PCS e la regolamentazione del parco.	S'intende per organo di gestione della riserva: - la persona pubblica o privata, convenzionata; - l'Ente parco che abbia competenze su aree che possiedono caratteristiche simili; - l'Amministrazione regionale che se ne occupa direttamente.
Un direttore viene nominato responsabile del parco ed esegua le delibere adottate dal Consiglio direttivo ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell' Ente parco.	
- Gli organi del parco: 1). Il Presidente; 2). Il Consiglio direttivo; 3). Il Collegio dei Revisori dei conti; 4) La Consulta.	

6. Particolarità:

I comuni, da soli, o attraverso convenzioni, possono istituire parchi comunali o intercomunali. Questi ultimi non hanno le stesse caratteristiche dei Parchi naturali regionali, anzi sono una categoria ben diversa (vedere art. n°6 L.R. 42/96).

L'amministrazione regionale userà preferibilmente come base di delimitazione delle Riserve, le delimitazioni dei siti comunitari definiti nella Direttiva HABITAT 2/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1972.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Regione Friuli -Venezia Giulia

Tabella 35: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Regione Friuli - Venezia Giulia

Obiettivi	Parco Naturale	Riserva Naturale	Biotopo	Aree di reperimento*
Ricerca scientifica	1	2		
Protection des espèces sauvages				
Protezione della biodiversità	1	1		
Mantenimento delle funzioni ecologiche				
Protezione di particolari elementi naturali			1	
Protezione di particolari elementi culturali				
Sviluppo sostenibile	1	2		
Educazione ambientale	1	2		
Funzione ricreativa				
Turismo e tempo libero				
Sviluppo dell'agricoltura	1	2		
Conservazione di particolarità culturali	1	2		

Legenda:1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

* Aree destinate a diventare parchi o riserve naturali

Tabella 36: attività umane dei vari tipi di aree protette della Regione Friuli - Venezia Giulia

Attività umane		Parco Naturale	Riserva Naturale	Biotopo*	Aree di reperimento
Agropastorizia	Agricoltura		2		1
	Pastorizia		2		1
Silvicoltura	Silvicoltura		2		3
Attività commerciali	Commercio		2		1
	Artigianato		2		1
Prelievi	Caccia		3		3
	Pesca		3		3
	Altro		2		3
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura		2		2
	Senza particolare attrezzatura		1		1
Costruzione / Lavori / Attrezzature			2		3

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*Si sta elaborando la regolamentazione

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4.3 La Regione Lombardia

Per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, la regione Lombardia s'ispira alla Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86 Testo coordinato LR 30 novembre 1983 - n° 86 «Piano delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale». (Con le modifiche apportate dalle seguenti ll. nr.: 23 aprile 1985, n°41 ; 27 maggio 1985, n°57 ; 14 dicembre 1987, n° 42 ; 13 febbraio 1988, n° 6; 22 gennaio 1990, n° 5 ; 14 febbraio 1994, n° 4 ; 25 marzo 1996, n° 7 ; 8 novembre 1996, n° 30.)

Tale testo costituisce un quadro di riferimento in Lombardia e presenta le norme per la gestione e l'istituzione delle aree protette regionali. Racchiude ugualmente la lista di queste ultime.

Presentazione delle forme di protezione esistenti in Lombardia (Finalità-classificazione)

La regione in collaborazione con le collettività locali per coordinare le azioni, definisce, con la legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86; il piano generale delle aree protette regionali d'interesse naturale ed ambientalistico. Ecco le aree protette definite dal piano e soggette alle forme di protezione:

- i parchi naturali;
- i parchi regionali;
- le riserve naturali;
- i monumenti naturali;
- le altre aree d'interesse naturale ed ambientalistico particolare da sottomettere in ogni modo ad una forma di protezione.

Nota: i biotopi dapprima istituiti sono assimilati a riserve naturali o monumenti naturali.

Strumenti regionali di protezione

a) Il «Comitato tecnico regionale»

Componimento

- l'assessore regionale per l'ambiente e l'ecologia che presiede oppure il suo delegato;
- dodici esperti di alta qualifica ambientalistica o ecologica.

Alle varie sessioni partecipa un funzionario della giunta regionale per ogni settore agricolo o forestale, commerciale o turistico, appartenente al piano di sviluppo nazionale, oppure industriale, artigianale, culturale e informativo, come pure un rappresentante del corpo forestale dello Stato e uno dell'agenzia regionale delle foreste. Varie funzioni legate al segretariato vengono assegnate ad un funzionario incaricato del «servizio protezione dell'ambiente naturale e parchi» appartenente all'assemblea regionale.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Funzioni/competenze

- proporre il limite di nuove aree e l'aggiornamento del piano generale;
- studiare e proporre programmi di difesa, gestione e sviluppo delle aree protette;
- individualizzare i componenti naturali da proteggere;
- coordinare l'attività delle commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale;
- esprimere, in caso di necessità, opinioni che riguardino i settori di competenze dell'assemblea regionale.

b) Le «Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale»

Componimento

- il Presidente della Provincia del consorzio oppure il suo delegato;
- un rappresentante di ogni comunità montana che si trovi nella provincia o nel consorzio;
- dieci esperti capaci di risolvere problemi ambientalistici ed ecologici, tra i quali almeno sei vengono scelti fra quelli indicati dalle varie associazioni di protezione, dalle organizzazioni di produttori agricoli e associazioni di pesca e caccia rappresentate in modo maggioritario.

Competenze

- promuovere lo studio e la valorizzazione delle aree di particolar rilevanza ambientale e naturale;
- esprimere un parere sui piani di gestione delle riserve naturali;
- esprimere un parere sui limiti definitivi e sulle misure di tutela delle riserve naturali.

c) I «Comitati di proposta»

Per ogni area in cui è previsto l'impianto di un parco regionale, benchè la legge istitutiva del parco non sia stata ancora approvata dal consiglio regionale, viene istituito un comitato di proposta. I suoi componenti vengono scelti tra amministratori locali ed esperti. La funzione del comitato è di elaborare proposte sui limiti esatti delle aree sulle quali si può istituire il parco. Può svolgere studi conoscitivi per la realizzazione del parco stesso, proporre alla Giunta regionale la sistemazione di servitù come pure l'istituzione di riserve nelle aree destinate a diventare parco.

4.3.1 Presentazione delle forme di protezione

I Parchi Naturali

Vengono assimilati ai parchi regionali per la loro gestione, ma hanno una regolamentazione più rigorosa che si avvicina molto di più a quella delle riserve naturali, perchè la protezione dell'ambiente è molto più accurata in queste zone rispetto al resto del parco.

Le Riserve Naturali

1. Denominazione: «Riserva naturale»

«Le Riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi.» (Titolo I, Capo I, art. 1, alinea 1c della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86 modificata).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Vengono distinte tre categorie di Riserve:

Riserve Naturali Integrali

«Le Riserve naturali integrali, istituite al fine di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve» (Titolo II, Capo I, art. 11, alinea 1a della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86 modificata)

Riserve Naturali Orientate

«Le Riserve naturali orientate, istituite al fine di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale; in esse l'accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite da soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve.» (Titolo II, Capo I, art. 11, alinea 1b della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86 modificata).

Riserve Naturali Parziali

«Le riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche - quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al art. 14» (Titolo II, Capitolo I, art. 11, alinea 1c della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86 modificata).

2. Classificazione IUCN: IV/I

3. Zonizzazione: Nell'ambito di una stessa Riserva possono essere comprese aree classificate nelle diverse categorie sopra indicate. Le Riserve possono coinvolgere aree di «rispetto» tale da creare una separazione tra le zone d'intervento antropico normale e zone soggette a protezione. Nelle zone di rispetto sono concesse le attività umane purchè siano compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area.

4. Quadro regolamentare:

- Legge del 6 dicembre 1991 - n° 394 «Legge quadro sulle aree protette».

Le Riserve d'interesse regionale vengono istituite dal Testo coordinato LR 30 novembre 1983 - n° 86 «Piano delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale».

Piano della Riserva Naturale

Per ogni riserva viene elaborato un piano (approvato dalla Giunta regionale). Questo:

- determina le opere necessarie alla conservazione e magari all'eventuale restauro dell'ambiente;
- indica gli eventuali monumenti naturali e le aree pertinenti;
- stabilisce il tempo necessario per la sospensione delle attività esistenti incompatibili con gli obiettivi mirati dalla riserva;
- sottopone a regolamento le attività antropiche autorizzate;
- individualizza le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità al fine di raggiungere gli obiettivi mirati dalla riserva.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

5. Quadro amministrativo:

a) La gestione delle riserve viene affidata alla provincia, alla comunità montana o ai comuni, soli o associati, oppure ad un consorzio tra le entità precedenti.

Il gestore della riserva:

- elabora il piano della riserva e approva i programmi che ne derivano;
- provvede a fornire i lavori necessari alla conservazione ed al rispetto;
- promuove, disciplina e controlla, in conformità con le previsioni del piano, l'uso della riserva per scopi scientifici, culturali, didattici;
- promuove l'acquisto delle aree previste dal piano;
- sistema la segnaletica;
- provvede alla vigilanza;
- compie le altre funzioni previste dalla delibera istitutiva della riserva.

b) Sulla base di una convenzione stabilita con la regione, in accordo con le collettività locali interessate, la gestione della riserva può anche essere affidata all'agenzia regionale delle foreste, istituti scientifici riconosciuti in quanto tali, o associazioni ambientaliste che forniscono ottime garanzie sia dal punto di vista organizzativo che tecnico-scientifico.

c) Le riserve individualizzate all'interno dei parchi regionali sono gestite dagli amministratori del parco in conformità con quanto previsto dalla legge.

I Parchi regionali

1. Denominazione: «Parco Regionale»

«I parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti» (Titolo I, Capitolo I, art. 1, alinea 1b della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86, modificata).

Si possono distinguere cinque categorie di parchi regionali capaci di convivere all'interno di un medesimo parco:

• Parchi Fluviali

«Istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti pianiziali e pedemonti, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d'acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume.» (Titolo II, Capitolo II, art. 16, alinea 1a della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86, modificata).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



- Parchi Montani

«Istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti, con speciale attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali» (Titolo II, Capitolo II, art. 16, alinea 1b della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86, modificata).

- Parchi Agricoli

«Destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-sylvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica, e ricreativa» (Titolo II, Capitolo II, art. 16, alinea 1c della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86, modificata).

- Parchi Forestali

«Finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva» (Titolo II, Capitolo II, art. 16, alinea 1d della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86, modificata).

- Parchi di Cintura Metropolitana

«Intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-sylvo-culturali» (Titolo II, Capitolo II, art. 16, alinea 1e della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86, modificata).

2. Classificazione IUCN: V

3. Zonizzazione: Un Parco regionale può racchiudere:

- parchi naturali dai significati qui definiti, i cui obiettivi e attività autorizzate vengono già precisate. Tale aree corrispondono ad aree agro-forestali o incolte del parco regionale caratterizzato da un livello superiore di «naturalità» e in ogni modo destinato a rilevanti funzioni di conservazione e di rispetto delle caratteristiche naturali.
- riserve dai significati precedentemente definiti;
- monumenti naturali;
- aree destinate all'attrezzatura per uso pubblico.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4. Quadro regolamentare:

- Legge del 6 dicembre 1991 - n° 394 «Legge quadro sulle aree protette».
- La regolamentazione delle aree protette regionali è istituita dal Testo coordinato LR 30 novembre 1983 - n° 86 «Piano delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale».

Ogni parco regionale è istituito da una Legge Regionale dopo la consulta dei comuni, comunità montane, province coinvolte, nelle formulazioni previste dalla legge quadro 394/91 art. 22, alinea 1. per ogni parco è stabilito un piano territoriale di coordinamento, che ha natura ed effetti di piani territoriali regionali, e un piano di gestione. Il piano territoriale disciplina le aree in coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 22 della legge 394/91.

5. Quadro amministrativo:

La gestione dei parchi è affidata ad un consorzio tra i comuni interessati, alle comunità montane, province oppure ad un consorzio tra comuni, comunità montane e province. Essa può eventualmente essere affidata ad un'entità che dipende dalla regione in cui sarebbero rappresentate le collettività territoriali coinvolte.

I Monumenti Naturali e Zone di Particolare Rilevanza Naturale e Ambientale

1. Denominazione: «Monumenti Naturali e Zone di Particolare Rilevanza Naturale e Ambientale»

«I monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integralità» (Titolo 1, Capitolo 1, art. 1, alinea 1d della Legge regionale del 30 novembre 1983 - n° 86).

2. Classificazione IUCN: III

3. Zonizzazione: «Aree di rispetto» possono venire istituite.

4. Quadro regolamentare:

- Legge del 6 dicembre 1991 - n° 394 «Legge quadro sulle aree protette».
- La regolamentazione delle aree protette regionali è istituita dal Testo coordinato LR 30 novembre 1983 - n° 86 «Piano delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale».

5. Quadro amministrativo:

Alle azioni necessarie per la conservazione, sistemazione di segnaletica, la valorizzazione e ripristino dei monumenti naturali come pure alla loro vigilanza provvede:

- la comunità montana se compresi nel loro territorio;
- l'ente gestore del parco o della riserva, se localizzati nel loro perimetro;
- il comune in tutti gli altri casi.

6. Particolarità:

La Giunta regionale esamina e delibera ogni proposta e delimita l'area interessata, ossia una zona di rispetto, le regolamentazioni di protezione che vi si riferiscono, le attività autorizzate e le modalità del loro esercizio come pure il «responsabile» di quest'area.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Regione Lombardia

Tabella 37: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Lombardia

Obiettivi	Riserva Naturale Parco Naturale			Parco Naturale Regionale					Monumento naturale
	RN integrale	RN guidate	RN parziale	Parco fluviale	Parco di montagna	Parco agricolo	Parco forestale	Parco metro- politano	
Ricerca scientifica	2	1				1			1
Protezione delle specie selvatiche			1	1			1		
Protezione della biodiversità	1	1							
Mantenimento delle funzioni ecologiche					2		1		
Protezione di particola- ri elementi naturali			1	1	1		1	1	1
Protezione di particola- ri elementi culturali					1	1			
Sviluppo sostenibile					1	1	1	1	
Educazione ambientale		2		1	2	1			
Funzione ricreativa								1	
Turismo e tempo libero				1	2	1	1	1	
Sviluppo dell' agricoltura					1	1			
Conservazione di parti- colarità tradizionali					1	1			

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 38: attività umane dei vari tipi di aree protette della Lombardia

Attività umane	Riserva Naturale Parco Naturale			Parco Naturale Regionale					Monumento naturale*
	RN integrale	RN guidate	RN parziale	Parco fluviale	Parco di montagna	Parco agricolo	Parco forestale	Parco metro- politano	
Agropastorizia									
Agricoltura	3	2	2				1		
Pastorizia	3	2	1				1		
Silvicoltura	3	2	2				1		
Attività commerciali									
Commercio	3	3	3				2		
Artigianato	3	1	1				1		
Prelievi									
Caccia	3	3	3				2		
Pesca	3	3	3				2		
Altro	3	3	3				3		
Attività turistiche									
Con particolare attrezzatura	3	3	3				2		
Senza particolare attrezzatura	3	2	2				1		
Costruzione / Lavori / Attrezzature	2	2	2				2		

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*caso per caso

4.4 La Regione Piemonte

Le norme in materia di aree protette vengono stabilite dalla legge regionale del 22 marzo 1990 - n° 12 «Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)» e dalla Legge regionale del 21 luglio 1992 - n° 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990 - n° 142 ed alla legge 6 dicembre 1991 - n° 394».

Finalità

La Regione istituisce le aree protette in modo da conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, assicurare alla collettività l'uso corretto del territorio con un obiettivo ricreativo, culturale, sociale, didattico e scientifico, per favorire la qualificazione e valorizzazione dell'attività agricola nonché delle altre economie locali. La Regione promuove e partecipa all'istituzione di aree protette inter-regionali.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Per raggiungere queste finalità

I territori sottoposti alla protezione vengono classificati, in base alle loro varie caratteristiche e destinazioni, e secondo la seguente tipologia:

Parchi Naturali;

Riserve Naturali. Le Riserve Naturali si distinguono in:

- Riserve Naturali Integrali;
- Riserve Naturali Speciali;
- Riserve Naturali Orientate;
- Aree attrezzate;
- Zone di «preparco» o Zone di salvaguardia;
- Biotopi.

Piano regionale delle aree protette

La Giunta Regionale predispone un piano regionale delle aree protette secondo la classificazione sovra-presentata, per conseguire le finalità precedentemente esposte. Tale Piano deve racchiudere la delimitazione delle zone da porre sotto protezione, ed il tipo di classificazione proposta per ogni zona. Il Piano Regionale delle Aree Protette è approvato dal Consiglio Regionale e redatto in armonia con le indicazioni della CEE al fine di proteggere una superficie appropriata del territorio regionale secondo le condizioni ambientali e naturali adesso propre.

4.4.1 Presentazione delle forme di protezione

La gestione delle aree protette viene affidata a Enti di diritto pubblico istituiti dalla Regione per tale funzione. La gestione delle aree d'interesse provinciale, metropolitano o locale viene affidata a Enti di diritto pubblico a partecipazione provinciale o metropolitana prevalente.

Composizione degli enti di gestione:

- Consiglio direttivo;
- Giunta esecutiva;
- Presidente.

Per l'insieme degli enti di gestione delle aree protette, è istituito un collegio unico di revisori dei conti designato da un decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Gli strumenti di gestione: i piani.

I Parchi Naturali e Riserve Naturali

1. Denominazione: «Parco Naturale» «Riserva Naturale»

Parchi Naturali:

*«Vengono istituiti per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo.»
(Legge regionale del 22 marzo 1990 - n° 12).*

Riserve naturali:

«Vengono istituite per la protezione di uno o più valori ambientali. Le riserve naturali si distinguono in:

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

- *Riserve naturali integrali per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;*
- *Riserve naturali speciali per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica);*
- *Riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale, nelle quali sono consentiti opportuni interventi culturali agricoli, pastorali e forestali e di recupero ambientale» (Legge regionale del 22 marzo 1990 - n° 12).*

2. Classificazione IUCN: V; I/IV; III; VI

3. Zonizzazione: Parchi naturali e Riserve naturali possono essere l'oggetto di una zonizzazione. Le aree classificate come «Aree attrezzate», «Zone di preparco o Zone di salvaguardia» possono essere individuate anche all'interno dei parchi o delle riserve naturali.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge del 6 dicembre 1991 - n° 394 «Legge quadro sulle aree protette».*
- *Legge regionale dell'8 giugno 1989 - n° 36 «Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate».*
- *Legge Regionale del 22 marzo 1990 - n° 12 «Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)».*
- *Legge regionale del 21 luglio 1992 - n° 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge dell' 8 giugno 1990 - n° 142 ed alla legge del 6 dicembre 1991 - n° 394».*

I Parchi naturali e Riserve naturali sono istituite da una Legge Regionale che stabilisce per ognuno di esso:

- i limiti;
- la classificazione secondo quanto precedentemente enunciato;
- la gestione;
- gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
- le servitù, i divieti e sanzioni che vi si riferiscono, le forme di salvaguardia;
- i finanziamenti.

5. Quadro amministrativo:

Sono gestiti da un ente con personalità giuridica di diritto pubblico.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Le Aree Attrezzate - Zone di Preparco o Zone di Salvaguardia

1. Denominazione: «Aree Attrezzate», «Zone di Preparco o Zone di Salvaguardia»

Aree Attrezzate:

«Sistematate nello scopo di proteggere e beneficiare del patrimonio naturale, nelle quali sono previste attrezzature per il tempo libero a carattere culturale».

Zone di «Preparco» o Zone di Salvaguardia

«Che hanno uno scopo di «transizione» tra il regime d'uso e protezione dei Parchi e delle Riserve naturali e aree circostanti.» (Legge regionale del 22 marzo 1990 - n° 12).

2. Classificazione IUCN: Nessuna informazione.

3. Zonizzazione: Queste aree possono essere oggetto di suddivisione. I biotopi possono essere individuati su questi territori.

4. Quadro regolamentare:

- Legge del 6 dicembre 1991 - n° 394 «Legge quadro sulle aree protette».

- Legge regionale dell'8 giugno 1989 - n° 36 «Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate».

- Legge Regionale del 22 marzo 1990 - n° 12 «Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)».

- Legge regionale del 21 luglio 1992 - n° 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge dell' 8 giugno 1990 - n° 142 ed alla legge del 6 dicembre 1991 - n° 394».

Le «Aree attrezzate», «Zone di preparco o salvaguardia» possono essere istituite tramite una legge regionale oppure tramite delibera del Consiglio Regionale. In quest'ultimo caso, il regime normativo autorizzato viene regolamentato dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbano.

5. Quadro amministrativo:

Sono gestiti da un ente con personalità giuridica di diritto pubblico.

I Biotopi

Queste aree vengono introdotte come ultima categoria nella classificazione delle aree esistenti, nella legge regionale. Tuttavia, bisogna ricordare che queste aree dipendono innanzitutto da una iniziativa comunitaria.

1. Denominazione: «Biotopi»

«Porzioni di territorio che costituiscono entità ecologiche di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che siano protette dalla legislazione vigente» (Legge regionale del 3 aprile 1995, art. 4 - n° 47).

2. Classificazione IUCN: IV; III

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

3. Zonizzazione: All'interno dei Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, zone di parco oppure zone di salvaguardia, le aree classificate come biotopi possono anche essere isolate.

4. Quadro regolamentare:

- Legge del 6 dicembre 1991 - n° 394 «Legge quadro sulle aree protette».
- Legge n°435 dell' 8 agosto 1985;
- Legge regionale dell' 8 giugno 1989 - n° 36 «Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate».
- Legge Regionale 22 marzo 1990 - n° 12 «Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)».
- Legge regionale del 21 luglio 1992 - n° 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990 - n° 142 ed alla legge 6 dicembre 1991 - n° 394».
- Legge regionale del 3 aprile 1995 - n° 47 «Norme per la tutela dei biotopi».

I biotopi s'inseriscono nell' iniziativa comunitaria «Corine Biotopes Project» approvata dalla decisione del Consiglio della Comunità Europea n° 85/338/CEE del 27 giugno 1987 e n° 90/150/CEE del 22 marzo 1990 il cui obiettivo consiste nel costituire un inventario dei biotopi di maggior interesse per la conservazione della natura nella Comunità.

5. Quadro amministrativo:

Dopo delibera del Consiglio Regionale, la gestione dei biotopi viene affidata a Enti di gestione delle aree protette regionali, oppure ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province interessate dal punto di vista territoriale, alle associazioni ambientaliste, o ancora ai proprietari o persone aventi diritto.

6. Particolarità:

Eccetto una servitù paesaggistica, vengono autorizzate solo le attività che non compromettono le finalità di protezione, non sono oggetto, a priori, di servitù, divieti oppure norme di protezione. Codeste potranno essere definite a seconda dei casi in base alle esigenze e alle caratteristiche particolari.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Regione Piemonte

Tabella 39: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Regione Piemonte

Obiettivi	Riserva Naturale			RN orientate	Aree attrezzate	Zona di preparco/ salvaguardia	Biotopo
	Parco Naturale	RN integrale	RN speciale				
Ricerca scientifica	1	1					1
Protezione delle specie selvatiche			1				1
Protezione della biodiversità	1	1		1		2	
Mantenimento delle funzioni ecologiche							1
Protezione di particolari elementi naturali			1				
Protezione di particolari elementi culturali			1				
Sviluppo sostenibile							
Educazione ambientale					1		
Funzione ricreativa	1				1		
Turismo e tempo libero							
Sviluppo dell'agricoltura							
Conservazione di particolarità tradizionali			1	1			

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 40: attività umane dei vari tipi di aree protette della Regione Piemonte

Attività umane	Riserva Naturale				Aree attrezzate	Zona di preparco/ salvaguardia	Biotopo*
	Parco Naturale	RN integrale	RN speciale	RN orientate			
Agropastorizia							
Agricoltura		2				1	
Pastorizia		2				1	
Silvicoltura		2				1	
Attività commerciali							
Commercio		1				1	
Artigianato		1				1	
Prelievi							
Caccia		3				1	
Pesca		2				1	
Altro		2				2	
Attività turistiche							
Con particolare attrezzatura		2				1	
Senza particolare attrezzatura		1				1	
Costruzione / Lavori / / Attrezzature		2				2	

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*caso per caso

4.5 La Regione Veneto

Le norme, in materia di aree protette nel Veneto vengono stabilite dalla legge regionale del 16 agosto 1984 - n° 40 «Nuove norme per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali».

Ogni parco naturale dispone di una legge di creazione specifica.

Finalità:

Per compiere le funzioni di protezione dell'ambiente e per assicurare la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di maggior interesse paesaggistico, ambientalistico ed ecologico come pure per promuoverne lo studio scientifico, rendere possibile l'uso sociale dei beni e proporre, soprattutto nelle zone rurali o montane, condizioni di vita migliori per le collettività locali, la Regione Veneto istituisce parchi e riserve naturali, ne assicura il loro funzionamento con adatte misure finanziarie. La Regione favorisce la creazione di parchi d'interesse locale per le Province, i Comuni, le Comunità montane ed i Consorzi così anche per le Comunità montane familiari anche se associate fra di esse.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Per raggiungere tale finalità

Per raggiungere le finalità presentate nella legge regionale, vengono stabilite le seguenti aree protette:

- Parchi Naturali Regionali;
- Riserve Naturali Regionali;
- Parchi e riserve d'interesse locale;
- Biotopi d'interesse comunitario.

Contemporaneamente vengono sistemate delle Zone di protezione e di sviluppo controllato oppure Zone di preparco. Non sono aree protette ma zone sistemate a prossimità delle aree già esistenti.

Quando lo si considera necessario, zone di preparchi possono venire sistemate nei territori contigui ai parchi e alle riserve. Osservando pur sempre le prescrizioni previste dalla legge istitutiva e dal piano ambientalistico, all'interno di queste zone vengono autorizzate costruzioni o trasformazioni, oppure lavori ed attività di ogni tipo essendo pur sempre in accordo con gli obiettivi del parco o della riserva. In queste zone possono essere proibite le attività di caccia o di pesca, mentre possono essere introdotti impianti capaci di promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, oppure attrezzature utili alle attività ricreative, turistiche e sportive.

In queste zone la regolamentazione deve essere adattata secondo i casi. Infine, nell'ambito del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vengono definite alcune aree di protezione paesaggistica che non siano aree protette ma aree che presentino un vero e proprio interesse ambientalistico.

4.5.1 Presentazione delle forme di protezione

I Parchi Naturali Regionali - Riserve Naturali

I parchi e riserve d'interesse regionale sono individualizzati, tramite prodotti grafici e cartografici non inferiori in scala al 1/50 000 nel piano territoriale regionale di coordinamento in base a proposte ed indicazioni che possono essere presentate durante l'elaborazione del piano dalle Province, dalle Comunità montane, dai Comuni oppure dalle Comunità montane familiari.

1. Denominazione: «Parco Naturale Regionale»; «Riserva Naturale»

Parchi Naturali

«Sono costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico-ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica, e a forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate.» (Legge regionale del 16 agosto 1984 - n° 40)

Riserve Naturali

«Sono costituite da zone del territorio regionale anche di limitata estensione, che presentano, particolare interesse naturalistico-ambientale in funzione a specifiche ricerche in campo scientifico, di una speciale tutela di particolari manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, archeologiche o altri valori ambientali. Le riserve naturali regionali possono essere «generali» o «speciali» (Legge regionale del 16 agosto 1984 - n° 40).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



2. Classificazione IUCN: V; IV

3. Zonizzazione: Le aree racchiuse all'interno dei parchi o delle riserve, possono essere classificate in varie categorie, secondo il regime di tutela e questo all'interno del piano naturalistico-ambientale:

- zone di riserva naturale regionale generale.

Possono riunire sul loro territorio:

- zone di riserve integrali la cui finalità consiste nel tutelare e conservare in modo assoluto l'ambiente e tutto ciò che contiene.
- zone di riserve orientate la cui finalità consiste nel vigilare e orientare in modo scientifico l'evoluzione dell'ambiente.
- zone di riserva naturale speciale.

Sono istituite in modo da proteggere elementi particolari o fenomeni legati all'aspetto ambientalistico, paesaggistico ed antropologico:

- zone a destinazione silvo-pastorale;
- zone a destinazione agricola;
- zone di penetrazione.

Vengono considerate zone di penetrazione le aree che, per motivi logistici al di fuori del parco, debbano accettare strutture d'accoglienza, campeggi, parcheggi e centri d'informazione. Queste zone sono preferibilmente sistemate nelle zone marginali e periferiche del territorio del parco e della riserva.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge del 6 dicembre 1991 - n° 394 «Legge quadro sulle aree protette».*
- *Legge regionale 16 agosto 1984 - n° 40 «Nuove norme per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali»;*
- *Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).* Questo piano è un sistema d'intervento territoriale che cerca di migliorare il quadro di vita e di accrescere la solidarietà tra i cittadini, la loro cultura e la loro integrazione. In altre parole, si cerca quindi di valorizzare e di migliorare le condizioni di vita della popolazione.
- *Legge regionale che istituisce il parco o la riserva.*

Questa legge deve stabilire tenendo conto della legge 40/84:

- l'ente gestore del parco;
- il perimetro del parco ed eventuali zone di preparco;
- le caratteristiche del parco o della riserva;
- le misure di protezione applicabili all'interno del parco;
- le zone di protezione e sviluppo controllato eventualmente necessarie;
- le funzioni di gestore;
- i mezzi finanziari necessari per fare fronte all'istituzione del parco o della riserva;
- Piano ambientale. Viene sistemato con il doppio scopo di assicurare la tutela necessaria e sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



5. Quadro amministrativo:

L'ente gestore del parco, scelto fra i comuni, le comunità montane, le province o i consorzi, poggia su un comitato tecnico e scientifico il cui ruolo è solo consultativo, ma il parere è obbligatorio dal punto di vista naturalistico-ambientale, regolamentare oppure nelle misure di maggior interesse. Nel caso di un consorzio, il componimento degli organi deve essere stabilito dalla legge. Se il territorio è pienamente o parzialmente compreso tra i beni agro-silvo-pastorali delle comunità montane familiari, la gestione deve essere affidata alle stesse comunità pur essendo associate fra di esse.

I Parchi e Riserve di interesse locale

Sono aree protette come quelle regionali. La differenza risiede nel grado di protezione. Le aree regionali vengono sottoposte ad un più forte regime di tutela.

1. Denominazione: «Parchi e Riserve di interesse locale»

2. Classificazione IUCN: Nessuna informazione.

3. Zonizzazione: Esistenza di una zonizzazione come per i parchi regionali e le riserve regionali.

4. Quadro regolamentare:

- Legge del 6 dicembre 1991 - n° 394 «Legge quadro sulle aree protette».

- Legge regionale del 16 agosto 1984 - n° 40 «Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali»;

- Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);

- Piano ambientale. Viene sistemato con il doppio scopo di assicurare la tutela necessaria e sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona.

5. Quadro amministrativo:

Le province, comunità montane, comuni ed consorzi, come pure le comunità montane familiari, pur essendo associate fra di esse, possono sistemare sul loro territorio, se non sia in contraddizione da quanto previsto dal PTRC, parchi e riserve d'interesse locale. Il limite di tali aree viene definito dalle collettività che provvedono anche alla gestione con la creazione di un'agenzia.

6. Particolarità:

La regolamentazione viene presentata in strumenti urbanistici generici. Fino alla data di adozione dello strumento queste aree sono sottoposte ad un regime provvisorio.

I Biotopi / Aree di interesse comunitario

«Una porzione di territorio o un corso d'acqua che forma un'unità ecologica di importanza comunitaria per la conservazione della natura, indifferentemente dal fatto che quest'area sia ufficialmente protetta».

Censimento dei biotopi/siti d'importanza comunitaria nella Regione Veneto: programma «bioitaly». Questo programma fu instaurato nel 1995 dal Ministero dell'Ambiente in modo da costituire una struttura informatica capace di sintetizzare i dati ambientalistici, e fornire una base per l'evoluzione delle priorità di salvaguardia. Questo programma è legato all'instaurazione della legge nazionale 394/91 «Legge quadro sulle aree naturali protette» ed in particolar modo all'instaurazione della «Carta della Natura» ed alla necessità di adattare le iniziative nazionali quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43 HABITAT.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Regione Veneto

Tabella 41: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Veneto

Obiettivi	Riserva Naturale				Parco Naturale Regionale		
	RN regionale generale	RN integrale	RN orientate	RN regionale speciale	Zone a destinazione silvo-pastorale / agricola	Zone di penetrazione	Parchi e riserve di interesse locale
Ricerca scientifica	1	1	1		1		1
Protezione delle specie selvatiche	1	1			1		1
Protezione della biodiversità		1	1			2	
Mantenimento delle funzioni ecologiche							
Protezione di particolari elementi naturali	1	1		1	1		1
Protezione di particolari element culturali				1			
Sviluppo sostenibile					1		
Educazione ambientale						1	
Funzione ricreativa							
Turismo e tempo libero					1	1	1
Sviluppo dell'agricoltura					1		
Conservazione di particolarità tradizionali				1			

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 42: attività umane dei vari tipi di aree protette del Veneto

Attività umane	Riserva Naturale				Parco Naturale Regionale		
	RN regionale generale	RN integrale	RN orientate	RN regionale speciale	Zone a destinazione silvo-pastorale / agricola	Zone di penetrazione	Parchi e riserve di interesse locale
Agricoltura	1	3	1	1	1	1	1
Pastorizia	1	3	1	1	1	1	1
Silvicoltura	1	3	1	1	1	1	1
Attività commerciali							
Commercio	1	3	1	1	1	1	-
Artigianato	1	3	1	1	1	1	-
Prelievi							
Caccia	3	3	3	3	3	3	3
Pesca	2	3	2	2	2	2	-
Altro	3	3	3	3	3	3	3
Attività turistiche							
Con particolare attrezzatura	2	3	2	2	2	2	2
Senza particolare attrezzatura	2	3	2	2	2	2	1
Costruzione / Lavori / / Attrezzature	1	3	1	1	1	1	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Le aree protette nelle regioni che non si riferiscono ancora alla legge quadro nazionale

4.6 La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Nell'Alto Adige, le norme in materia di aree protette vengono definite dalla legge provinciale del 25 luglio 1970 - n° 16 «Tutela del paesaggio». In Italia, è l'unico caso in cui si parli di paesaggio.

Le finalità della Legge riguardante la tutela del paesaggio

L'obiettivo di tale legge consiste nel provvedere alla protezione, salvaguardia e risistemazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico. Cerca inoltre di favorire la ricerca scientifica e sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'ambiente. Attraverso le parole protezione della bellezza e caratteristiche dei paesaggi e dei siti, si deve capire tutela e, quando è possibile, il restauro dei paesaggi e dei siti naturalistici, rurali e urbani, che presentino un interesse culturale o estetico oppure che costituiscano un ambiente naturalistico tipico.

I comitati provinciali per la protezione del paesaggio (sistemazione)

Per la creazione delle aree protette, presso la Giunta Provinciale vengono sistemati, come enti tecnico-amministrativi, i comitati seguenti:

- Un primo comitato provinciale per la tutela del paesaggio la cui funzione consiste nel delimitare i beni o la totalità dei beni da proteggere.
- Un secondo comitato provinciale per la tutela del paesaggio la cui funzione è di dare eventuali permessi ai proprietari di beni protetti, in modo tale da poter realizzare certi lavori. Emette anche un parere nei confronti di certi lavori ed impianti specifici.

Per regolamentare le attività sul territorio delle aree, un decreto di servitù paesaggistica «Vincolo paesistico» (regolamento delle aree istituite) viene definito.

Il «Vincolo paesistico» è dichiarato nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione. Assoggetta i beni ai poteri dell'autorità secondo le norme previste dalla presente legge. Obbliga i proprietari a conservare i beni nel proprio stato, in modo tale da non alterare le caratteristiche per le quali codesti sono stati messi tutelati.

Caso unico in Italia, la Provincia di Bolzano - Alto Adige provvede direttamente alla gestione delle proprie aree protette.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Le aree protette sono gestite dalla «Ripartizione natura e paesaggio» composta da vari uffici. I parchi naturali sono quindi gestiti dall' Ufficio Provinciale Parchi Naturali, i biotopi sono gestiti dall' Ufficio ecologia del paesaggio.

La Ripartizione tutela del paesaggio e della natura comporta anche un Ufficio Tutela del Paesaggio il quale esamina le domande di pianificazione e fa parte del servizio di protezione della natura e del paesaggio. Ufficio Amministrazione Tutela del Paesaggio e responsabile degli affari giuridici e della contabilità. Questi lavorano in stretta collaborazione con i due uffici precedentemente citati.

4.6.1 Presentazione delle forme di protezione

I Parchi Naturali

1. Denominazione: «Parco Naturale»

«Aree ancora integre nell'equilibrio ecologico o che presentino particolarmente interesse scientifico, destinato alla ricerca, all'educazione ed eventualmente alla ricreazione della popolazione» (Legge Provinciale del 25 luglio 1970 - n° 16, Art.1)

2. Classificazione IUCN: I, IV,V.

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge Provinciale del 25 luglio 1970 - n° 16 «Tutela del paesaggio».

- Legge Provinciale del 12 marzo 1981 - n° 7 «Disposizione o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali».

5. Quadro amministrativo:

Per ogni parco naturale viene istituito un comitato di gestione composto da:

- Un certo numero di rappresentanti dei comuni territorialmente interessati;
- Un esperto in scienze naturali;
- Quattro rappresentanti di associazioni per la protezione;
- Un rappresentante dell'ispettorato dell'agricoltura;
- Un rappresentante dell'ispettorato delle foreste;
- Due rappresentanti di associazioni di agricoltori e coltivatori selezionati dalla Giunta Provinciale sul consiglio delle organizzazioni più rappresentative;
- Un rappresentante dell'Ufficio parchi naturali.

I Comitati di gestione sono enti consultativi dell'Amministrazione provinciale.

La funzione del Comitato di gestione consiste nello stabilire un programma annuo delle attività da sviluppare all'interno del parco, in base alle disponibilità finanziarie. Tale programma verrà comunicato all'Assessore e dovrà essere approvato dalla Giunta Provinciale.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



I Monumenti Naturali

1. Denominazione: «Monumento Naturale»

«Consistenti in elementi o parti limitate della natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi» (Legge Provinciale del 25 luglio 1970 - n° 16)

2. Classificazione IUCN: III

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge Provinciale del 25 luglio 1970 - n° 16 «Tutela del paesaggio».

5. Quadro amministrativo:

Gestiti dalla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Le Zone corografiche / Aree Paesaggistiche Protette

1. Denominazione: «Zone corografiche»

«Constituenti paesaggi naturali o trasformanti ad opera dell'uomo, comprese le strutture insediative, che presentino singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà. In queste zone, l'inquinamento del suolo, delle acque, e dell'aria come pure il rumore devono essere ridotti al minimo. Per le attività concesse, ciò deve essere reso possibile con soluzioni tecniche evolute» (Legge Provinciale del 25 luglio 1970 - n° 16).

2. Classificazione IUCN: nessuna informazione.

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge Provinciale del 25 luglio 1970 - n° 16 «Tutela del paesaggio».

5. Quadro amministrativo:

Gestiti dalla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

I Biotopi

1. Denominazione: «Biotopo»

«Elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all'opera dell'uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull'ambiente antropizzato circostante» (Legge Provinciale del 25 luglio 1970 - n° 16, Art. 1)

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Vengono considerate come biotopi le fonti d'alimentazione e le zone di nidificazione, per covare o nidificare, come gli stagni, paludi, torbiere, praterie torbose, siepi e cespugli, oppure le formazioni spontaneamente inalberate agreste o delle rive.

2. Classificazione IUCN: IV

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge Provinciale 25 del luglio 1970 - n° 16 «Tutela del paesaggio».

- Legge provinciale del 13 Agosto 1973 - n° 27 «Norme per la protezione della fauna».

5. Quadro amministrativo:

Gestiti dalla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

I giardini ed i parchi

Denominazione: «Giardini ed i parchi»

«Si distinguono per la loro bellezza o per la rilevanza della flora o fauna ivi stanziate» (Legge Provinciale del 25 luglio 1970 - n° 16)

2. Classificazione IUCN: Nessuna informazione.

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

Legge Provinciale del 25 luglio 1970 - n° 16 «Tutela del paesaggio».

5. Quadro amministrativo:

Gestiti dalla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Tabella 43: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Provincia autonoma di Bolzano

Obiettivi	Parco Naturale Riserva Naturale	Monumento Naturale	Zone corografiche	Biotopo	Giardini e parchi
Ricerca scientifica	1	1			
Protezione delle specie selvatiche					1
Protezione della biodiversità					
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1			1	
Protezione di particolari elementi naturali		1	1	1	
Protezione di particolari elementi culturali		1	1		
Sviluppo sostenibile					
Educazione ambientale	1	1			
Funzione ricreativa					
Turismo e tempo libero	2	2			
Sviluppo dell'agricoltura					
Conservazione di particolarità tradizionali		1	1		

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 44: attività umane dei vari tipi di aree protette della Provincia autonoma di Bolzano

Attività umane	Parco Naturale Riserva Naturale	Monumento Naturale	Zone corografiche	Biotopo	Giardini e parchi
Agropastorizia	Agricoltura		1		
	Pastorizia		1		
Silvicoltura	Silvicoltura		1		
Attività commerciali	Commercio		1		
	Artigianato		1		
Prelievi	Caccia		2		
	Pesca		2		
	Altro		2		
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura		2		
	Senza particolare attrezzatura		1		
Costruzione / Lavori / Attrezzature			2		

Legenda : 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4.7 La Provincia Autonoma di Trento

I territori protetti del Trentino trovano i loro fondamenti nelle leggi regionali e provinciali. Da un punto di vista regolamentare la referenza si trova nella legge provinciale dell' 8 maggio 1988 - n° 18 «Ordinamento dei Parchi naturali».

Obiettivi della tutela

Alla base dell'istituzione delle aree protette del Trentino, c'è una filosofia nata da un numero importante di motivazioni, che vanno dalla conservazione rigorosa degli elementi ambientalistici e storici di grande fragilità, fino alla ricerca scientifica, oppure alle funzioni di tipo educativo, o ancora alla formazione civile e culturale della comunità provinciale.

La politica alla base delle aree protette provinciali, trova le proprie referenze negli strumenti generici di pianificazione urbanistico-territoriale. Con il nuovo Piano Urbanistico Provinciale del 1987 il concetto di protezione dell'ambiente in quanto elemento chiave della politica territoriale, prende il suo riferimento all'interno del quadro fisico e diventa l'obiettivo e la linea di condotta di tutta l'azione urbanistica.

4.7.1 Presentazione delle forme di protezione

I Parchi Naturali

1. Denominazione: «Parco naturale»

«Lo scopo dei parchi è la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali, la promozione dello studio scientifico e l'uso sociale dei beni ambientali» (Legge provinciale del 6 maggio 1988 - n° 18).

2. Classificazione IUCN: V; IV/I

3. Zonizzazione: A scopo di ordinamento le aree situate all'interno dei parchi naturali si distinguono in:

- riserve integrali in cui, per l'alta concentrazione di fattori ed elementi di rilevante interesse naturalistico e minor livello di antropizzazione, l'ambiente deve essere conservato nel suo insieme. Sono coinvolti gli attributi naturali e le caratteristiche dei biocenosi e dei popolamenti, ma anche le loro interdipendenze ed i loro rapporti con l'ambiente fisico. Nelle riserve integrali sono permessi gli interventi necessari allo sviluppo della ricerca scientifica e quelli per l'uso a fini didattici ed educativi.
- riserve guidate in cui, in correlazione con le esigenze di tutela ambientalistica, è concessa la realizzazione (mediante l'uso ed il miglioramento dei lavori esistenti) di attrezzature necessarie affinché i visitatori possano accedere e profittare del parco, ma anche perchè si sviluppino attività agro-silvo-pastorali.
- riserve controllate corrispondenti alle zone antropizzate in cui, considerando le esigenze di tutela ambientalistica, sono autorizzate soltanto le attrezzature di servizio, legame e trasporto necessari per l'uso turistico, ricreativo e sociale del parco, ma anche per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

4. Quadro regolamentare:

- Legge Provinciale del 9 novembre 1987, n° 26;
- Legge Provinciale dell'8 maggio 1988 - n° 18 «Ordinamento dei Parchi naturali».
- Piano del parco.

5. Quadro amministrativo:

Per la gestione dei parchi vengono istituiti due enti distinti dotati di personalità giuridiche di diritto pubblico.

Gli organi degli enti di gestione dei parchi:

- Il Comitato di gestione;
- La Giunta esecutiva;
- Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'ente;
- Il Direttore;
- Il Collegio dei revisori dei conti.

6. Particolarità:

Non esiste quadro regolamentare per le Riserve naturali.

Il caso particolare della caccia

In modo da realizzare sul territorio del parco un equilibrio tra fauna selvatica ed ambiente, è stato preparato per ogni comitato di gestione del parco, un piano faunistico specifico approvato dalla Giunta provinciale in accordo con il Comitato scientifico. Sul territorio del parco corrispondente a quello delle foreste provinciali demaniali, la cattura e l'abbattimento della selvaggina sono ammessi solo per attività di ricerca scientifica, oppure per esigenze zoosanitarie, in base a piani faunistici creati specialmente a questo fine in seguito ad una delibera tra Giunta Provinciale ed il Comitato scientifico. Sui territori «parco» solo gli aventi diritto possono praticare la caccia e la pesca secondo le norme previste dalla specifica legislazione provinciale, eccetto per le seguenti prescrizioni:

- All'interno delle riserve integrali, la pratica della caccia e della pesca viene autorizzata solo per selezionare gli ungulati, per controllare le popolazioni e soprattutto per rispondere a certe esigenze sanitarie;
- All'interno delle riserve specifiche il piano del parco può ordinare il divieto assoluto, oppure limitazioni specifiche nel praticare la caccia e la pesca;
- I programmi annui di prelievi della selvaggina devono considerare le prescrizioni incluse nello specifico piano faunistico;
- Il programma annuo di gestione può essere integrato con specifiche restrizioni temporali che rispettino il calendario di caccia;
- È proibito praticare la caccia alla stracca sull'insieme del territorio dei parchi;
- All'esterno delle riserve integrali e specifiche, in cui è proibita, la pratica della pesca è autorizzata.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



I Biotopi

1. Denominazione: «Biotopo»

«Si considerano biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico: le zone umide che presentano importanti funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque o che costituiscono fonte di alimentazione o luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono ricetto di particolari entità florofaunistiche; le aree nelle quali l'habitat è ottimale per la vita di specie animali e vegetali di particolare interesse naturalistico delle quali si voglia evitare l'estinzione» (Legge provinciale del 23 giugno 1986, art.2 - n° 14).

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: Nessuna.

4. Quadro regolamentare:

- Piano urbanistico provinciale del 1987.

- Legge provinciale del 23 giugno 1986 - n° 14 «Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico» modificata con la Legge provinciale del 29 agosto 1988 - n° 28 e la Legge provinciale del 30 agosto 1993 - n° 22.

5. Quadro amministrativo:

La protezione di tali aree è sottoposta al «Servizio Parchi e Foreste Demaniali».

6. Particolarità:

L'ordinamento si adatta secondo i casi, in base alle caratteristiche degli ecosistemi e della pressione antropica.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Provincia autonoma di Trento

Tabella 45: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Provincia di Trento

Obiettivi	Parco Naturale	Biotopo	Riserva Naturale*
Ricerca scientifica	1		
Protezione delle specie selvatiche		1	
Protezione della biodiversità	1		
Mantenimento delle funzioni ecologiche		1	
Protezione di particolari elementi naturali		1	
Protezione di particolari elementi culturali			
Sviluppo sostenibile			
Educazione ambientale	1		
Funzione ricreativa			
Turismo e tempo libero		1	
Sviluppo dell'agricoltura			
Conservazione di particolarità culturali			

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

*Nessun regolamento

Tabella 46: attività umane dei vari tipi di aree protette della Provincia di Trento

Attività umane	Parco Naturale	Biotopo**	Riserva Naturale*
Agropastorizia	Agricoltura	2	
	Pastorizia	2	
Silvicoltura	Silvicoltura	2	
Attività commerciali	Commercio	1	
	Artigianato	1	
Prelievi	Caccia	2	
	Pesca	2	
	Altro	2	
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	1	
	Senza particolare attrezzatura	1	
Costruzione / Lavori / Attrezzature	2		

Legenda: 1: autorizzata ; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito ; -: non menzionato

*Nessun regolamento

**caso per caso

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4.8 La Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Le norme in materia di aree protette sono previste dalla Legge regionale del 30 luglio 1991 - n° 31 «Norme per l'istituzione delle aree naturali protette» e il Legge regionale del 2 settembre 1996 - n° 31.

Le finalità

«La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico, compatibilmente con le esigenze di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche, coerentemente ad obiettivi di crescita socio-economica delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali» (Legge regionale del 30 luglio 1991 - n° 31, Art.1).

Per raggiungere le finalità

Per raggiungere queste finalità, la Regione favorisce campagne di educazione e di sensibilizzazione del pubblico a favore della conoscenza e del rispetto dell'ambiente. Localizza le aree da valorizzare per la creazione di aree protette, per al fine di:

- (...) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici o archeologici, o di uno più ecosistemi di rilevante interesse;
- protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi;
- salvaguardia di biotopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche, di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
- mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui percorsi migratori della stessa;
- realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura e della presenza antropica (Legge regionale del 30 luglio 1991 - n° 31, Art.1).

La creazione di aree naturali protette può essere richiesta da:

- il servizio di protezione dell'ambiente e delle foreste dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente,
- i comuni del territorio sul quale si estende l'area protetta cui viene richiesta la creazione;
- le associazioni ecologiche;
- alcune comunità montane;
- il Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre oppure da istituti scientifici di ricerca pubblica o privati.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4.8.1 Presentazione delle forme di protezione

I Parchi Naturali

1. Denominazione: «Parco Naturale».

«Per Parchi naturali si intendono ampi territori caratterizzati dalla presenza di ambienti di alto pregio naturalistico, con eventuale presenza di valori storici o archeologici nei quali è attuata la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione e della fauna, è favorita e stimolata la ricerca scientifica, sono consentite le usuali operazioni agricoli e forestali purchè non contrastanti con le finalità del parco, è promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato» (Legge regionale del 30 luglio 1991 - n° 31)

Classificazione IUCN: V

3. Zonizzazione: Il territorio di un Parco naturale può essere oggetto di una zonizzazione tramite il piano di gestione territoriale. Può prevedere una o più Riserve naturali integrali al fine di proteggere e salvaguardare l'ambiente in tutte le sue espressioni ed interazioni.

Zone di preparchi possono essere create in modo da applicare gradualmente il regime di sfruttamento e di tutela del parco e da collegarlo alle aree circostanti.

4. Quadro regolamentare:

- Legge regionale del 30 luglio 1991 - n° 31 «Norme per l'istituzione delle aree naturali protette».
- La Regione Val d'Aosta non ha ancora modificato la legge in base alla legge quadro nazionale 394/91.
- Piano regionale dei Parchi naturali stabilito dal governo regionale. Deve indicare la localizzazione delle aree da tutelare con planimetria afferentevi.
- In conformità alla legge 30/91 e con le indicazioni del piano regionale dei Parchi naturali, i Parchi naturali e le eventuali zone «preparco» sono creati e localizzati dalla Legge regionale. Quest'ultima stabilisce i limiti, il numero di rappresentanti dei comuni interessati all'interno del consiglio di amministrazione del parco, il personale del parco ed i finanziamenti annui.

5. Quadro amministrativo:

Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico sono creati per gestire i Parchi Naturali.

Sono costituiti:

- da un Presidente;
- da un consiglio d'amministrazione;
- da un direttore del parco;
- da un collegio di commissari dei conti.

L'ente gestore deve compilare, entro i dodici mesi che seguono la sua creazione, un piano di gestione territoriale del parco con la sua eventuale zonizzazione, in modo da regolamentarne l'uso nel rispetto delle finalità istituzionali.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



6. Particolarità:

Sono proibiti:

- la cattura, la detenzione ed il disturbo delle specie animali;
- l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
- l'introduzione o l'impiego di ogni mezzo suscettibile di sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;
- le discariche e le emissioni di sostanze nocive anche in quantità inferiori a quelle ammesse dalla legislazione nazionale e regionale in vigore;
- le modifiche dei regimi dei corsi d'acqua incompatibili con le finalità del parco;
- l'accensione di fuochi all'aria aperta oltre i luoghi consentiti.

Le Riserve Naturali e Riserve Naturali Integrali

1. Denominazione: «Riserva Naturale» «Riserva Naturale Integrale»

Riserve Naturali

«Le riserve naturali sono costituite da aree territoriali, generalmente di modeste dimensioni, caratterizzate dalla presenza di aspetti di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, per le quali si rende necessaria la tutela. Sono così suddivise:

- *zone umide, importanti per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque o che costituiscono fonte di alimentazione e luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni o che costituiscono ricetto di particolari entità floro-faunistiche;*
- *aree localizzate, di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche, paleontologiche, mineralogiche e idrologiche» (Legge regionale del 30 luglio 1991 - n° 31, Art 4)*

Riserve Naturali Integrali

«Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni» (Legge regionale del 30 luglio 1991 - n° 31, Art. 5)

2. Classificazione IUCN: IV

3. Zonizzazione: Possono essere incluse in un Parco Naturale.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge regionale 30 luglio 1991 - n° 31 «Norme per l'istituzione delle aree naturali protette».*
- *La Regione Val d'Aosta non ha ancora modificato la sua legge in base alla legge quadro nazionale 394/91.*
- *Atti di creazione delle riserve che debbano prevedere il divieto delle attività e dei lavori suscettibili di comprometterne la tutela.*

5. Quadro amministrativo:

Quando le riserve non sono situate sul territorio di un Parco naturale, vengono gestite dal Servizio di Protezione dell'Ambiente e delle Foreste in base alle indicazioni generali dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette della Regione Valle d'Aosta

Tabella 47: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Valle d'Aosta

Obiettivi	Parco Naturale	RN Integrale	RN/zone umide	RN/zone di interesse particolare naturale e scientifico
Ricerca scientifica	1	2		1
Protezione della specie selvatiche	1		1	
Protezione della biodiversità		1		
Mantenimento delle funzioni ecologiche			1	
Protezione di particolari elementi naturali	1		1	1
Protezione di particolari elementi culturali	1			1
Sviluppo sostenibile	1			
Educazione ambientale				
Funzione ricreativa				
Turismo e tempo libero		1		
Sviluppo dell'agricoltura	1			
Conservazione di particolarità tradizionali				1

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 48: attività umane dei vari tipi di aree protette della Valle d'Aosta

Attività umane	Parco Naturale	RN Integrale	RN/zone umide	RN/zone di interesse particolare naturale e scientifico
Agropastorizia	Agricoltura	2	3	1
	Pastorizia	1	3	1
Silvicoltura	Silvicoltura	2	3	1
Attività commerciali	Commercio	2	3	-
	Artigianato	1	3	1
Prelievi	Caccia	3	3	3
	Pesca	2	3	2
	Altro	3	3	3
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	2	3	2
	Senza particolare attrezzatura	2	3	2
Costruzione / Lavori / Attrezzature	2			3

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione




4.9 Tipi di tutela internazionale

Le aree protette italiane dell'Arco Alpino possono essere oggetto di una tutela sorta da un impegno internazionale.

Ecco i tipi di protezione incontrati nella parte alpina dell'Italia:

- Riserve di biogenetiche;
- Zone umide come definite dalla Convenzione di Ramsar (benchè non abbiano nessun valore giuridico);
- Zone di Protezione Specifica riguardante gli uccelli;
- Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) definiti dalla direttiva 92/43/CEE art.1 lettera K.

Carta 5: le aree protette nello spazio alpino italiano (> 100 ha)



Presentazione per stato

V. Liechtenstein

5.1 Il quadro nazionale

La nuova legge sulla tutela della natura e del paesaggio del 23 maggio 1996 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Lichtenstein Jg. 1996, N°117) sostituisce la precedente legge sulla tutela della natura del 1993 .

La legge sulla tutela della natura

La legge del 1996 aspira:

- alla conservazione delle specie faunistiche e floristiche locali;
- alla preservazione, sostegno e creazione degli habitat naturali;
- alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico funzionale;
- al sostegno dello sfruttamento ecocompatibile della natura, che possa permettere la preservazione degli habitat minacciati;
- alla tutela del paesaggio naturale da ulteriori pressioni e riduzione di quelle già esistenti;
- alla preservazione dell'aspetto paesaggistico attuale.

Destinazione a zone protette di aree o beni di particolare valore

Lo stato può, in collaborazione con i comuni, destinare ad aree protette paesaggi od oggetti di importanza nazionale, che compaiono nell'inventario dei beni meritevoli di tutela. Lo stato stabilisce e determina i permessi e i limiti necessari per quanto riguarda il loro utilizzo, e si impegna ad evitare eventuali sviluppi dannosi.

5.1.1 Presentazione delle forme di protezione nazionale

Le Aree Paesaggistiche Protette (Landschaftsschutzgebiete)

Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet»

«Per aree paesaggistiche protette si intendono i paesaggi o parte dei essi, per i quali è necessario attuare misure particolari di tutela della natura o del paesaggio, o nei quali è richiesta una tutela della natura e del paesaggio specifica, al fine di:

- a) preservare o ripristinare la potenzialità del patrimonio naturale o dell'utilizzo dello stesso,*
- b) salvaguardare la ricchezza, articolarietà e bellezza del paesaggio;*
- c) salvaguardare l'importanza storico-culturale*
- d) salvaguardare la loro particolare importanza in quanto volto al il benessere degli esseri umani e del regno animale» (§ 18 della legge sulla tutela della natura e del paesaggio è stata varata il 23 maggio 1996).*

Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla tutela della natura e del paesaggio varata il 23 maggio 1996 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Lichtenstein Jg. 1996, N°117) (Gesetz zum Schutz von Natur und Landschaft vom 23. Mai 1996 (veröffentlicht im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt Jg. 1996, N°117)).*

5. Quadro amministrativo:

La destinazione di un paesaggio, come anche la determinazione delle misure di tutela, protezione e mantenimento vengono stabilite dallo stato in accordo con i comuni.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

«Le riserve naturali possono essere destinate quelle zone paesaggistiche per le quali si ritiene sia necessaria una tutela particolare, per i seguenti motivi:

- a) *preservare le biocenosi o gli habitat nei quali crescono piante spontanee o vivono animali selvatici minacciati;*
- b) *per motivi scientifici, naturalistici o storico culturali;*
- c) *preservare la loro funzione ecologica;*
- d) *per la loro rarità, particolarità o eccezionale bellezza» (§ 19 della legge sulla tutela della natura e del paesaggio varata il 23 maggio 1996).*

2. Classificazione IUCN: V

3. Zonizzazione: Dovrebbe essere creata una zona cuscinetto volta alla tutela della riserva naturale contro eventuali interventi.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge per la tutela della natura e del paesaggio varata il 23. maggio 1996 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Lichtenstein Jg. 1996, n°.117) (Gesetz zum Schutz von Natur und Landschaft vom 23. Mai 1996 (veröffentlicht im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt Jg. 1996, n°117)).*

5. Quadro amministrativo:

La destinazione ad area protetta di un paesaggio come anche la determinazione delle rispettive misure volte alla protezione, tutela e preservazione, vengono decise dallo stato, in accordo con i comuni .

6. Particolarità:

Le zone cuscinetto dovrebbero tutelare le aree da pericoli e utilizzo circostante. Tali zone dovrebbero essere utilizzate coerentemente con gli obiettivi di tutela dell'area naturale protetta.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



I Monumenti naturali (Naturdenkmäler)

1. Denominazione: «Naturdenkmal»

«A monumento naturale possono essere destinate determinate zone paesaggistiche di grandezza minore; tali zone rientrano nell'ambito dei beni di interesse pubblico a causa della loro eccezionale bellezza e particolarità o per l'interesse che suscitano sul piano scientifico, ecologico, storico naturale o per la loro importanza nell'ambito della cultura popolare. Ad esse appartengono tipi di suolo dalle caratteristiche particolari, rocce, stratificazioni geologiche, massi erratici, fonti, laghetti, corsi d'acqua, alberi antichi o rari ed habitat» (§ 20 della legge sulla tutela della natura e del paesaggio varata il 23 maggio 1996).

2. Classificazione IUCN: III

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamento:

- Paragrafo 20 della legge sulla tutela della natura e del paesaggio varata il 23. maggio 1996 [pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Lichtenstein Jg. 1996, n°.117] (Gesetz zum Schutz von Natur und Landschaft vom 23. Mai 1996 (veröffentlicht im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt Jg. 1996, n°117)).

5. Quadro amministrativo:

La destinazione a monumento naturale, come anche la determinazione delle misure di tutela, protezione e mantenimento viene stabilita dallo stato in concerto con i comuni.

6. Particolarità:

Nella legge non vengono menzionate le regole sulle restrizioni od eventuali permessi relativi alle attività antropogeniche.

5.1.2 Altre forme di protezione

Aree floristiche protette

«Il governo, in collaborazione con i comuni, può promulgare un'ordinanza nella quale vengono circoscritte e delimitate aree da destinare ad aree di riposo a difesa delle piante; in tali aree viene proibita l'estirpazione, il dissodamento, la raccolta ed altre azioni simili perpetrate nei confronti di alcune o di tutte le specie di piante selvatiche» (§ 21 della legge sulla tutela della natura e del paesaggio varata il 23 maggio 1996).

Zona di tranquillità

«Il governo può, in collaborazione con il comune, destinare tramite un'ordinanza una zona ad area di riposo. Per zone di tranquillità si intendono vasti habitat del regno animale, caratterizzati dall'assenza di rumori ed elementi di disturbo causati da attività del tempo libero e dello svago. Nelle zone di tranquillità deve essere avviata una utilizzazione agricola e forestale che ponga particolare attenzione all'introduzione di misure di sfruttamento, affinché esse vengano attuate nel totale rispetto della qualità di vita» (Paragrafo 23 della legge sulla tutela della naturale del paesaggio varata il 23 Maggio 1996).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Liechtenstein

Tabella 49: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Liechtenstein

Obiettivi	Paesaggio protetto	Riserva Naturale	Monumento Naturale
Ricerca scientifica			
Protezione delle specie selvatiche		1	
Protezione della biodiversità		1	
Mantenimento delle funzioni ecologiche		1	
Protezione di particolari elementi naturali		1	1
Protezione di particolari elementi culturali	1	1	
Sviluppo sostenibile	1		
Educazione ambientale			2
Funzione ricreative	1		
Turismo e tempo libero			
Sviluppo dell'agricoltura			
Conservazione di particolarità tradizionali	1		2

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 50: attività umane dei vari tipi di aree protette del Liechtenstein

Attività umane		Paesaggio protetto	Riserva Naturale
Agropastorizia	Agricoltura	1	2
	Pastorizia	1	2
Silvicoltura	Silvicoltura	1	2
Attività commerciali	Commercio	-	-
	Artigianato	-	-
Prelievi	Caccia	1	2
	Pesca	1	2
	Altro	-	2
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	-	-
	Senza particolare attrezzatura	1	-
Costruzione / Lavori / Attrezzature		-	-


Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Carta 6: le aree protette nello spazio alpino del Liechtenstein (> 100 ha)



Presentazione per stato

VI. Slovenia

6.1 Il quadro nazionale

La Slovenia, ubicata nell'area di applicazione della Convenzione delle Alpi, comprende un parco nazionale, un parco regionale, 13 paesaggi protetti, otto riserve naturali, molti monumenti naturali e quattro proposte per eventuali parchi regionali ad essi si aggiunge inoltre una lunga lista di proposte nuove per l'istituzione di altre riserve e monumenti naturali.

Sviluppo storico della tutela ambientale

1892: per l'istituzione della prima area protetta venne preso in considerazione un bosco nel «Kocevsko», che fu posto sotto tutela dal suo proprietario. I primi impegni volti alla protezione delle aree furono avviati dai soci dell'«Associazione Slovena per l'Alpinismo», fondata nel 1983.

Negli anni successivi si intensificarono i movimenti per la tutela della natura, ma solo in ambiti extra-governativi. La sezione per la «Tutela della Natura» dell'Associazione museale per la Slovenia (Odsek za varstvo prirode Muzejskega društva za Slovenijo) ha svolto un ruolo fondamentale. Essa ha attirato l'attenzione del vasto pubblico sulle caratteristiche naturali e tentò, con l'appoggio di altri paesi, di sviluppare metodi volti alla tutela della natura. Il gruppo è stato influenzato dal lavoro del sostenitore della tutela ambientale tedesco «Hugo von Conwentz».

Il memorandum stilato dalla sezione, che è stato sottoposto al governo nel 1920, rappresenta una delle maggiori realizzazioni in questo senso. Il documento tratta quattro punti:

- l'istituzione di aree protette;
- la tutela delle specie;
- le grotte e gli habitat dove sono presenti delle specie;
- stretto legame tra la tutela della natura, la formazione/educazione ambientale e la società.

Nel 1922 seguì al piano di azioni una lista più ampia delle specie protette che comprendeva 23 specie, tutte le grotte e gli habitat furono dichiarati protetti ed infine nel 1924 fu fondato un piccolo parco nazionale nelle Alpi Giulie.

La legislazione sulla tutela della natura

La prima legge che faceva riferimento al patrimonio naturale e culturale è stata approvata dopo la seconda guerra mondiale. Il primo protocollo sulla tutela della natura è stato definito nel 1970 ed è stato successivamente sostituito dal «Protocollo sul patrimonio naturale e culturale» nel 1981. Nel 1993 il parlamento ha promulgato una legge quadro. Alla fine del 1999, si deliberò una legge basata principalmente sulla protezione della biodiversità e l'equilibrio naturale.

Sulla domanda per la protezione di un territorio deve apparire:

- la delimitazione del territorio su una carta a scala 1:25 000;
- lo statuto di protezione (tenendo conto delle direttive internazionali);
- i metodi di gestione;
- il piano di gestione;
- il piano di finanziamento per l'attuazione delle misure di protezione e sviluppo rurale.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Distinguiamo tra aree protette di piccola dimensione (riserve naturali, monumenti naturali, riserve integrali) e aree protette di grande dimensione (parco nazionale, parco naturale, paesaggio protetto). Una zona d'influenza al di fuori del limite delle aree protette è definita e non deve mettere in pericolo gli obiettivi di protezione nelle aree protette. Queste, e le zone d'influenza, si integrano nelle strategie di pianificazione territoriale e comunale.

Le aree protette sono create dal governo e dalle istanze competenti, oppure dai comuni. I Parchi nazionali e le aree che rilevano importanza nazionale o internazionale, sono istituite dall'Assemblea nazionale della Slovenia. Le aree create dallo Stato o dai comuni possono sovrapporsi. La gestione è garantita dall'amministratore dell'area oppure dall'organismo pubblico. I piani di gestione tengono conto delle esigenze di sviluppo dei comuni locali e partecipano all'elaborazione dei piani di gestione.

6.1.1 Presentazione delle forme di protezione nazionale

Il Parco Nazionale (Narodni park)

1. Denominazione: «Narodni park»

«Un parco nazionale è un vasto territorio caratterizzato dalla presenza di elementi naturali e biodiversità. Si trova in uno stato naturale con ecosistemi intatti. Su questo territorio si svolgono i processi naturali. In altre parti, troviamo influenze umane in armonia con la natura»(legge sulla protezione della natura del 1999, aggiornata nell'aprile 2000, Art. 69).

2. Classificazione IUCN: II o II/V

3. Zonizzazione: Il parco nazionale è composto da due zone sottoposte a diverse forme di tutela. La zona centrale è soggetta a severe misure di protezione mentre la zona periferica è soggetta a misure di protezione meno rigide.

4. Quadro legislativo:

- *Legge nazionale del Parco Nazionale del Triglav (Comunicato ufficiale della RSS, edizione 17/81)*
- *Legge sulla protezione della natura del 1999, aggiornata nell'aprile 2000 (Zakon o ohranjanju narave 1999 (ZON), Popravek zakona o ohranjanju narave [ZON] RS 31-1/2000 [stran 3831] 7.4.2000).*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione è gestita dallo stato ed è prevista dalla legge quadro. Il Parco Nazionale del Tricorno è l'unico parco che viene diretto da un amministratore delle aree protette nominato dal parlamento.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Le Riserve Naturali (Naravni rezervat)

1. Denominazione: «Naravni rezervat»

«Una riserva naturale è formata di geotopi, d'habitat rari, minacciati o di specie faunistiche e floristiche emblematiche o è un territorio importante per la conservazione della biodiversità. È mantenuta grazie alle attività antropiche diverse» (Legge sulle protezione delle natura del 1999, aggiornata nell' aprile 2000, Art. 66).

2. Classificazione IUCN: I o IV

3. Zonizzazione: Possono appartenere ad un parco nazionale.

4. Quadro legislativo:

- Legge sulla protezione delle natura del 1999, aggiornata nell' aprile 2000 (Zakon o ohranjanju narave 1999 (ZON), Popravek zakona o ohranjanju narave [ZON] RS 31-1/2000 [stran 3831] 7.4.2000).

5. Quadro amministrativo:

Esse possono essere amministrare dallo stato o dagli enti locali in coerenza con i loro interessi, anche se l'amministrazione non è prevista dalla legge quadro .

I Monumenti Naturali (Naravni spomenik)

1. Denominazione: «Naravni spomenik»

«Un monumento naturale si caratterizza dalla presenza di uno o diversi elementi naturali di forma, taglia, contenuto o situazione geografica eccezionale e che rappresenta un esempio raro del patrimonio naturale ricco» (Legge sulle protezione delle natura del 1999, aggiornata nell' aprile 2000, Art. 64).

2. Classificazione IUCN: III

3. Zonizzazione: Nessuna.

4. Quadro legislativo:

- Legge sulla protezione delle natura del 1999, aggiornata nell' aprile 2000 (Zakon o ohranjanju narave 1999 (ZON), Popravek zakona o ohranjanju narave [ZON] RS 31-1/2000 [stran 3831] 7.4.2000).

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione dei monumenti è solitamente di competenza degli enti locali.

Le Aree paesaggistiche protette (Krajinski park)

1. Denominazione: «Krajinski park»

«Un paesaggio protetto è un territorio dove esistono relazioni durevoli fra l'uomo e la natura e che rilevano importanza ecologica, biotica, e paesistica» (Legge sulle protezione delle natura del 1999, attuata nell' aprile 2000, Art. 71).

2. Classificazione IUCN: V

3. Zonizzazione: nessuna.

4. Quadro legislativo:

- Legge sulla protezione delle natura del 1999, attualizzata nell' aprile 2000 (Zakon o ohranjanju narave 1999 (ZON), Popravek zakona o ohranjanju narave [ZON] RS 31-1/2000 [stran 3831] 7.4.2000).

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione può essere svolta da enti locali o a livello nazionale.

Tabella 51: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Slovenia

Obiettivi	Parco Nazionale	Riserva Naturale	Monumento Naturale	Aree paesaggistiche protette
Ricerca scientifica	1			
Protezione delle specie selvatiche			1	
Protezione della biodiversità	1	1		
Mantenimento delle funzioni ecologiche			1	
Protezione di particolari elementi naturali	1		1	1
Protezione di particolari elementi culturali				1
Sviluppo sostenibile				
Educazione ambientale	1			
Funzione ricreativa	1			
Turismo e tempo libero				
Sviluppo dell'agricoltura				
Conservazione di particolarità tradizionali				


Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Carta 7: le aree protette nello spazio alpino sloveno (> 100 ha)



Presentazione per stato

VII. Svizzera

7.1 Il quadro nazionale

In Svizzera, tutti i livelli amministrativi sono coinvolti nella tutela della natura e del paesaggio.

A livello federale, tanto la legge sulla protezione della natura e del paesaggio del 1 luglio 1966 quanto l'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio, rappresentano il quadro legislativo nazionale. I provvedimenti di tutela nei confronti di singole specie animali, si basano in parte o esclusivamente alla legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986. Un compito importante per la federazione è la determinazione di stilare gli inventari dei paesaggi o dei biotopi di importanza nazionale, posti in appendice alle ordinanze. I cantoni devono essere consultati prima dell'emissione. Tutti i cantoni, tranne uno, si occupano principalmente della trasposizione degli inventari federali. La federazione sostiene tale impegno a livello finanziario, materiale e concettuale. La federazione ha una competenza molto vasta per quanto riguarda la tutela dei biotopi e dei paesaggi palustri. Per quanto riguarda la tutela del paesaggio invece, la federazione ha un'area di competenza meno vasta.

Malgrado le influenze esercitate dagli ambiti federali, i cantoni possiedono un'ampia sovranità e rappresentano anche il sommo grado di autorità in questo campo. Essi sono responsabili della sistemazione delle aree protette e delle misure di tutela. Gran parte di essi ha stabilito leggi cantonali sulla tutela della natura, che spesso oltre alla realizzazione degli inventari federali prevedono anche la realizzazione di inventari delle aree di importanza regionale o locale stabiliti in collaborazione con i comuni, affinché determinati tipi di aree protette con caratteristiche particolari possano corrispondere ai bisogni dei cantoni. All'interno di ogni Cantone, si trovano anche tipi di aree protette cantonali che variano da Cantone a Cantone; le differenze riguardano sia la forma di tutela che la denominazione delle aree stesse. Spesso la tutela basata su un inventario nazionale e la forma di tutela esercitata dal cantonale si sovrappongono, nel senso che quest'area viene protetta da ambedue le forme.

Le particolarità dei quindici cantoni che rientrano nell'applicazione della Convenzione Alpina, fanno della Svizzera un caso complesso per quanto riguarda la tutela delle aree.

In tutti i cantoni, i comuni ed i proprietari delle aree interessate, come anche le associazioni per la tutela della natura sono più o meno uniti nel proteggere le aree e partecipano all'elaborazione di inventari regionali o locali, esprimendo prima la loro posizione per quanto riguarda la sistemazione di un'area protetta, e si impegnano successivamente a adempiere ai compiti che tale progetto può comportare.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabella 52: forme di protezione delle aree nei diversi cantoni svizzeri

	Appenzell O.E.	Appenzell O.I.	Berna	Friburgo	Glarona	Grigioni	Lucerna	Niedwald	Obwald	Svitto	St. Gallo	Ticino	Uri	Valese	Vaud
Parco nazionale						*									
Riserva naturale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Aree paesag-gistiche protette	*	*	*		*	*			*	*	*				
Sito protetto	*	*				*		*							
Protezione della flora /habitat	*	*	*		*	*		*							
Biotopo o habitat						*					*				
Riserva forestale						*								*	
Oggetti naturali (geologici, botanici)	*	*	*		*	*	*			*	*				
Monumento naturale	*	*			*	*									

Gli oggetti di importanza nazionale

La legge e l'ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio

La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1 luglio 1966, completata dall'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991, costituiscono il quadro giuridico della tutela delle aree protette in Svizzera, viene integrata con diverse leggi cantonali.

Gli organi al livello federale

L'Ufficio Federale per l'Ambiente, le Foreste ed il Paesaggio (OFAFP) è l'organo specializzato al livello federale ed è anche responsabile per l'applicazione della legge federale sulla tutela delle aree.

La Commissione Federale per la protezione della Natura e del Paesaggio (CFPN) rappresenta l'organo consultivo *faitier* della Confederazione per gli affari, che riguardano la tutela della natura e del paesaggio.

I principali compiti al livello federale sono:

(determinati dalla legge e dell'ordinanza federali)

- prendersi cura dell'aspetto caratteristico del paesaggio e delle località, delle particolarità naturali e dei monumenti del paese;
- sostenere i cantoni nel compimento dei loro incarichi volti alla tutela della natura e del paesaggio; promuovere ogni forma di collaborazione tra i cantoni;
- sostenere gli sforzi fatti dalle associazioni per la tutela della natura e del paesaggio;
- proteggere sia la fauna che la flora autoctona quanto il loro spazio vitale naturale.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Gli inventari

Il Consiglio federale, dopo essersi consultato con i cantoni, stila inventari di oggetti di importanza nazionale. Può basarsi su inventari già stilati dalle istituzioni statali e dalle associazioni per la tutela della natura e del paesaggio. Iscrivere un oggetto di importanza nazionale in un inventario federale significa che un determinato oggetto merita particolarmente di essere conservato o in ogni caso, e di essere oggetto di particolari riguardi conformemente alle necessità. Il Consiglio federale si occupa della denominazione dei biotopi e dei paesaggi palustri di importanza nazionale. Attualmente, al livello federale, esistono nove inventari che riguardano i diversi tipi di aree.

Si distinguono:

1) Inventari vincolanti a livello giuridico (Inventari federali):

Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale

Inventario federale delle torbiere alte e torbiere di transizione di importanza nazionale

Inventario federale dei siti costruiti di importanza nazionale

Inventario federale delle riserve di importanza nazionale ed internazionale di uccelli acquatici e migratori

Inventario federale delle bandite federali

Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale

Inventario federale sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale

Inventario federale sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale

Inventario federale per le riserve di riproduzione di anfibi di importanza nazionale

2) Inventari federali giuridicamente non vincolanti (o non ancora).

L'inventario dei prati e pascoli secchi è in fase di elaborazione. L'inventario delle aree antistanti ai ghiacciai e superfici alluvionali alpine non è un inventario a se stante, si tratta bensì di un'integrazione dell'inventario delle zone golenali al quale saranno aggiunte quelle alpine.

Gli inventari federali sulla tutela delle specie animali, con eccezione degli inventari sulle riserve di avifauna acquatica e migratoria e sulle riserve di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, non sono ancora stati realizzati. E' stata inoltre presentata una serie di inventari legalmente non vincolanti per diverse specie faunistiche.

Tali inventari federali valgono per tutta la Svizzera ed indicano le aree di particolare importanza e di importanza nazionale che devono essere tutelate. Un Cantone può in occasione dell'elaborazione dell'inventario prendere posizione ed è obbligato, dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale, ad attuare misure di tutela concrete.

Sostegno finanziario ed espropriazione

La Confederazione può fornire dei finanziamenti per la tutela della natura e del paesaggio; essa può anche procedere con la stipulazione di contratti o eccezionalmente, con espropriazioni, all'acquisto o alla salvaguardia di siti naturali con lo scopo di tutelare o salvare delle riserve.

7.1.1 Presentazione delle forme di protezione nazionale

Il Parco nazionale svizzero

Le disposizioni sono state definite nella «Legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni» (Legge sul Parco nazionale).

1. Denominazione: «Parco nazionale svizzero»

«Il Parco nazionale svizzero, situato nel Cantone dei Grigioni, in Engadina e Val Müstair, è una riserva ove la natura è protetta da ogni influsso umano ed ove, in particolare, l'insieme della fauna e della flora è lasciato al suo autonomo sviluppo. Sono ammessi unicamente gli interventi direttamente volti a conservare il Parco» (Art. 1 delle legge federale sul Parco nazionale svizzero).

2. Classificazione IUCN: Ia e Ib

3. Zonizzazione: assenza

4. Quadro legislativo:

- Legge federale sul Parco nazionale svizzero del 19 dicembre 1980.
- Contratti tra la Confederazione, il Cantone, i comuni ed i proprietari.

5. Quadro amministrativo:

L'istituzione responsabile del Parco nazionale è la Fondazione di diritto pubblico «Parco nazionale svizzero», la cui sede è situata a Berna. I fondi del Parco nazionale, forniti dalla Lega Svizzera per la Protezione della Natura (LSPN oggi Pro Natura), costituiscono il capitale iniziale del parco stesso.

La Commissione del Parco nazionale è l'organo supremo della fondazione ed è composta da nove membri nominati dal Consiglio federale, tra cui:

- tre membri sono proposti dalla Pro Natura;
- due dall'Accademia Elvetica delle Scienze Naturali;
- uno dal Cantone dei Grigioni;
- uno dai comuni del Parco Nazionale;
- due membri rappresentano la Confederazione Svizzera.

La Commissione del Parco nazionale si occupa della conservazione e della valorizzazione del Parco nazionale. Tra i suoi compiti elenchiamo:

- la collaborazione con il Cantone ed i comuni;
- l'amministrazione, la vigilanza e la conservazione del parco e delle sue strutture;
- l'informazione e la formazione del pubblico per quanto riguarda la natura e gli obiettivi del Parco nazionale, le disposizioni che i visitatori devono rispettare;
- la promozione della collaborazione tra l'amministrazione del parco ed i ricercatori.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



La Commissione del Parco nazionale assicura al livello giuridico, l'integrità territoriale del parco e stipula contratti che permettono di raggiungere gli obiettivi della fondazione. I contratti hanno la funzione di mantenere e tutelare l'area del parco, diminuirne o aumentarne la superficie. La Commissione del Parco promulga, in accordo con le autorità federali, i regolamenti che riguardano l'amministrazione e la conservazione del parco.

Il Cantone dei Grigioni emana, dopo essersi consultato con la Commissione del Parco Nazionale delle procedure esecutive che devono essere avallate dal Consiglio federale.

6. Particolarità:

«La natura all'interno del Parco non subisce alcun tipo di intervento umano».

Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale

1. Denominazione: «Paesaggi, siti e monumenti naturali»

In considerazione al fatto che, a parte alcune zone di alta montagna, non esistono più paesaggi allo stato naturale che non abbiano dunque, subito alcuna influenza da parte dell'uomo. Qui si tratta di paesaggi tipici o poco modificati che sono ritenuti unici per la Svizzera o per alcune parti del suo territorio. Si vuole quindi stilare un inventario di paesaggi e monumenti naturali che devono essere qualificati a causa della loro bellezza, particolarità e grandezza come unici ed insostituibili, vista anche la loro importanza scientifica, ecologica, geografica e culturale tanto a livello nazionale quanto europeo. Alla lista si aggiungono anche quei tipi di paesaggi che sono particolarmente caratteristici per alcune regioni paesaggistiche della Svizzera.

2. Classificazione IUCN: III;V; raramente IV

3. Zonizzazione: In quest'area possono essere comprese altre aree protette come ad esempio torbiere alte, torbiere basse, zone golenali, paesaggi palustri, e le zone bandite.

4. Quadro legislativo:

- *Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1 luglio 1966.*
- *Ordinanza che riguarda l'inventario federale dei paesaggi, dei siti e dei monumenti naturali del 10 agosto 1977.*

L'inserimento di un'area nell'inventario non significa che la regione sia effettivamente soggetta ai provvedimenti di tutela del Cantone (quest'ultimo ha infatti poteri limitati nell'ambito della tutela in quanto deve rispettare le competenze federali)

5. Quadro amministrativo:

La Confederazione può – se i cantoni partecipano alle spese in modo equo e secondo le loro capacità finanziarie - sostenere finanziariamente le azioni di conservazione e tutela.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale

1. Denominazione: «Torbiere alte e torbiere di transizione»

«Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientra la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene come anche gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche» (Art.4 dell'Ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale del 21 gennaio 1991).

2. Classificazione IUCN: IV

3. Zonizzazione: Si stabiliscono tracciati di confine delle zone limitrofe al biotopo che espletano il ruolo di zone cuscinetto.

4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale del 21 gennaio 1991.*

5. Quadro amministrativo:

Dopo essersi consultati con i proprietari dei fondi e con i coltivatori, i Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Essi avviano misure volte alla tutela e alla protezione, al fine di mantenere integra la natura dell'oggetto. I Cantoni hanno il dovere di verificare che progetti e regolamenti siano coerenti con la legislazione sull'ordinamento territoriale che disciplina a sua volta l'utilizzazione del suolo.

6. Particolarità:

Le torbiere alte devono essere classificate come riserve naturali di competenza cantonale, il che garantisce anche la tutela. Molte torbiere alte si trovano già in riserve naturali. Attorno alle torbiere alte ci sono diverse zone cuscinetto. Le superfici già «intaccate» devono essere ripristinate con appositi provvedimenti che mirino al rinnovamento della vegetazione. Anche le zone limitrofe delle torbiere alte, sono soggette ai provvedimenti di tutela. Esse non possono generalmente più essere utilizzate, indipendentemente dal fatto che si tratti di fondi agricoli, forestali o aree adibite al turismo o ad altro uso. Ecco perché può essere concessa solo l'utilizzazione che non comporta alcun danno per le torbiere alte.

Inventario federale sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori

1. Denominazione: «Riserve d'uccelli acquatici e migratori»

«Le riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori hanno per scopo la protezione e la conservazione degli uccelli migratori e degli uccelli acquatici che vivono tutto l'anno in Svizzera» (Art.1 dell' Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori del 21 gennaio 1991).

2. Classificazione IUCN: IV

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



3. Zonizzazione: Perimetro nel quale rientrano i danni causati dallo scortecciamento della selvaggina.

4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori del 21 gennaio 1991.*

5. Quadro amministrativo:

Nell'adempimento dei loro compiti la Confederazione ed i Cantoni, tengono conto degli obiettivi volti alla protezione delle are, nelle quali si trova l'avifauna acquatica e migratoria. Durante l'elaborazione dei piani di utilizzazione ed implementazione, devono essere considerate anche le riserve di avifauna acquatica e migratoria di importanza nazionale e internazionale.

I Cantoni nominano uno o più sorveglianti per ogni riserva di avifauna acquatica e migratoria.

Inventario delle bandite federali

1. Denominazione: «Bandito federale»

«Le bandite federali servono alla protezione ed alla conservazione di specie rare e minacciate di mammiferi e di uccelli selvatici, nonché dei loro biotopi; servono inoltre alla conservazione di effettivi sani, in numero adeguato alle circostanze locali, di specie cacciabili» (Art. 1 dell' Ordinanza sulle bandite confederali del 30 settembre 1991).

2. Classificazione IUCN: IV

3. Zonizzazione: Perimetro nel quale rientrano i danni causati dallo scortecciamento della selvaggina.

4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza sulle bandite confederali del 30 settembre 1991, che si basa sulla legge sulla caccia.*

L'inventario federale comprende per ogni oggetto:

- una descrizione cartografica ed una dell'area;
- lo scopo al quale aspira la protezione;
- particolari misure volte alla protezione delle specie e dei biotopi ed alla regolamentazione delle specie animali che possono essere cacciate.

5. Quadro amministrativo:

I cantoni nominano uno o più guardiacaccia per ogni distretto franco, conferendogli tutti i diritti della polizia giudiziaria secondo l'articolo 26 della legge sulla caccia.

Inventario concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale

1. Denominazione: «Zone golenale»

«1 gli oggetti devono essere conservati intatti. Nello scopo della protezione rientrano la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza nonché la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali».

«...Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione» (Art. 4 dell' Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992).

2. Classificazione IUCN: IV

3. Zonizzazione: Nelle zone alluvionali si possono trovare le «torbiere basse».

4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992.*

5. Quadro amministrativo:

Dopo essersi consultati con i proprietari dei fondi e con i coltivatori, i Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Attuano inoltre i necessari provvedimenti volti alla tutela ed alla protezione per mantenere gli oggetti intatti.

Il loro compito consiste:

- Nel far rispettare i progetti ed i regolamenti, coerenti con il diritto sull'ordinamento territoriale che disciplina a sua volta l'utilizzazione del suolo.
- Nel regolamentare l'utilizzazione attuale o futura dell'economia forestale ed agricola, dell'energia idroelettrica, delle falde acquifere, dell'estrazione di ghiaia, sabbia ecc., della navigazione, dell'attività nel tempo libero, e della pesca, affinché sia in linea con gli obiettivi di tutela.

Inventario federale sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale

1. Denominazione: «Palude»

«Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientrano la conservazione e l'incremento della flora e della fauna indigene, nonché gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche» (Art.4 dell'Ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale del 7. settembre 1994).

2. Classificazione IUCN: IV

3. Zonizzazione: Zona cuscinetto.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale del 7 settembre 1994.*

5. Quadro amministrativo:

I Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti e delimitano delle zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico, dopo essersi consultati con i proprietari fondiari ed i gestori, quali agricoltori e selvicoltori nonché i titolari di concessioni e autorizzazioni per fabbricati ed impianti. Per progetti edilizi specifici e piani settoriali della Confederazione, i Cantoni si consultano anche con l'Amministrazione federale competente. Essi adottano provvedimenti di protezione e tutela, per conservare intatti gli oggetti, e pongono particolare attenzione alla conservazione ed al sostegno di un'utilizzazione agricola appropriata. Le trasformazioni delle aree con costruzioni ed impianti sono permesse nelle zone cuscinetto, solo se non rappresentano un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo di tutela.

6. Particolarità:

Nell'ambito dell'inventario federale, la palude è un'area verde che rimane sotto uno strato d'acqua, per la maggior parte del periodo vegetativo. Le torbiere basse presentano numerose specie particolari. Si tratta in specifico di biotopi di numerose specie rare, minacciate o in via di estinzione. In molti casi potrebbe e dovrebbe essere promossa l'utilizzazione agricola. Gli accordi presi con gli agricoltori garantiscono, infatti un'utilizzazione agricola appropriata di queste superfici, al fine di garantire la loro conservazione. I servizi prestati sono ricompensati con apporti di opere volte alla gestione e tutela.

Inventario federale sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale

1. Denominazione: «Zone palustre»

Le zone palustri sono delle grandi aree caratterizzate dalla presenza di paludi. Qui si trovano gli elementi naturali e culturali che conferiscono al paesaggio una grande importanza, come ad esempio: pascoli, capanne ecc. Vista la bassa densità abitativa senza alcun o pochi elementi di disturbo, anche essa può conferire una bellezza particolare al paesaggio.

2. Classificazione IUCN: IV

3. Zonizzazione: Comprendono altre superfici tutelate come le torbiere alte, le paludi, e le zone golenali.

4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale del 1 maggio 1996.*

5. Quadro amministrativo:

I Cantoni, dopo essersi consultati con i diretti interessati, adottano provvedimenti necessari per la protezione e la conservazione previste dagli obiettivi di tutela.

6. Particolarità:

In generale ogni forma di utilizzazione attuale o futura del suolo, dentro o fuori le aree palustri deve essere coerente con gli obiettivi di tutela. Qualsiasi tipo di cambiamento possa compromettere le paludi, non è premesso.

Parchi Regionali

Da diversi anni in Svizzera c'è la volontà di istituire parchi naturali regionali su modello francese. E' già stata presentata una proposta di legge per la fondazione dei parchi naturali in Svizzera, e nonostante la positiva posizione del governo, non è ancora stato deciso nulla di definitivo. Con la revisione della legge sulla tutela della natura e del paesaggio del 1. luglio 1966 sarà creato un quadro legislativo. Vengono proposti i seguenti tipi di parchi naturali:

Parco Paesaggistico (invece del parco naturale regionale)

Le attività nell'ambito dell'economia forestale, agricoltura, sostegno del turismo leggero, produzione e smercio dei prodotti regionali sono svolte in armonia con la natura.

Parco Naturale (invece dello spazio selvatico)

Formare delle aree nelle vicinanze di agglomerati, di spazi liberi per la dinamica naturale all'interno di spazi utilizzati in modo intensivo.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette svizzere

Tabella 53: obiettivi dei vari tipi di aree protette di importanza nazionale

Obiettivi	Parco nazionale svizzero	Paesaggi siti e monumenti	Riserve di uccelli acquatici	Bandite federali	Zone golenali	Alte torbiere	Paludi	Palustri
Ricerca scientifica	1	2	1					
Protezione delle specie selvatiche	1	2	1	1	1	1	1	1
Protezione della biodiversità	1	2		1	1	1	1	1
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1	1	1	1	1	1	1	1
Protezione di particolari elementi naturali	1	1			1	1	1	1
Protezione di particolari elementi culturali		1						1
Sviluppo sostenibile		2						2
Educazione ambientale	2		2					
Funzione ricreativa	2	1						
Turismo e tempo libero		2						
Sviluppo dell'agricoltura								
Conservazione di particolarità tradizionali								1

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 54: attività umane dei vari tipi di aree protette di importanza nazionale

Attività umane	Parco nazionale svizzero	Paesaggi siti e monumenti*	Riserve di uccelli acquatici	Bandite federali	Zone golenali	Alte torbiere	Paludi	Palustri
Agropastorizia								
Agricoltura	3		-	2	2	2	2	2
Pastorizia	3		-		2	2	2	2
Silvicoltura	3		-	2	2	2	2	2
Attività commerciali								
Commercio	3		3	-	2	2	-	2
Artigianato	3		3	-	-	--	-	2
Prelievi								
Caccia	3		3	3	1	1	1	2
Pesca	3		2	-	1	1	1	2
Altro	3		3	3	2	2	2	
Attività turistiche								
Con particolare attrezzatura	3		1-3	3	1-3	2	2	3
Senza particolare attrezzatura	2		2	2	1	2	2	2
Costruzione / Lavori / Attrezzature	3		3	3	2	3	3	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*Regolamentazione caso per caso

L'amministrazione delle diverse aree protette, in particolare le riserve naturali, può essere concessa alle associazioni cantonali per la tutela della natura (Pro Natura, Schweizerischer Vogelschutz - Tutela dell'avifauna svizzera ed altri), che spesso si adoperano anche per la determinazione e la destinazione delle zone ad aree protette.

7.2 Il Cantone Appenzello Esterno

Con legge sull'introduzione della legge federale sulla pianificazione territoriale del 28 aprile 1985 il Cantone Appenzello Esterno statuisce la responsabilità al livello di pianificazione cantonale. Il Cantone stabilisce insieme ai comuni le zone da designare ad aree protette al di fuori dei centri urbani. Esso può delimitare in particolare modo i paesaggi protetti e le aree protette. Gli obiettivi di tutela ed i provvedimenti presi per ogni area sono definiti con specifiche ordinanze.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.2.1 Presentazione delle forme di protezione

Le Aree Paesaggistiche Protette (Landschaftsschutzzonen)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzzone»

«Le aree paesaggistiche protette comprendono paesaggi di particolare bellezza e di notevole valore storico culturale» (Art. 13 della legge sull'introduzione della legge federale sulla pianificazione territoriale del 1985).

2. Classificazione IUCN: V

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sull'introduzione della legge federale sulla pianificazione territoriale del 1985 (Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung von 1985).

5. Quadro amministrativo:

Il compito di destinare e di gestire le aree paesaggistiche protette è stato affidato all'Ente per la pianificazione del Cantone di Appenzello Esterno / Ufficio per la tutela della natura e del paesaggio (Appenzell A.Rh / Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz). I comuni possono partecipare alla pianificazione e finanziamento.

Le Zone Naturali (Naturschutzzonen)

1. Denominazione: «Naturschutzzone»

«Le riserve naturali comprendono gli habitat di fauna e flora, che sono degni di essere tutelati» (Art. 14 della Legge sull'introduzione della legge federale sulla pianificazione territoriale del 1985).

Nelle aree naturali protette si trovano le seguenti categorie di superfici coltivate:

- a) Prati da lettiera;
- b) Prati da sfalcio;
- c) Prati e pascoli con specie floristiche rare;
- d) Pascoli per bovini;
- e) Pascoli per bovini e prati da lettiera;
- f) Altre aree protette ricche di biodiversità.

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sull'introduzione della legge federale sulla pianificazione territoriale del 1985 (Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung von 1985).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



5. Quadro amministrativo:

La destinazione e la gestione delle riserve naturali sono state affidate all'Ente per la pianificazione del Cantone di Appenzello Esterno / Ufficio per la tutela della natura e del paesaggio (Appenzell A.Rh / Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz). I comuni possono partecipare alla pianificazione ed al finanziamento. Nell'utilizzazione e nella cura del suolo, i proprietari dei fondi devono tenere conto degli obiettivi di tutela, affinché sia assicurata la conservazione dell'area.

6. Particolarità:

Le categorie di utilizzazione si distinguono secondo l'applicazione delle seguenti regolamentazioni:

- a) Prati da lattiera: vietato l'uso di concimi, divieto di pascolo, vietato falciare i prati prima che le piante diventino gialle, asportazione obbligatoria della falciatura, divieto di drenaggio, vietato l'utilizzo di erbicidi chimici;
- b) Prati da sfalcio: vietato l'uso di concimi, divieto di pascolo, falciatura concessa al massimo due volte all'anno, la prima falciatura non può essere eseguita prima di giugno, vietato l'utilizzo di erbicidi chimici;
- c) Prati e pascoli con specie floristiche rare: vietato l'utilizzo di erbicidi chimici;
- d) Pascoli per bovini: permesso unicamente l'uso di concimi naturali, vietata la pastorizia di pecore, utilizzo limitato di erbicidi chimici, apporto limitato di foraggio;
- e) Pascoli per bovini e prati da lettiera: permesso unicamente l'uso di concimi naturali, vietata la pastorizia di pecore, l'utilizzo limitato di erbicidi chimici, apporto limitato di foraggio, nelle zone adibite al foraggio è vietato l'uso di erbicidi e concimi chimici.

Il Governo cantonale può varare un decreto con il quale istituisce le riserve floristiche.

Altre forme di tutela: Oggetti Naturali e Culturali (Natur- und Kulturobjekte)

Si definiscono oggetti naturali stagni, boscaglie, cascate, alberi, ... che hanno un'importanza estetica, ecologica e storica. Si definiscono oggetti culturali; edifici storici e monumenti. Le caratteristiche di questi oggetti devono essere mantenute e i proprietari hanno l'obbligo di curarli e mantenerli.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Cantone Appenzello Esterno

Tabella 55: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone Appenzello Esterno

Obiettivi	Aree paesaggistiche protette	Zone naturali
Ricerca scientifica		
Protezione delle specie selvatiche		1
Protezione della biodiversità		2
Mantenimento delle funzioni ecologiche		2
Protezione di particolari elementi naturali		2
Protezione di particolari elementi culturali	1	2
Sviluppo sostenibile	2	
Educazione ambientale		
Funzione ricreativa	1	
Turismo e tempo libero		
Sviluppo dell'agricoltura		
Conservazione di particolarità culturali	1	2

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 56: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone Appenzello Esterno

Attività umane	Aree paesaggistiche protette	Zone naturali
Agropastorizia	Agricoltura	1
	Pastorizia	1
Silvicoltura	Silvicoltura	1
Attività commerciali	Commercio	-
	Artigianato	-
Prelievi	Caccia	-
	Pesca	-
	Altro	-
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	2
	Senza particolare attrezzatura	1
Costruzione / Lavori / Attrezzature	1	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.3 Il Cantone Appenzello Interno

Con l'ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del giugno 1990, il Cantone aspira alla «(...) tutela della flora e della fauna indigena e del loro habitat naturale, dei paesaggi e dei siti naturali tramandati e dei monumenti naturali e culturali» (Art. 1).

La conservazione del paesaggio, della natura, delle sponde e dei paesi è garantita con l'istituzione di aree protette ed elenchi, nelle quali sono enumerate piante, animali, funghi ed altri oggetti. Le riserve naturali e determinati oggetti possono essere posti sotto tutela con la stipulazione di contratti con i proprietari fondiari. I fondi e gli oggetti protetti vengono classificati da una commissione per la tutela della natura e del paesaggio, secondo la loro funzione di importanza regionale o locale. Il Cantone e i comuni vigilano, affinché vengano rispettati gli obiettivi di tutela della natura. Essi collaborano strettamente con le associazioni private locali che si occupano della tutela della natura.

7.3.1 Presentazione delle forme di protezione

Le Aree Paesaggistiche Protette

1. Denominazione: «Landschaftsschutzzone»

«Si tratta di paesaggi di particolare bellezza ed importanza naturale o storico culturale oppure di alcune zone paesaggistiche che vengono destinate ad aree paesaggistiche protette» (Art.4 dell' Ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del giugno 1990).

2. Classificazione IUCN: V

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del giugno 1990 (Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom Juni 1990).*

5. Quadro amministrativo:

I comuni (appartenenti ad un Bezirk/unità amministrativa) destinano alcune zone del loro paesaggio o del loro insediamento urbano ad area protetta. La commissione per la tutela della natura e del paesaggio deve dare il proprio consenso. I membri delle diverse associazioni nell'ambito della forestale, di caccia, pesca e polizia assumono il compito di sorveglianza.

Le Zone Naturali

1. Denominazione: «Naturschutzzone»

«Le aree di rilevanza naturale o aree che presentano habitat con piante e animali rari o in via di estinzione devono essere tutelate con l'adozione di provvedimenti che le destinino a zone protette. A riserve naturali vengono destinate in particolare le zone umide, secche o prati da sfalcio» (Art.9 dell' Ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del giugno 1990).

2. Classificazione IUCN: IV

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del giugno 1990 (Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom Juni 1990).*

5. Quadro amministrativo:

Le aree naturali protette vengono istituite dai comuni (di un Bezirk/unità amministrativa) previa approvazione della commissione. Il controllo viene esercitato dai membri delle diverse associazioni operanti nell'ambito della forestale, della caccia, pesca e della polizia.

La Tutela degli oggetti

1. Denominazione: «Objektschutz»

«*Gli oggetti meritevoli di protezione*» sono in particolare:

a) *Oggetti naturali di particolare bellezza o rarità come ad esempio i singoli alberi, gruppi di alberi, siepi, boschetti, margini di bosco, fonti, cascate, grotte, stratificazioni e formazioni geologiche, blocchi erratici, ritrovamenti di minerali, laghetti;*

b) *Oggetti culturali come edifici, costruzioni e fabbricazioni che hanno un particolare valore storico, artistico, architettonico od artigianale.» (Art. 29 dell' Ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del giugno 1990).*

2. Classificazione IUCN: III

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del giugno 1990 (Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom Juni 1990).*

5. Quadro amministrativo:

Gli oggetti posti sotto tutela vengono istituiti dai comuni (di un Bezirk/unità amministrativa) previa approvazione della commissione. Il controllo viene esercitato dai membri delle diverse associazioni operanti nell'ambito della forestale, della caccia, pesca e della polizia. L'inventario degli oggetti comprende una loro breve descrizione, l'obiettivo della tutela ed i rispettivi provvedimenti. Gli oggetti devono essere inseriti nel piano di utilizzazione del suolo. Il proprietario di tali oggetti deve provvedere alla conservazione ed alla cura dell'oggetto in questione.

Altri tipi di protezione: Tutela delle sponde (Uferschutz)

Tutte le sponde delle distese e dei corsi d'acqua devono essere conservate nel loro stato naturale e possono essere coltivate soltanto con le dovute precauzioni. La vegetazione sulle sponde deve essere mantenuta integra. Sono vietati i lavori di dissodamento e disboscamento.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Cantone Appenzello Interno

Tabella 57: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone Appenzello Interno

Obiettivi	Aree paesaggistiche protette	Zone naturali	Tutela degli oggetti
Ricerca scientifica		2	
Protezione delle specie selvatiche		1	
Protezione della biodiversità		1	
Mantenimento delle funzioni ecologiche		1	
Protezione di particolari elementi naturali	1		1
Protezione di particolari elementi culturali	1		1
Sviluppo sostenibile			
Educazione ambientale			
Funzione ricreativa			
Turismo e tempo libero			
Sviluppo dell'agricoltura			
Conservazione di particolarità tradizionali	1		1

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 58: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone Appenzello Interno

Attività umane		Aree paesaggistiche protette	Zone naturali	Tutela degli oggetti
Agropastorizia	Agricoltura	1	1	2
	Pastorizia	1	1	2
Silvicoltura	Silvicoltura	1	2	2
Attività commerciali	Commercio	-	-	-
	Artigianato	-	-	-
Prelievi	Caccia	-	-	-
	Pesca	-	-	-
	Altro	3	3	3
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	-	3	-
	Senza particolare attrezzatura	1	1	-
Costruzione / Lavori / Attrezzature		2	3	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.4 Il Cantone di Berna

Le legge del 15 settembre 1992 sulla tutela della natura del Cantone di Berna aspira al seguente obiettivo:

«Tutelare, ripristinare o creare, dove necessario, gli habitat naturali o di rinnovamento misto della flora e fauna indigena spontanea, tanto al livello individuale quanto nel loro insieme;

al sostegno ed alla conservazione del patrimonio faunistico e floristico indigeno;

- *al mantenimento od al ripristino dell'armonia del patrimonio naturale;*
- *evitare interferenze esterne negli habitat sensibili;*
- *sostenere i metodi di utilizzazione appropriate al luogo e all'ambiente;*
- *conservare e tutelare oggetti geologici degni di protezione;*
- *far comprendere le correlazioni armoniche esistenti nella natura» (Art. 1).*

Il mantenimento delle aree e degli oggetti da proteggere, vengono garantiti principalmente con la stipulazione di contratti. I contratti hanno una durata di almeno sei anni. I fondi e gli oggetti da tutelare vengono classificati in base alla loro importanza. Si differenziano tra loro gli oggetti di importanza nazionale, regionale o locale. Il Cantone stila ed aggiorna gli inventari degli oggetti da tutelare di importanza regionale o nazionale. Gli inventari cantonali e comunali degli oggetti e delle aree da porre sotto tutela sono di carattere informativo, e non sono giuridicamente vincolanti, né per gli enti né per i privati, con riserva in caso di particolari procedure giuridiche che stabiliscano diversamente.

Quadro amministrativo:

La realizzazione legislativa nell'ambito della tutela della natura è di pertinenza del:

- Governo cantonale;
- Direzione dell'Economia Politica;
- Ispettorato della tutela della natura;
- Comuni;
- Organi preposti al controllo della natura, nominati dal Governo cantonale;
- Organizzazioni incaricate della tutela della natura.

Il Governo cantonale

Si occupa della tutela degli oggetti e delle aree degne di essere salvaguardate di importanza nazionale o regionale e vara le disposizioni necessarie.

Direzione dell'economia politica

Nomina gli organi preposti al controllo della tutela della natura.

Ispettorato per la tutela della natura

- elabora le decisioni volte a porre sotto tutela gli oggetti o le aree tramite il Consiglio esecutivo;
- concede i permessi per le diverse iniziative, tranne nel caso si tratti di aree naturali protette o di oggetti naturali di importanza locale;

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

- si occupa dei provvedimenti necessari per la conservazione e la cura nelle riserve naturali di importanza nazionale o regionale, delimita le condizioni per la conservazione, l'utilizzazione e la coltivazione delle riserve naturali, degli oggetti naturali protetti e dei fondi di compensazione ecologica di importanza nazionale o regionale;
- suddivide i compiti della tutela della natura tra gli organi di controllo per la tutela della natura, collabora con sezioni specialistiche nell'ambito della caccia e della pesca;
- informa la popolazione e gli organi esecutivi riguardo alla tutela della natura e organizza corsi di formazione.

I comuni

- garantiscono la tutela delle aree e degli oggetti degni di protezione che abbiano un'importanza a livello locale e decidono per la loro destinazione ad aree e oggetti protetti,
- possono decidere sulle condizioni di mantenimento, utilizzazione e coltivazione delle aree od oggetti naturali in modo particolare se si tratta di fondi di compensazione di importanza locale.

Il Cantone ed i comuni possono incaricare le organizzazioni per la tutela della natura affinché:

- si occupino della formazione e dell'informazione;
- indichino gli oggetti da porre sotto tutela e stilino un inventario;
- si incarichino di prendersi cura e di conservare gli oggetti.

L'ordinanza sulla tutela della natura del 10 novembre 1993

Secondo l'articolo 62 della legge sulla tutela della natura del 15 settembre 1992, e secondo l'articolo 64 della legge sulla caccia e sulla tutela della selvaggina e dell'avifauna del 9 aprile 1967, il Governo del Cantone di Berna stabilisce, con l'ordinanza sulla tutela della natura del 10 novembre 1993, le disposizioni per l'istituzione delle aree protette e per gli oggetti da porre sotto tutela.

Obiettivi:

La tutela delle aree e degli oggetti mira ai seguenti obiettivi:

- «(...) Al mantenimento e al sostegno delle biocenosi o di alcune specie floristiche o faunistiche nei loro habitat naturali;
- Al mantenimento di testimonianze storico naturali;
- ad assicurare le compensazioni ecologiche;
- alla creazione di aree prive di interferenze;
- all'informazione e alla formazione;
- al sostegno della ricerca scientifica» (Art. 3 dell' Ordinanza sulla tutela della natura del 10 novembre 1993).

Su consiglio dell'Ispettorato per la tutela della natura, le autorità competenti in accordo con le altre sezioni interessate, dispongono le limitazioni del trasporto pubblico sulle strade e sui corsi d'acqua.

Aree protette particolari

La Direzione per l'economia politica può promulgare disposizioni particolari non solo per la tutela delle aree, ma anche per la tutela di specie faunistiche e floristiche in determinate zone.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Conservazione delle zone e degli oggetti protetti

La destinazione di una zona ad area protetta o la stipulazione dei contratti di gestione si basa sulle misure di tutela necessarie, e devono essere indicate in un progetto di tutela; nello stesso vengono elencate anche le persone, le autorità e le organizzazioni responsabili.

La tutela delle specie

- E' vietato raccogliere, estirpare o danneggiare le specie floristiche protette;
- La raccolta di piante parzialmente protette e' regolamentata;
- E' vietata la raccolta dei funghi dal primo al settimo giorno del mese;
- E' proibito catturare, ferire o uccidere gli animali selvatici. Può essere concesso un permesso ai fini di ricerca.

7.4.1 Presentazione delle forme di protezione

La Tutela dei biotopi (Biotopschutz)

Il Cantone ed i comuni vigilano sulla tutela e sulla conservazione dei biotopi di importanza nazionale, regionale e locale. Il Governo cantonale definisce le aree naturali protette, nelle quali vige il divieto di caccia e pesca.

«Per biotopi si intendono importanti habitat di fauna e flora indigene, naturali o di rinnovazione mista, da porre sotto tutela, come anche importanti aree per la fauna, le specie silvicolture rare, prati e foreste ricche di specie, frutteti di notevole pregio ecologico, paludi, canneti, sponde, ruscelli e acque stagnanti minori» (Art. 20 della legge sulla tutela della natura del 15 settembre 1992).

La Tutela delle paludi nel Cantone di Berna (Schutz der Moore)

La legge federale sulla tutela della natura e del paesaggio come anche l'iniziativa «Rothenthurm», accettata dal popolo svizzero nel 1987, impone la tutela delle paludi e dei paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale. A tale proposito il Governo cantonale ha promulgato le seguenti ordinanze assieme ai relativi inventari:

- L'inventario delle torbiere alte e di transizione;
- L'inventario delle torbiere basse;
- L'inventario dei paesaggi palustri.

Nel quadro legislativo per l'organizzazione e la tutela ambientale, il Cantone di Berna prevede di promulgare i provvedimenti necessari per la tutela delle paludi e dei paesaggi palustri.

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

Una riserva naturale è un fondo che si distingue per la presenza di habitat con specie faunistiche e floristiche rare o minacciate. A riserve naturali possono essere dichiarate: zone umide, zone secche, acquitrini e paludi,...

2. Classificazione IUCN: (IV)

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



3. Zonizzazione: Nelle aree naturali protette possono essere delimitate diverse zone. Nelle zone centrali le restrizioni sono più severe, rispetto alle zone cuscinetto, dove vengono solitamente disciplinate da disposizioni che regolano la coltivazione.

4. Quadro regolamentare:

Il Governo cantonale può destinare un fondo ad area protetta, nella misura in cui i provvedimenti sono attinenti alle diverse ordinanze federali, alla legge cantonale del 15 settembre 1992 sulla tutela della natura e all'ordinanza sulla tutela della natura del 10 novembre 1993. Ogni riserva naturale dispone di una regolamentazione specifica volta alla tutela.

5. Quadro amministrativo:

Le numerose riserve naturali vengono gestite e mantenute dall'ispettorato per la tutela della natura (Naturschutzinspektorat) e dai comuni. L'amministrazione forestale può anche partecipare alla conservazione e alla tutela di alcuni fondi.

6. Particolarità:

Non esiste un catalogo comune sui provvedimenti di tutela per le riserve naturali. Le attività di caccia e di pesca sono regolamentate.

7.5 Il Cantone di Friburgo

La delibera del 12. marzo 1973 relativa alla tutela del patrimonio faunistico e floristico di Friburgo e le diverse disposizioni di legge sull'edilizia e la pianificazione territoriale del 9 maggio 1983, pongono le basi per la tutela della natura e del paesaggio.

«Le zone protette comprendono:

- i corsi d'acqua, i laghi e le loro sponde;*
- i paesaggi di particolare bellezza o importanza storico culturale o nell'ambito delle scienze naturali;*
- gli aspetti paesaggistici di particolare valore, luoghi storici, monumenti naturali e culturali;*
- gli habitat che presentano elementi faunistici e floristici degni di essere tutelati» (Art. 61 della legge sull'edilizia e pianificazione territoriale del 9 maggio 1983).*

I paesaggi, i luoghi naturali ed edificati possono essere oggetto di regolamentazioni particolari e soggetti a specifiche misure di tutela. I provvedimenti possono limitare o proibire la costruzione, lo smantellamento o l'utilizzo di edifici. La destinazione ad oggetti protetti viene introdotta con piani di utilizzazione delle aree e norme giuridiche. Le misure di tutela vengono proposte dalle autorità gerenti. I proprietari fondiari interessati possono proporre a loro volta, l'istituzione di oggetti o aree protette.

Nel Cantone di Friburgo soltanto l'area protetta «Riserva naturale del Vanil Noir» rientra nella zona dell'Arco Alpino.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



L'Area Protetta «Riserva del Vanil Noir»

1. Denominazione: «Réserve du Vanil Noir»

«La regione del Vanil Noir risulta essere per le sue straordinarie bellezze paesaggistiche, la ricchezza faunistica e floristica di notevole interesse estetico e scientifico» (Regolamento sulla tutela della riserva del Vanil Noir dell'11 gennaio 1983).

2. Classificazione IUCN: V

3. Zonizzazione: La riserva botanica è stata istituita su iniziativa della Pro Natura nel 1966. Le disposizioni per la tutela sono comprese nei provvedimenti della riserva naturale del Vanil Noir.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sull'edilizia e sulla pianificazione territoriale del 9 maggio 1983 (Loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions).*
- *Delibera del 12 marzo 1973 sulla tutela del patrimonio faunistico e floristico di Friburgo (Arrêté du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoises).*
- *Regolamentazioni poste dalla Direzione per gli affari interni e l'agricoltura (Règlements définis par la Direction de l'intérieur et de l'agriculture).*
- *Ordinamento sulla tutela della riserva naturale del Vanil Noir del 11 gennaio 1983 (Règlement du 11 janvier 1983 concernant la protection de la réserve naturelle du Vanil Noir).*

5. Quadro amministrativo:

L'area protetta è gestita tramite l'organizzazione non governativa (NGO) «Pro Natura», (Pro Natura = ex Lega svizzera per la tutela della natura).

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Cantone Friburgo

Tabella 59: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone di Friburgo

Obiettivi	Riserva del Vanil Noir
Ricerca scientifica	1
Protezione delle specie selvatiche	1
Protezione della biodiversità	1
Mantenimento delle funzioni ecologiche	
Protezione di particolari elementi naturali	1
Protezione di particolari elementi culturali	1
Sviluppo sostenibile	
Educazione ambientale	
Funzione ricreativa	1
Turismo e tempo libero	
Sviluppo dell'agricoltura	2*
Conservazione di particolarità tradizionali	1

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

*Conservazione dell'economia forestale e pastorizia tradizionale

Tabella 60: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone di Friburgo

Attività umane	Riserva del Vanil Noir	
Agropastorizia	Agricoltura	2
	Pastorizia	2
Silvicoltura	Silvicoltura	2
Attività commerciali	Commercio	3
	Artigianato	3
Prelievi	Caccia	2
	Pesca	2
	Altro	3
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	3*
	Senza particolare attrezzatura	2
Costruzione / Lavori / Attrezzature	3**	

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

*è vietato campeggiare, arrampicare, nuotare e praticare sci alpino

**Il restauro degli edifici esistenti e la costruzione di edifici nuovi sono permessi solo nell'ambito delle attività autorizzate.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.6 Il Cantone Glarona

L'obiettivo della Legge sulla tutela della natura e del paesaggio del 2. maggio 1971 (Gesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 2. Mai 1971) è quello tutelare la natura, il paesaggio, la flora e la fauna ma anche i monumenti naturali e culturali nel Cantone Glarona. Il Governo cantonale è l'organo responsabile per la tutela della natura e nomina una commissione per la tutela della natura e del paesaggio. Il Cantone e i comuni vigilano sulla tutela delle specie faunistiche e floristiche minacciate e attuano provvedimenti volti alla tutela dei loro habitat. Il Governo cantonale definisce i provvedimenti necessari e stila inventari dei paesaggi, degli spazi naturali, dei monumenti pubblici naturali e culturali. Esso può inoltre conferire la gestione e la tutela dei fondi ai comuni, associazioni o fondazioni.

7.6.1 Presentazione delle forme di protezione

Gli Oggetti protetti (Geschützte Objekte)

I comuni, proprietari fondiari e associazioni possono chiedere che siano posti sotto tutela gli oggetti di pregio. I comuni attuano i provvedimenti sulla tutela degli oggetti che si trovano sul loro territorio. Il proprietario di un oggetto protetto si impegna a tutelarlo e conservarlo. Qualsiasi intervento di modifica o danneggiamento dell'oggetto tutelato è vietato.

Le Aree Protette (Geschützte Gebiete)

Il governo cantonale può, secondo l'art. 10 della legge sulla tutela della natura e del paesaggio del 1971, destinare una zona ad «area protetta». Quest'ultima può essere suddivisa ulteriormente in diverse zone: riserve naturali, aree paesaggistiche protette o altri tipi di aree protette. Tutti gli interventi ed eventuali modifiche che modificano le condizioni quadro inerenti l'area protetta ed i suoi utilizzatori (fauna e flora), sono proibite.

Di norma sono proibite le seguenti attività:

- l'edificazione di impianti che non vengano usati a fini agricoli;
- l'affissione di prospetti pubblicitari;
- il campeggio e lo stazionamento di camper;
- la raccolta di piante, fossili ecc.,
- la caccia.

Possono inoltre essere attuati provvedimenti più severi per alcune zone. Ciò dipende dal tipo e dalla definizione di tutela dell'area protetta.

Nell'ambito naturalistico e paesaggistico, il Cantone stila due tipi di inventari per:

- a) Biotopi, paludi, zone golenali, prati secchi, muri a secco, formazioni boschive;
- b) Paesaggi, nei quali sono compresi gli oggetti già presenti nell'inventario federale dei paesaggi di importanza nazionale, e gli oggetti dell'inventario federale dei paesaggi palustri di importanza nazionale.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.7 Il Cantone dei Grigioni

Secondo l'ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del 1946 del Cantone dei Grigioni, il Cantone e i comuni vigilano sulla realizzazione degli interessi della tutela della natura e del paesaggio tramite:

- la tutela degli oggetti di straordinaria bellezza contro qualsiasi forma di danneggiamento o modifica;
- il mantenimento degli edifici storici;
- la tutela di oggetti e monumenti di interesse scientifico (boschi, fauna, fonti, ecc.);
- il mantenimento degli oggetti storici;
- l'acquisizione di edifici e oggetti storici.

Il Cantone definisce i provvedimenti necessari e nomina una commissione per la tutela della natura e del paesaggio, che espleta funzioni di consulenza nell'ambito della tutela della natura; essa può inoltre presentare proposte per provvedimenti di natura specifica. I comuni possono attuare nell'ambito della presente ordinanza, provvedimenti volti alla tutela della natura, in particolare per quanto riguarda la pianificazione territoriale. Il proprietario di oggetti o edifici di interesse scientifico deve prevenire l'esecuzione di modifiche, di danneggiamento e salvarli.

7.7.1 Presentazione delle forme di protezione

- zone paesaggistiche protette (aree paesaggistiche protette) inserite nel piano delle zone dei rispettivi comuni;
- paesaggi palustri di importanza nazionale grazie ai contratti stipulati con i proprietari fondiari (sono permesse attività agricole, di economia forestale e gestione della presenza turistica);
- zone golenali di importanza nazionale inserite nel piano delle zone dei rispettivi comuni (sono permesse le attività agricole e di economia forestale);
- riserve naturali con contratti (sono permesse le attività di agricoltura, silvicoltura e pastorizia);
- zone naturali protette.

Le Zone Paesaggistiche Protette (Landschaftsschutzzonen)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzzone»

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Regolamentazione confederale e cantonale sulla tutela della natura (Eidgenössische und kantonale Naturschutzregelungen).*
- *Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vom 20. Mai 1973).*

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



5. Quadro amministrativo:

Il Cantone espleta funzioni di vigilanza.

Le Zone Naturali Protette (Naturschutzzone)

1. Denominazione: «Naturschutzzone»

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: Diversi oggetti (o biotopi) degni di essere posti sotto tutela come le paludi alte e basse, i prati secchi, ecc. possono far parte di tali aree protette.

4. Quadro regolamentare:

- *Regolamentazione confederale e cantonale sulla tutela della natura (Eidgenössische und kantonale Naturschutzregelungen).*

5. Quadro amministrativo

Il Cantone espleta funzioni di vigilanza.

La Tutela delle zone limitrofe (Freihaltzonen)

1. Denominazione: «Freihaltzone»

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vom 20. Mai 1973).*

5. Quadro amministrativo:

Il Cantone espleta funzioni di vigilanza.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Cantone dei Grigioni

Tabella 61: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone dei Grigioni

Obiettivi	Aree paesaggistiche protette	Zone naturali	Tutela delle zone limitrofe
Ricerca scientifica	2	2	2
Protezione delle specie selvatiche	1	1	2
Protezione della biodiversità	2	1	2
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1	1	2
Protezione di particolari elementi naturali	1	1	1
Protezione di particolari elementi culturali	1	2	1
Sviluppo sostenibile	2	1	2
Educazione ambientale	2	1	2
Funzione ricreativa	1	2	1
Turismo e tempo libero	3	2	1
Sviluppo dell'agricoltura	2	2	2
Conservazione di particolarità tradizionali	1	1	1

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 62: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone dei Grigioni

Attività umane		Aree paesaggistiche protette	Zone naturali	Tutela delle zone limitrofe
Agropastorizia	Agricoltura	1	2	1
	Pastorizia	1	2	1
Silvicoltura	Silvicoltura	1	2	1
Attività commerciali	Commercio	3	3	2
	Artigianato	3	3	2
Prelievi	Caccia	1	1	1
	Pesca	1	1	1
	Altro	3	3	3
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	3	3	3
	Senza particolare attrezzatura	2	2	1
Costruzione / Lavori / Attrezzature		3	3	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.8 Il Cantone di Lucerna

Con la legge sulla tutela della natura e del paesaggio del 18 settembre 1990 (Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz vom 18. September 1990) il Cantone intende:

- conservare e sostenere la flora e fauna indigene;
- tutelare gli habitat naturali e di rinnovamento misto degli animali selvatici e della flora indigena;
- tutelare o ripristinare un equilibrio naturale;
- evitare ulteriori danneggiamenti agli habitat sensibili;
- sostenere le attività basilari di ricerca e le iniziative volte alla tutela della natura e del paesaggio.

Il Cantone ed i comuni garantiscono alla popolazione l'offerta di informazioni che riguardano i provvedimenti esistenti e la necessità di tutelare le aree.

7.8.1 Presentazione delle forme di protezione

Gli habitat naturali o di rinnovazione mista dove sono presenti specie faunistiche o floristiche rare, sponde, ruscelli, pozze, paludi e torbiere, boschi naturali ecc. possono essere posti sotto tutela.

I seguenti paesaggi possono essere posti sotto tutela:

- Paesaggi fluviali;
- Paesaggi geomorfologici particolari;
- Paesaggi antropizzati tradizionali;
- Ritrovamenti minerali e fossili;
- Stratificazioni geologiche etc.

Destinazione ad aree tutelate

Le aree e gli oggetti da porre sotto tutela sono classificati secondo la loro importanza, facendo distinzione tra gli oggetti di importanza nazionale, regionale e locale. Il Governo cantonale, dopo essersi consultato con i comuni, stila un inventario di oggetti di importanza regionale. I comuni stilano dopo essersi consultati con gli uffici per la tutela della natura ed il paesaggio, un inventario di oggetti di importanza locale. L'inventario deve essere approvato dal dipartimento di giustizia.

La disposizione di tutela si accompagna all'elaborazione di un progetto di tutela e di una descrizione precisa:

- dell'oggetto;
- dell'obiettivo;
- dei provvedimenti di tutela;
- dei provvedimenti di salvaguardia e di ripristino;
- dei provvedimenti di risarcimento.

Nelle ordinanze possono essere elencate le limitazioni necessarie volte al raggiungimento dell'obiettivo di tutela, poste ai possessori.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Organizzazione

L'unità amministrativa responsabile per la tutela cantonale della natura è l'Ufficio per la tutela della natura e del paesaggio. Il consiglio comunale è responsabile per la tutela della natura nell'ambito comunale.

L'amministrazione

L'amministrazione di un'area protetta può essere affidata ad un'associazione per la tutela della natura.

Provvedimenti particolari

Nelle aree floristiche protette (Pflanzenschutzzone) è proibita:

- l'estirpazione di piante;
- la distruzione;
- la raccolta.

In una zona naturale protetta (Naturschutzzone) è proibito:

- la costruzione di qualsiasi tipo di edifici e di impianti;
- lo stazionamento di autovetture o di camper.

Per maggior parte delle aree protette, gli obiettivi primari mirano alla conservazione della biodiversità, al mantenimento delle funzioni ecologiche e alla tutela delle specie. Nella maggior parte dei casi sono permesse le attività agricole e la caccia.

7.9 Il Cantone Nidwald

Il Cantone Nidwald stabilisce con l'ordinanza sulla tutela del paesaggio del 17 maggio 1989, che l'applicazione della Legge sulla tutela del paesaggio al livello cantonale, è di competenza del governo cantonale. I comuni sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni al livello comunale.

I comuni devono collaborare con le amministrazioni locali in materia di applicazione dei testi giuridici. Nel caso di una richiesta di concessione edilizia per la zona limitrofa di una riserva naturale, i comuni devono richiedere l'autorizzazione al governo.

7.9.1 Presentazione delle forme di protezione

Il Cantone prende i provvedimenti di tutela per:

- le riserve naturali;
- le oggetti naturali;
- la fauna e la flora;
- le oggetti culturali.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



La disposizione di tutela può essere richiesta dalla commissione per la tutela della natura, dai comuni, organizzazioni cantonali private oppure proprietari. I provvedimenti per la disposizione di tutela nei confronti di oggetti di importanza locale sono varati dai consigli comunali, dal governo cantonale; invece per le aree e gli oggetti di importanza cantonale e regionale.

Le Riserve Naturali

Le riserve naturali svolgono la funzione di tutela nei confronti degli habitat ricchi di flora e fauna, esse presentano interessanti elementi nel campo delle scienze naturali, si ritiene perciò necessario tutelarle. Tali aree sono destinate a zone protette con un'ordinanza emanata dal governo cantonale, quando non sono già istituite dal consiglio cantonale. Il Governo cantonale emana inoltre delle disposizioni per la tutela, che devono essere elencate nella lista cantonale. Il proprietario vigila sulla conservazione e sulla tutela delle aree protette.

Le Aree floristiche protette

Per evitare l'estinzione di alcune piante e comunità vegetali, possono essere salvaguardati con la promulgazione di ordinanze i loro habitat come ad esempio: zone umide, paludi, paludi di torbiera, boschiglie. La raccolta di piante, funghi e frutta che eccede l'uso personale è proibita. Nelle aree floristiche protette la raccolta, il danneggiamento, lo sradicamento delle piante è proibito.

Altre forme di protezione

Aree fungine protette.

7.10 Il Cantone Obwaldo

Nell'ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del 30 marzo 1990 (Verordnung über den Natur- und Landschaftsschutz vom 30. März 1990), che si basa sulla legge federale per la tutela della natura e del paesaggio, si pone l'accento sull'importanza del mantenimento della bellezza e delle particolarità paesaggistiche del Cantone Obwaldo, della tutela degli habitat faunistici e floristici, dei monumenti naturali come anche della tutela delle specie. Le aree e gli oggetti posti sotto tutela vengono classificati secondo la loro importanza e rarità in oggetti di importanza locale, regionale e nazionale. Per assicurare la tutela della natura, il Cantone ed i comuni prendono specifici provvedimenti. Il Cantone stila, in collaborazione con i comuni, gli inventari dei paesaggi e degli oggetti di importanza regionale da porre sotto tutela. I comuni collaborano con i relativi proprietari nella stesura degli inventari delle aree e degli oggetti di importanza locale. Tali inventari sono unicamente di carattere informativo e servono per l'elaborazione dei provvedimenti di tutela.

Il governo cantonale è l'organo sovrano in materia di vigilanza, e si preoccupa affinché vengano rispettati i provvedimenti riguardanti la tutela della natura e del paesaggio. Il dipartimento forestale e dell'edilizia è responsabile dell'applicazione dei provvedimenti prescritti per la tutela della natura e del paesaggio, nel caso tale compito non sia domandato ad altre amministrazioni. Il dipartimento si occupa inoltre anche dell'informazione del vasto pubblico.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.10.1 Presentazione delle forme di protezione

Le aree paesaggistiche protette sono delle aree di bellezza esemplare e di interesse culturale e storico. Le aree protette si sovrappongono alle zone di utilizzazione delle superfici già inserite nella legislazione sulla pianificazione territoriale. Le zone naturali protette comprendono delle aree delimitate, nelle quali il principio di conservazione dei biotopi per la flora e la fauna è prioritario. Gli oggetti naturali protetti sono interessanti da un punto di vista estetico, storico o scientifico. Si tratta in primo luogo di alberi, cascate, grotte ecc. La destinazione ad aree protette (aree paesaggistiche protette, riserve naturali, oggetti naturali) è di competenza dei relativi enti che provvedono a iscrivere nel catasto una nota nella quale si pone una limitazione di proprietà di diritto pubblico che può avere a tutti gli effetti le conseguenze di un vincolo.

Le Aree Paesaggistiche Protette (Landschaftsschutzgebiete)

1. **Denominazione:** «Landschaftsschutzgebiet»

2. **Classificazione IUCN:** (V)

3. **Zonizzazione:** Le aree paesaggistiche protette si possono sovrapporre ad altre aree.

4. **Quadro regolamentare:**

- *Ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del 30 marzo 1990 (Art. 11) (Verordnung über den Natur- und Landschaftsschutz vom 30. März 1990 (Art. 11)).*

Accordi di diritto privato tra le amministrazioni competenti e i relativi proprietari, oppure ci si basa sulle ordinanze relative alla tutela emanate dagli enti competenti. Le aree paesaggistiche protette vengono inserite nel progetto di tutela cantonale su modello della legge federale.

5. **Quadro amministrativo:**

Il governo cantonale è l'organo di massima competenza in materia di tutela della natura e del paesaggio ed elabora inoltre anche i progetti di tutela. L'ente competente stipula i contratti con i relativi proprietari, nei quali vengono elencate le attività proibite oltre che i provvedimenti di tutela e protezione ai fini amministrativi dell'area.

Le Zone Naturali Protette (Naturschutzzonen)

1. **Denominazione:** «Naturschutzzone»

2. **Classificazione IUCN:** (IV)

3. **Zonizzazione:** Assenza.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del 30 marzo 1990 (Art. 12) (Verordnung über den Natur- und Landschaftsschutz vom 30. März 1990 (Art. 12)).*
- *Accordi di diritto privato tra le amministrazioni competenti e i relativi proprietari, oppure ci si basa sulle ordinanze relative alla tutela emanate dagli enti competenti.*

Le riserve naturali di importanza regionale o nazionale vengono inserite in un progetto cantonale di tutela su modello della legge federale. Le riserve naturali di importanza locale vengono indicate dai comuni nel progetto di utilizzazione del suolo.

5. Quadro amministrativo:

Il governo cantonale è l'organo di massima competenza in materia di tutela della natura e del paesaggio, e sviluppa inoltre anche progetti di tutela. Gli enti competenti stipulano contratti con i relativi proprietari, nei quali vengono elencate le attività proibite oltre che i provvedimenti di tutela e protezione ai fini amministrativi dell'area. Il proprietario deve proteggere l'area in modo appropriato e sostenibile.

Le Oggetti naturali (Naturobjekte)

1. Denominazione: «Naturobjekt»

2. Classificazione IUCN: (III)

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza sulla tutela della natura e del paesaggio del 30 marzo 1990 (Art. 13) (Verordnung über den Natur- und Landschaftsschutz vom 30. März 1990 (Art. 13)).*
- *Accordi di diritto privato tra le amministrazioni competenti e i relativi proprietari, oppure ci si basa sulle ordinanze relative alla tutela emanate dagli enti competenti.*

Gli oggetti naturali di importanza regionale o nazionale vengono inseriti in un progetto di tutela cantonale su modello della legge federale. Le oggetti naturali di importanza locale vengono indicati dai comuni nel progetto di utilizzazione del suolo.

5. Quadro amministrativo:

Il governo cantonale è l'organo di massima competenza in materia di tutela della natura e del paesaggio, esso si occupa anche dello sviluppo dei progetti di tutela. Gli enti competenti stipulano con i relativi proprietari contratti, nei quali vengono elencate le attività proibite oltre che i provvedimenti di tutela e protezione ai fini amministrativi dell'area. Il proprietario deve proteggere l'area in modo appropriato e sostenibile.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Cantone Obvaldo

Tabella 63: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone Obvaldo

Obiettivi	Aree paesaggistiche protette	Zone naturali	Oggetti naturali
Ricerca scientifica			
Protezione delle specie selvatiche		1	
Protezione della biodiversità		1	
Mantenimento delle funzioni ecologiche		1	
Protezione di particolari elementi naturali	2	1	1
Protezione di particolari elementi culturali	1		
Sviluppo sostenibile			
Educazione ambientale			
Funzione ricreativa			
Turismo e tempo libero			
Sviluppo dell'agricoltura			
Conservazione di particolarità tradizionali	1		

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 64: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone Obvaldo

Attività umane		Aree paesaggistiche protette	Zone naturali	Oggetti naturali
Agropastorizia	Agricoltura	1	1	1
	Pastorizia	1	1	1
Silvicoltura	Silvicoltura	1	1	1
Attività commerciali	Commercio	1	3	-
	Artigianato	1	3	-
Prelievi	Caccia	-	-	-
	Pesca	-	-	-
	Altro	2	2	-
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	-	3	-
	Senza particolare attrezzatura	1	1	-
Costruzione / Lavori / Attrezzature		2	2	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.11 Il Cantone San Gallo

Gli artt. 98-103 della legge sulla pianificazione territoriale, il diritto pubblico sull'edilizia e l'art. 12 ff. dell'ordinanza cantonale sulla tutela della natura del 17 giugno 1975 sono i riferimenti di base.

Nel Cantone di San Gallo si trovano i seguenti tipi di aree protette:

- Riserve naturali (Naturschutzgebiete)
- Aree paesaggistiche protette (Landschaftsschutzgebiete)
- Habitat (Lebensräume)

Le disposizioni legislative relative a queste aree, si basano sull'ordinanza sulla tutela redatte dal comune, che si rifanno sull'esempio della legge cantonale e dell'ordinanza cantonale.

7.11.1 Presentazione delle forme di protezione

Le Riserve Naturali (Naturschutzgebiete)

1. Denominazione: «Naturschutzgebiet»

«Le riserve naturali sono zone di piccole dimensioni che presentano specie faunistiche e floristiche caratteristiche, che devono essere poste sotto ampia tutela. (...) A parte eventuali provvedimenti di tutela (...) tutte le attività antropogeniche devono essere evitate» (delibera del Gran Consiglio su tutti i progetti cantonali comuni, p. 35).

Le riserve naturali sono suddivise in diversi tipi:

- Palude: ca. 400 oggetti singoli su una superficie totale di circa 2000 ha;
- Torbiere alte: ca. 70 oggetti singoli su una superficie totale di circa 250 ha;
- Aree di riproduzione di anfibi: ca. 60 oggetti singoli su una superficie totale di circa 650 ha;
- Prati secchi: ca. 170 oggetti singoli su una superficie totale di circa 350 ha.

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: Non è stata ancora determinata alcuna zonizzazione all'interno delle riserve naturali.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla pianificazione territoriale (Articoli 98 - 103) e il ordinanza cantonale sulla tutela della natura (Gesetz über die Raumplanung (Artikel 98-103) und die kantonale Naturschutzverordnung vom 17. Juni 1975).*

- *Disposizioni legali relative a queste aree si basano sulle ordinanze di tutela disposte dal comuni, che a loro volta si basano per la maggior parte dei casi sulla legge cantonale (Art. 7) (Von der Gemeinde verfasste Schutzverordnung, welche in den meisten Fällen auf dem kantonalen Gesetz basiert (Art. 7)).*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione dell'area protetta è affidata al consiglio comunale; il Cantone vigila sull'operato del comune. Il consiglio comunale:

- elabora progetti per la tutela e la coltivazione dell'area protetta;
- apporta la segnaletica necessaria;
- sorveglia, controlla e sostiene il rispetto delle disposizioni di tutela;
- decide sulle concessioni straordinarie.

Le Aree Paesaggistiche Protette (Landschaftsschutzgebiete)

1. Denominazione: «Landschaftsschutzgebiet»

«Le aree paesaggistiche protette comprendono paesaggi o parti di essi che si distinguono per la loro origine, la conservazione patrimoniale naturalistica equilibrata, ricchezza, unicità, bellezza o perché particolarmente idonee alle attività ricreative» (delibera del Gran Consiglio sui progetti cantonali comuni, S. 35).

2. Classificazione IUCN: V

3. Zonizzazione: Assenza.

4. Quadro regolamentare:

- Legge sulla pianificazione territoriale (Articoli 98 - 103) e il ordinanza cantonale sulla tutela della natura (Gesetz über die Raumplanung (Artikel 98-103) und die kantonale Naturschutzverordnung vom 17. Juni 1975).
- Disposizioni legali relative a queste aree si basano sulle ordinanze di tutela disposte dai comuni, che a loro volta si basano per la maggior parte dei casi sulle ordinanze cantonali (Art. 13) (Von der Gemeinde verfasste Schutzverordnung, welche in den meisten Fällen auf dem kantonalen Gesetz basiert (Art. 13)).

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione dell'area protetta è affidata al consiglio comunale; il Cantone vigila sull'operato del comune.

Il consiglio comunale:

- elabora progetti per la tutela e la coltivazione dell'area protetta,
- apporta la segnaletica necessaria,
- sorveglia, controlla e sostiene il rispetto delle disposizioni di tutela,
- decide sulle concessioni straordinarie.

I Habitat o biotopi (Lebensräume)

1. Denominazione: «Lebensraum»

«Gli habitat di specie faunistiche o floristiche minacciate o rare presentano, nella maggior parte dei casi, paesaggi originali e riccamente strutturati. La fauna è presente sulla gran parte del territorio ed è anche generalmente difficilmente accessibile agli esseri umani. Tali aree rappresentano le ultime zone di ritiro per tutte le specie minacciate» (delibera del Gran Consiglio sui progetti cantonali comuni, p. 36).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: Gli habitat si suddividono in tre zone:

- aree centrali (Zona 1);
- aree protette (Zona 2);
- habitat acquatico (Zona 3).

Le aree centrali sono zone prive di insediamenti umani e rappresentano le aree di ritiro delle specie minacciate. Le attività antropogeniche che possono avere degli effetti negativi sono proibite.

Le aree protette sono habitat leggermente pregiudicati e si trovano nelle zone di passaggio che conducono verso gli insediamenti urbani. Le specie da porre sotto tutela sono meno sensibili ai disturbi. Vanno tuttavia evitate attività antropogeniche troppo intensive.

La categoria degli habitat acquatici (Lebensraum Gewässer) comprende zone idriche e argini che si contraddistinguono per la presenza delle specie che vivono nelle acque. Tutte le attività che possono esercitare delle influenze sull' habitat sono regolamentate.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge sulla pianificazione territoriale (Articoli 98 - 103) e il ordinanza cantonale sulla tutela della natura del 14 giugno 1975 (Gesetz über die Raumplanung (Artikel 98-103) und die kantonale Naturschutzverordnung vom 17. Juni 1975).*
- *Disposizioni concrete relative a queste aree si basano sulle ordinanze di tutela emanate dai comuni, che a loro volta si basano per la maggior parte dei casi sulle ordinanze cantonali (Art. 14-15) (Von der Gemeinde verfasste Schutzverordnung, welche in den meisten Fällen auf dem kantonalen Gesetz basiert (Art. 14-15)).*
- *L'area dell'habitat acquatico è legislativamente vincolata alla legge federale sulla pesca (Art. 22 ff.) (Bundesgesetz über den Fischfang (Art. 22 ff.), hinsichtlich der Lebensräume Gewässer).*

5. Quadro amministrativo:

L'amministrazione dell'area protetta è affidata al consiglio comunale; il Cantone vigila sull'operato del comune

Il consiglio comunale:

- elabora progetti per la tutela e la coltivazione dell'area protetta;
- apporta la segnaletica necessaria;
- sorveglianza, controlla e sostiene il rispetto delle disposizioni di tutela;
- decide sulle concessioni straordinarie.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Cantone San Gallo

Tabelle 65: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone San Gallo

Obiettivi	Riserva naturale	Aree paesag- gistiche protette	Biotopo Zona 1	Biotopo Zona 2	Biotopo Zona 3
Ricerca scientifica	2	-	-	-	-
Protezione delle specie selvatiche	1	-	1	1	1
Protezione della biodiversità	1	2	1	1	1
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1	2	1	1	1
Protezione di particolari elementi naturali	1	1	2	1	2
Protezione di particolari elementi culturali	-	1	-	-	-
Sviluppo sostenibile	-	2	-	-	-
Educazione ambientale	2	-	-	-	-
Funzione ricreativa	2	1	-	2	2
Turismo e tempo libero	2	1	-	2	2
Sviluppo dell'agricoltura	2	1	-	2	-
Conservazione di particolarità tradizionali	-	1	-	2	-

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 66: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone San Gallo

Attività umane		Riserva naturale	Aree paesag- gistiche protette	Biotopo Zona 1	Biotopo Zona 2	Biotopo Zona 3
Agropastorizia	Agricoltura	2	1	2	1	-
	Pastorizia	2	1	2	1	-
Silvicoltura	Silvicoltura	2	1	2	1	-
Attività commerciali	Commercio	3	1	2	1	-
	Artigianato	3	1	2	1	-
Prelievi	Caccia	2	1	2	1	-
	Pesca	2	1	2	1	2
	Altro	3	1	2	1	2
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	3	1	2	2	2
	Senza particolare attrezzatura	2	1	2	1	2
Costruzione / Lavori / Attrezzature		3	2	3	2	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.12 Il Cantone Svitto

L'ordinanza del 24. settembre 1992 sulla tutela dei biotopi e la compensazione ecologica del Cantone di Svitto ha come obiettivo la tutela della flora e della fauna indigena con l'adozione di provvedimenti di conservazione, mezzi di sostegno e ripristino dei biotopi. Quest'ordinanza aspira anche alla formazione di un collegamento tra i biotopi. I comuni stilano gli inventari per i biotopi degni di protezione. Questi contengono la descrizione degli obiettivi di tutela, il grado di protezione e i provvedimenti necessari per la protezione e la tutela.

Competenze amministrative

Il consiglio comunale inserisce i biotopi degni di protezione nella pianificazione comunale delle zone protette. Esso definisce gli obiettivi di tutela ed i provvedimenti di tutela e protezione. Il governo cantonale approva i progetti di pianificazione comunale delle zone protette. I comuni sono responsabili del mantenimento degli oggetti tutelati al livello locale. Essi vigilano sul mantenimento delle zone di compensazione ecologica tramite stipulazioni di contratti e progetti di tutela e coltivazione.

7.12.1 Presentazione delle forme di protezione

Il Cantone di Svitto redige le ordinanze relative alla tutela delle aree dichiarate «località o aree protette». Ogni «località protetta» dispone di un'ordinanza specifica. Questi obiettivi, disposizioni e attività si differenziano in base agli obiettivi delle aree. Ci sono in ogni caso delle somiglianze per quanto riguarda gli obiettivi, la gestione e determinate disposizioni.

I Siti Protetti (Geschützte Gebiete)

1. Denominazione: «Geschütztes Gebiet»

La protezione delle località aspira al mantenimento, alla tutela ed allo sviluppo degli spazi e della relativa fauna e flora. Il paesaggio dovrebbe essere mantenuto integro nella sua particolarità.

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: La maggior parte delle aree protette sono suddivise in zone naturali protette (A e B), in zone periferiche e una zona boschiva.

4. Quadro regolamentare:

- *Ordinanza emanata dal dipartimento di giustizia del Cantone Svitto si basa sulla legge sull'edilizia cantonale e sulla legge federale sulla tutela della natura e del paesaggio.*
- *Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.*

5. Quadro amministrativo:

Il governo cantonale prepara la bozza per i contratti con i relativi proprietari del suolo che rientrerà nella zona delimitata. Un progetto sulla tutela stabilisce i confini e definisce i provvedimenti di tutela necessari per il mantenimento e la tutela dell'area.

Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Cantone Svitto

Tabella 67: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone Svitto

Obiettivi	Area totale	Zona naturale	Zona periferica	Zona boschiva
Ricerca scientifica				
Protezione delle specie selvatiche	1	1		
Protezione della biodiversità	1	(1)		
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1	1		
Protezione di particolari elementi naturali	1		1	1
Protezione di particolari elementi culturali			1	
Sviluppo sostenibile				
Educazione ambientale				
Funzione ricreativa				
Turismo e tempo libero				
Sviluppo dell'agricoltura		(1)		
Conservazione di particolarità tradizionali	1		1	

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 68: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone Svitto

Attività umane		Area totale	Zona naturale	Zona periferica	Zona boschiva
Agropastorizia	Agricoltura	1	2	1	-
	Pastorizia	1	3	1	-
Silvicoltura	Silvicoltura	1	2	1	1
Attività commerciali	Commercio	-	-	-	-
	Artigianato	-	-	-	-
Prelievi	Caccia	1	2	1	1
	Pesca	1	2	1	-
	Altro	3	3	3	3
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	3	3	3	3
	Senza particolare attrezzatura	2	2	2	2
Costruzione / Lavori / Attrezzature		3	3	3	3

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.13 Il Cantone Ticino

Nel Cantone Ticino, il quadro legislativo per la protezione dei biotopi è costituito dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e la sua applicazione del 1991. Tuttavia il Cantone Ticino ha stabilito alcune leggi per tutelare certi elementi naturali. Nel decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940, il Grande Consiglio del Cantone Ticino decide di tutelare:

- i monumenti naturali, che rilevano particolare importanza estetica o scientifica;
- i punti di vista;
- i siti pittoreschi;
- i paesaggi e panorami pittoreschi;
- la flora spontanea.

Nel regolamento d'applicazione del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974, con riferimento alla legge sull'edilizia del 19 febbraio 1973 e della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1o luglio 1966, è stato deciso che l'autorità competente per l'applicazione della legge è il Dipartimento per i Lavori Pubblici, assistito dalla Commissione per le bellezze naturali e paesaggi in quanto organo consultivo. I comuni ed i proprietari collaborano con le autorità prima citate. I servizi di vigilanza sulle bellezze naturali sono svolti dal personale della forestale, dai guardiacaccia e pesca, dalla polizia cantonale e comunale. La protezione comprende in modo particolare:

- i monumenti naturali per il loro interesse estetico e scientifico, come i paesaggi palustri, torbiere, biotopi, cascate, rarità geologiche;
- i panorami;
- i siti pittoreschi;
- i paesaggi e panorami pittoreschi;
- la flora spontanea e fauna indigena nonché i loro habitat.

Vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- i monumenti vanno mantenuti intatti nella loro integrità;
- i panorami sono aperti al pubblico;
- i siti pittoreschi non devono essere modificati;
- i paesaggi e panorami pittoreschi non devono essere danneggiati. In particolare vige il divieto di fabbricazione o altri interventi che possano modificare il carattere e le singole peculiarità ambientali.

I monumenti naturali, punti panoramici e siti pittoreschi non devono essere alterati senza l'autorizzazione del Dipartimento all'Edilizia. I piani regolatori cantonali sulla protezione delle bellezze naturali e paesaggistiche sono sviluppati dal Dipartimento all'Edilizia e adottati dal Consiglio Cantonale.

Tra competenze e doveri della Commissione rientrano:

- la preparazione di una lista dei monumenti naturali e dei punti panoramici;
- la delimitazione dei siti e paesaggi pittoreschi;
- la collaborazione nella preparazione di piani regolatori cantonali;
- la consultazione con i comuni per la preparazione dei regolamenti e piani regolatori cantonali in materia di tutela della natura e del paesaggio;
- la vigilanza sull'applicazione delle norme riguardanti la tutela della natura e del paesaggio.

Oltre a questi ordinamenti, il Canton Ticino ha promulgato un regolamento sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e uccelli selvatici nonché un regolamento sulla protezione della flora e della fauna.

Il Cantone Ticino non dispone di basi legali in materia di protezione delle zone palustri. C'è in ogni caso l'intenzione di promulgare una legge cantonale sulla tutela degli elementi paesaggistici naturali. Nel piano regolatore del Cantone è prevista la tutela degli elementi paesaggistici naturali con i seguenti obiettivi:

- salvaguardia degli habitat della fauna e della flora;
- conservazione delle testimonianze che permettano la lettura e lo studio dei paesaggi naturali e la loro evoluzione;
- coordinazione delle attività antropogeniche sul territorio con gli interessi della protezione della natura.

Il piano regolatore attribuisce alle torbiere d'importanza nazionale lo statuto di «Riserva naturale orientata».

7.13.1 Presentazione delle forme di protezione

Nel Canton Ticino esistono i seguenti tipi di aree protette:

- Riserve Naturali Orientate;
- Riserve Naturali;
- Zone Naturali Protette;
- Parchi Naturali;

oltre a tutti i tipi di aree protette dichiarate al livello federale.

La tutela di queste aree protette viene implementata mediante ordinamenti cantonali, piani regolatori, schema orientativo o progetti pilota cantonali che regolano le disposizioni e le misure di protezione. I Parchi naturali non sono riconosciuti come tali al livello federale ma considerati come riserve naturali. In Svizzera sono in corso alcune basi giuridiche per la creazione di parchi naturali.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.14 Il Cantone Uri

La legge cantonale sulla tutela della natura e del paesaggio del 18 ottobre 1987 (Gesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 18. Oktober 1987) ha come obiettivo principale la tutela dei paesaggi, delle aree di svago, dei monumenti naturali e culturali e delle relative zone limitrofe. La legge disciplina anche la tutela della flora spontanea, della fauna e dei rispettivi habitat. I provvedimenti di tutela si basano sul fatto che un oggetto viene giudicato degno di essere tutelato. I provvedimenti comprendono l'oggetto protetto, l'obiettivo e le norme. Gli oggetti vengono classificati secondo la loro importanza nazionale, regionale o locale. Le misure di tutela degli oggetti di importanza nazionale e regionale vengono definite dal governo cantonale, quelle per gli oggetti di importanza locale dai comuni. Per tutte le misure che fanno riferimento all'oggetto protetto devono essere emesse delle autorizzazioni, anche comunali.

Il governo cantonale stila un inventario cantonale degli oggetti protetti. Gli oggetti protetti elencati negli inventari federali vengono inseriti prima nell'inventario cantonale. Quest'ultimo è di carattere informativo, e fornisce le basi per i provvedimenti di tutela che devono essere presi dai comuni. La Direzione dell'economia politica dispone di una lista dei provvedimenti di tutela. Il comune è responsabile per la tutela efficace operata nei confronti della natura e dei beni naturali e culturali di importanza locale. Il governo cantonale è l'organo di massima competenza per quanto riguarda la tutela dei beni culturali e naturali. Esso è responsabile per gli oggetti protetti di importanza nazionale e regionale e nomina una commissione cantonale per la tutela della natura e del paesaggio, che esercita una funzione consultiva. La commissione è anche responsabile per l'operato nell'ambito della tutela, dei beni culturali e naturali e delle relative pubbliche relazioni e educazione del pubblico.

Nel cantone esistono le seguenti tipi d'aree protette: paesaggi protetti, riserve naturali, paludi, paludi secche, paludi basse, foreste alluvionali. Alcuni regolamenti goocirici concernenti le diverse aree protette sono in elaborazione. Il Governo cantonale del Cantone Uri ha promulgato delle disposizioni in merito alla tutela del Maderanertal e del Fellital.

La Riserva Naturale Maderanertal e Fellital

1. Denominazione: «Maderanertal» e «Fellital» con la zona naturale del «Golzern»

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. Zonizzazione: La zona naturale protetta è suddivisa in diverse zone a secondo il grado nel quale rientra la delibera sulla tutela (Zona naturale protetta I, II e III)

4. Quadro regolamentare:

- *Norma sulla tutela della regione del Maderanertal e del Fellital del 5 maggio 1986 (Reglement über den Schutz der Region Maderanertal und Fellital vom 5. Mai 1986).*

5. Quadro amministrativo:

La Direzione per l'economia politica del Cantone Uri si occupa della gestione della regione. Essa può, nell'ambito di questa norma, stipulare in base ai crediti disponibili i contratti con i relativi proprietari (Tutela di diversi oggetti).

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabelle riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Cantone Uri

Tabella 69: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone Uri

Obiettivi	Zona generale	Zona naturale I	Zona naturale II	Zona naturale III
Ricerca scientifica				
Protezione delle specie selvatiche		2	2	2
Protezione della biodiversità				
Mantenimento delle funzioni ecologiche		1	1	1
Protezione di particolari elementi naturali	1			
Protezione di particolari elementi culturali	1			
Sviluppo sostenibile	1			
Educazione ambientale				
Funzione ricreativa				
Turismo e tempo libero				
Sviluppo dell'agricoltura	1			
Conservazione di particolarità tradizionali				

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tabella 70: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone Uri

Attività umane		Zona generale	Zona naturale I	Zona naturale II	Zona naturale III
Agropastorizia	Agricoltura	1	2	2	2
	Pastorizia	1	2	2	3
Silvicoltura	Silvicoltura	1	2	2	2
Attività commerciali	Commercio	1	-	-	-
	Artigianato	1	-	-	-
Prelievi	Caccia	-	-	-	-
	Pesca	-	-	-	-
	Altro	-	3	3	3
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	1	3	3	3
	Senza particolare attrezzatura	1	3	2	2
Costruzione / Lavori / Attrezzature		2	3	3	3

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.15 Il Cantone Vales

La legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, del 13 novembre 1998 e l'ordinanza del 20 settembre 2000, costituiscono la base legale - completando la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio - per la protezione ambientale. L'ordinanza cantonale del 20 settembre 2000, relativa al dazio dei contributi per lo sfruttamento agricolo del suolo a fini di prestazioni per la protezione della natura e del paesaggio, si rivela giuridicamente primordiale per la conservazione di tali nell'area agricola.

Il dipartimento dei trasporti e dell'ambiente, garantiscono dal lato amministrativo, la protezione della natura e del paesaggio. Il servizio cantonale della foresta e del paesaggio, integrano una sezione Natura e paesaggi assumendo tre biologi. Al fine di consigliare, ma soprattutto per parteggiare durante le procedure di consultazione e per redigere le perizie concernenti temi specifici, il Consiglio di Stato ha nominato una commissione cantonale per la protezione della natura e del paesaggio.

La legislazione cantonale, differenzia gli oggetti di protezione della natura (specie minacciate d'animali, piante e funghi, nonché i loro ambienti vitali, minerali rari o minacciati, siti d'importanza biologica, superfici necessarie all'equilibrio ecologico...), ed oggetti di protezione dei siti (costruzioni e siti importanti, monumenti storici, le vestigia archeologiche...). Distinguiamo gli oggetti d'importanza nazionale, cantonale e comunale. Come per l'inventario d'oggetti che rivelano importanza nazionale, il cantone delibera inventari d'importanza cantonale. Dopo aver concertato le istanze cantonali competenti, i comuni adottano decreti di protezione per gli oggetti d'importanza comunale.

Per quanto riguarda la protezione della natura e del paesaggio, nel cantone del Valais la legislazione differenzia nel modo seguente le diverse categorie d'oggetti:

- Riserve naturali, secondo la protezione dei biotopi e delle specie (eccezionalmente dei geotopi);
- Paesaggi progettati;
- Parchi naturali.

Il Consiglio di Stato stabilisce le categorie di protezione relative alle riserve naturali e paesaggi protetti che rivelano importanza cantonale.

Il Consiglio di Stato, ha il potere di decidere se creare o no altri parchi naturali e controlla inoltre la pianificazione e la gestione del cantone.

I comuni sono responsabili della protezione degli oggetti che rivelano importanza comunale.

7.15.1 Presentazione delle forme di protezione

Le Riserve Naturali, secondo la protezione di biotopi e delle specie (Naturschutzgebiete im Sinne des Arten- und Biotopschutzes)

1. Denominazione: «Riserva Naturale»

Possono essere classificate come riserve naturali, biotopi e siti rari di gran diversità di specie e biotopi. In questo caso, sono coinvolte le seguenti zone: alluvionali, paludi, siti forestali, praterie magre, nonché diversi paesaggi culturali.

2. Classificazione IUCN: (IV)

3. **Zonizzazione:** La riserva naturale, dispone generalmente di una zona tampone, necessaria alla protezione.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1 luglio 1966 (Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966).*
- *Legge cantonale sulla protezione della natura, del paesaggio e dei siti, del 13 novembre 1998 (Gesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 13. November 1998).*
- *Ordinanza cantonale sulla protezione della natura, del paesaggio e dei siti del 20 settembre 2000 (Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 20. September 2000).*
- *Ordinanza cantonale del 20 settembre 2000, sul dazio dei contributi per lo sfruttamento agricolo del suolo per prestazioni a favore della natura e del paesaggio del 20 settembre 2000 (Verordnung betreffend Bewirtschaftungsbeiträge an die Landwirtschaft für Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft vom 20. September 2000).*

Il Consiglio di Stato, crea le riserve naturali d'importanza nazionale e cantonale; i comuni interessati, creano quelle d'importanza comunale. In ogni caso, le riserve naturali devono apparire nei piani comunali di stanziamento delle zone, secondo la legislazione concernente la pianificazione territoriale.

5. Quadro amministrativo:

La gestione delle riserve naturali d'importanza nazionale e cantonale, è affidata al servizio cantonale per la protezione della natura. Tale servizio delega alcuni compiti ai comuni oppure ai privati.

I Paesaggi Protetti (Landschaftsschutzgebiete)

1. Denominazione: «Paesaggio Protetto»

Sono considerati particolarmente degni di protezione, le aree che rivelano particolare bellezza, particolarità topografica, geologica, diversità naturali, nonché i paesaggi culturali esemplari e caratteristici.

2. Classificazione IUCN: (V)

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



3. Zonizzazione: I paesaggi protetti di gran dimensione, possono includere riserve naturali o siti protetti che richiedono un severo regolamento.

4. Quadro regolamentare:

- *Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1 luglio 1966 (Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966).*
- *Legge cantonale sulla protezione della natura, del paesaggio e dei siti, del 13 novembre 1998 (Gesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 13. November 1998).*
- *Ordinanza cantonale sulla protezione della natura, del paesaggio e dei siti del 20 settembre 2000 (Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 20. September 2000).*
- *Ordinanza cantonale del 20 settembre 2000, sul dazio dei contributi per lo sfruttamento agricolo del suolo per prestazioni a favore della natura e del paesaggio del 20 settembre 2000 (Verordnung betreffend Bewirtschaftungsbeiträge an die Landwirtschaft für Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft vom 20. September 2000).*

Lo Stato ha il compito di creare i paesaggi protetti d'importanza nazionale. Il cantone designa quelli d'importanza cantonale, ed il comune quelli d'importanza comunale. I paesaggi protetti devono essere rappresentati nei piani di stanziamento delle zone comunali, in base alla legislazione concernente la pianificazione territoriale.

5. Quadro amministrativo:

La gestione dei paesaggi protetti, d'importanza nazionale e cantonale, è affidata al servizio cantonale per la protezione della natura. Tale, delega alcuni compiti ai comuni o privati.

6. Particolarità:

Alcuni terreni situati nel sito protetto, possono costituire una riserva naturale. Gli obiettivi cambiano secondo il tipo d'area interessata (paludi alte, paludi basse, zone umide...) ma, per la maggior parte, si tratta di rivalutare le aree interessate adottando misure di pianificazione appropriate.

I Parchi Naturali (Naturparke)

1. Denominazione: «Parco Naturale»

«I parchi naturali, comprendono siti naturali e luoghi di svago con settori protetti, nonché un'area ambientale appropriata e adatta al turismo «dolce» (Art. 21, legge cantonale sulla protezione della natura, del paesaggio e dei siti, del 13 novembre 1998).

Sino ad oggi (estate 2000), nel cantone del Valais non è stato creato nessun parco naturale, in compenso si preparano diversi progetti.

2. Classificazione IUCN: (V)

3. Zonizzazione: Nei parchi naturali, si distinguono alcune zone che necessitano un regolamento più o meno severo.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

4. Quadro regolamentare:

- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1 luglio 1966 (*Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966*).
- Legge cantonale sulla protezione della natura, del paesaggio e dei siti, del 13 novembre 1998 (*Gesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 13. November 1998*).
- Ordinanza cantonale sulla protezione della natura, del paesaggio e dei siti del 20 settembre 2000 (*Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 20. September 2000*).

La legge cantonale, prevede alcuni provvedimenti per la creazione di parchi naturali, istituiti dal Consiglio di Stato del cantone del Valais.

5. Quadro amministrativo:

Molto probabilmente, l'amministrazione locale sarà responsabile del parco naturale. Lo Stato ed il cantone, apporteranno la loro partecipazione finanziaria ed amministrativa per la creazione ed il funzionamento del parco naturale.

Tablette riassuntive dei principali obiettivi e presentazione delle attività umane nei vari tipi di aree protette del Cantone Vallese

Tabella 71: obiettivi dei diversi tipi d'aree protette del Cantone Vallese

Obiettivi	Riserva Naturale	Paesaggio Protetto	Parco Naturale
Ricerca scientifica	2	2	1
Protezione della specie selvatiche	1	2	1
Protezione della biodiversità	1	2	1
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1	2	1
Protezione di particolare elementi naturali	1	1	1
Protezione di particolare elementi culturali	1	1	1
Sviluppo sostenibile	-	-	-
Educazione ambientale	2	2	1
Funzione ricreativa	2	1	1
Turismo e tempo libero	-	-	-
Sviluppo dell'agricoltura	2	2	2
Conservazione di particolarità tradizionali	2	1	2

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 72: attività umane nei diversi tipi d'aree protette del Cantone Vales

Attività umane		Riserva Naturale	Paesaggio Protetto	Parco Naturale
Agropastorizia	Agricoltura	2	1	2
	Pastorizia	2	1	2
Silvicoltura	Silvicoltura	2	1	2
Attività commerciali	Commercio	2	1	2
	Artigianato	2	1	2
Prelievi	Caccia	2	2	2
	Pesca	2	2	2
	Altro	2	2	2
Attività turistiche	Con particolare attrezzatura	2	1	2
	Senza particolare attrezzatura	2	1	2
Costruzione / Lavori / Attrezzature		2	2	2

Legenda: 1: autorizzata; 2: autorizzata ma regolamentata; 3: proibito; -: non menzionato

7.16 Il Cantone Vaud

La legge cantonale del 10 dicembre 1969 sulla tutela della natura, dei monumenti e dei siti aspira a: conservare la natura con la tutela degli habitat necessari per l'esistenza della fauna e della flora ed il mantenimento degli spazi naturali caratteristici;

- *«conservare gli aspetti specifici dei paesaggi e località, dei siti storici e delle bellezze naturali;*
- *tutelare e conservare i monumenti preistorici, delle testimonianze storiche, culturali ed architettoniche, beni mobili ed immobili antichi, ubicati nel Cantone o che sono stati ritrovati in esso;*
- *sostenere tutti i provvedimenti volti all'educazione ambientale relativi alla tutela della natura, dei monumenti e dei siti;*
- *concedere e semplificare le autorizzazioni per la ricerca scientifica nelle relative zone;*
- *sostenere e promuovere le iniziative intraprese in questa direzione tanto dai comuni quanto dai privati (Art. 1)».*

In base a questa legge sono tutelati tutti gli oggetti, aree, paesaggi, habitat, località, mobili ed immobili che per la loro importanza generale, in particolare quella estetica, storica, scientifica o che per lo sviluppo delle specie sono degne di protezione (Art. 4).

La legge esecutiva del 22 marzo 1989 ha come obiettivo l'applicazione della legge sulla tutela della natura, dei monumenti e dei siti del 10 dicembre nel Cantone Vaud. Con questa regolamentazione viene garantita tanto la tutela generale quanto quella specifica dei paesaggi, località e fabbricazioni come anche la tutela delle antichità e degli edifici già inseriti tra le opere d'arte tutelate.

La legge del 19 giugno 1995, un'aggiunta alla legge del 10 dicembre 1969 sulla tutela della natura, dei monumenti e dei siti, precisa che per l'applicazione della legge esistente sono competenti i seguenti enti:

- Ente per la costruzione delle strade, la pianificazione territoriale ed il trasporto con riferimento alla tutela dei monumenti e dei siti;
- Ufficio per l'agricoltura, l'industria ed il commercio con riferimento alla tutela della natura e dei siti naturali.

I relativi enti prendono i provvedimenti necessari volti al sostegno della tutela della natura, dei monumenti e degli habitat.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



7.17 Forme di tutela dovute all'impegno internazionale

Le Riserve di biosfera

In Svizzera esistono 2 riserve di biosfera, la Riserva di biosfera dell'Entlebuch (riconosciuta nel 2001) nel Cantone di Lucerna e la Riserva di biosfera del Parco nazionale svizzero (riconosciuta nel 1979) nel Cantone dei Grigioni.

Le Riserve biogenetiche

La Svizzera ha destinato 9 aree a Riserve biogenetiche.


Le Zone umide relative al convenzione di Ramsar

La Svizzera ha dichiarato di avere 8 Zone umide.

Le Aree Protette Particolari

La Svizzera ha istituito 28 Riserve di avifauna acquatica e migratoria di importanza nazionale ed internazionale.

Carta 8: le aree protette nello spazio alpino svizzero (> 100 ha)



Protezione internazionale

8.1 Forme di tutela dovute all'impegno internazionale

Le Riserve di biosfera

1. Denominazione: «Riserva di biosfera»

Le riserve di biosfera sono zone di vaste dimensioni, rappresentative a causa dei paesaggi culturali e naturali in essa presenti, la gran parte della loro superficie è stata posta sotto tutele con provvedimenti legislativi. Si tratta di un'area ecologica rappresentativa che riguarda l'ecosistema e riunisce le attività volte alla conservazione ed alla ricerca scientifica con la vigilanza costante, l'educazione e la coltivazione tradizionale.

2. Classificazione IUCN: Nessuna informazione.

3. Zonizzazione: Le riserve di biosfera hanno almeno una zona centrale, una zona tutelata ed una zona di sperimentazione.

Zona centrale:

In tale zona si trova la parte dell'ecosistema da tutelare, nello stadio di climax e nel subclimax e fin dove è possibile in uno stato naturale (interventi dell'uomo minimi, severo controllo sulla ricerca scientifica, sui provvedimenti volti all'educazione e alle funzioni esemplificative).

Zona tutelata:

La zona tutelata isola la zona centrale dall'utilizzazione diversificata del suolo vicino. Tale zona può essere modificata dagli interventi umani. Le attività di ricerca di sperimentazione possono essere condotte, al fine di avere termini di paragone con le zone centrali e rispettivi «sviluppi naturali».

Possono inoltre esistere altri tipi di zone:

Zone di sperimentazione:

Una zona di ecosistemi profondamente alterati, che possono presentarsi nella riserva. Essa viene utilizzata per le ricerche e studi volti al ripristino della zona, ma anche per fini dimostrativi dei danni naturali o di quelli causati dall'uomo.

Zona culturale sostenibile:

Per gli obiettivi di ricerca e tutela delle culture e per l'utilizzazione sostenibile del suolo della zona istituita. La popolazione locale e le loro attività economiche devono essere mantenute; l'utilizzo di nuove tecnologie viene severamente controllato.

4. Quadro regolamentare:

- 1971: avvio del programma MAB (*l'uomo e la biosfera*) su iniziativa dell'UNESCO. Il programma mira a porre dei fondamenti scientifici all'utilizzazione razionale e alla tutela delle risorse della biosfera in un ambito internazionale ed interdisciplinare.
- 1974: la riunione del gruppo di lavoro dell'UNESCO e del PNUE a Parigi hanno permesso di sviluppare la bozza del progetto di «riserva di biosfera», per l'istituzione di una rete coordinata a livello mondiale di parchi nazionali, riserve biologiche e ed altre ancora per scopi di conservazione, scientifici e per l'educazione ambientale nell'ambito delle aree protette fruibili.

5. Quadro amministrativo:

La gestione dipende dall'atto costitutivo e dal proprietario. In linea di massima è necessario solo un cambiamento delle procedure fiscali che si riferiscono ai fondi, e della destinazione di una riserva di biosfera. Il Consiglio di coordinamento internazionale e rappresentativo dei diversi governi, gestisce il programma MAB che viene rappresentato in 95 Land dalle commissioni nazionali. Queste commissioni sono responsabili per la pianificazione, il finanziamento e l'attuazione dei lavori del MAB nella zona.

6. Particolarità:

Non esistono norme di riferimento, la regolamentazione viene definita caso per caso.

Le Riserve biogenetiche

1. Denominazione: «Riserva biogenetica»

«Una riserva biogenetica viene destinata ad «area protetta» su basi giuridiche: essa è caratterizzata da uno o più habitat, biocenosi o da ecosistemi caratteristici, unici o minacciati» (I Parte dell'allegato della risoluzione [76] 17).

2. Classificazione IUCN: Nessuna informazione.

3. Zonizzazione: Si paragoni alle aree protette già esistenti.

4. Quadro regolamentare:

- *Il progetto «riserve biogenetiche» è stato sviluppato il 15. marzo del 1976. Il progetto è stato promosso dal Consiglio d'Europa affinché venga assicurata la tutela di tutti i tipi di habitat naturali europei. Tale progetto è stato avviato anche per dare un apporto alla Rete mondiale delle riserve di Biosfera dell'UNESCO (decreto (76) 17 III d).*
- *La regolamentazione della Rete europea delle riserve biogenetiche è stata approvata dal consiglio dei ministri il 29 maggio 1979 (decreto (79) 9).*

5. Quadro amministrativo:

La scelta delle aree potenziali da porre sotto tutela rientranti nella rete delle riserve biogenetiche può essere adottata attraverso diverse procedure. A livello europeo, è stata definita una politica comune degli stati membri per quanto riguarda lo sviluppo della rete; ne sono stati inoltre definiti gli obiettivi principali. In tal modo vengono definiti i biotopi o i gruppi delle specie, per i quali la tutela al livello europeo risulta essere di prioritaria necessità. A livello regionale viene fatta una selezione dei siti naturali. In ogni caso spetta ai governi la decisione di porre sotto tutela un'area. Gli obiettivi della rete e lo stato di tutela dell'area vengono presi in considerazione.

6. Particolarità:

Le condizioni della gestione dipendono dallo stato di tutela dell'area.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Le Aree RAMSAR

1. Denominazione: «Zona umide»

«Ai sensi della presente convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri» (§ 1 della convenzione, traduzione non ufficiale).

2. Classificazione IUCN: Nessuna informazione.

3. Zonizzazione: Paragonare con le aree protette già esistenti ed integrate.

4. Quadro regolamentare:

- Convenzione di Ramsar del 2. febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale;
- Protocollo di Parigi del 3. dicembre 1982 / decreto nr. 87-126 del 20 gennaio 1987.

5. Quadro amministrativo:

I stati, che hanno firmato la convenzione di Ramsar devono:

- indicare le zone umide per l'introduzione delle stesse nella lista internazionale;
- mirare ad una utilizzazione «razionale» di tutte le zone umide;
- istituire riserve naturali.

La gestione dipende dalla data di costituzione, dal proprietario o gestore dell'area interessata

Le Aree Protette Speciali

1. Denominazione: «Area Protette Speciale»

Le aree si riferiscono a:

- specie elencate nell'appendice I della direttiva Habitat. Ad esse appartengono le specie minacciate, sensibili o rare (popolazioni con scarsa presenza o limitato sviluppo) o le specie che visto il singolare tipo di habitat hanno bisogno di particolari attenzioni;
- Habitat naturali o zone marine che vengono regolarmente utilizzati dalle specie migratorie che non sono comprese nell'appendice I. Di particolare importanza è la tutela delle zone umide, specialmente quelle di importanza internazionale.

2. Classificazione IUCN: Nessuna informazione.

3. Zonizzazione: E' come quella dello status di area protetta, nella quale si trova una area protetta speciale

4. Quadro regolamentare:

- Direttive del Consiglio d'Europa per la tutela dell'avifauna selvatica (79/409/CEE).

5. Quadro amministrativo:

Ogni stato istituisce aree protette speciali.

La gestione di queste aree non è soggetta a particolari regolamentazioni.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabella 73: obiettivi perseguiti con l'istituzione di forma di protezione internazionale

Obiettivi	Riserva di Biosfera	Riserva biogenetica	Area RAMSAR	Area protette speciale
Ricerca scientifica	1	1		
Protezione delle specie selvatiche			1	1
Protezione della biodiversità	1	1		
Mantenimento delle funzioni ecologiche	1	1		1
Protezione di particolari elementi naturali		1	1	1
Protezione di particolari elementi culturali				
Sviluppo sostenibile	1			
Educazione ambientale	1	2		
Funzione ricreativa				
Turismo e tempo libero				
Sviluppo dell'agricoltura				
Conservazione di particolarità tradizionali				

Legenda: 1: obiettivi prioritari; 2: obiettivi secondari

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Sintesi

Avendo i dettagli delle descrizioni concernenti i tipi d'aree protette, nonché le schede segnaletiche stabilite per ogni area, è possibile paragonarle. Evidenziando le similitudini, è facile capire le forme di protezione d'ogni paese alpino.

9.1 CRITERI

9.1.1 Un primo elemento di Categoria: gli obiettivi

Gli obiettivi per i quali ogni tipo d'area è stata creata, costituiscono un primo elemento differenziale. Questo, permette di stabilire paralleli tra aree di diversi paesi, evidenziando modi di protezione variabili complementari. In alcun caso la distinzione in funzione degli obiettivi ai quali ogni area mira, rivelano gradi di protezione diversa. Permettono soltanto di presentare diversi modi di protezione. La Svizzera tra l'altro, è stata considerata in modo parziale poiché, durante lo studio, ha incontrato qualche difficoltà.

Le Aree a vocazione multipla

Alcuni tipi d'aree sono stati creati al fine di colmare un largo ventaglio di funzioni. Alla conservazione pura e semplice dell'ambiente, è associata la protezione del patrimonio culturale, associazioni di ricerca, scopi ricreativi e volontà per lo sviluppo sostenibile. A tale scopo, possiamo riunire i Parchi Nazionali dei paesi dell'Arco Alpino, eccetto il Parco nazionale svizzero, alcuni Parchi Naturali ecc. L'IUCN, classifica per la maggior parte questi tipi d'aree, nella categoria II o V. In modo generale, si può affermare che: le aree che vogliono fare approfittare il pubblico dell'ambiente (ricreazione, turismo), associano a tale funzione, alcune azioni in parte importanti, al fine di conservare l'ambiente. Ritroviamo effettivamente questi «scopi ricreativi» nelle definizioni date dall'IUCN, per quanto riguarda le categorie II e V (vedi introduzione).

Possiamo presentare queste aree, come parti del territorio nelle quali si mira a preservare la ricchezza biologica naturale per le future generazioni, perché anch'esse possano approfittarne, proteggendo la natura e sensibilizzando la popolazione all'ambiente ed allo sviluppo dell'economia locale.

Le Aree che mirano alla conservazione «pura»

Troviamo qui raggruppati, alcuni tipi d'aree che mirano alla protezione delle risorse selvagge dove si avviano azioni a fini di conservazione. Si intende per «risorse selvagge», ogni elemento che costituisce l'ambiente naturale, sia per quanto riguarda le specie (faunistiche o floristiche), i luoghi di vita di tali specie (habitat), che per il luogo di riproduzione e d'allattamento. Si tratta per la maggior parte d'aree della categoria IUCN IV o I, ovverosia le Riserve Naturali, Zone Naturali, Biotopi d'ogni paese. Il Parco Nazionale Svizzero, rappresenta un caso particolare poiché lo ritroviamo nella stessa rubrica. Al contrario degli altri Parchi Nazionali, non ha vocazione multipla. In effetti, possiamo presentarlo come «un'area gestita principalmente a fini di conservazione».

La preservazione del «patrimonio culturale»

Le aree che s'iscrivono in questa situazione, mirano alla protezione degli «oggetti» che rappresentano importanza in quanto «testimoni», testimoni della storia umana, ma anche di una certa bellezza. Teniamo conto della nozione di «paesaggio». Sono delle aree caratterizzate dalla presenza di «oggetti» d'eccezionale qualità estetica, di grande interesse culturale per gli uomini come testimonianza del passato. Rubriciamo qui, i tipi d'aree protette classificate dall'IUCN nella categoria III o V. Sono interessati: «I Monumenti Naturali», presenti nella maggior parte dei paesi anche se hanno denominazioni diverse. Così, in Francia, si protegge il patrimonio culturale «classificando» i siti oppure «iscrivendoli». Se la terminologia è diversa, lo scopo ricercato è identico. Stessa cosa per quanto riguarda le «Zone Corografiche» dell'Alto Adige (Italia). Infine, i Biotopi del Burgenlad (Austria), le Riserve Naturali Speciali del Veneto (Italia), le Riserve Naturali di particolare interesse della Valle d'Aosta (Italia), mirano anch'esse alle medesime finalità dei Monumenti Naturali. I Paesaggi Protetti dei paesi Germanici, nonché le Parti dei Paesaggi Protetti, oltre preservare il patrimonio culturale, hanno anche una funzione ricreativa.

Le Aree a scopo «ricreativo»

Un certo numero d'aree protette, sono create a soli scopi ricreativi per il benessere della popolazione. Essi mirano a preservare l'area che presenta alcune caratteristiche d'importante bellezza. Ritroviamo tale concetto abbastanza specifico, soprattutto nei paesi Germanici (Parchi Naturali, Zone tranquille), ma anche nelle «Aree Equipaggiate», create dagli Italiani (Piemonte). Notiamo che la funzione «ricreativa», la ritroviamo ugualmente in altre aree germaniche dove si mirano altri obiettivi. Le aree in questione, sono classificate nella categoria IUCN V.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



9.1.2 Un regolamento delle attività umane che induce ad un'altra classificazione

I primi raggruppamenti effettuati in funzione degli obiettivi mirati dai diversi tipi d'aree protette, possono essere migliorati con lo studio dei regolamenti delle attività umane d'ogni tipo d'area.

Le attività umane nelle aree a vocazione multipla

Tipi d'aree protette dove le proibizioni sono basate sui prelievamenti

Tra le aree raggruppate in questo gruppo, la maggioranza privilegia le azioni dirette sulle risorse naturali, regolando alcune attività venatorie o la pesca. Abbiamo utilizzato alcuni mezzi, al fine di assicurare la compatibilità tra la conservazione della ricchezza biologica e l'attività turistica ed «economica» (esempio della Zonizzazione per i Parchi Nazionali d'ogni paese e per alcuni Parchi Naturali Italiani).

Tipi d'aree protette dove non esistono proibizioni

In compenso, alcune aree, al fine di perseguire contemporaneamente diversi obiettivi, cercano di fare coabitare alcune misure che mirano alla conservazione dell'ambiente e delle attività, per permettere lo sviluppo dell'economia locale. Tale concetto, può tradursi con una protezione secondaria al profitto dello sviluppo locale (esempio dei Parchi Naturali Regionali Francesi). Effettivamente, possiamo constatare che in queste aree non esistono proibizioni. Anzi, alcune attività che richiedono attrezzature particolari, possono essere regolate (esempio dei biotopi nel Länder di Salisburgo in Austria). Si può anche non avere alcun regolamento come nei Parchi Naturali Regionali Francesi dove, le misure previste nella Carta d'ogni parco, non hanno alcun valore regolamentare; si tratta soltanto d'impegni morali. A tale gruppo, possiamo aggiungere le zone periferiche dei parchi nazionali.

Tipi d'aree protette dove le proibizioni prevalgono

Non troviamo tipi d'aree che moltiplicano gli obiettivi dove tutto è vietato. Possiamo soltanto citare alcune zone dei Parchi Nazionali, nei quali quasi tutte le attività sono vietate, e dove talvolta è anche vietata la presenza umana. Si tratta delle «Riserve Integrali», che mirano ad una protezione assoluta. Possiamo classificarle nelle aree che mirano ad una protezione assoluta, vietando maggiormente ogni attività umana. Eccetto i «Siti Protetti» del Vales (Svizzera), poiché si dedicano a diverse vocazioni, vietando la maggior parte delle attività.

Nelle aree a vocazione multipla, possiamo distinguere:

- i tipi d'aree che privilegiano le azioni dirette sulle risorse selvagge e favoriscono lo «sviluppo turistico»,
- i tipi d'aree che mirano ad una protezione dell'ambiente, regolando l'attrezzatura di tali aree e mettendole alla disposizione della popolazione a fini ricreativi.
- i tipi d'aree che favoriscono lo sviluppo locale, come si fa un po' a scapito della protezione dell'ambiente.

Le attività umane nei tipi d'aree che mirano alla sola protezione

Il primo gruppo che può essere isolato è stato precedentemente citato. E' costituito da tipi d'aree nelle quali la maggior parte delle attività umane è vietata. Tra l'altro le «Zone dei Parchi nazionali», appartengono alle Riserve Italiane (Riserve Integrali, Riserve Orientate e talvolta Riserve Parziali). Questo tipo di protezione assoluta è poco sviluppato nei paesi germanici. In compenso, in questi ultimi privilegiamo le proibizioni per quanto riguarda le attrezzature delle aree a fini di conservazione. Gli interventi diretti sull'ambiente naturale non sono permessi (equipaggiamento per l'arrampicata...), come d'altronde anche le attività commerciali che tendono ad attirare i turisti. In compenso, è autorizzata o meglio regolamentata, l'attività venatoria.

Tuttavia, tale visione della protezione si oppone a quella della Francia e dell'Italia dove si privilegiano le misure che hanno un'influenza diretta sull'ambiente ed i suoi elementi. Così, le attività venatorie e la pesca, sono vietate. In Francia, alcune aree (Riserve) sono state create al fine di preservare una particolare specie (Riserve di Caccia e Pesca). Infine, in qualche tipo d'aree protetta delle Alpi si applica un regolamento, ma non un divieto. Si tratta essenzialmente d'aree create al fine di preservare un elemento naturale particolare, oppure l'ambiente come luogo di vita. Le specie animale, non sono in alcun caso l'oggetto di misure di protezione. I regolamenti si basano allora specificamente sugli oggetti che devono essere preservati (Biotopi francesi, Riserve delle foreste in Germania).

Le aree che mirano alla conservazione pura, possono distinguersi in base alla norma del loro regolamento interno:

- tutto è vietato;
- le attività venatorie e la pesca sono vietate;
- l'equipaggiamento, le attività commerciali sono vietate;
- nessun divieto particolare.

Le aree culturali e ricreative

In termini di regolamenti, non è possibile introdurre particolare distinzione.

I mezzi adottati al fine di giungere gli obiettivi mirati, sono simili sia per i paesi sia per il nome dato alla specie.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



9.1.3 La Zonizzazione

La zonizzazione è un elemento che varia da un paese all'altro.

Quale sia il paese, ogni tipo d'aree protette a vocazione multipla, sono oggetto di una zonizzazione. In compenso, negli altri casi la situazione è molto più complessa. Le aree a scopo ricreativo non sono soggette a Zonizzazione. Le aree create per la protezione del patrimonio culturale sono in maggioranza senza Zonizzazione, mentre le aree che mirano alla conservazione, ci presentano molte ipotesi.

La zonizzazione si presenta come un «mezzo», utilizzato per raggiungere gli obiettivi mirati. In effetti, quando un'area privilegia diversi obiettivi, ogni zona può essere «utilizzata» per raggiungere tali obiettivi (esempio: parchi Nazionali). Nello stesso ordine d'idee, la zonizzazione potrebbe essere un mezzo come un altro per valorizzare la protezione. In alcuni paesi, al contrario, si considera più importante creare diverse aree, piuttosto che suddividere la stessa al fine di giungere alle medesime finalità. Supponiamo comunque che la cultura di ogni paese intervenga in ogni caso.

Un quadro regolamentare, rivelatore dei diversi sistemi giuridici

Sembra difficile trarre reali conclusioni, partendo dallo studio del Quadro regolamentare dei diversi tipi d'aree. Effettivamente, possiamo rivelare una gran varietà di situazioni.

Regolamentazione nazionale

Nella maggior parte dei paesi esiste una norma al livello nazionale, tuttavia, per quanto riguarda la Francia ed il Liechtenstein, l'insieme delle aree protette dipende dal livello nazionale. Per quanto riguarda la Francia, l'insieme dei testi legislativi è valido per la totalità del territorio anche se la creazione d'alcune aree protette, è dovuta alla volontà del livello inferiore. Tra l'altro, secondo la natura giuridica del tipo di protezione, tale sarà in parte importante. Così, la protezione regolamentare, sarà superiore alla protezione fondiaria. Diverse «persone» possono scegliere il tipo di protezione. Così, i Parchi Nazionali sono creati grazie alla volontà dello Stato, mentre i Parchi Naturali Regionali sono stati creati in seguito ad una richiesta della regione. Quest'attitudine è abbastanza rivelatrice del sistema giuridico francese e anche se dal 1982 la Francia non vuole più essere un paese centralizzato, molte competenze sono sempre l'appannaggio dello Stato. Recentemente si è votate una legge che favorizza le regioni.

Paesi dove le competenze si ripartiscono

Per alcuni paesi dell'Arco Alpino, esistono regolamenti al livello nazionale, regionale (Italia, Germania) o cantonale (Svizzera). Sotto certi aspetti, è possibile ritrovare la logica precedente. E' possibile affermare che per questi paesi, le aree che rilevano una volontà di livello inferiore, sono di complemento di ciò che può essere stato creato al livello nazionale. Stesso problema per quanto riguarda la Svizzera, le aree create su siti concerniti da oggetti i quali fanno parte dell'Inventario Federale, saranno presentati come aree di grande interesse nella misura dove, l'inventario federale concerne «oggetti che meritano d'essere specialmente conservati intatti». Medesima constatazione per la Germania, nella misura dove i Parchi Nazionali sono le sole aree che, gestite dai Lander, siano in ogni modo state create grazie alla volontà dello Stato.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Assenza di referenza al livello nazionale

L'Austria è il solo paese che si caratterizza al livello nazionale con l'assenza delle «norme quadro». Effettivamente, in ogni Länder, si delibera una legge relativa alla protezione dell'ambiente. Siccome la legislazione appartiene ad ogni Länd, è difficile fare la distinzione secondo il Quadro regolamentare oppure le norme di gestione poiché si assomigliano. Ritroviamo tipi d'aree con la medesima Denominazione nei diversi Länd. Sarebbe interessante paragonare i loro obiettivi.

Per quanto riguarda il quadro legislativo, non soltanto si rivela difficile trarre conclusioni, ma ci troviamo di fronte a diverse situazioni. In questo campo, possiamo soltanto constatare. In effetti, si riflette l'organizzazione giuridica d'ogni paese. Al fine di facilitare la comprensione, proponiamo di distinguere solo due tipi d'aree: i tipi d'aree per le quali esiste un quadro legislativo nazionale, ed un tipo d'aree per le quali esiste un quadro legislativo «regionale», indipendentemente dal fatto che esista o no la legislazione quadro nazionale.

Secondo la totalità dei criteri di differenziazione precedentemente citati, (quadro legislativo incluso), abbiamo potuto raggruppare i diversi tipi d'aree protette secondo le caratteristiche comuni. Ritroviamo l'eterogeneità che caratterizza le forme di protezione alpine. Notiamo in ogni caso, che i paesi germanici basano piuttosto le loro norme sulle attrezzature, mentre gli altri paesi agiscono direttamente sulle risorse selvagge (caccia, ecc.). Stessa cosa per quanto riguarda la zonizzazione che si ritrova nelle aree dei paesi Alpini del Sud. Infine, constatiamo che la protezione del «paesaggio» è molto più sviluppata nei paesi germanici.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



9.2 Caratterizzazione delle aree protette esistenti

Basandoci sui «gruppi» precedentemente definiti, sostituendo ogni area creata in questi gruppi e basandoci sulla loro norma, è possibile stabilire un legame tra le leggi quadro e la creazione delle aree.

I Parchi Nazionali

La maggior parte dei Parchi Nazionali seguono le norme quadro. Tuttavia incontriamo due eccezioni: il Parco Nazionale dello «Stelvio» in Italia, ed il Parco Nazionale di «Kalkalpen» in Austria.

I Parchi Nazionali che si adattano alla loro regolamentazione generale

Questa rubrica concerne la maggior parte dei Parchi Nazionali. Nella legge francese del 1960 concernente i Parchi Nazionali, essi sono presentati come aree protette a vocazione multipla anche se la zona centrale privilegia la conservazione dell'ambiente e dei suoi elementi. Nella pratica, attraverso ciò che è stato creato, ci rendiamo conto che i Parchi Nazionali francesi associano un modo di protezione dinamico ad azioni che mirano allo sviluppo economico locale. In quest'ottica, s'instaura la zonizzazione dove la zona periferica contribuisce allo sviluppo economico. Può essere percepita come una zona di transizione, la quale permette il rinforzo della protezione nella zona centrale. Al contrario, la zona centrale moltiplica le proibizioni. Stessa cosa per quanto riguarda l'Italia, dove anche se la maggior parte dei Parchi Nazionali esistenti sono stati creati prima dell'emanazione della legge quadro nazionale del 1991, corrispondono a ciò che è previsto da tale.

L'Austria è l'ultimo paese alpino dove esistono diversi Parchi Nazionali. Per ogni Land esistono regolamentazioni, ma al livello federale, non esistono leggi quadro. Il miglior esempio è il Parco Nazionale degli Hohe Tauern, dove il territorio è incluso in tre Länder diversi. Ogni parte. Si riferisce alla legge del Land. Tuttavia, generalmente in Austria, i Parchi Nazionali si presentano come aree divise in tre zone di protezione variabile con diverse regolamentazioni. Generalmente le proibizioni si basano sulle «attrezzature umane».

Per quanto riguarda la Germania, non notiamo differenze notorie. Non è sorprendente nella misura dove la legge quadro Bavarese si rivela generale nel come deve essere un Parco Nazionale. Ciò che è stato considerato per «esplicare» che cos'è un Parco Nazionale, è tratto dal testo regolamentare del Parco nazionale di Berchtesgaden, solo parco tedesco incluso nei limiti della Convenzione delle Alpi. Tale, è dunque un'area a vocazione multipla, facendo oggetto di zonizzazione con alcune proibizioni basate essenzialmente sulle attrezzature turistiche e attività commerciali. E' caratterizzato da un quadro legislativo regionale, poiché il livello nazionale non interviene in modo attivo durante la creazione di un Parco Nazionale.

Stesso commentario per la Svizzera e Slovenia. Per ciascuno di questi paesi si è creato effettivamente un solo Parco nazionale. Sia per il Parco nazionale Svizzero che per il Parco Nazionale del Triglav esiste solo la legge di queste aree. E' quindi difficile stabilire paragoni. Tuttavia, possiamo definire il Parco nazionale Svizzero, come colui che privilegia la conservazione dell'ambiente poiché adotta misure abbastanza severe. In effetti, la maggior parte delle attività umane sono vietate. Si avvicinano piuttosto alle Riserve Integrali. Il Parco Nazionale del Triglav, presenta una regolamentazione meno severa, anche se pone l'accento sulla conservazione dell'ambiente.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

I casi «particolari»

Il Parco Nazionale dello Stelvio e quello di Kalkalpen, hanno un «comportamento» un po' diverso dagli altri Parchi nazionali dei loro rispettivi paesi. Nel Parco Nazionale dello Stelvio, le misure adottate sembrano meno severe che per gli altri Parchi Nazionali Italiani. In effetti, l'IUCN lo ha classificato nella categoria V. Attività umane come la caccia oppure l'installazione d'equipaggiamenti sportivi relativamente importanti (impianti sciistici), possono essere autorizzati. Il Parco Nazionale di Kalkalpen (Alta Austria), si distingue dagli altri Parchi Nazionali Austriaci e da ciò che è previsto nella legge quadro regionale dell'Alta Austria, dalla zonizzazione che lo caratterizza (si divide in due zone anziché tre), ma anche dall'aspetto regolamentare, dove i divieti si basano sull'attività venatoria ecc. Sin dalla sua creazione, è classificato nella categoria II dell'IUCN.

I Parchi Naturali Regionali

Le aree che seguono le direttive delle leggi quadro

I Parchi Naturali Regionali francesi

Sono delle aree sottomesse alle norme previste nei testi regolamentari generali (Codice Rurale). Occorre innanzi tutto ricordarsi che si tratta d'aree per le quali non esiste alcuna regolamentazione. In queste aree non si può applicare alcuna proibizione. I mezzi utilizzati per preservare l'ambiente, consistono nel creare aree che sono oggetto di procedure regolamentari. I Parchi Naturali Regionali, appaiono come «strumenti» per la pianificazione del territorio che privilegiano lo sviluppo sostenibile.

I Parchi Naturali italiani che seguono esattamente il contesto regionale

I Parchi Naturali della Provincia Autonoma del Trentino, seguono esattamente le norme quadro della legge Provinciale. Le aree effettivamente create che mirano a molti obiettivi, non hanno particolari proibizioni. La raccolta di funghi non è autorizzata, ma permessa agli abitanti. La caccia è regolamentata oppure vietata. Nel Parco Naturale dell'Adamello Brenta, un piano di caccia regola i prelievi faunistici. Nel Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, si è sviluppato un piano di caccia per una parte del territorio e per l'altra, la caccia è vietata. I piani di caccia sono elaborati e attuati in collaborazione con le sezioni comunali di caccia.

I Parchi Naturali della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia sono ugualmente conformi alla legge Regionale. E' difficile trarre conclusioni da questa constatazione, nella misura dove i Parchi Naturali «Dolomiti Friulane» e «Prealpi Giulie», sono istituiti dalla legge Regionale. Si tratta dunque d'aree che privilegiano molti obiettivi, vietando soprattutto le attività che hanno un impatto diretto sull'ambiente naturale ed i suoi elementi, come la caccia o la pesca. In queste Regioni o Province, i Parchi esistenti seguono la medesima logica. Non è la stessa cosa per quanto riguarda le Regioni.

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Le Regioni italiane nelle quali solo certe aree seguono le leggi quadro

Si tratta dei Parchi Naturali delle Regioni Lombardia e Veneto.

Generalmente, nella legge quadro i Parchi Naturali della Regione Lombardia non hanno proibizioni particolari. Esempio: i Parchi «Orobie Valtellinesi» e «Orobie Bergamasche». Occorre precisare che quest'ultimo non ha alcun riconoscimento politico e non esiste ancora realmente. In questi parchi quindi, l'installazione d'equipaggiamenti turistici (impianti sciistici ecc.) è autorizzata. Forse qui prevale la volontà di contribuire allo sviluppo dell'economia locale. Non si deve dimenticare che le aree protette mirano a tale obiettivo. Questi parchi appartengono ai Parchi Naturali della Provincia Autonoma del Trentino, i quali privilegiano diverse finalità senza avere proibizioni specifiche. In compenso, in Lombardia, un certo numero di Parchi applica un regolamento per quanto riguarda gli equipaggiamenti sportivi (ad esempio l'arrampicata è vietata). La presenza umana ed i suoi aspetti negativi sono l'oggetto di molte proibizioni. Non s'incoraggia troppo il turismo. Le attività commerciali sono vietate come la maggior parte degli equipaggiamenti turistici. Solo alcune zone del parco sono previste per l'accoglienza del pubblico e tollerano quindi alcuni impianti per le attrezzature d'accoglienza.

Costatiamo la stessa cosa per quanto riguarda i Parchi della Regione Veneta. Si distinguono dal punto di vista dei regolamenti soprattutto essenzialmente sui disturbi causati alle faune.

Regioni dove l'esistente non corrisponde alle norme quadro

In alcune regioni si può notare qualche differenza tra le norme previste dalle Leggi ed i Parchi creati. Tuttavia, nelle Regioni del Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, ritroviamo forme di protezioni più «forti» di quelle previste.

In effetti, per la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, le norme previste dalla legge Provinciale sono valide per l'insieme delle aree protette. Partendo da questo principio è difficile prevedere regole troppo severe. I Parchi Naturali, presentano forme di protezione molto «forti» dove la maggior parte delle attività umane è vietata. Così, risiedere nel territorio del parco, implica alcune proibizioni come l'attrezzatura d'impianti turistici e le attività commerciali. Soltanto l'attività venatoria è autorizzata. La spiegazione la troviamo nella cultura degli Altoatesini. In questa provincia, tale attività è considerata come una tradizione. Di fronte a tale situazione è difficile imporre un divieto. In compenso, gli Altoatesini sono molto attenti alla preservazione della bellezza del paesaggio. Questo ci aiuta a capire perché le attività che potrebbero nuocere alla natura sono generalmente vietate.

Nelle regioni del Piemonte e Valle d'Aosta, costatiamo la stessa cosa. Tuttavia, la differenza rispetto al testo quadro, la troviamo negli obiettivi mirati. La legge regionale piemontese, presenta i Parchi Naturali come aree protette che privilegiano soltanto la conservazione, mentre i Parchi Naturali creati, moltiplicano gli obiettivi. Al di fuori di tale differenza, come previsto nella legge Regionale, favoriscono la preservazione diretta delle risorse selvagge ed autorizzano l'attività turistica, commerciale, l'installazione d'attrezzature come gli impianti sciistici.


Ritroviamo lo schema contrario nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta dove, secondo la legge Regionale in vigore, i Parchi Naturali sono a vocazione multipla, mentre il Parco del Monte Avic (solo Parco Naturale), mira alla conservazione della biodiversità.

Tipologia delle aree protette alpine


Quadro regolamentare e statuti di protezione




Carta 9: i parchi nazionali situati nel perimetro della Convenzione delle Alpi



Carta 10: i parchi naturali situati nel perimetro della Convenzione delle Alpi



Carta 1 I: le riserve naturali situate nel perimetro della Convenzione delle Alpi



Carta 12: le riserve di biosfera situate nel perimetro della Convenzione delle Alpi



Carta 13: le aree di protezione particolare situate nel perimetro della Convenzione delle Alpi



Conclusione

Considerata l'ampiezza del soggetto è difficile stabilire una sintesi. Tuttavia, abbiamo notato che anche se i diversi tipi d'aree protette hanno lo stesso nome, da un paese all'altro incontrano diverse realtà. Tramite lo studio dei tipi d'aree protette d'ogni paese, ritroviamo l'influenza culturale ed il sistema giuridico d'ogni paese (sotto riserva di modificazioni giuridiche posteriore allo studio).

Uno dei fattori «forti» della differenziazione, consiste negli «obiettivi» per i quali si sono create le aree. Rivela diverse forme di protezione che possono essere complementari (alcune mirano alla preservazione di certi elementi dell'ambiente naturale, mentre altre preferiscono preservare elementi culturali ecc.). Tale accertamento è valido anche se le norme stabilite per certi tipi d'aree di diversi paesi che hanno gli stessi obiettivi, non sono sempre gli stessi.

Concludiamo affermando che le Alpi costituiscono un'entità sulla quale è possibile stabilire una certa logica in materia di protezione.

Si tratta di un documento di lavoro, una base di riflessione sulle diversità esistenti nell'arco alpino. Sarebbe interessante avere dati relativi alla protezione della natura sulle aree protette delle Alpi, integrandole in un sistema d'informazione geografica. I gestori delle aree protette potrebbero così utilizzare tutti i dati.

Questo lavoro complesso è stato realizzato al fine di fornire una base comune di lavoro. Questo fa parte del lavoro della Rete delle Aree Protette Alpine.

Bibliografia

Nota : gli argomenti usati per questo lavoro sono escono solo dei testi legislativi.

1. Opere generali

- CIPRA, Convenzione delle Alpi. Tre passi avanti e due indietro., avril 1995, Vaduz, CIPRA Info n°37, 28 p
- CONSEIL DE L'EUROPE, 1991, Présentation et étude comparative de quatre réseaux de zones protégées en Europe, Strasbourg, Les éditions du Conseil de l'Europe 48 p.
- GAMBINO (Roberto), 1994, I parchi Naturali Europei - Dal Piano alla gestione, Roma, Ed. La Nuova Italia Scientifica, 323 p.
- IUCN Commission on National Parks and Protected Areas with the assistance of the World Conservation Monitoring Center, 1994, Guidelines for Protected Area Management Categories, Gland, Ed. IUCN Publication Services Unit, 261 p.
- WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE AND THE IUCN COMMISSION ON NATIONAL PARKS AND PROTECTED AREAS, 1994, 1993 United Nations List of National Parks and Protected Areas, Gland, Ed. IUCN Publication Services Unit, 313 p.
- NETZWERK ALPNER SCHUTZGEBIETE, Adressbuch der alpinen Schutzgebiete, Mai 2001

2. Testi legislativi

Germania

- Bundesnaturschutzgesetz von 2002
- Bayerisches Naturschutzgesetz vom 24. April 2001

Austria

Burgenland

- Gesetz vom 15. November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im BurgenLand (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl.Nr. 27/1991 in der Fassung LGBl.Nr.1/1994 und 66/1996)

Carintia

- Gesetz vom 3.Juni 1986 über den Schutz und die Pflege der Natur (54. Gesetz: Kärntner Naturschutzgesetz), LGBl. Nr.54/1986

Bassa-Austria

- Gesetz über die Erhaltung und die Pflege der Natur (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz) vom 14. Januar 1977, zuletzt erneuert am 28. März 1996

Alta-Austria

- Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz von 1995, LGBl.Nr.37/1995

Salzburgo

- Salzburger Naturschutzgesetz von 1999

Stiria

- Gesetz vom 30. Juni 1976 über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976)

Tirolo

- Gesetz vom 12. März 1997 über die Erhaltung und Pflege der Natur (Tiroler Naturschutzgesetz 1997)

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Vorarlberg

- Gesetz über den Schutz der Natur, LGBl.Nr.51/1997

Francia

- DALLOZ, 1994, Code Rural - Code Forestier, Paris, Dalloz, 1611 p.
- DALLOZ, 1994, Code de l'Environnement, Paris, Dalloz, 1472 p.
- Code Permanent - Environnement et nuisances, 1995, Montrouge, Ed. Législatives et Administratives, 8531 p.
- Loi de la démocratie de proximité du 27 février 2002.

Italia

Legge federale

- Legge 6 dicembre 1991 - n° 394 Legge quadro sulle aree protette

Friuli - Venezia Giulia

- Legge Regionale 30 settembre 1996 - n° 42 Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali

Lombardia

- Testo coordinato LR 30 novembre 1983 - n° 86 Piano delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale. Con le modifiche apportate dalle seguenti ll. rr. : 23 avril 1985, n°41 ; 27 mai 1985, n°57 ; 14 décembre 1987, n°42 ; 13 février 1988, n°6 ; 22 janvier 1990, n°5 ; 14 février 1994, n°4 ; 25 mars 1996, n°7 ; 8 novembre 1996, n°30

Piemonte

- Legge Regionale 22 marzo 1990 - n° 12 Nuove norme in materia di aree protette (Parchi Naturali, Riserve Naturali, Aree Attrezzate, Zone di Preparco, Zone di Salvaguardia)
- Legge Regionale 21 luglio 1992 - n° 36 Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990 - n° 142 ed alla legge 6 dicembre 1991 - n° 394
- Legge Regionale 3 aprile 1995 - n° 47 Norme per la tutela dei biotopi
- Legge Regionale 8 giugno 1989 - n° 36 Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate
- Legge Regionale 16 dicembre 1987 - n° 61 Norme per il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali

Veneto

- Legge Regionale 16 agosto 1984 - n° 40 Nuove norme per l'istituzione di Parchi e Riserve Naturali Regionali

Alto-Adige

- Legge Provinciale 25 luglio 1970 - n° 16 Tutela del paesaggio
- Legge Provinciale 12 marzo 1981 - n° 7 Disposizione o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali
- Legge Provinciale 13 Agosto 1973 - n° 27 Norme per la protezione della fauna

Trento

- Legge Provinciale 8 maggio 1988 - n° 18 Ordinamento dei Parchi Naturali
- Legge Provinciale 23 giugno 1986 - n° 14 Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico modificata con Legge Provinciale 29 agosto 1988 - n° 28 e Legge Provinciale 30 agosto 1993 - n° 22

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Valle d'Aoste

- Legge Regionale 30 luglio 1991 - n° 30 Norme per l'istituzione di aree naturali protette
- Legge Regionale 2 settembre 1996 - n° 31 modificazioni per l'istituzione di aree naturali protette

Liechtenstein

- Gesetz vom 23. Mai 1996 zum Schutz von Natur und Landschaft (veröffentlicht im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt Jg.1996, Nr.117)

Slovenia

- Legge federale concernente il Parco Nazionale del Triglav (Gazz. Off. De la RSS, numéro 17/81)
- Zakon o ohranjanju narave 1999 [ZON], Popravek zakona o ohranjanju narave [ZON] RS 31-1/2000 [stran 3831] 7.4.2000

Svizzera

Legge federali

- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1 luglio 1966
- Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986
- Ordinanza che riguarda l'inventario federale dei paesaggi, dei siti e dei monumenti naturali del 10 agosto 1977
- Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991
- Ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale del 21 gennaio 1991
- Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori del 21 gennaio 1991.
- Ordinanza sulle bandite confederali del 30 settembre 1991, che si basa sulla legge sulla caccia
- Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992
- Ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale del 7. settembre 1994
- Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale del 1 maggio 1996

Appenzello Esterno

- Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 28. April 1985

Appenzello Interno

- Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 13. März 1989 mit Revision vom 18. Juni 1990

Berna

- Gesetz über den Schutz der Natur vom 15. September 1992
- Verordnung über den Schutz der Natur vom 10. November 1993

Friburgo

- Arrêté du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoises
- Loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions

Glarona

- Gesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 2. Mai 1971

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Grigioni

- Natur- und Heimatschutzgesetz vom 24. Oktober 1965
- Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 27. November 1946
- Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vom 20. Mai 1973
- Bundesgesetz über den Schweizerischen Nationalpark im Kanton Graubünden

Luzerno

- Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz vom 18. September 1990
- Verordnung zum Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz vom 4. Juni 1991

Niedwaldo

- Gesetz über den Natur- und Heimatschutz (Heimatschutzgesetz) vom 24. April 1988
- Vollziehungsverordnung zum Heimatschutzgesetz betreffend den Heimatschutz (Heimatschutzverordnung) vom 17. Mai 1989

Obwaldo

- Verordnung über den Natur- und Landschaftsschutz (Naturschutzverordnung) vom 30. März 1990

St. Gallo

- Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz) vom 6. Juni 1972 (insbesondere Art. 98 - 103)
- Verordnung über den Schutz wildwachsender Pflanzen und freilebender Tiere (Naturschutzverordnung) vom 17. Juni 1975
- Muster - Schutzverordnung der Gemeinden

Svitto

- Verordnung betreffend Natur, Heimatschutz und die Erhaltung von Altertümern und Kunstdenkmälern, 29. November 1923
- Verordnung über Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen für Naturschutzgebiete vom 2. Juli 1985
- Verordnung über den Biotopschutz und den ökologischen Ausgleich vom 24. September 1992

Ticino

- Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940
- Regolamento d'applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974

Uri

- Reglement über den Schutz der Region Maderanertal und Fellital vom 5. Mai 1986

Valese

- Gesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 13. November 1998
- Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 20. September 2000
- Verordnung betreffend Bewirtschaftungsbeiträge an die Landwirtschaft für Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft vom 20. September 2000

Vaud

- Gesetz vom 10. Dezember über den Schutz von Natur, Denkmälern und Standorten

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Lista delle tabelle e carte

Tabella 1: obiettivi nei vari tipi di aree protette	.19
Tabella 2: attività umane nei vari tipi di aree protette	.20
Tabella 3: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Baviera	.33
Tabella 4: attività umane dei vari tipi di aree protette della Baviera	.33
Tabella 5: le diverse forme di protezione nei Länder austriaci	.39
Tabella 6: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Bassa-Austria	.43
Tabella 7: attività umane dei vari tipi di aree protette della Bassa-Austria	.43
Tabella 8: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Burgenland	.50
Tabella 9: attività umane dei vari tipi di aree protette del Burgenland	.51
Tabella 10: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Carinzia	.57
Tabella 11: attività umane dei vari tipi di aree protette della Carinzia	.58
Tabella 12: obiettivi dei vari tipi di aree protette dell'Alta-Austria	.63
Tabella 13: attività umane dei vari tipi di aree protette dell'Alta-Austria	.64
Tabella 14: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Salisburgo	.71
Tabella 15: attività umane dei vari tipi di aree protette del Salisburgo	.72
Tabella 16: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Stiria	.77
Tabella 17: attività umane dei vari tipi di aree protette della Stiria	.78
Tabella 18: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Tirolo	.86
Tabella 19: attività umane dei vari tipi di aree protette del Tirolo	.87
Tabella 20: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Vorarlberg	.91
Tabella 21: attività umane dei vari tipi di aree protette del Vorarlberg	.92
Tabella 22: tipi di aree protette nelle due regioni del Sud di Francia	.97
Tabella 23: obiettivi dei tipi di area protetta in Francia che sono oggetto di misure di tutela disciplinate legislativamente e avviate su iniziativa statale	.106
Tabella 24: attività umane dei vari tipi di aree protette francesi, che sono oggetto di misure di tutela disciplinate legislativamente e avviate su iniziativa statale	.107
Tabella 25: obiettivi dei tipi di area protetta, soggetta a regolamentazioni legislative ed a misure di protezione basate su iniziative statali e regionali	.111
Tabella 26: attività umane dei vari tipi di aree protette, soggette a regolamentazioni legislative e misure di protezione basate su iniziative statali e regionali	.112
Tabella 27: obiettivi dei tipi di aree protette, oggetto di misure di tutela esercitate attraverso controlli del territorio e del suolo	.114
Tabella 28: attività umane dei vari tipi di aree protette, oggetto di misure di tutela esercitate attraverso controlli del territorio e del suolo	.114
Tabella 29: obiettivi dei diversi tipi di aree protette, oggetto di misure di tutela convenzionale	.117
Tabella 30: tipi di aree protette esistenti nelle varie regioni italiane	.124
Tabella 31: obiettivi dei vari tipi di aree protette d'importanza nazionale in Italia	.129
Tabella 32: attività umane dei vari tipi di aree protette d'importanza nazionale	.130
Tabella 33: zonizzazione dei Parchi Naturali e Riserve Naturali del Friuli	.134
Tabella 34: gestione dei Parchi Naturali e delle Riserve Naturali del Friuli	.135

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione

Tabella 35: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Regione Friuli - Venezia Giulia	136
Tabella 36: attività umane dei vari tipi di aree protette della Regione Friuli - Venezia Giulia	136
Tabella 37: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Lombardia	143
Tabella 38: attività umane dei vari tipi di aree protette della Lombardia	144
Tabella 39: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Regione Piemonte	149
Tabella 40: attività umane dei vari tipi di aree protette della Regione Piemonte	150
Tabella 41: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Veneto	154
Tabella 42: attività umane dei vari tipi di aree protette del Veneto	155
Tabella 43: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Provincia autonoma di Bolzano	160
Tabella 44: attività umane dei vari tipi di aree protette della Provincia autonoma di Bolzano	160
Tabella 45: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Provincia di Trento ..	164
Tabella 46: attività umane dei vari tipi di aree protette della Provincia di Trento	164
Tabella 47: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Valle d'Aosta	168
Tabella 48: attività umane dei vari tipi di aree protette della Valle d'Aosta ..	178
Tabella 49: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Liechtenstein	178
Tabella 50: attività umane dei vari tipi di aree protette del Liechtenstein ..	178
Tabella 51: obiettivi dei vari tipi di aree protette della Slovenia	186
Tabella 52: forme di protezione delle aree nei diversi cantoni svizzeri	192
Tabella 53: obiettivi dei vari tipi di aree protette di importanza nazionale ..	201
Tabella 54: attività umane dei vari tipi di aree protette di importanza nazionale	202
Tabella 55: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone Appenzello Esterno	205
Tabella 56: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone Appenzello Esterno	208
Tabella 57: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone Appenzello Interno	208
Tabella 58: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone Appenzello Interno	208
Tabella 59: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone di Friburgo ..	214
Tabella 60: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone di Friburgo	214
Tabella 61: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone dei Grigioni ..	218
Tabella 62: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone dei Grigioni	218
Tabella 63: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone Obwaldo	224
Tabella 64: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone Obwaldo	224
Tabella 65: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone San Gallo	228
Tabella 66: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone San Gallo	228

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



Tabella 67: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone Svitto230
Tabella 68: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone Svitto . .	.230
Tabella 69: obiettivi dei vari tipi di aree protette del Cantone Uri234
Tabella 70: attività umane dei vari tipi di aree protette del Cantone Uri234
Tabella 71: obiettivi dei diversi tipi d'aree protette del Cantone Valeso238
Tabella 72: attività umane nei diversi tipi d'aree protette del Cantone Valeso239
Tabella 73: obiettivi perseguiti con l'istituzione di forma di protezione internazionale250
Carta 1: le aree protette che superano i 100 ettari e che sono situati nel perimetro della Convenzione delle Alpi23
Carta 2: le aree protette nello spazio alpino tedesco35
Carta 3: le aree protette nello spazio alpino austro93
Carta 4: le aree protette nello spazio alpino francese119
Carta 5: le aree protette nello spazio alpino italiano171
Carta 6: le aree protette nello spazio alpino del Liechtenstein179
Carta 7: le aree protette nello spazio alpino sloveno187
Carta 8: le aree protette nello spazio alpino svizzero243
Carta 9: i parchi nazionali situati nel perimetro della Convenzione delle Alpi263
Carta 10: i parchi naturali situati nel perimetro della Convenzione delle Alpi265
Carta 11: le riserve naturali situate nel perimetro della Convenzione delle Alpi267
Carta 12: le riserve di biosfera situate nel perimetro della Convenzione delle Alpi269
Carta 13: le aree di protezione particolare situate nel perimetro della Convenzione delle Alpi271

Tipologia delle aree protette alpine

Quadro regolamentare e statuti di protezione



*Réseau Alpin des Espaces Protégés
Rete delle Aree Protette Alpine
Netzwerk Alpiner Schutzgebiete
Mreža zavarovanih območij v Alpah*

*Micropolis - Isatis
F - 05000 GAP*

*Tel : ++33/(0)4 92 40 20 00
Fax : ++33/(0)4 92 40 20 01*

*e-mail : info@alparc.org
web : www.alparc.org*

